



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

871^a seduta pubblica
mercoledì 2 agosto 2017

Presidenza della vice presidente Di Giorgi,
indi del presidente Grasso
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	107
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	211

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO7

SUL 37° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

PRESIDENTE7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE8, 39
 CONSIGLIO (LN-Aut)8
 GRANAIOLA (Art. I-MDP)11
 FUCSIA (FL (Id-PL, PLI))13
 D'AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI))15
 BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)17
 MAZZONI (ALA-SCCLP)19
 MARINO LUIGI (AP-CpE-NCD)21
 CERVellini (Misto-SI-SEL)23
 CASTALDI (M5S)27
 PELINO (FI-PdL XVII)30
 TOMASELLI (PD)32
 MUCCHETTI (PD)36

Votazione nominale con appello39

DOCUMENTI

Discussione congiunta e approvazione:

(Doc. XXIV, n. 78) SANGALLI e VATTUONE. – Risoluzione delle Commissioni riunite 3a e 4a approvata il 1° agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017

(Doc. XXIV, n. 80) ROMANI Paolo ed altri. – Risoluzione delle Commissioni riunite 3a e 4a approvata il 1° agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni interna-

zionali, adottata il 28 luglio 2017 (Esame ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento):

PRESIDENTE42, 48, 54, 55, 56, 71
 VATTUONE, relatore sul documento XXIV, n. 7842
 GASPARRI, relatore sul documento XXIV, n. 8045
 DIVINA (LN-Aut)48, 57
 REPETTI (Misto-Ipl)51
 PETROCELLI (M5S)52
 MARTON (M5S)54, 55, 66
 SANGALLI, relatore sul documento XXIV, n. 7855, 69
 DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale55
 COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI))56
 AMORUSO (ALA-SCCLP)59
 *CORSINI (Art. I-MDP)60
 ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)62
 CASINI (AP-CpE-NCD)63
 DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL)64
 ROMANI PAOLO (FI-PdL XVII)67
 DE PETRIS (Misto-SI-SEL)72

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2834, con il seguente titolo: **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017.**

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 relativa al **Doc. LXXXVII, n. 5:**

PRESIDENTE ...73, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 100
 MARTINI, relatore sul disegno di legge n. 2834...73, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87
 ROMANO, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. ...75
 GAETTI (M5S)76
 DE PIN (GAL (DI, GS, MPL, RI))77
 AMIDEI (FI-PdL XVII)77
 GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art. I-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

CANDIANI (<i>LN-Aut</i>).....	77, 79, 89	Articolo 14	205
FUCKSIA (<i>FL (Id-PL, PLI)</i>).....	87	Emendamenti.....	206
MAURO GIOVANNI (<i>GAL (DI, GS, MPL, RI)</i>).....	89	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14.....	207
BARANI (<i>ALA-SCCLP</i>).....	92	Articolo 15	208
ORELLANA (<i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i>).....	94	Emendamento.....	208
GRANAIOLO (<i>Art. 1-MDP</i>)	95	DOCUMENTO LXXXVII, N. 5	
CIOFFI (<i>M5S</i>).....	95	Proposta di risoluzione.....	209
MINEO (<i>Misto-SI-SEL</i>).....	98	<i>ALLEGATO B</i>	
FLORIS (<i>FI-PdL XVII</i>).....	99	PARERI	
COCIANCICH (<i>PD</i>).....	100	Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2085-B	211
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2834	211
PRESIDENTE.....	103	INTERVENTI	
PUGLIA (<i>M5S</i>).....	101	Integrazione alla dichiarazione di voto in dissenso del senatore Mucchetti sul disegno di legge n. 2085-B..	211
DE PIN (<i>GAL (DI, GS, MPL, RI)</i>).....	102	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore De Cristofaro sui <i>Docc.</i> XXIV, nn. 78 e 80	215
URAS (<i>Misto-Misto-CP-S</i>)	103	Testo integrale della relazione orale del senatore Martini sul disegno di legge n. 2834.....	217
INTERROGAZIONI		Testo integrale della relazione orale del senatore Romano sul <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5.....	226
Per la risposta scritta:		Intervento della senatrice De Pin nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5.....	232
ARRIGONI (<i>LN-Aut</i>).....	103	Intervento del senatore Amidei nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5	234
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017	105	Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 2834 e sul <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5	236
<i>ALLEGATO A</i>		Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Granaiola sul disegno di legge n. 2834 e sul <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5.....	239
DISEGNO DI LEGGE N. 2085-B		Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mineo sul disegno di legge n. 2834 e sul <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5	240
Articolo 1	107	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Floris sul disegno di legge n. 2834 e sul <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 5.....	243
DOCUMENTI XXIV, NN.78 E 80	157	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	246
Testo della risoluzione.....	157	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	267
Testo della risoluzione.....	159	CONGEDI E MISSIONI	267
Ordini del giorno	160	COMMISSIONI PERMANENTI	
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2834		Approvazione di documenti	267
Articolo 1 e Allegato A	168	Trasmissione di documenti.....	267
Articoli 2 e 3	171	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti.....	174	Annunzio di presentazione	269
Articolo 4	174		
Emendamento e ordine del giorno	175		
Articolo 5	178		
Emendamenti e ordine del giorno.....	182		
Articolo 6	186		
Emendamento e ordini del giorno.....	187		
Articolo 7	192		
Emendamenti e ordine del giorno.....	194		
Articolo 8	195		
Emendamento.....	197		
Articolo 9	198		
Emendamento.....	199		
Articoli da 10 a 13	199		
Emendamento e ordine del giorno	204		

Assegnazione.....	270	Risposte scritte ad interrogazioni.....	277
Nuova assegnazione.....	272	Mozioni.....	278
GOVERNO		Interrogazioni.....	280
Trasmissione di atti per il parere.....	273	Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	297
Trasmissione di atti e documenti.....	274	Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	305
CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME		Interrogazioni, da svolgere in Commissione.....	363
Trasmissione di voti.....	275	<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	366
COMMISSIONE EUROPEA			
Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.....	276		
MOZIONI E INTERROGAZIONI			
Interrogazioni, apposizione di nuove firme.....	276		

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

FRAVEZZI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,06*).

Sul 37° anniversario della strage alla stazione di Bologna

PRESIDENTE. (*La Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, oggi è il 2 agosto e ricorre il 37° anniversario della strage alla stazione di Bologna: alle 10,25 del 2 agosto del 1980, un sabato, un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione ferroviaria, provocando 85 morti e oltre 200 feriti.

Si trattò di uno dei più drammatici e sanguinosi atti terroristici della storia repubblicana.

Sebbene - anche grazie al prezioso e decisivo contributo dell'associazione dei familiari delle vittime - si sia giunti, nel novembre del 1995, alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna nei confronti degli esecutori materiali della strage, permangono ancora oggi zone d'ombra e opacità, con riferimento all'individuazione dei mandanti e dei fiancheggiatori.

Come ha sottolineato il Presidente del Senato in un messaggio inviato ieri al sindaco di Bologna, «trentasette lunghissimi anni non hanno lenito il dolore di chi porta i segni di quel terribile sabato di agosto; trentasette an-

ni non hanno in alcuna misura scalfito la determinazione di quanti - a dispetto delle difficoltà e di taluni ingiustificabili ostacoli - non intendono rinunciare alla giustizia e alla verità. Non può essere ignorata l'esigenza morale di ricostruire completamente - sia sotto il profilo storico che sotto quello giudiziario - il quadro entro cui si realizzò la più efferata strage di civili della storia repubblicana». Queste le parole del presidente Grasso.

Nel rinnovare la vicinanza del Senato della Repubblica a tutte le persone colpite da tale tragedia e nel ribadire l'impegno delle Istituzioni a proseguire nel percorso volto ad accertare pienamente quanto accaduto, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,10**)

Approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 2085-B, composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo di fronte all'ennesima fiducia - ormai abbiamo perso il conto - che svilisce ulteriormente il ruolo del Senato e ci fa arrabbiare inutilmente, perché il rapporto franco e onesto, certamente mai accomodante, che ci ha contraddistinto in Commissione, non meritava questo ulteriore epilogo. Sono stati presentati pochissimi emendamenti, neppure uno ostruzionistico, tutti insistenti nel merito. Eppure il Governo manca di rispetto soprattutto ai cittadini, umiliandoli, perché priva la loro rappresentanza politica della possibilità di esprimersi.

Se dovessimo prestare attenzione ai lavori parlamentari, non si può non constatare la presenza di un ricorso alla questione di fiducia, che è a dir poco astuto. Tale atteggiamento è talmente frequente, che ormai la posizione della questione di fiducia è percepita come un'effettiva e costante procedura legislativa nazionale. Questo massiccio abuso della fiducia parlamenta-

re fa cessare quel carattere positivo e nobile di garanzia dell'azione governativa, sostituendosi con una forma negativa e sprezzante, tanto da sfociare in atteggiamenti di arroganza e superbia del potere esecutivo nei confronti di quello legislativo. Viene da pensare che ci sia un imbarazzante ricatto politico nei confronti dell'Assemblea parlamentare, perché dal voto sul provvedimento in esame dipende la vita dell'intero Esecutivo. Questo è estremamente chiaro ed è altrettanto chiaro che negli ultimi mesi non ci siano stati rapporti sereni, all'interno della maggioranza, per ciò che riguarda tale provvedimento.

Il provvedimento è all'esame del Parlamento ormai da due anni e mezzo. Si sarebbe potuto fare sicuramente meglio e prima. Di sicuro questa farraginosità e questa lungaggine dovrebbero fare scuola per le prossime leggi sulla concorrenza. Un esame parlamentare durato quasi due anni e mezzo ha portato a far perdere l'idea che quella in esame sia una legge annuale sulla concorrenza, perché è diventata biennale, quasi triennale. Il provvedimento in esame non è più una legge organica, frutto delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella che nel testo originale sarebbe dovuta essere una sorta di legge di manutenzione annuale, in effetti è diventata un contenitore in cui è stato infilato di tutto.

Signora Presidente, se la concorrenza è quella condizione nella quale più imprese competono nello stesso mercato, producendo gli stessi beni o servizi, per soddisfare una pluralità di acquirenti in concorrenza e nella quale nessuno degli operatori è in grado di influenzare, con le proprie decisioni, l'andamento delle contrattazioni, ciò pare forse l'obiettivo che ci si era prefissati, ma certamente, guardando il risultato della legge che ci apprestiamo a votare, tale obiettivo non è stato né rispettato né raggiunto. Le liberalizzazioni sono molto spesso considerate necessarie, strategiche e utili per uscire dalla recessione. Oltre alle indicazioni provenienti dall'Autorità *antitrust* e dalle direttive europee, nel provvedimento in esame si vende una ricetta per uscire dalla crisi e non fa nulla se l'articolato del disegno di legge non sempre abbia basi solide e determinate da considerazioni tecniche, ma sia legato alle grandi *lobby*, ai grandi gruppi e alle immancabili ideologie politiche di cui le due Camere non sembrano poter fare a meno. Verrebbe allora da pensare che, in base al colore politico del Governo in carica in un dato momento, si tira e si stiracchia la legge n. 99 del 2009 alla bisogna e come meglio si crede. L'introduzione di una maggiore concorrenza all'interno di un sistema può scardinare le varie *lobby* e i *trust*, per fare in modo che si obblighino i produttori unici di un dato servizio a stare sul mercato e a confrontarsi con i diritti dei consumatori.

Un regime concorrenziale è favorevole a tutti, ai consumatori e ai produttori, che avrebbero tutto da guadagnare da un adeguamento della loro offerta e della loro competitività: questa è la base del ragionamento. Dunque, signora Presidente, abbiamo sbagliato comunicazione; o meglio, tutti coloro che hanno manifestato e scioperato in questi mesi lo hanno fatto senza sapere che perdere il lavoro o quello che hanno costruito negli anni sarebbe stato solo l'inizio del loro nuovo benessere. Chiediamo scusa per non essere stati capaci di trasmettere questa sensazione bellissima.

Molto cattivi samaritani considerano oggi il libero scambio e le politiche di libero mercato come la panacea di tutti i mali. La Banca mondiale, secondo i suoi studi sulla facilità di fare *business*, colloca il nostro Paese all'87° posto su 183: l'Italia ha dunque perso quasi quattro posizioni rispetto all'anno scorso. Nella velocità dei permessi edilizi siamo al 96° posto, nell'allacciamento alle reti elettriche al 109° posto, per l'accesso al credito al 98° posto. Non brilliamo per nulla per i tempi di apertura delle imprese. Siamo al 134° posto per facilità di pagare le tasse, anche se sembra un po' troppo. Si impiegano duecentottantacinque ore all'anno per adempimenti fiscali. Non siamo in grado di gestire i nostri rifiuti, le nostre carceri, il nostro approvvigionamento energetico e abbiamo visto anche cosa succede con l'acqua dopo soli due mesi che non piove. Non siamo in grado di gestire i conflitti con le grandi opere e non siamo neppure capaci di fare una politica industriale. Siamo alla politica industriale 4.0 e non ho visto la fine della 2.0; mi sono perso probabilmente per strada la 3.0. L'abbiamo saltata a piè pari. Non abbiamo voluto o saputo cambiare la scuola. Le privatizzazioni sono state fatte male e le liberalizzazioni le stiamo facendo anche peggio.

Si è parlato di presenza di barriera alla competizione, di insufficienza di trasparenza, di raccomandazione della Commissione europea per quanto riguarda ciò che dovevamo fare. Per la verità, questo provvedimento interviene in merito solo a qualche punto segnalato dall'Autorità. Si tratta di punti certamente importanti come la RC Auto, i fondi pensioni, i servizi postali e le questioni legate alle comunicazioni.

Per quanto ci riguarda, forse le cose potevano essere fatte un pochino meglio, ascoltando anche le minoranze, che non è una bruttissima cosa. Voi della maggioranza avreste dovuto cercare di mettervi davvero dall'altra parte del tavolo, dove si siedono i cittadini, che notoriamente sono anche i consumatori e i fruitori di servizi.

Aboliamo questa benedetta Bolkestein e rivediamo tutto il Trattato. L'Italia ha le sue tradizioni, la sua economia e la sua cultura nazionale ed è il Paese dove il piccolo è bello; è anche - occorre dirlo - il Paese dei campanili e delle corporazioni, che non è sempre un termine negativo se si fa riferimento alla trasmissione di un lavoro dal padre al figlio. Si è, infatti, notato che certe categorie in Italia erano particolarmente in affanno ad aprirsi all'Europa. Ciò è avvenuto perché le piccole dimensioni dell'azienda familiare la rendono inadatta a competere perché, per natura, molto venerabile. I tassisti, i balneari e gli ambulanti e tanti altri sono spaventati dal dover competere sulle licenze con aziende più grandi. Sono certamente più grandi per dimensioni, ma non so se dotate di competenze e capacità. La grandezza, però, li ha sicuramente spaventati.

Questo disegno di legge quale effetto avrà sull'economia, sui cittadini, sui contribuenti, sui consumatori e produttori? Quanti punti di PIL pensate di recuperare? Quanti nuovi assunti? L'apertura dei mercati ci sarà per gli altri, probabilmente. La Bolkestein ha creato solamente uno sfacelo sotto questo aspetto. Ci sono aziende che chiudono e delocalizzano e poi smette-tela di parlare del cuneo fiscale. Ci venite ancora a raccontare che lo 0,1-0,2 per cento sono qualcosa di positivo.

Su questo disegno di legge è intervenuto a vario titolo il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile, che è qua ad ascoltarci e di questo lo ringraziamo. Gli ha fatto eco il primo ministro Gentiloni Silveri. Entrambi hanno chiesto un'approvazione rapida e non sono stati, forse, grandi profeti: pensiamo di dover e poter chiudere con un passaggio rapidissimo in Commissione. In Commissione abbiamo svolto circa due anni di discussione ed abbiamo perso il conto delle audizioni. Pensavamo che, dopo otto o nove mesi dalla sua approvazione in 10ª Commissione, il provvedimento fosse maturo, ma magari non lo è, e allora lo farete maturare come le banane nella cella della fiducia. E così è stato. L'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 prevede che annualmente ci sia un provvedimento per il mercato e la concorrenza: si tratta di una finalità che pare sicuramente ottima e dovrebbe risolvere e rimuovere i tanti ostacoli, i freni che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Ma questa legge di annuale ha ben poco.

È un provvedimento che ha palesato molte contraddizioni nell'approccio che la maggioranza ha avuto nel venire a capo di un testo condiviso. L'esame svolto ha chiaramente messo a nudo i vari portatori di interesse e soprattutto le grandi *lobby*. Come dicevamo, c'è stata una serie infinita di audizioni, certamente necessarie, ma a volte in limpida divergenza, in base agli interessati e agli auditi che venivano in Commissione. Si è detto che questo disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui binari: è come dire che era abbondantemente deragliato e quindi aveva perso quella linea guida che la legge n. 99 aveva fissato.

Nei quattro passaggi presso le due Aule parlamentari abbiamo espresso voto contrario e faremo lo stesso anche in questo passaggio.

Concludo con una chiosa. Visto che mancano alcuni mesi alla fine di questa legislatura, chiediamo che, finito l'*iter* di questo disegno di legge, si riprendano i temi principali: la disoccupazione è al 13-14 per cento mentre quella giovanile è al 42-43 per cento; vi sono i problemi del lavoro e dell'immigrazione. Inoltre, vi chiedo di farmi un favore: cercate di dire a Boeri di stare zitto, perché quando parla fa solamente casino. Con questo, ho terminato il mio intervento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Signora Presidente, il disegno di legge per la concorrenza, approvato in Parlamento il 3 aprile 2015, torna al Senato, in quinta lettura, in quella che dovrebbe essere la sua veste definitiva. Il Gruppo Art. 1-MDP, pur riconoscendo che il provvedimento contiene temi molto sensibili e decisioni importanti che riguardano molti settori economici, e soprattutto i consumatori, non può non esprimere profondo rammarico su alcune modifiche introdotte alla Camera, che a nostro parere ledono pesantemente gli interessi dei consumatori stessi.

Mi riferisco prima di tutto al fronte assicurativo e quindi al ripristino del tacito rinnovo per le polizze danni diverse dalle RC auto e la sua aboli-

zione solo per quelle accessorie a quest'ultima, per la quale il tacito rinnovo fu peraltro abolito nel 2012 e resta vietato. È un pesante passo indietro rispetto al precedente passaggio in Senato, che aveva esteso il divieto di tacito rinnovo a tutte le polizze danni. In 10ª Commissione il presidente Mucchetti aveva presentato un emendamento, che anche noi abbiamo votato, molto ragionevole, che prevedeva la possibilità di disdetta senza penalità entro sessanta giorni dal tacito rinnovo. Purtroppo l'emendamento non è passato causando, a nostro parere, un notevole danno ai consumatori.

Altra modifica pesante è stata l'eliminazione del regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica, per fortuna, anche grazie anche al nostro intervento, rinviato al 1° luglio 2019, dopo l'ipotesi iniziale che indicava la metà del 2017. Secondo le modifiche introdotte alla Camera, le aste per le aree territoriali previste dal regime di salvaguardia non si applicheranno ai clienti che alla scadenza del mercato tutelato non abbiano scelto il proprio fornitore, ma solo a quelli che si ritrovano senza fornitore, ad esempio per fallimento dello stesso.

Anche qui era stato presentato dal Presidente della 10ª Commissione un emendamento, che anche noi abbiamo votato, che prevedeva, in caso di mancata scelta, l'applicazione del criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore potesse detenere più del 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici. Anche questo emendamento non è stato approvato. Ditemi voi se non è questa una decisione in favore di alcune *lobby*.

Pure le modifiche apportate alla Camera in riferimento al *telemarketing* non possono certamente essere condivise, in quanto contrarie a una vera, reale ed effettiva protezione dei dati personali. C'è da augurarsi quindi che venga approvato al più presto l'Atto Senato in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e l'istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e per le ricerche di mercato che, se non regolamentate, vengono giustamente percepite e vissute dal consumatore come un fastidio ormai tendente all'insopportabilità.

Nel rimandare il nostro giudizio su tante altre questioni, come le farmacie, le parafarmacie, i notai, la direttiva Bolkestein e i trasporti non di linea, a quanto già espresso nella dichiarazione di voto resa al Senato della sottoscritta in merito al provvedimento nella seduta del 3 maggio 2017, non posso non ricordare altre due questioni a nostro parere molto importanti per la cultura e il turismo, che avrebbero meritato una maggiore attenzione da parte del Governo. Mi riferisco all'esportazione selvaggia dei beni culturali.

Come Articolo 1-MDP abbiamo provato a presentare un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere l'articolo relativo all'esportazione del patrimonio culturale nazionale, ma con un cavillo procedurale ci è stato impedito di farlo, con il risultato che vengono eliminati i controlli che lo Stato esercita su antiquari, galleristi e case d'asta e viene meno la funzione di tutela del patrimonio culturale prevista dall'articolo 9 della Costituzione. L'uscita automatica dei beni con un'autodichiarazione che certifica un valore economico inferiore ai 13.500 euro favorirà la circolazione internazionale di beni rubati, contraffatti, falsi o addirittura inalienabili.

Nel settore turistico poi, tanto per restare in tema dello stesso Ministero, non saranno più validi i patti che obbligano gli *hotel* a non praticare ai clienti prezzi migliori rispetto a quelli offerti da Booking, Expedia e altri intermediari, con buona pace dei turisti consumatori.

Fatte queste dovute osservazioni, siamo però consapevoli dell'assoluta necessità di portare a termine questo provvedimento nel bene e nel male, osservando il complesso delle norme che nell'insieme costituiscono comunque un passo avanti. Quindi il Gruppo Articolo 1-MDP voterà a favore, non tanto con l'intento di non far cadere il ciclista all'arrivo, come dice il senatore Luigi Marino, ma con lo scopo, una volta tagliato il traguardo, di fermarlo, affinché non vada a sbattere sugli spettatori, si faccia male e faccia male agli stessi, e si possa ripartire per una nuova corsa e quindi una nuova legge sulla concorrenza, questa volta più rapida e incisiva e soprattutto più efficace per la reale tutela dei consumatori e delle imprese. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD*).

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signora Presidente, questa è la prima volta dal 2009 che sembra profilarsi all'orizzonte l'approvazione del disegno di legge concorrenza.

Come ricordato dal relatore in 10ª Commissione, sarebbe auspicabile *oborto collo* il voto favorevole sul provvedimento, magari senza rimpallo di nuovo alla Camera. Anche per questo motivo la scelta della Commissione si è rivolta verso gli ordini del giorno, in particolar modo verso quello concernente l'obbligo per le imprese assicuratrici di informare i propri clienti trenta giorni prima della scadenza del contratto assicurativo per limitare pratiche commerciali che, tramite il tacito rinnovo, potessero vincolare i cittadini. Tuttavia, il senso di responsabilità e di coerenza con le premesse rende difficile fare ciò.

Il nostro è più un problema di sistema. Più lentamente di altri Paesi l'Italia è transitata e transita tuttora dalla realtà dei grandi enti statali alle imprese private fornitrice dei medesimi servizi. Scrivere un disegno di legge che accontenti tutti è impossibile e rimarrà impossibile fino a quando non capiremo che è inutile un comma che abroga, un articolo che introduce, se non ci convinciamo che il successo di qualsiasi progetto di riforma strutturale dei mercati richieda comunque una salda unità di intenti e l'impegno congiunto di tutte le amministrazioni, sia centrali che locali.

Al di là delle specifiche proposte che riguardano i diversi settori dell'economia, occorre promuovere una cultura della concorrenza diffusa a tutti i livelli di governo e migliorare la qualità della regolazione, rafforzando la capacità delle amministrazioni, soprattutto quelle locali, di adottare decisioni motivate sulla base di dati concreti e analisi puntuali. Questo, che dovrebbe essere un ragionamento di buon senso, è stato scritto nero su bianco

dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato proprio nel 2015, anno in cui il Governo ci consegnava questo provvedimento.

Quella concorrenza che noi tanto sbandieriamo, che a più riprese torna alla carica e che costituisce il motivo, ad esempio, delle proteste di qualche mese fa dei tassisti davanti Palazzo Madama, non è solamente un termine da attaccare a una legge, come in questo caso. La concorrenza è, a oggi, il collante più forte dell'Unione europea. Non è un caso, infatti, se a livello di Unione europea sono le autorità *antitrust* indipendenti gli interlocutori più attivi, più ancora dei Governi. Se la riforma della regolazione in senso pro-concorrenziale costituisce elemento centrale e fondante di una politica economica orientata al mercato, parte di questa politica consiste certamente in un'opera di riduzione, semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e delle procedure amministrative.

Il tasto più dolente è stato quello dell'energia e, a ben vedere, questo tema è il vero polso per misurare la salute del provvedimento. I commi 61 e seguenti disciplinano il passaggio delle utenze energetiche dal mercato tutelato a quello libero. In Commissione industria, commercio, turismo il dibattito su questo tema è stato molto partecipato, soprattutto con riferimento alla decisione della Camera dei deputati di espungere quella parte della norma con cui il Senato aveva inteso chiarire che gli utenti del servizio di maggior tutela sono clienti dell'acquirente unico e non di coloro che forniscono all'acquirente unico il servizio di vendita. Questa modifica consentirà a detti fornitori di acquisire questi clienti senza alcun costo commerciale, ma in forza di una legge.

È indubbio che la liberalizzazione in un settore così strategico non può avvenire da un giorno all'altro e deve essere accompagnata da misure che, favorendo un'adeguata informativa al consumatore, creino un contesto in cui sia quest'ultimo a esercitare la propria sovranità. Tuttavia, affinché ciò sia possibile è necessario che i consumatori siano effettivamente pronti a scegliere e che le loro scelte non siano ostacolate da barriere ingiustificate. Sarà necessario - questo dovrà essere compito di noi parlamentari - vigilare sull'andamento dei prezzi, per evitare che a fare le spese di questa transizione siano cittadini e imprese. È dal 2015 che Bruxelles raccomanda agli Stati membri di assicurare a imprese e famiglie, che sono il fulcro dell'Unione e dell'energia, prezzi abbordabili e competitivi. Noi abbiamo impiegato quasi tre anni per abbozzare delle modifiche alla normativa, che non possono considerarsi assolutamente insoddisfacenti.

Le analisi condotte dalle principali organizzazioni internazionali individuano nell'ipertrofia normativa e nella complicazione burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo e dell'intera area OCSE. Non possiamo di certo dire buona la prima, ma certamente possiamo prendere atto che molti dei settori economici vitali nel nostro Paese meritano una maggiore attenzione e serietà nella trattazione del tema delle liberalizzazioni e, in definitiva, una maggiore coerenza delle scelte.

Proprio il fatto che il dibattito sia stato incentrato, in particolar modo nell'ultimo passaggio parlamentare, sull'energia mi ha fatto tornare in mente le parole di Rossi, il quale negli anni Cinquanta, con un'attualità che ha qua-

si dello stupefacente, diceva che quando noi appaltiamo l'energia, un servizio essenziale, è come se appaltassimo la sicurezza del nostro Paese a delle truppe mercenarie, o come se ponessimo altri servizi essenziali in mano a chi non ci può tutelare. L'esempio che fece allora Rossi fu di dare la gestione della Banca centrale a delle banche private. Questo, in qualche modo, nel corso dei decenni si è verificato.

Io penso di non avere la tranquillità e la serenità di potere, a nome del mio Gruppo, votare favorevolmente a questo provvedimento, perché ci sono dei punti in particolare che ce lo impediscono. (*Applausi del senatore Giovanardi. Congratulazioni*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, ad un senatore convinto come me della necessità delle doppie letture e del bicameralismo, devo dire che la storia di questo provvedimento produce obbligatoriamente delle riflessioni, perché abbiamo perduto occasioni preziose: novecento giorni di lavoro, ventisette mesi di dibattiti e di approfondimenti, un provvedimento entrato alla Camera nell'aprile del 2015 con 32 articoli, licenziato con 52 articoli, e che oggi consegniamo, con un abusatissimo voto di fiducia, con 192 commi.

Direi che quattro letture avrebbero dovuto produrre qualcosa di più e qualcosa di meglio, ma questo non è avvenuto e questo evidentemente è il motivo sul quale si costruisce la nostra più grande perplessità, che è quella che il Governo sia più attento a rispondere alle logiche e alle contese interne tra potentati economici che non a ricercare un giusto punto di equilibrio fra le esigenze di un mercato ed il primario dovere di rispondere ai cittadini per offrire loro migliori livelli di accesso ai servizi ad un prezzo inferiore.

D'altra parte, desidero anche esprimere un pensiero di affettuosa solidarietà e di vicinanza ai due colleghi relatori, il senatore Luigi Marino ed il senatore Salvatore Tomaselli, che hanno profuso le migliori energie per realizzare un testo più adeguato alle esigenze, che fosse arricchito anche dalle indicazioni emerse durante le numerose ore di confronto e di discussione generale. Purtroppo, sono stati traditi anche loro, se è vero come è vero che emerge dall'amarezza delle loro valutazioni la presenza di molti dubbi interpretativi e di punti irrisolti: quelli relativi alle società a partecipazione di capitale pubblico, ad esempio quelle che governano il settore dell'acqua, che hanno avuto negli ultimi dieci anni aumenti per oltre il 90 per cento, o quelle dei rifiuti, con un aumento di oltre il 50 per cento, o quelle dei trasporti, con un aumento di oltre il 30 per cento.

Non convince i relatori, come non convince me e non convince i colleghi di Direzione Italia, la componente interna al Gruppo GAL, la norma relativa al tacito rinnovo in ambito assicurativo, che giova certamente all'assicuratore, ma non giova all'assicurato. C'è poi la delusione per aver visto

bocciato alla Camera l'emendamento che avevamo qui approvato sul *tele-marketing*, che avrebbe evidentemente messo in protezione il cittadino dalla invadenza persistente dei venditori.

Vi è, insomma, una serie di punti critici che riconferma la presenza di un errore di fondo: si è persa l'occasione perché non si è riusciti né a scardinare i mercati chiusi, che rappresentano uno dei problemi all'origine della stagnazione economica del Paese, ma nemmeno ad aprire nuovi mercati con regole e con discipline adeguate. Infatti, non si sono posti né vincoli né limiti alla invadenza delle logiche mercatiste. Noi non siamo contrari alle liberalizzazioni. Noi siamo molto favorevoli alle liberalizzazioni, ma le liberalizzazioni devono avere un fine, quello di produrre servizi ai cittadini, servizi migliori in termini di qualità e che abbiano costi inferiori. Liberalizzazioni che sostengano il PIL, che promuovano l'occupazione, che rechino reale opportunità ai cittadini che vogliono fare intrapresa, che non rappresentino degli inganni.

La storia delle lenzuolate del 2006, degli esercizi di vicinato, con le cosiddette farmacie, ancora oggi meriterebbe le scuse da parte del Governo per aver tradito le aspettative di una intera platea di professionisti, prevalentemente giovani, le cui aspirazioni si sono infrante davanti all'indolenza di un Governo incapace finanche di chiedere scusa e di trovare le risorse per ristorare i danni prodotti a costoro.

Questa, invece, è una legge per la concorrenza finta, perché promuove finte liberalizzazioni destinate ad allargare ancora di più le differenze tra i ricchi e i poveri, a ridurre gli spazi per una vera concorrenza, che crei opportunità e generi occupazione.

Avviandomi a conclusione, credo che la sintesi della falsità sia scritta nel titolo del comma 157, che reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Ma come si fa a scrivere un titolo di questo genere? Come si fa a prevedere che possa esservi un incremento della concorrenza, quando si introduce nel sistema del comparto farmaceutico un vero oligopolio, con l'ingresso dei capitali senza limiti e senza vincoli? Questo è un inganno e questo è il risultato di una attenzione tutta protesa a compiacere potentati economici, che hanno il solo interesse di conseguire il *business* in una logica mercatista che distrugge la capillarità di una rete che oggi garantisce l'efficiente accesso alla prestazione farmaceutica.

Noi lo abbiamo detto in tutti i modi, con gli emendamenti, con le proposte di modifica illustrate anche in Commissione. Il tetto del 20 per cento è un tetto finto, poiché non ha incluso l'avverbio "complessivamente" e ha, di fatto, consentito che cinque società di capitale possano detenere, per ogni Regione, il controllo delle farmacie presenti nella stessa Regione. Questo vuol dire che si crea un oligopolio, con tutte le conseguenze che ne deriveranno.

Non avete inteso accogliere l'emendamento per l'introduzione di un tetto. Non avete inteso introdurre un emendamento per mettere in protezione l'ente di previdenza, l'ENPAF, attraverso la previsione di un contributo del 2 per cento, così come in analogia è stato fatto per le società dei medici nel 2006. Non avete inteso introdurre, nell'ambito della compagine societaria, la cosiddetta sentinella deontologica, per vigilare sul rispetto delle norme di

una professione che, con l'ingresso dei capitali, rischia di perdere i livelli della sua autonomia e, quindi, di vedere compromesso il primato della sua funzione rispetto alla logica del mercato.

Insomma, giù la maschera: ditelo con chiarezza ai cittadini italiani che avete voluto compiacere più i potentati economici che i cittadini stessi relativamente ad una serie di iniziative che, con questo provvedimento, avrebbero in altro modo potuto produrre benefici e creare aspettative più adeguate rispetto all'esigenza di fare impresa, di produrre occupazione e di creare un accesso migliore ai servizi in termini di qualità e di costi. Questo non è avvenuto ed è questo il motivo per il quale i senatori della componente Direzione Italia, interna al Gruppo GAL, esprimeranno il loro convinto dissenso, votando in modo contrario. *(Applausi dal Gruppo GAL (DI, GS, MPL, RI) e del senatore Castaldi).*

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, cari colleghi e care colleghe, onorevoli rappresentanti del Governo, signora Ministro, signor Sottosegretario, chi mai nel lontano 28 aprile 2015 avrebbe pensato che questo provvedimento, dopo più di due anni, sarebbe giunto alla sua deliberazione finale nonostante il ritardo e nonostante il fatto che la revisione del testo sarebbe dovuta avvenire in Commissione e non con due fiducie al Senato e con una rimodulazione alla Camera. Purtroppo questa è la malattia del bicameralismo perfetto. La riapertura alla Camera dell'ultimo testo approvato dal Senato, sicuramente non ha apportato miglioramenti.

Andiamo però a vedere soprattutto gli elementi positivi.

La Commissione ha lavorato in un clima di grande concordia e costruttiva collaborazione tra tutti i suoi componenti, sia di opposizione che di maggioranza, e lei, signor sottosegretario Gentile, come rappresentante del Governo ha collaborato in maniera aperta e trasparente e la ringrazio. Ringrazio molto anche i relatori Tomaselli e Luigi Marino e il presidente Mucchetti per il clima presente durante i lavori della Commissione. Cari colleghi, non dico questo per modo di dire, ma sinceramente perché il clima nella Commissione era di una cordialità che in altre sedi finora non ho trovato. Per questo rinnovo sinceramente i miei ringraziamenti.

In sede di Commissione, durante il percorso purtroppo troppo lungo, sono stati introdotti elementi migliorativi molto importanti. Penso soprattutto alle norme per le carrozzerie e quelle sul *booking* che sciolgono un nodo dirimente sul rapporto tra grandi e piccoli soggetti del settore delle assicurazioni e dell'offerta alberghiera. Il rischio, in entrambi i casi, era di lasciare ai grandi gruppi la possibilità di determinare il mercato, imponendo regole e prezzi a tutti gli altri. Una specie di oligopolio occulto con le strutture alberghiere o le carrozzerie che sarebbero andate in grandissima difficoltà. Per

questo le modifiche introdotte sono norme a tutela della piccola e media imprenditoria di questi due specifici settori.

La competitività del sistema Paese è un obiettivo da perseguire ogni giorno e lo è ancora di più in un mondo in rapida mutazione con un mercato globale dove le innovazioni tecnologiche chiedono uno sforzo ancora maggiore. Basti pensare al tema della banda ultralarga o alla tecnologia 5G che presto rivoluzionerà completamente il nostro sistema industriale con il pieno avvento di Industria 4.0. La quarta rivoluzione industriale con il grande tema dell'intelligenza artificiale sarà cosa importantissima da seguire in prosimità. La velocità dello sviluppo tecnologico è più alta di quanto la politica sia in grado di seguire.

L'intelligenza artificiale e la tecnologia avranno bisogno che la politica agisca in modo urgentissimo e fondamentale, perché le grandi trasformazioni devono essere guidate, o in ogni caso accompagnate dalla politica.

La liberalizzazione del mercato lascia purtroppo per le vie della sua attuazione feriti e morti, cioè aziende danneggiate e centinaia di imprese familiari tradizionali che sono state chiuse. Ciò soprattutto nelle zone periferiche; penso al settore del commercio e dei servizi e accenno a un punto cui si è accennato tante volte nella discussione del provvedimento in esame, cioè le farmacie rurali.

Alle istituzioni spetta il compito di valorizzare il nostro sistema imprenditoriale, tutta la rete di piccole e medie aziende che in questi anni hanno pagato un prezzo salatissimo, perché sembra che la politica non sia stata in grado di capire che le grandi trasformazioni della globalizzazione, se non vengono attentamente guidate, travolgono il piccolo a tutto vantaggio del grande. Per il nostro Paese non ci può essere competitività se questa non parte dalle specificità del nostro sistema produttivo, composto soprattutto da piccole e medie aziende. In ogni caso bisogna intervenire anche tramite un'iniziativa che giace in Commissione da tanto tempo, cioè quella sugli orari di chiusura; se non interveniamo, infatti, le zone periferiche perderanno i servizi essenziali e subiranno uno spopolamento continuo. La liberalizzazione ha i suoi vincitori, cioè i grandi, ma le piccole e piccolissime imprese familiari, soprattutto in periferia, sono quelle che vanno a perdere questa battaglia.

Credo che il merito principale del provvedimento in discussione sia stato quello di aver fatto propria questa logica, confermata anche dalla grande attenzione - come avevo già sottolineato - che è stata data nei lavori di Commissione a emendamenti migliorativi. Tra quelli proposti dal nostro Gruppo, ci sono anche gli emendamenti legati all'ambito energetico, a tutela delle aziende medio-piccole, nonché dell'interesse degli utenti. La tempistica però è un elemento critico che richiede un intervento immediato: l'*unbundling* funzionale delle società energetiche ha la massima urgenza ed è di grandissima importanza per i piccoli produttori di energia.

Con i passaggi sulla tematica del fotovoltaico (ma dell'energia *in toto*), ci sarebbe stata la necessità di regolamentare ancora tante altre questioni. Si sarebbe potuto affrontare meglio anche la tematica dei piccoli impianti fotovoltaici. Credo serva a poco controllare e sanzionare centinaia e migliaia di piccolissimi impianti sulla qualità, sulla certificazione e la provenienza

dei materiali; sarebbe senz'altro meglio chiudere la partita di circa 300.000 impianti sotto i 3 chilowatt con la liquidazione di un *forfait* ridotto risultante dal calcolo dell'incentivo potenzialmente previsto per il periodo di incentivazione, così verrebbe meno la mole di lavoro e perdita di tempo legata ai controlli, calcoli, pagamenti e al sanzionamento di quasi 300.000 piccoli investitori e famiglie. Questo rappresenterebbe un modello esemplare di sburocratizzazione e immetterebbe un potenziale di spesa sul mercato (somme non indifferenti), liberando gli utenti e il gestore da infiniti atti di calcoli e procedure sanzionatorie caso per caso.

Questi, signor Sottosegretario, sono tutti temi su cui il Governo dovrà intervenire al più presto; aspettiamo il prossimo provvedimento sull'energia, che serve con grande, grandissima urgenza. Speriamo che, arrivati al punto finale e deliberante, il testo sia all'altezza delle aspettative di un provvedimento così importante e che tutti i nodi irrisolti vengano quanto prima affrontati. Alcuni, come negli esempi che ho fatto, hanno grande urgenza e devono essere messi al centro dell'agenda delle prossime settimane e dei prossimi mesi del nostro lavoro politico. Vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, guardo con ottimismo e grande speranza alla sensibilità e capacità di questo Governo e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signora Presidente, colleghi, siamo arrivati all'epilogo di questo provvedimento, che ha conosciuto un *iter* certamente lungo e travagliato. Ci rammarichiamo oltretutto di arrivare a conclusione, ancora una volta, attraverso l'ennesima questione di fiducia. Non dimentichiamo che il testo ha visto la luce nell'ormai lontano 2015, con l'ex ministro Guidi; oggi concludiamo con il ministro Calenda e con un altro Governo. Questo la dice lunga su quanta acqua sia passata sotto i ponti e su come, in due anni, tante cose siano cambiate. Infatti le dinamiche sociali ed economiche in questo momento storico mutano continuamente in maniera vertiginosa, per cui è stato necessario e ineludibile inseguire questi cambiamenti; il testo ne ha certamente risentito, rendendo necessaria una continua navetta tra Camera e Senato, assai prolungata nel tempo.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è figlia della legge sviluppo del 2009, determinata proprio dalla volontà del legislatore di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. La direzione, quindi, è sicuramente giusta. Rispetto a queste finalità, sono state numerose e grandi le aspettative dell'opinione pubblica: dall'abolizione di monopoli ancora persistenti a una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, per non dire dell'aspettativa, molto forte, di cancellazione delle attuali limitazioni alla libera

iniziativa economica, con attesi benefici sia sulla produzione che soprattutto sui consumi.

E invece ci siamo ritrovati davanti a un testo forse eccessivamente corposo, che nella forma ricorda tanto un provvedimento *omnibus* e che contiene però materie che avrebbero necessità di interventi mirati. Ma proprio da questo emerge il paradosso: nonostante il testo sia stato a lungo "parcheggiato" nelle Commissioni di merito di Camera e Senato, non si è riusciti ad affrontare in maniera mirata le grandi questioni che risultano invece decisive per lo sviluppo del Paese. Parlo di questioni come le ferrovie, le telecomunicazioni, le concessioni autostradali, il *web*, la previdenza integrativa, i servizi pubblici locali, gli autotrasporti.

Anche in questo passaggio legislativo abbiamo provato a inserire degli emendamenti migliorativi del testo, ma senza alcun risultato concreto. E abbiamo dovuto quindi raccogliere le segnalazioni di persistenti criticità del testo che ci vengono dalle associazioni dei consumatori, per quanto riguarda, ad esempio, il settore dell'energia e le problematiche legate al mercato tutelato dell'energia, in uno scenario che ha visto le tariffe aumentare per i clienti domestici del 24 per cento, pari a 3,6 centesimi/kilowattora in più, per una spesa aggiuntiva familiare pari a circa 90 euro in più.

Il tema delle liberalizzazioni è sicuramente decisivo e fondamentale, ma certamente non rappresenta la panacea di tutti i mali, per recuperare in termini di crescita, di prospettive di sviluppo e di maggiore concorrenza, che deve tendere a far competere modelli economici uguali, al fine di determinare un migliore livello di accesso per i cittadini al minor costo possibile. D'altra parte, riteniamo che la liberalizzazione dei mercati possa, anzi debba procedere di pari passo con la tutela irrinunciabile dei consumatori.

Nonostante le modifiche intervenute e qualche disposizione apprezzabile, non ci sembra che il testo, che ancora una volta esaminiamo oggi, vada in questa direzione.

Le associazioni dei consumatori continuano a segnalarci come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza, produce invece il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica.

Inoltre, ripetiamo che in questo testo non risultano affrontate in maniera adeguata le problematiche legate all'apertura dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti, alla concorrenza attraverso l'introduzione di meccanismi di gara. A questo proposito voglio ricordare come significativo l'arretramento compiuto rinunciando ad aprire a gare le attività industriali e di servizio nelle aree portuali.

I servizi pubblici locali alcuni mesi fa erano venuti alla ribalta nell'ambito della *spending review*, evidenziando ampi margini di miglioramento dell'efficienza, nonché la riduzione dei costi. Questo provvedimento poteva quindi diventare l'occasione per fornire ai cittadini servizi più efficienti e comprimere i costi.

Stessa aspettativa era lecito coltivare per i servizi ferroviari, dove pure una qualche forma di concorrenza si è avviata per l'alta velocità, con benefici visibili sui prezzi; ma è una strada che deve essere ancora sgomberata da ulteriori ostacoli. Infatti temi come la separazione della rete, la contabili-

tà regolatoria, l'accesso non discriminatorio, sono passi che richiedono interventi complessi e coerenti che non possono esaurirsi all'interno di una variegata legge annuale sulla concorrenza, ma che in questa avrebbe dovuto trovare quantomeno un'impostazione di base.

Avevamo presentato in Commissione e poi per l'Assemblea un emendamento e un ordine del giorno che purtroppo non sono stati approvati, con cui siamo intervenuti sul sistema nazionale di monitoraggio del trasporto merci, evidenziando come, al fine dell'implementazione del nuovo sistema, riguardante gli *standard* di protocolli di comunicazione e trasmissione dei dati, risulti indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

A questo fine volevamo impegnare il Governo a intervenire affinché venisse modificato il decreto legislativo n. 284 del 2005, prevedendo che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute dal Ministero competente abbiano un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali (così come prevede il decreto legislativo), ma che in alternativa debbano essere presenti, direttamente o tramite le Confederazioni cui aderiscono, in almeno il 50 per cento delle camere di commercio, industria, artigianato. Una piccola modifica, si dirà, che però avrebbe rappresentato un impulso significativo per il settore.

In ultima analisi e concludo, signora Presidente, possiamo dire che, al netto di qualche intervento apprezzabile sul settore delle assicurazioni o della razionalizzazione del settore dei carburanti, rimangono ancora lacune troppo vistose che denotano un atteggiamento rinunciatario a intervenire con coraggio sulla tutela reale della concorrenza e soprattutto sulla tutela dei cittadini proprio nel momento in cui, con l'apertura dei mercati, corrono il rischio di trovarsi indeboliti nella loro posizione.

Per queste ragioni, il voto sulla fiducia del Gruppo ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

MARINO Luigi *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo... *(Commenti del senatore Castaldi)*.

Il voto è favorevole, con un avverbio: «ovviamente». Ovviamente perché ci abbiamo lavorato e ci siamo impegnati per oltre due anni; ovviamente perché ne condividiamo il contenuto, frutto anche di mediazioni necessarie; e ovviamente perché facciamo parte di un Gruppo di maggioranza che ha sostenuto lealmente prima il Governo Renzi - questo provvedimento nasce sotto la Presidenza di Renzi - e poi il Governo Gentiloni Silveri.

E questo è un provvedimento presente nel programma di Governo, non è lo *ius soli*, quindi essere riusciti, anche se con ritardo, a portarlo a casa è un motivo di orgoglio, un successo della maggioranza.

Nel merito rinvio ai miei interventi quale relatore del disegno di legge e mi limito a queste rapide osservazioni.

In primo luogo, c'è da chiedersi se si sarebbe potuto fare di più, in qualità e in quantità. Certamente è così: c'è molto da arare nel campo delle liberalizzazioni e della concorrenza, ma il disegno di legge in esame è un passo in avanti importante nella modernizzazione del nostro mercato. Affossarlo nelle nebbie di un quinto passaggio alla Camera dei deputati sarebbe stato un grave errore per quello che resta della credibilità della politica e delle istituzioni.

In secondo luogo, chi siederà su questi banchi nella prossima legislatura e anche chi sarà al governo di questo Paese dovrà ragionare su questo strumento, che deriva da una legge, che prevede che il Parlamento legiferi sulla scorta di una relazione della Autorità garante della concorrenza e del mercato. Già è un'anomalia che il Parlamento e il Governo debbano legiferare e decidere sulla base della relazione dell'autorità che regola il mercato. Ebbene chi siederà su questi banchi dovrà decidere e valutare se questa è una normativa valida e se è ancora opportuna. Voglio solo ricordare che, se avessimo rispettato tale normativa, oggi non voteremo il disegno di legge in esame, ma il terzo, se non addirittura il quarto provvedimento sulla concorrenza. Un provvedimento *omnibus* di questa natura stronca qualsiasi coalizione. Ci sono troppi temi e troppi problemi da affrontare in un colpo solo per trovare il consenso, non dico ovviamente dell'intera Assemblea, ma anche dei Gruppi o del Gruppo di maggioranza. Più che lamentarci del ritardo dovremmo dire che oggi abbiamo fatto un mezzo miracolo nell'aver portato a compimento il disegno di legge in esame, se sarà votata la questione di fiducia.

In terzo luogo, come sappiamo l'economia non è una scienza esatta, altrimenti saremmo tutti ricchi. Sul mercato non ci sono delle ricette magiche, che indicano che esso funziona meglio in un modo anziché in un altro. Anche per ciò che riguarda il disegno di legge in esame ci possono essere dubbi sulla validità e sull'efficacia delle norme che abbiamo introdotto. Il provvedimento non castiga, come avrebbero voluto alcuni "Soloni", che scrivono sui principali giornali del Paese, perché un provvedimento non deve castigare. L'obiettivo del disegno di legge sulla concorrenza è quello di trovare sempre il compromesso tra la difesa del consumatore e, ovviamente, il mondo della produzione e delle professioni. Non possiamo infatti difendere il consumatore "scassando" l'apparato produttivo e dei servizi del Paese. L'obiettivo è quello far saltare la rendita e non l'impresa, è restringere l'orto delle speculazioni e non il desiderio del buon imprenditore o del buon professionista di conquistare sempre maggiori fette di mercato.

Passo al quarto e penultimo punto. Come ho detto ripetutamente in queste circostanze: smettiamola di dare la colpa alle *lobby*. Le *lobby* ci sono sempre state, ci sono e ci saranno sempre e, come ho detto nella seduta di ieri, non c'è un elenco, un regolamento o una saletta in cui ingabbiare il lobbista e le *lobby*, perché esistono tanti altri mezzi per mettere in contatto il

lobbista e la grande impresa con il Governo e il parlamentare. Non esiste: questa è solo un'illusione! Alle *lobby* c'è solo un antidoto: l'autonomia, la correttezza e la trasparenza di comportamento sia da parte di chi governa, sia da parte di chi, come noi, legifera, e credo che lo abbiamo dimostrato.

Il quinto e ultimo punto riguarda i ringraziamenti. Porgo un ringraziamento corale alla Commissione, il cui lavoro è stato esemplare. Abbiamo rispettato le opposizioni, come deve fare una maggioranza, e credo che le opposizioni abbiano rispettato il nostro lavoro. Ringrazio il presidente Mucchetti e i collaboratori della Commissione e del Senato.

Ringrazio il mio preparatissimo collega Tomaselli, il sottosegretario Gentile e anche il ministro Calenda, che mi sarebbe piaciuto vedere qui oggi, ma che capisco non si possa spostare di un millimetro dopo le impegnative dichiarazioni nei confronti del Governo francese. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD*).

CERVellini (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVellini (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, dopo quasi novecento giorni, ventisette mesi e quattro letture parlamentari ci si appresta ad approvare il disegno di legge corporazioni, *lobby* e monopoli. Il cambiamento nel titolo non è altro che una naturale conseguenza della disconnessione profonda tra ciò che avrebbe dovuto essere l'obiettivo del provvedimento - un disegno di legge volto a favorire la concorrenza e, dunque, quantomeno a consentire ai cittadini di godere dei benefici di un mercato aperto e libero - e ciò che è emerso da questo tortuosissimo percorso, alla fine del quale la parola concorrenza è stata svuotata del suo significato per lasciare spazio alla tutela delle *lobby*, delle rendite, dei monopoli e oligopoli di questo Paese, mitigata soltanto da qualche circoscritto intervento positivo.

Il processo è avvenuto con una certa arroganza, anche in modo plateale, a conferma non soltanto dell'incapacità, ma anche di una manifesta mancanza di volontà dell'attuale Governo (e del precedente) nel porre un freno all'ingordigia della rendita e del capitale, che li vede sempre contrapposti alla tutela della spesa dei cittadini e dei lavoratori e delle lavoratrici.

Da una lettura, persino superficiale, del provvedimento appare evidente la scelta messa in atto da Governo: le misure che si sono stratificate su ciò che sin dall'inizio è apparso come un provvedimento *omnibus*, privo di una sua reale organicità, sono il frutto di vari compromessi al ribasso. In tal senso, si invita questo Governo e i prossimi che verranno a valutare l'opportunità di procedere con provvedimenti così estesi in questo settore, qualora non si sia in grado di opporsi al tiro incrociato degli interessi di un vasto panorama di *lobby* come quello presente nel nostro Paese. In esso è stata inserita una delega al Governo per attuare da qui ai prossimi mesi una riforma del settore dei trasporti non di linea, un tema molto discusso e di grande impatto sulla vita delle persone, soprattutto nelle grandi città e metropoli del nostro Paese. Noi di Sinistra Italiana in questi mesi siamo stati in contatto

continuo con i sindacati di categoria e con i lavoratori seriamente preoccupati. Lo stesso abbiamo fatto per le garanzie per i cittadini utenti, a cominciare da quella sulla sicurezza. Di fatto questa attenzione non è mai calata, in un momento delicatissimo di confronto tra Governo e rappresentanze sindacali su una riforma generale del settore che si è rivelata particolarmente complessa. Dura è stata la reazione del Governo alle proteste legittime dei lavoratori in occasione della discussione del decreto mille proroghe in Senato e dell'emendamento incriminato.

Oggi a rischio è l'intero settore del trasporto con e senza conducente e dei taxi. Noi difendiamo i lavoratori e i cittadini utenti contro un Governo che, da una parte, non ha dato ancora risposte sulla regolamentazione del settore né è intervenuto sull'abusivismo mentre, dall'altra, ha applicato severamente, unico Paese europeo, direttive come la Bolkestein.

Come è possibile parlare di libera concorrenza quando intere categorie rischiano di essere messe in ginocchio? Ho partecipato alle proteste dei taxisti fuori del Senato per difendere lavoratori che da due anni e mezzo aspettano una risposta dal Governo sul tema dei diritti rispetto alle disposizioni prodotte a favore del servizio di noleggio con conducente e della multinazionale americana Uber. Una concitata trattativa è in corso con il Governo dal 21 febbraio scorso. Le organizzazioni sindacali dei tassisti avevano posto come condizione, per continuare il lavoro ai tavoli tecnici con il Governo, di sostituire l'articolo 71 del disegno di legge concorrenza e tornare al testo originale dello schema di legge delega, presentato dall'Esecutivo presentato nel luglio 2016.

Con Sinistra Italiana avevamo presentato specifici emendamenti, perché consideriamo legittime le proteste di categorie che chiedono solo di lavorare secondo le regole e che fino ad oggi si sono fatte carico, in sintonia con tanti enti locali di tutti i colori politici, di problematiche complesse come il diritto al trasporto che, se negato, cambia in maniera tragica le condizioni di vita, soprattutto materiali, dei cittadini nelle grandi città e metropoli. Mortificare il ruolo essenziale che il servizio pubblico taxi svolge, costringendolo a caricarsi da solo del peso delle prestazioni a carattere sociale con la scusa della modernizzazione del settore, è assolutamente inaccettabile.

Gli impegni e le promesse di tavoli di consultazione, presi dai Ministri rispetto a queste categorie, sono stati disattesi; e anche l'incontro col MIT delle scorse settimane ha visto completamente assente la rappresentanza politica.

La bozza di decreto interministeriale, che negli intenti annunciati durante l'incontro del 21 febbraio scorso di fronte al ministro Delrio avrebbe dovuto portare a misure tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, lungi dal fare tutto ciò, finisce col sanare tutto quello che fino ad oggi, colpevolmente lasciato impunito dalle istituzioni, era illegale ed abusivo.

Si registra un doppio *standard* da parte del Governo, nel momento in cui tenta ancor più di limitare l'operatività del settore taxi e, di fatto, sana pratiche di esercizio abusivo dell'attività di noleggio con conducente, con strumentale ed esplicito vantaggio delle multinazionali.

Le pressioni delle ricche *lobby* schiacciano Governo e maggioranza, e questo non vi fa onore.

A poco è servito l'appello di Sinistra Italiana contro il turboliberismo e corporativismo, che faranno vincere solo i più forti e coloro che hanno in spregio le regole, oltre a produrre la devastazione del nostro tessuto produttivo, delle vite dei lavoratori, vittime designate del nuovo caporalato tecnologico, e dei cittadini utenti, in balia, soprattutto i più deboli e i più fragili.

La concorrenza deve essere inserita entro limiti chiari sulle garanzie del lavoro, sia in termini di salario che in termini di sicurezza. Perché è evidente: la concorrenza ha un senso se favorisce, da un lato, il merito imprenditoriale e, dall'altro, i consumatori, attraverso una maggiore possibilità di scelta, di offerta e di comparazione. Per fare questo nei settori in cui è giusto e possibile farlo, è necessario intaccare la rendita di monopoli e oligopoli, a loro volta costretti dal regime concorrenziale a fare scelte diverse e costose per rimanere competitivi: aumentare gli investimenti, mutare i modelli organizzativi e rivedere i costi. È chiaro dunque perché le rendite reagiscano con tanta preoccupazione di fronte alla possibilità che ai cittadini sia consentita una maggiore libertà. Non è chiaro perché nel nostro Paese ci si debba automaticamente assoggettare alle levate di scudi delle corporazioni, per quale motivo si sono impiegati due anni e mezzo per diluire un provvedimento già manchevole, in modo da non urtare le sensibilità delle grandi *lobby*.

Questa non è una sensazione del Gruppo di Sinistra Italiana: più volte i relatori del provvedimento qui in Senato hanno manifestato una certa insoddisfazione per le incertezze del Governo, che hanno rallentato a dismisura la discussione; questioni su cui poi si è innestato il caso delle dimissioni dell'ex ministro Guidi. Tuttavia, neanche il cambio di guardia al MISE ha condotto a una reale accelerazione dei tempi. Ma non soltanto i relatori: il Presidente della 10ª Commissione, il senatore Mucchetti, ha sottolineato nei giorni scorsi come il provvedimento «accanto a norme positive, contiene anche norme a favore di interessi organizzati o di monopoli», e come lo stesso sia stato salvato *in extremis* dai voti dell'opposizione di centrodestra: un segnale abbastanza chiaro della profonda unità di vedute, in campo economico, tra l'attuale maggioranza e l'opposizione proprio di centrodestra.

Poi c'è il caso delle modifiche approntate qualche settimana fa alla Camera. Si è parlato di modifiche "lievissime": ma allora che senso ha avuto farle, se non quello di rallentare ulteriormente i tempi di un provvedimento che galleggia da anni in queste Aule o di concedere favori a qualcuno?

Si tratterà infatti pure di piccole modifiche, il cui senso tuttavia è sempre quello di favorire gli interessi dei grandi colossi del nostro Paese. In quale altro modo si può leggere la modifica intervenuta sulla questione della maggior tutela del mercato dell'energia, ossia impedire di mettere all'asta la fornitura di energia elettrica per gli utenti che non avranno optato per un operatore alla scadenza del mercato tutelato, assegnandoli d'ufficio a coloro che garantivano precedentemente la fornitura per conto dell'acquirente unico, se non quella di favorire ENEL, che detiene circa l'85 per cento dei contratti in questione? Anche in questo caso si possono prendere in prestito le parole del senatore Mucchetti che conosce molto bene il provvedimento e i

meccanismi che lo hanno governato: la modifica è il frutto di una dittatura *via mail* dell'ENEL.

Tutto ciò al netto delle considerazioni di merito, tra cui si ricordano le valutazioni dell'*Authority* dell'energia e del gas, la quale dichiara che i prezzi della maggior tutela risultano inferiori a quelli del mercato libero del 15-20 per cento.

Ancora, sul mercato dell'energia, la scelta di non ascoltare nemmeno le richieste sull'autoproduzione di energia, cioè la possibilità per un piccolo produttore di energia da fonti rinnovabili di cederla e venderla ai vicini, come succede praticamente in tutta Europa. Anche qui un regalo ai colossi dell'energia, che non hanno alcun interesse affinché si passi alla generazione distribuita. Anche in questo caso, gli appelli dell'*Autorithy* sono rimasti inascoltati.

Oppure, la questione su cui il Gruppo di Sinistra Italiana si è battuto sin dagli albori del provvedimento e che riguarda la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, la quale avrebbe consentito a un segmento che vale circa 5 miliardi di euro di promuovere risparmi per i cittadini, oltre a una possibilità e a una speranza per le parafarmacie. Tutto ciò in un momento in cui - sono dati diffusi il 31 luglio dal Censis - la spesa privata per la sanità è salita a 37,3 miliardi di euro, con 12,2 milioni di italiani che hanno rinunciato o rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente). Ma, d'altronde, perché consentire che la concorrenza si volga in favore di famiglie e cittadini, o alla produzione di nuova impresa e posti di lavoro, come nel caso delle parafarmacie?

Tra l'altro, si consente allo stesso tempo alle società di capitali di essere titolari di farmacie, con l'unico limite del 20 per cento del controllo del territorio regionale: si tratta di un quinto, non di poco. È una previsione in netto contrasto con i meccanismi concorrenziali, che non potrà far altro che nuocere alle piccole farmacie e alle parafarmacie.

Infine c'è la questione del mercato dell'arte, per il quale questo provvedimento si limita a comprimere i controlli esercitati dallo Stato in virtù della necessaria tutela del patrimonio culturale, prevista dall'articolo 9 della Costituzione, su antiquari, galleristi e case d'aste, sottraendo da quel controllo i beni che hanno al di sotto dei settant'anni. In questo modo, le opere di artisti come Balla, Carrà, Fontana, Burri, Melotti, Morandi, De Chirico, Guttuso e altri ancora potranno essere demolite, distrutte, danneggiate, vendute, alterate, adibite a usi non consoni, restaurate e trasformate senza controllo, perché non più protette dal codice dei beni culturali. Questo soltanto al fine di consentire che esse potessero liberamente uscire dal territorio nazionale.

Stessa previsione per i beni con un valore economico inferiore ai 13.500 euro: un prezzo che, come è evidente, non è statico, immutabile nel tempo e che non viene nemmeno deciso da una parte indipendente, ma autodichiarato. È evidente, tra l'altro, come l'uscita automatica di beni autodichiarati favorirà la circolazione internazionale di beni rubati, contraffatti, falsi, inalienabili perché appartenenti a enti pubblici o parapubblici, che necessitano di permessi previsti alla commercializzazione, staccati da monumenti, complessi architettonici e collezioni senza le dovute autorizzazioni, pos-

seduti illecitamente, perché scavati o rinvenuti sottacqua dopo il 1909, oggetto di frode fiscale, riciclaggio, operazioni finanziarie gestite dalla criminalità organizzata, sempre più spesso adusa a investire nel mercato dell'arte del Novecento e dell'arte contemporanea.

Per questo intreccio di considerazioni di merito, metodo, opportunità e tempistica, il Gruppo di Sinistra Italiana voterà convintamente contro questo provvedimento, auspicando che le previsioni contenute non impattino in modo eccessivamente negativo sulla vita dei cittadini del nostro Paese.

Altro che legge sulla concorrenza: questa, su cui mettete la fiducia, è la legge del più forte! (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signora Presidente, prima dell'apposizione della fiducia ci trovavamo ormai alla quarta lettura del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Si tratta del primo disegno di legge annuale che trova l'approvazione da quando, nel 2009, se ne decise l'obbligo. Cosa abbiamo vissuto da allora? Sfide tra Ministeri ed ex Ministri, conflitti di interesse, continui *stop and go* da parte del Governo nel merito delle misure, continui taglia e cucì di emendamenti e *lobby* che, purtroppo, hanno ancora il loro peso.

La sensazione che desta tutto questo è quella che continui a essere comunque il provvedimento delle occasioni perse. Una sensazione che è rimasta ed è aumentata. È un provvedimento *omnibus* che si occupa di tutti i settori del mercato e, quindi, inevitabilmente esposto alle interferenze e alle pressioni di un gran numero di *lobby* e gruppi di pressione. Il Presidente della 10ª Commissione, senatore Mucchetti, li chiama interessi organizzati o monopoli. Come dargli torto?

Le modifiche apportate al testo durante l'ultimo passaggio a Montecitorio, sulle quali avremmo dovuto concentrare il lavoro del Senato, hanno riguardato le assicurazioni, il *telemarketing*, l'energia, le società di odontoiatri e la bonifica dei terreni precedentemente utilizzati da distributori di carburanti dismessi. Modifiche che, secondo qualcuno della maggioranza, erano poco rilevanti e che quindi noi, in Senato, avremmo dovuto accettare senza troppo discuterle. E così, con la fiducia, avviene.

Il relatore, senatore Luigi Marino, ritenendo opportuno salvaguardare la credibilità del Senato, ci ha invitato, anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, a ritirare tutti gli emendamenti presentati. Emendamenti sui quali, altrimenti, il parere sarebbe stato contrario. E questo - leggo dal Resoconto dei lavori di Commissione, oltre ad averlo ascoltato personalmente - nonostante i relatori giudichino «importanti e da tenere in considerazione alcune delle proposte di modifica» e rilevino «la presenza di alcuni elementi di criticità nel testo». Essi giudicano «prioritario, a questo punto, approvare definitivamente e in tempi rapidi il disegno di legge, rinviando eventuali correzioni al primo provvedimento utile».

I famosi primi provvedimenti utili, che sono quelli che poi non arrivano mai. Davvero credete o ci volete far credere «che ci possa essere, prima della fine della legislatura, un ulteriore provvedimento - anche d'urgenza - in tema di concorrenza, volto a modificare o integrare il disegno di legge in esame, correggendo le norme problematiche o addirittura errate che per diffusa consapevolezza si riconosce vi sono contenute»? Mucchetti *dixit*.

Erano sicuramente altri tempi quando il relatore Tomaselli dichiarava: «Quando Governo, partiti e maggioranza decideranno che questo provvedimento è utile al Paese e non l'ennesimo terreno di scontro politico, noi siamo a disposizione, avendo anche esaurito da tempo la nostra dose di pazienza». Le bocciature degli emendamenti, non solo i nostri ovviamente, sono state invece tutte squisitamente politiche, nessuna di merito. Un atteggiamento, questo della maggioranza e del PD, che conferma che per loro tutto ciò che chiedono le *lobby* e le autorità non imparziali non si tocca.

Non si comprende perché la Camera dei deputati possa modificare e noi invece rischiamo di perdere la credibilità se presentiamo e approviamo emendamenti e riapriamo la discussione. Da noi, invece, si pone la fiducia.

Faccio un esempio che mi riguarda: il famoso emendamento in tema di *telemarketing*, quello che subì anche l'editto renziano, dopo il silenzio dello stesso Renzi durato oltre un anno. All'epoca - parliamo di tre mesi fa - il senatore Tomaselli, relatore del disegno di legge, dichiarava che la polemica innestata in quelle ore dal Garante della *privacy* e ripresa da più parti su una norma del *telemarketing* pareva davvero «la classica tempesta in un bicchier d'acqua». Egli continuava dicendo che asserire che tale norma eliminava il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, "liberalizzando" il fenomeno del *telemarketing* selvaggio era una considerazione del tutto infondata. In realtà, la norma approvata, su proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle, introduceva nuovi oneri a carico di chi opera in tale settore, volti a meglio identificare soggetti e oggetto della comunicazione. Il testo, ovviamente - spiegava allora il parlamentare Dem - era sempre migliorabile per evitare dubbi o equivoci, ma davvero lontano dalle nefaste conseguenze di cui si parlava. E lo avremmo certamente migliorato, Presidente, durante l'esame nell'Aula del Senato, possibilità che poi è venuta meno a seguito della apposizione della questione di fiducia sul testo Commissione da parte del Governo.

Ebbene, vi dico che la norma (che ricevette il parere positivo del Governo) è stata cassata alla Camera; noi l'abbiamo riproposta in Senato, dove però ci è stato detto: ritiro o bocciatura. Questo sarebbe il comportamento di fronte ad un testo migliorabile? E la perdita di credibilità sarebbe del Senato, nostra, di tutti noi senatori? E poi sento dire in Commissione che ci si sente sorpresi del voto favorevole di alcuni senatori, che sostengono il Governo, ad emendamenti delle opposizioni, quando il mio emendamento - lo ricordo - addirittura aveva il parere favorevole del Governo.

Come ebbe a dire il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in 10ª Commissione, senatore Giroto, non siamo certamente gli unici a rivolgere critiche a questo provvedimento, visto che critiche sono state espresse persino da autorevoli membri della maggioranza. Ricordo che il Presidente della 10ª Commissione ha dichiarato testualmente che questa è una legge poco

ambiziosa e che sarebbe stato meglio colpire di più i monopoli. Anche la collega Lanzillotta, all'epoca, giudicò questo come un provvedimento che conteneva norme insufficienti; poi, qualche giorno fa, al secondo passaggio, in discussione generale, ha modificato il suo giudizio, mentre il nostro rimane assolutamente negativo.

E come non potrebbe continuare ad esserlo, quando abbiamo sentito dire, dal presidente Mucchetti, in Commissione, che rispetto al suo emendamento relativo al mercato elettrico ed al servizio di salvaguardia «la Camera dei deputati, purtroppo, ha fatto un pasticcio dettato via *mail* dalla stessa ENEL». Presidente, ha sentito? Dettato via *mail* dalla stessa ENEL. Egli ha detto poi che è «stanco di veder prevalere le ragioni della politica politicante» - immagini noi, Presidente - «sulle questioni di merito» e che «trattandosi dell'unico provvedimento della legislatura sulla concorrenza, ben si potrebbe differirne di poco l'approvazione definitiva, visti i tempi complessivi dell'*iter*, correggendo un'evidente stortura che diversamente è destinata a restare e a produrre i suoi effetti», nonché che sul suo emendamento 1.1, che abbiamo votato anche noi «il testo approvato dal Senato aveva escluso il tacito rinnovo per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, perché costituisce un privilegio delle compagnie di assicurazioni e non è nell'interesse degli assicurati. La Camera, dovendo fare una della "irrilevanti modifiche" (che non mi sembrano tanto irrilevanti),» «ha invece ripristinato questo meccanismo: è il testo del cartello delle assicurazioni, non certo a favore della concorrenza».

Tutto questo conferma il nostro giudizio espresso in discussione generale già in seconda lettura su questo disegno di legge: agevolare sfacciatamente le assicurazioni, consentire alle farmacie di continuare ad avere il monopolio sulla vendita di farmaci di fascia C, mantenere il *patent linkage* (la norma che ostacola la commercializzazione dei farmaci generici dopo la scadenza del brevetto), non abbandonare le difese di ristretti gruppi d'interesse contro i consumatori-cittadini.

Forse la migliore definizione di questo disegno di legge è stata fornita dal giornalista di «Il Fatto quotidiano» Palombi che, parafrasando Orwell e la sua neolingua, fotografa questo disegno di legge così: «La concorrenza è monopolio». Ed ancora: «Ecco, dentro questo carrozzone ogni *lobby* ha infilato o provato ad infilare una serie di norme proprio per comprimere il mercato e la concorrenza fottendo, per sovrmercato, il cliente. È il caso della fine del mercato elettrico tutelato che regalerà alle aziende del settore 23 milioni di clienti a prezzi del 15-20 per cento superiori a quelli che si pagano ora. Ci sono pure favori per le assicurazioni (la *lobby* che ha incassato meno) e - "la concorrenza è monopolio" - a favore della concentrazione della proprietà delle farmacie o per consentire alle banche di prendersi l'intero mercato delle case private (ora potranno, cosa prima vietata, aprirsi il loro studio di ingegneria)».

Insomma ed in sintesi una mano persegue la concorrenza ed una mano invisibile (ma nemmeno tanto) la porta al monopolio. L'ossimoro nel quale navigate è quello di approvare un provvedimento *antitrust* che favorisce invece i monopoli.

Per tutti questi motivi, il nostro voto sarebbe stato convintamente contrario sul provvedimento e sarà ovviamente contrario sulla fiducia.

Approfitto di questi ultimi secondi per ringraziare comunque per il lavoro svolto i relatori e tutti i componenti degli Uffici della 10ª Commissione, con i quali abbiamo collaborato in maniera positiva. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PELINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, sono passati ormai più di due anni da quando è iniziato l'*iter* del disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui esame ha preso l'avvio il 3 aprile 2015. Siamo, quindi, alla quarta lettura e questo ha comportato un forte rallentamento, assurdo per una legge che dovrebbe avere una cadenza annuale.

Vorrei solo ricordare che stiamo per esitare la prima legge in materia dal 2009, anno in cui è stato istituito lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza. E non è nemmeno servito a velocizzare il cammino della legge lo strumento della questione di fiducia, una richiesta che è stata posta solo per precludere la possibilità di apportare modifiche nell'Aula del Senato, in un testo che sembrava definitivo e che invece è stato rimodificato dalla Camera.

Noi abbiamo evidenziato sin dall'inizio dei lavori le nostre perplessità in merito al testo approvato in Commissione industria; i dubbi di una forza liberale, che si pone il problema fondamentale di contemperare le regole del mercato e della concorrenza con la tutela dei consumatori e dei lavoratori che da una concorrenza sleale rischiano di venire schiacciati.

Ed è sotto gli occhi di tutti l'immobilità del nostro Paese. Siamo quasi fermi, l'economia si muove a ritmi inferiori della media europea, che cresce più lentamente del resto del mondo. Il mercato e la concorrenza hanno come obiettivo quello di creare occasioni, innovare i vecchi modelli di produrre, allo stesso tempo favorire la creazione di nuovi lavori, di nuova impresa, per avere ogni giorno prodotti migliori a prezzi più bassi.

E a proposito di regole che incentivino l'occupazione, i dati di ieri, se letti bene, dimostrano che il *jobs act* ha solo creato precariato, lavoro a tempo determinato, spesso contratti di uno o due giorni in sostituzione dei *voucher*.

Il lavoro lo crea una economia che sia messa in grado di crescere stabilmente e in maniera rilevante. Una efficace legge sulla concorrenza dovrebbe, quindi, essere tempestiva e ricondurre al livello di mercato quelle aree che non consentono il più puntuale raffronto tra la domanda e l'offerta. E il confronto sul mercato tra i diversi *player* deve avvenire ad armi pari: cioè bisogna considerare le condizioni di partenza di tutti i soggetti che intendono contendersi il mercato.

Ovviamente, oltre alle regole generali, che sono valide sempre, devono esserci disposizioni da aggiornare, che seguano l'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, che sull'economia hanno un impatto importante.

Noi imprenditori italiani scontiamo il fare impresa in un Paese che conserva un eccesso di regole, di autorizzazioni e di controlli, che rallentano ogni iniziativa. A questo si aggiunga un carico fiscale tra i più alti al mondo, legato anche esso a una serie di adempimenti tributari spesso eccessivi ed inutili. Quindi, il primo ostacolo da togliere è quello della burocrazia, che mina la nostra competitività verso il resto del mondo. Poi, all'interno di ogni singolo settore è giusto che ci siano regole, ma che siano semplici e di facile attuazione.

Lo strumento annuale della legge sulla concorrenza andrà quindi rivisto e dovrà tenere conto di tutti gli aspetti che riguardano il fare impresa in Italia.

Il testo licenziato dalla Camera apporta varie modifiche a quello della Commissione industria del Senato. Alcune *in peius* - se si guarda alla *ratio* della concorrenza - come la norma che riguarda le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, che alla loro scadenza, potranno essere rinnovate tacitamente, mentre il Senato aveva precluso questa possibilità.

Inoltre la Camera ha soppresso le norme sulle comunicazioni indesiderate, cioè i contenuti necessari dei contratti vocali non sollecitati da parte di operatori nei confronti degli abbonati e il fatto che si sarebbe stabilito che la chiamata è consentita solo quando l'abbonato, acquisite le suddette informazioni, presta un consenso esplicito. Questo significa una minore tutela in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, vi sono modifiche ad alcuni ambiti lavorativi e di produzione, quello energetico, assicurativo, odontoiatrico, bonifiche di aree contaminate e di distributori di benzina in dismissione.

Nella estenuante navetta, alcune modifiche introdotte in Senato si sono mantenute anche alla Camera, come ad esempio l'installazione a prezzi scontati per gli automobilisti che equipaggeranno il proprio veicolo con il dispositivo elettronico comunemente denominato «scatola nera».

Il comparto della odontoiatria, invece, ha visto ulteriormente precisati i criteri per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nel campo dei beni culturali rimangono nel testo, invece, privilegi a esclusivo favore degli antiquari e mercanti d'arte e su questo vorrei spendere qualche parola. In assoluto contrasto con i principi che l'hanno ispirato, il disegno di legge concorrenza non rimuove alcun ostacolo al libero dispiegarsi del mercato dell'arte, ma elimina solamente i controlli che lo Stato esercita su antiquari, galleristi e case d'aste in funzione dei compiti di tutela del patrimonio culturale demandatigli dall'articolo 9 della Costituzione.

In particolare, e ci tengo a precisarlo, siamo contrari all'innalzamento dell'età che un'opera deve avere per essere considerata un bene culturale, dagli attuali 50 ai 70 anni, e siamo contro la liberalizzazione dell'uscita definitiva dal territorio del Paese di tutti i beni culturali che abbiano un valore economico - tra l'altro autodichiarato - inferiore ai 13.500 euro. A parziale risarcimento, viene prevista l'introduzione del registro elettronico presso co-

loro che esercitano il commercio di beni culturali per il controllo preventivo delle cose libere di uscire. Per ridurre i controlli, purtroppo, il testo elimina una parte dal patrimonio culturale nazionale stabilendo che alcuni beni che oggi ne fanno parte, domani non vi rientreranno più e dunque non dovranno più, fra l'altro, passare al vaglio degli uffici esportazione del Ministero per lasciare il territorio del Paese.

Il testo, purtroppo non modificato dalla Camera, favorisce e protegge gli interessi di pochi, a totale discapito di quelli di tutti gli altri cittadini che si vedono sottrarre importanti e cospicui segmenti del patrimonio culturale nazionale senza alcun vantaggio. Prova ne sia che i provvedimenti relativi ai beni culturali non erano fra quelli richiesti dall'Autorità garante per il mercato e la concorrenza.

Così come continuiamo a ribadire la nostra netta contrarietà alle norme che danneggiano i tassisti, penalizzando il lavoro e il sacrificio economico di migliaia di persone in nome di una concorrenza sleale e non ponendosi il problema di garantire quella qualità del servizio che le piattaforme *online* non sono in grado di assicurare.

Siamo quindi di fronte a una legge contraddittoria, insufficiente, dopo la quale serviranno nuovi interventi e un maggiore impulso alle regole di mercato da parte delle Autorità indipendenti.

Per quanto riguarda gli interessi dei cittadini, poco si è mosso per i principali servizi di cui quotidianamente essi usufruiscono. Bisognerà arrivare a disposizioni che prevedano di mettere a gara i servizi pubblici locali, che costituiscono il grosso dell'economia e delle tariffe con cui si misurano ogni giorno i consumatori. Con gare serie, di tipo europeo, saranno i principali *player* del settore delle *utility* a confrontarsi sul mercato e, una volta ottenuti gli affidamenti, a misurare i livelli della propria efficienza e produttività, riuscendo a rendere servizi migliori a tariffe più contenute.

Per concludere, le norme sulla concorrenza servono laddove siano inserite in un quadro di semplificazione normativa, burocratica e fiscale, che agevoli la vita dei consumatori e dei lavoratori. Altrimenti, approvare una legge annuale sulla concorrenza può diventare addirittura un esercizio inutile, se non, in alcuni casi, veramente dannoso.

Con queste ultime considerazioni annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TOMASELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 10,45)

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, consentite anche a me di iniziare il mio intervento ringraziando, anzitutto il mio Gruppo che mi concede la possibilità di svolgere questa dichiarazione di voto avendo svolto la funzione di relatore insieme al collega Luigi Marino durante il lungo *iter* parlamentare che ha contraddistinto l'esame del disegno di legge in titolo.

Ringrazio il collega Luigi Marino per il lavoro che abbiamo svolto insieme e i membri della 10ª Commissione, a cominciare dal suo Presidente e tutti i componenti, che non cito ma a cui rivolgo un sentito ringraziamento per la cordialità che è stata richiamata da alcuni colleghi nel corso del dibattito di ieri e di questa mattina, nonché per l'utilità che ha contraddistinto i lavori della Commissione. Ringrazio altresì gli Uffici della Commissione e anche il sottosegretario Gentile, per l'impegno con cui ha seguito i nostri lavori. Consentitemi inoltre di ringraziare la ministra Anna Finocchiaro e il presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatore Zanda, perché senza la loro determinazione e il loro impegno probabilmente questo disegno di legge non sarebbe alla vigilia, come mi auguro sia, di un voto definitivo che conegni al Paese una legge importante per quanto controversa.

Siamo arrivati all'ultimo passaggio, quello finale, di uno dei provvedimenti più complessi dell'intera legislatura per l'ampiezza dei temi trattati, ma al contempo anche di uno dei disegni di legge dall'*iter* parlamentare più controverso e tortuoso che si sia esaminato in questi ultimi anni. Il testo è tornato all'esame dell'Assemblea del Senato a seguito della lettura con modifiche che la Camera dei deputati ha svolto nelle scorse settimane, a tre mesi dalla prima lettura di quest'Assemblea (la seconda dell'intero disegno di legge). Si è trattato di modifiche circoscritte, per quanto importanti, richiamate all'inizio di questo dibattito dal collega Marino, che non credo cambino il segno complessivo del provvedimento per come lo avevamo licenziato dopo il lungo esame in Commissione Industria.

Nel corso di questi due giorni di dibattito sul disegno di legge in esame è aleggiata da parte di più colleghi una domanda che ci eravamo posti in quest'Aula tre mesi fa: si poteva fare di più? Certamente sì, ma nonostante ciò il nostro giudizio era e resta quello di un provvedimento utile, che va nella direzione auspicata e sollecitata non soltanto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma da molti settori della società che guardano a questa opportunità come a una occasione da cogliere. Si tratta indubbiamente di un primo tassello di un percorso che nei prossimi mesi ed anni, attraverso le prossime leggi sulla concorrenza, dovrà cimentarsi con la necessità di provare a rimuovere gli ulteriori ostacoli che si frappongono alla più ampia apertura dei mercati e ad innescare un circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita del Paese.

Una parte del lavoro che spettava a tutti noi è stato fatto, pur tra ostacoli non lievi, a cominciare dai tempi di esame e approvazione, moltiplicatisi del tutto inopinatamente. Nonostante tali avversità, come abbiamo rivendicato già durante la prima lettura in quest'Assemblea ma desidero ribadirlo in questa sede, su temi molto importanti come le assicurazioni, l'energia, i servizi professionali, le farmacie, il credito e i trasporti abbiamo tenuto la barra dritta dell'apertura dei mercati a una più ampia concorrenza, in uno con la individuazione di un adeguato sistema di garanzie per i consumatori e gli utenti che possano evitare loro distorsioni e penalizzazioni. Si è trattato di una sfida non facile in presenza di temi di così largo interesse per il Paese e su cui legittimamente abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a un continuo braccio di ferro tra interessi contrapposti.

Sono state richiamate diverse questioni nel corso del dibattito e del confronto. Ne voglio richiamare velocemente alcune, per poi soffermarmi solamente su una in particolare. Per quanto riguarda il tema delle professioni (penso al tema delle farmacie), abbiamo condiviso - ed eravamo pronti anche a modificare il testo in quest'Aula, se ne avessimo avuto le condizioni - le perplessità su una soglia che rischia di essere troppo alta. Ne hanno parlato ieri il collega Mandelli e stamattina il collega D'Ambrosio Lettieri. Abbiamo lavorato insieme in Commissione per introdurre quello che comunque è un vincolo all'ingresso dei capitali nella gestione delle farmacie, scelta che condividiamo e che rivendichiamo, ma che va in qualche modo condotta dentro regole di mercato che non devono penalizzare l'istituto delle farmacie e la professionalità dei farmacisti. Penso che su questo tema si dovrà tornare.

Per quanto riguarda il tema delle parafarmacie, pur non avendo trovato le condizioni per farlo, eravamo pronti e c'era consenso a risolvere una volta per tutte e a dare una soluzione organica e definitiva a questo tema. Si tratta di un'esperienza tutta italiana, ma che - diciamoci la verità - non ha funzionato in questi anni o, se ha funzionato, non ha funzionato secondo le aspettative di quando nacque questo istituto. Eravamo pronti e mi auguro che in un prossimo provvedimento si possa addivenire a una soluzione organica, che non può che essere quella di allargare l'ingresso al mondo delle farmacie dei titolari di parafarmacie farmacisti; questa è la soluzione strutturale su cui penso vi possa essere nel Paese un largo consenso.

Il secondo tema è quello delle assicurazioni RC auto; anche questo tema è tornato in termini polemici. Io capisco la propaganda, però vorrei resistere a rispondere sul tono della propaganda e restare invece al merito delle questioni. Mi sembra più utile consegnare una riflessione di merito piuttosto che inseguire i toni della propaganda. Sull'RC auto abbiamo condiviso unanimemente in quest'Aula, così come alla Camera, la necessità di introdurre norme che potessero abbattere la fortissima discrasia che vi è tra varie aree del Paese a virtuosità costante tra automobilisti. Lo abbiamo fatto correggendo e migliorando la norma licenziata dalla Camera e rendendola più efficace e più certa. Una norma che produrrà sconti aggiuntivi e sensibili ai cittadini automobilisti virtuosi del Nord come del Mezzogiorno, purché insistano alcune condizioni, a cominciare dall'installazione della scatola nera. Verranno premiate in particolare quelle realtà in cui più alta è la discrasia rispetto alla media nazionale del costo delle polizze auto.

C'è un altro tema che è tornato anche questa mattina e mi spiace che sia caduta in una sorta di incidente dialettico anche la collega Pelino, con cui abbiamo lavorato sempre in grandissima sintonia. Non ci sono norme che danneggiano i tassisti in questo provvedimento. L'unica norma che riguarda i tassisti, così come il noleggiato con conducente e, più in generale, il tema del trasporto pubblico non di linea, è una norma che abbiamo inserito con cui si delega il Governo ad emanare decreti attuativi rispondenti a una serie di criteri che abbiamo fissato nella delega. Non c'è alcuna norma immediatamente operativa, né tanto meno che danneggia i tassisti. C'è una delega che vuole affrontare in maniera sistematica il tema dell'ammodernamento di questo servizio, mettendo al centro il ruolo insostituibile dei taxi,

ma non chiudendo gli occhi rispetto all'innovazione tecnologica, che cambia i costumi e gli usi dei cittadini e di ognuno di noi quotidianamente. Penso al tema delle applicazioni.

Lo vorrei dire anche al collega Cervellini (il collega Cervellini ha letto molti giornali sul tema della concorrenza, ma credo che non abbia letto per nulla il disegno di legge: lo invito a farlo): quando si enfatizza il tema delle *lobby* - lo dico assumendomi la responsabilità delle cose che dico, come ho sempre fatto - se c'è una *lobby* che, per violenza dei toni, degli argomenti e anche delle modalità con cui abbiamo dovuto confrontarci, è tra le più violente, è proprio quella di alcune frange che rappresentano i tassisti. Ho ancora di fronte la scena della Capitale d'Italia bloccata negli scorsi mesi da uno sciopero improvviso dei tassisti nelle ore in cui al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si teneva il vertice tra il ministro Delrio e tutte le sigle sindacali dei tassisti. Questo è un lobbismo che danneggia le categorie interessate, non fa buona causa con gli interessi di cui sono portatori i sindacati e danneggia soprattutto il Paese.

Infine, vi è il tema dell'energia, anche questo controverso. Non ho il tempo per entrare nel merito. L'energia, e in particolare la cessazione del regime cosiddetto di maggior tutela e il passaggio al mercato libero, è un tema che molto ha appassionato in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane anche qui dentro. Si è svolto un dibattito sull'errato e strumentale presupposto che le norme che stiamo per licenziare siano utili ad alcuni operatori e che possano produrre aumenti delle bollette. In realtà, proprio l'attuale regime, di cui, da parte di alcuni, si auspica inopinatamente la continuazione, ove non modificato, non farebbe altro che protrarre una situazione di sostanziale oligopolio e di prezzi amministrati, che mortificherebbe la concorrenza tra gli operatori e la stessa mobilità della clientela e non attiverebbe un protagonismo attivo dei consumatori. Su questo siamo intervenuti.

Vorrei ricordare che il regime di maggior tutela - attraverso il quale l'acquirente unico si occupa dell'approvvigionamento dei clienti che non hanno scelto il loro fornitore - è definito transitorio dalla stessa disciplina che lo ha introdotto. Ad oltre dieci anni dall'apertura alla concorrenza del mercato *retail* ci sembra che si siano create le condizioni di mercato e di maturità dei consumatori per portare a termine quel disegno coraggioso e innovativo di liberalizzazione, in piena sintonia con gli orientamenti europei sul tema.

L'acquirente unico ha svolto un ruolo egregio in questi anni, ma al tempo stesso l'esistenza di un regime di prezzi fissati dal regolatore e percepiti come amministrati ha contribuito a ingessare il mercato. Ha infatti scoraggiato la mobilità della clientela e disincentivato gli operatori a farsi concorrenza in modo più vivace, competendo sulla qualità e tipologia dei servizi offerti oltre che sul prezzo. Se non si ingaggia, non si motiva la domanda, allora diventa difficile vedere progressi in questo ambito e risulta anche più complicato veicolare soluzioni più efficienti nell'approvvigionamento e nel consumo di energia.

Con le norme che abbiamo previsto (indubbiamente migliorabili), peraltro, si definiscono una serie di condizioni *ex post* ed *ex ante* e una serie

di strumenti volti a garantire il corretto funzionamento del mercato e la protezione dei clienti più deboli.

Le norme sono specificatamente individuate nel disegno di legge che stiamo per licenziare.

Inoltre, proprio per venire incontro alle esigenze poste da più parti e per un passaggio graduale e quanto più efficace possibile verso il mercato libero, abbiamo accolto, già nella prima lettura in Senato, la proposta emendativa avanzata dal Gruppo Articolo 1-MDP di posticipare tale scadenza al 1° luglio 2019. Le perplessità di alcuni, quindi, anche in questa sede, sono ingenerose verso lo sforzo che è stato fatto, con il duplice obiettivo di promuovere la concorrenza di mercato e rafforzare il protagonismo e lo stesso ruolo attivo dei consumatori.

Peraltro, l'Autorità per l'energia e lo stesso Ministero dello sviluppo economico saranno protagonisti della fase transitoria.

Insomma, a noi pare che questo provvedimento vada nella direzione giusta, pur tra limiti segnalati e tempi dilatati. Ora si tratta di proseguire con convinzione su questo percorso con il contributo di tutti, facendo tesoro di errori e inciampi, a cominciare dal fatto che - mi auguro - la prossima legge sulla concorrenza, quando verrà, debba essere forse meno ambiziosa ma più snella e mirata e quindi più incisiva.

Per tali ragioni, davvero convintamente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico alla definitiva approvazione del disegno di legge in materia di concorrenza e di apertura dei mercati. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

MUCCHETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MUCCHETTI (PD). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, è con tristezza che prendo la parola per annunciare che non parteciperò al voto sul disegno di legge sulla concorrenza. Osservare la disciplina di partito in sede di votazione è importante, lo so bene, tanto più quando il Governo pone la questione di fiducia, ma temo che questa volta sia stata chiesta la questione di fiducia non per superare l'ostruzionismo dell'opposizione, ma per evitare il voto dell'Assemblea su emendamenti scomodi (*Applausi dai Gruppo M5S, LN-Aut e della senatrice Rizzotti*), come quelli che alcuni senatori avevano proposto su assicurazioni ed energia. Tali emendamenti erano stati respinti in Commissione grazie alle assenze e alle astensioni delle minoranze di centrodestra, che forse in Assemblea, in coerenza con le dichiarazioni che hanno testé fatto, avrebbero potuto tenere comportamento diversi.

D'altra parte, non andrebbe nemmeno richiesta la fiducia in tempi tali da far saltare la discussione generale conclusiva su un provvedimento che, almeno a parole, si vuole cruciale per la competitività del Paese. Mi dispiace in particolare che il Gruppo del PD, al quale mi onoro di appartenere, non abbia chiesto di utilizzare il proprio tempo nemmeno nella discussione sulla

fiducia, per evitare che il Senato debba riunirsi anche domani, benché il calendario lo preveda. (*Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo M5S*). Non ho interrotto nessuno e chiedo ai miei colleghi, specialmente del PD, di avere la stessa buona educazione. (*Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut e del senatore Compagna*). Domani sarebbe mancato il numero legale, perché in mancanza di elezioni anticipate si anticipano le vacanze? O perché sarebbero emerse le difficoltà di un Gruppo - per meglio dire, di una maggioranza o, per meglio dire ancora, non solo di una maggioranza, perché alla Camera dei deputati ci sono state convergenze bipartigiane su certe norme - che nel merito di talune rilevanti questioni ha fatto della legge sulla concorrenza uno strumento per favorire o salvaguardare alcune grandi aziende, delle quali faccio i nomi: Enel, Generali, Unipol, Walgreen Boots Alliance, "Big pharma".

Dicevo che è con tristezza che non parteciperò al voto. Aggiungo che non vi parteciperò con preoccupazione. In pochissime altre occasioni mi sono avvalso dell'articolo 67 della Costituzione: in occasione del primo voto sulla riforma costituzionale e del voto sull'Italicum. La storia ha poi rapidamente dimostrato chi, in quelle due occasioni, aveva visto giusto e chi no. Temo che accadrà lo stesso anche su questo fronte ed è per questo che sono preoccupato. Mi si potrebbe chiedere, visto che ho votato la fiducia nella seduta del 3 maggio, perché adesso non faccio altrettanto. Rispondo che la fiducia del 3 maggio l'ho votata nonostante forti perplessità, delle quali do conto nel testo scritto, che chiedo la cortesia al Presidente di acquisire agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MUCCHETTI (*PD*). La ringrazio, signor Presidente.

Voglio ricordare oggi la principale di queste perplessità: essa ha a che vedere con il livello del nostro dibattito culturale e politico generale sulla concorrenza e attiene alla filosofia di fondo del provvedimento, disegnato dal Governo Renzi, per cui si affrontano questioni particolari di varia importanza, seguendo qua e là la logica dell'«Istituto Bruno Leoni», un *think tank* assai brillante, di orientamento liberista, finanziato dai grandi gruppi, tra cui l'Enel.

Si fa questo e si sfugge alle questioni radicali del nostro tempo, che sono quelle poste dai nuovi monopoli della rete e non dai vecchi. È triste e preoccupante per tutti noi in questa Aula, ma specialmente per noi del Partito Democratico che sia un signore come Steve Bannon, *chief strategist* del presidente Trump, a porre la questione di come trattare Google e Facebook (non i tassisti) e a rispondere che andrebbero regolate quale *public utility* di tipo nuovo, mentre noi facciamo fatica a varare una *web tax*.

Insomma, la fiducia l'avevo votata nonostante le perplessità perché il Governo chiedendola e il PD concedendola promettevano un analogo percorso alla Camera, così da consentire al Governo Gentiloni Silveri l'immediato varo di un decreto-legge che avrebbe corretto alcune storture di questo disegno di legge e avviato una più ambiziosa e mirata politica della concorrenza. L'ambizione non sta nella quantità di temi che si affrontano, ma

nell'importanza dei pochi temi che vanno affrontati e risolti. Invece, la Camera ha allungato i tempi e ha modificato il disegno di legge peggiorandolo, come lo stesso relatore Luigi Marino ha riconosciuto con la consueta onestà intellettuale.

Questo disegno di legge rappresenta l'unico provvedimento di politica della concorrenza di questa legislatura ed è troppo tardi per scongiurarne gli effetti, laddove questi non siano positivi. Avremmo dovuto farne cinque di leggi annuali sulla concorrenza; ne portiamo invece a casa una che è quella che è. Noto, infine, che è stato difficile per non dire impossibile il confronto...

PRESIDENTE. Concluda. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

MUCCHETTI *(PD)*. Consentitemi di finire; forse può essere utile.

TAVERNA *(M5S)*. È il loro relatore e gli stanno togliendo la parola.

MUCCHETTI *(PD)*. Se il Gruppo del PD ritiene che mi si debba togliere la parola, non c'è problema. *(Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Misto-SEL-SI e della senatrice De Pin. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, aveva tre minuti e ha parlato per otto. Non si può lamentare del fatto che le viene tolta la parola.

AIROLA *(M5S)*. Quanti relatori hanno parlato di più?

PRESIDENTE. Senatore Airola, non è stato chiamato in causa. Senatore Mucchetti, se vuole concludere, ne ha la facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. È con tristezza che non parteciperò al voto.

Noto, infine, che è stato difficile il confronto tecnico; lo dico con cifre alla mano. Quanti di noi si sentono novelli Cavour che credono di perseguire sofisticate strategie politiche alle quali ogni volta va sacrificato il merito delle questioni? Sono tanti e sono convinti che il merito seguirà (come l'intendenza per il generale de Gaulle), ma diversamente da noi, Cavour, prima di praticare la politica del carciofo, era andato in Francia a studiare l'agricoltura moderna per realizzarla in Piemonte. Ecco, se dico che la mera cancellazione del servizio di maggior tutela senza prevedere rimedi antitrust determinerà il passaggio automatico di 19 milioni di clienti dall'acquirente unico all'Enel, senza costi per lo stesso Enel, che ricaverà da questo provvedimento un margine maggiore di un miliardo, vorrei che mi si dicesse che i bilanci e le presentazioni agli analisti, che ho sempre citato, vanno letti in un altro modo e mi si dicesse qual è questo modo. Vorrei che mi si dicesse che i limiti antitrust non sono più quello che sono sempre stati e cioè un modo per rompere o evitare la costituzione di posizioni eccessivamente dominanti che si ritengono dannose, ma che sono un lacciolo che riduce il vantaggio futuro previsto per un'azienda a partecipazione statale. Purtroppo questo

confronto non c'è mai stato. Si è solo discettato di mercato, sostanzialmente in astratto, dando per scontato ciò che scontato non è.

Per queste ragioni, e anche per difendere la dignità del Senato, compromessa nel confronto con la Camera, credo che sia dovere del Presidente della Commissione Industria far seguire un gesto alle parole. Questo gesto è la non partecipazione al voto (*Commenti del Gruppo PD*), ma non senza aver prima ringraziato i relatori, i colleghi della Commissione, gli Uffici, nonché il Ministro e il Sottosegretario per il buon lavoro che hanno comunque fatto: loro e non altri, sopra o accanto a loro. (*Applausi dai Gruppi M5S, LN-Aut, Art.1-MDP, Misto-SI-SEL e della senatrice De Pin*).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione del disegno di legge n. 2085-B, composto del solo articolo 1, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Olivero, Marinello, Nencini, Pinotti e Minniti.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Fattori).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fattori.

FRAVEZZI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Campanella, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaro-
li, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della
Vedova, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Stefano
Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-
pin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani,
Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello,
Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Mi-
gliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli
Naccarato, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopa-
ne, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano,
Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabotte,
Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Uras
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auric-
chio, Azzollini
Barani, Barozzino, Bellot, Bertacco, Bertorotta, Bilardi, Bisinella,
Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Cassinel-
li, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Coma-
roli, Compagna, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crimi, Crosio
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Pietro, De Pin, De Siano,
Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Donno
Falanga, Fattori, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi
Iurlaro
Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni,
Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Molinari, Moronese,
Morra, Munerato, Mussini
Nugnes
Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli,
Puglia
Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Schifani, Scibona, Scilipoti Isgrò, Serafini, Serra, Sibia,
Stefani
Taverna, Tosato
Vacciano, Volpi
Zizza, Zuffada.

(I senatori Bencini, Romani Maurizio e Stefano dichiarano di non partecipare al voto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello del disegno di legge n. 2085-B, composto del solo articolo 1, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	263
Senatori votanti	259
Maggioranza	130
Favorevoli	146
Contrari	113

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al testo del disegno di legge.

Discussione congiunta e approvazione dei documenti:

(Doc. XXIV, n. 78) SANGALLI e VATTUONE. – Risoluzione delle Commissioni riunite 3ª e 4ª approvata il 1º agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017

(Doc. XXIV, n. 80) ROMANI Paolo ed altri. – Risoluzione delle Commissioni riunite 3ª e 4ª approvata il 1º agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017

(Esame ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento) (ore 12,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle risoluzioni adottate dalle Commissioni riunite 3^a e 4^a, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. XXIV, nn. 78 e 80*).

Le relazioni sono state già stampate e distribuite.

Il relatore, senatore Vattuone, ha chiesto di integrare la relazione scritta sul documento XXIV, n. 78. Ne ha facoltà.

VATTUONE, *relatore sul documento XXIV, n. 78*. Signor Presidente, Governo e colleghi, intervengo anche a nome dell'altro relatore, senatore Sangalli.

Con questo provvedimento ci troviamo nell'ambito dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, la cosiddetta legge-quadro sulle missioni internazionali, che prevede che ogni nuova missione delle forze armate venga deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione del Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio supremo di difesa e successivamente inviata alle Camere per l'autorizzazione, indicando ovviamente tutti i dati relativi alla missione con la precisazione dell'area geografica d'intervento, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, della composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché della durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso.

Nel dettaglio, la missione consisterà nell'invio di unità militari italiane per prestare supporto alla Guardia costiera libica sulla base di una specifica richiesta formulata dal Governo internazionalmente riconosciuto di quel Paese il 23 luglio.

Lo scopo del nuovo impegno, che affidiamo alle nostre forze armate, è di supportare le capacità del Governo libico nel gestire le proprie frontiere e, nello specifico, supportare le forze di sicurezza libica nelle attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani secondo i seguenti compiti: protezione e supporto dei mezzi del legittimo Governo libico impegnati nel controllo e nel contrasto dell'immigrazione illegale tramite il distacco di una o più unità nelle acque territoriali libiche; ricognizione in territorio libico per la determinazione delle attività di supporto da svolgere; attività di collegamento a favore della Marina e della Guardia costiera e collaborazione per la costituzione di un centro operativo marittimo di sorveglianza e coordinamento in territorio libico.

Per quanto riguarda i fondamenti giuridici della deliberazione, oltre alla citata lettera del 23 luglio, ricordo che la missione è coerente con il quadro giuridico delle risoluzioni delle Nazioni Unite, le quali - come è noto - hanno riconosciuto il Governo di al-Serraj come unico interlocutore legittimo e hanno auspicato l'attuazione di intese al fine di consolidare le capacità del Governo libico con interventi di natura tecnica, economica, di sicurezza e antiterrorismo.

Infine, ricordo che un altro fondamento giuridico è rinvenibile nel precedente *memorandum* d'intesa firmato dal presidente al-Serraj e dal presidente Gentiloni in data 2 febbraio 2017, nonché nella precedente deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017, relativa alla proroga del dispositivo aeronavale Mare sicuro, già autorizzato da entrambi i rami del Parlamento con le risoluzioni dell'8 marzo 2017, dal quale saranno prelevate le unità destinate alla presente missione.

In base all'insieme di questi elementi, la missione di oggi si pone perfettamente in continuità con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio presidenziale-Governo di accordo nazionale libico e con l'impegno del nostro Paese nel quadro del processo di stabilizzazione della Libia. Possiamo ricordare a titolo di esempio le attività addestrative a favore della Guardia costiera, che già sono in atto; l'avvio dell'operazione Ippocrate, con la realizzazione di un ospedale da campo a Misurata, che ha già curato circa 3.000 persone; il fatto che ad aprile abbiamo fornito alla Libia quattro guardiacoste.

Per quanto attiene agli assetti destinati alla missione oggi all'esame dell'Aula, essi consistono in due mezzi navali (una unità per il supporto tecnico e logistico e un pattugliatore), con possibilità di integrazione - qualora lo si ritenesse necessario - con ulteriori assetti provenienti dalla medesima missione. Anche il personale impiegato sarà tratto dal contingente già autorizzato dal Parlamento (sempre con riferimento a Mare sicuro). La durata programmata è prevista dal 1° agosto al 31 dicembre dell'anno in corso.

Infine, per quanto attiene ai profili finanziari, la deliberazione specifica è che non ci saranno variazioni rispetto al fabbisogno già approvato per l'anno in corso per l'operazione Mare sicuro. Questi sono i presupposti formali. Ovviamente ci sono anche presupposti non formali, ma sostanziali e di merito, per realizzare un intervento efficace: e qui l'analisi è estremamente complessa in ragione della complessità delle cause che originano il fenomeno migratorio e del contesto geopolitico che ne rende difficile una soluzione immediata. È chiaro che un intervento militare non è sufficiente a risolvere crisi complesse come quella in esame; sono necessari una risposta multidimensionale e strumenti politici e di integrazione condivisi.

Le relazioni dei ministri Alfano e Pinotti di ieri e quella svolta dal ministro Minniti pochi giorni fa alle Commissioni affari esteri e difesa del Senato danno ragione del quadro complessivo di interventi, iniziative e misure in cui la missione di oggi si inserisce e che rappresentano l'attuazione di una politica multidimensionale dell'Italia.

Solo per portare all'attenzione dell'Assemblea alcuni dati informo che negli ultimi giorni, per la prima volta (lo dicono le statistiche di luglio), c'è stata un'inversione di tendenza sostanziale nel numero di sbarchi. Pochi giorni fa, la Commissione europea ha comunicato, nella relazione periodica sui trasferimenti dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea e sul reinsediamento dei rifugiati, che giugno è stato un mese *record* per i ricollocamenti di migranti dall'Italia e dalla Grecia. L'Unione europea ha seguito una nostra indicazione nel subordinare la concessione dei visti legali a una effettiva collaborazione dei Paesi di maggiore provenienza dei migranti nel rimpatrio dei migranti illegali. Il risultato è stato che un Paese come il Ban-

gladesh, che è il secondo per numero di migranti nel nostro Paese, oggi collabora fattivamente.

Lunedì scorso, Juncker ha comunicato a Gentiloni, con una lettera che inviterei quanti si stanno esprimendo criticamente sulla nostra politica estera a leggere, che la Commissione europea ha deciso di appoggiare con un impegno straordinario lo sforzo italiano, stanziando 100 milioni e fornendo esperti per accelerare i processi di asilo e rimpatrio e assistere comunità e autorità locali che ospitano i migranti e sostenere l'integrazione.

Sempre pochi giorni c'è stato un positivo incontro a Tunisi del gruppo di contatto Europa-Africa, con sette Paesi europei (Italia, Austria, Francia, Germania, Malta, Slovenia e Svizzera), assieme a Tunisia, Ciad, Niger, Algeria, e Libia, con l'obiettivo di intervenire sui Paesi d'origine per fermare le partenze dei migranti che raggiungono la Libia e da lì l'Italia e contrastare le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici del deserto.

Venerdì c'è stato un incontro a Roma con il Ministro dell'amministrazione interna del Mali, che ha inserito questo Paese nel tavolo di concertazione istituito a maggio scorso con Ciad, Libia e Niger, per la cooperazione nella gestione delle frontiere. Ieri il ministro Alfano ci ha informato delle cospicue risorse che investiamo nel sostenere la capacità di gestione delle frontiere di Paesi come il Mali. Vi è inoltre il coinvolgimento dei sindaci della Libia - come ci ha reso noto il ministro Minniti - e altro ancora. Ma non voglio dilungarmi.

Si può dire che tutto ciò è insufficiente e certamente la crisi è ancora ampia. Resta comunque il fatto che questi sono tutti segmenti che concorrono a delineare e articolare una politica multidimensionale e condivisa, che rappresenta l'unica possibilità che abbiamo per affrontare crisi sistemiche e complesse come quella dei flussi migratori.

L'attivazione di questi distinti canali ha il duplice effetto, in primo luogo, di costruire una politica che abbia qualche efficacia e, in secondo luogo, di rendere le istituzioni multilaterali credibili nella loro capacità di rispondere alle necessità di oggi; il che rappresenta un valore aggiuntivo di importanza enorme.

L'insieme di questi fattori dimostra chiaramente come la strategia adottata dall'Italia, senza scorciatoie o fughe in avanti, per la questione dei flussi migratori stia portando a risultati positivi. È in questo quadro che va contestualizzato l'impegno di oggi, che mira a rafforzare la capacità libiche di controllo delle proprie acque territoriali libiche e ci consente di fare un passo in avanti nel contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, con l'obiettivo di ridurre il flusso dei migranti nel nostro Paese. È un impegno che andrà implementato, allargando gli strumenti, al fine di affrontare le cause remote del fenomeno e di migliorare capacità di gestione nei Paesi di origine e di transito.

In conclusione, con la nostra risoluzione esprimiamo parere favorevole all'autorizzazione per l'anno in corso della missione di supporto alla Guardia costiera libica. Il Parlamento intende monitorare l'andamento di queste missioni e, quindi, la risoluzione impegna il Governo a riferire alle Camere entro il 15 ottobre.

Più in generale abbiamo cercato di raccogliere le osservazioni emerse dal dibattito in Commissione, convinti del fatto che siamo di fronte a un obiettivo comune e condiviso da tutti. Riteniamo infatti che con questo intervento sul *dossier* Libia, il nostro Paese faccia un ulteriore e importante passo avanti. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Casini e Fornaro*).

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Gasparri, ha chiesto di integrare la relazione scritta sul documento XXIV, n. 80. Ne ha facoltà.

GASPARRI, *relatore sul documento XXIV, n. 80*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia con questa risoluzione, illustrata già ieri in Commissione, sostenuta dal capogruppo Paolo Romani, sottoscritta dal senatore Alicata e condivisa dal Gruppo, così come da quell'area, la Federazione della Libertà, che anche poco fa ha rivendicato un'iniziativa forte sui temi dell'immigrazione e sulla vicenda libica, vuole dare un contributo - come già avvenuto negli ultimi mesi - alla soluzione di questa emergenza.

È stata assunta questa decisione di inviare delle navi nelle acque del Mediterraneo, anche d'accordo con la Libia, che ne ha chiesto l'impiego nelle acque libiche e anche nel porto di Tripoli. Pur dosando le parole, comprendiamo perfettamente che il momento è molto delicato e lo stesso presidente Serraj, che guida il Governo riconosciuto dalla comunità internazionale, vive una fase complicata.

L'altro giorno la Commissione difesa del Parlamento libico ha contestato questa presenza italiana. Tuttavia, c'è non solo la Commissione, ma anche le altre fazioni e il generale Haftar, che non si riuniscono in Commissioni parlamentari, ma agiscono sul territorio e contestano quel Governo. Peraltro, il Governo Gentiloni Silveri si è fatto un po' beffare da Macron: mi riferisco non alle vicende di Fincantieri, ma al vertice tra Haftar e Serraj, che è stato ospitato a Parigi, quando poi è l'Italia, per ragioni storiche, geografiche e geopolitiche, ad avere un diritto-dovere di interesse all'area libica territoriale e marittima, con tutto ciò che questo comporta.

Finora le politiche attuate dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri sono state fallimentari. Abbiamo registrato un incremento del numero degli sbarchi e nel mese di luglio c'è stata una tendenza alla stabilizzazione dei numeri. Tuttavia, rivendichiamo l'azione di stimolo di Forza Italia per la possibilità di inversione di rotta di queste politiche. Come Gruppo abbiamo chiesto e ottenuto l'avvio dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni non governative, tematica su cui hanno lavorato anche la Commissione Schengen e altri organismi del Parlamento. Abbiamo quindi ottenuto quell'inchiesta, che si è conclusa con un voto unanime della Commissione difesa. Non so, signor Presidente, in quante occasioni c'è stata l'unanimità, però si è trattato di un caso importante. Quindi, abbiamo decretato con un voto unanime del Parlamento la necessità di regolamentare l'attività delle organizzazioni non governative. Sulla base di quel voto, è partita un'azione del Governo, di cui prendiamo atto, nelle sedi Frontex, Unione europea e bilaterali (gli interventi sono a vari livelli). Lunedì scorso c'è stata la decisione di alcune organizzazioni non governative di non firmare quel regolamento, mentre altre hanno firmato.

Questa mattina prendiamo atto positivamente della notizia secondo cui a Lampedusa un'imbarcazione di una di queste organizzazioni non firmatarie è stata sottoposta a controlli. Non ci sono stati arresti e altre vicende, però cogliamo anche nell'evento di questa mattina un'azione di maggior controllo e severità (non voglio immaginare una valutazione sulla concomitanza delle sedute di Camera e Senato su questi temi).

Noi riteniamo che si dovrebbe interdire lo sbarco di clandestini nei porti italiani tramite queste organizzazioni che non accettano un regolamento che chiede trasparenza sui finanziamenti, accesso della polizia per i controlli e la sicurezza. Molte volte si tratta di sventurati, ma anche autorità giudiziarie hanno indagato sulle possibili infiltrazioni di gruppi terroristici e criminali in questi viaggi della speranza. Quindi, i controlli possono essere necessari.

Vi è oggi uno stanziamento di 5 miliardi di euro per l'accoglienza di clandestini e non si può andare avanti con questo livello di spese. Si è verificato un arricchimento dei trafficanti di persone e anche di gruppi criminali in Italia. Penso ai CARA di Mineo e di Isola Capo Rizzuto, nonché allo stesso scandalo romano. Come diceva il famoso Buzzi delle cooperative rosse: la droga rende meno degli immigrati. Con il dilatarsi dell'accoglienza si è arricchita anche una pletora di criminali italiani. L'Italia non è un Paese xenofobo o razzista, ospita milioni di stranieri, ma non può ospitare tutti.

Questa missione dovrebbe segnare un'inversione di rotta. Forza Italia ha sempre votato a favore delle missioni militari internazionali. Questa è una missione diversa. Dico questo perché parliamo nel Parlamento della Repubblica e non vogliamo essere noi a ingenerare equivoci nei delicatissimi rapporti tra Italia e Libia, che i Governi di centrodestra guidati da Berlusconi caratterizzarono nel senso del dialogo, ancorché difficile e complicato. Se si fosse seguita quella strada, oggi non avremmo il disastro degli sbarchi, che si sono moltiplicati in tutta Italia. (*Applausi dei senatori Alicata e Rizzotti*). Non voglio qui riaprire la polemica sulle guerre sbagliate, i conflitti e le pressioni che anche le massime istituzioni della Repubblica fecero.

Giorni fa, presidente Grasso, quando con una delegazione del Senato, con il senatore Latorre ed il senatore rappresentante del Movimento 5 Stelle Santangelo siamo stati in visita in Egitto, il segretario della Lega araba - lo ricorderanno i colleghi - disse che la politica di quei Governi era una politica giusta perché garantiva un dialogo e il segretario della Lega araba è una diplomatico egiziano di lungo corso, una persona certamente esperta.

In coerenza, quindi, con quel percorso, non vogliamo dare una delega in bianco al Governo, ma vogliamo incoraggiare una svolta: più controlli sulle ONG, l'obbligo di firma del regolamento per avere libero accesso e se un'imbarcazione batte bandiera di altri Paesi, vada nei Paesi di cui batte la bandiera a portare i clandestini. Ieri anche l'Unione europea - approfondiremo i primi commenti - ha in qualche modo avallato una politica di maggiore severità e fermezza, perché anche gli scopi umanitari non possono essere avulsi dalle politiche di sicurezza, di controllo dei confini, di accoglienza limitata che i Paesi devono esercitare, anche perché il 95 per cento di quelli che arrivano qui non sono profughi di Paesi in guerra da poter ricollocare, ma sono clandestini economici e non li vogliono gli austriaci, non li vuole la

Francia di Macron, non li vogliono i Paesi del Centro Europa, dove Orbàn ed altri, giustamente, dicono che se sono clandestini non devono entrare.

Nessuno si illuda, quindi: non ci può essere ricollocazione del clandestino, ma del profugo, ma i profughi sono una piccola quantità. Ben vengano, dunque, queste navi e ben venga un'inversione di rotta, ben venga il regolamento delle ONG, che rivendichiamo, avendo chiesto quel lavoro nella Commissione difesa. In quell'occasione magistrati importanti hanno reso dichiarazioni che hanno creato anche clamore: ricordo il procuratore di Catania Zuccaro ed il procuratore di Trapani, che hanno offerto elementi anche sulla loro attività investigativa.

In conclusione, con questa nostra relazione e con la proposta di risoluzione, proponiamo un intervento stringente che riguardi anche l'attuazione della terza fase di EUNAVFOR MED. Questa è una missione bilaterale Italia-Libia, non c'entra con le altre missioni in corso. Tuttavia, poiché c'è una missione internazionale che prevede una terza fase, noi chiediamo da tempo al Governo - lo abbiamo fatto in quest'Assemblea ogni volta che si sono prorogate le missioni militari - che l'Italia si attivi perché l'ONU deliberi (questo è necessario) e perché la Libia richieda (anche questo è necessario) che si passi alla terza fase di EUNAVFOR MED, che prevede l'intervento nei porti della Libia e sul territorio libico. Questa missione bilaterale già consente di entrare nel porto di Tripoli e di spingersi nelle acque libiche per aiutare la Guardia costiera a riportare in Libia i clandestini. Il punto è capire cosa accadrà, se continueranno gli sbarchi, se continuerà l'azione impunita delle ONG (e in quel caso, il nostro consenso verrebbe meno) o se la missione militare bilaterale concordata con la Libia, di cui stiamo discutendo, determinerà un rallentamento e - lo volesse il cielo - una cessazione delle partenze, che poi sono - ricordiamolo - portatrici di molti lutti: la percentuale di morti nel Mediterraneo è aumentata perché sono aumentate le partenze, quelli che partono pagano, vengono ricattati, spesso vengono brutalizzati e violentati dai trafficanti di persone. Nei giorni scorsi c'è stata la giornata internazionale contro la tratta di persone e tutti, dal Papa al presidente Mattarella, hanno tuonato contro questa turpe pratica, ma poi alla fine, se l'organizzazione non governativa fa da taxi agli scafisti, aiuta i trafficanti di persone. Ci vuole anche coerenza.

Con la nostra proposta di risoluzione, quindi, chiediamo anche che l'Italia si impegni nell'attivazione della terza fase di EUNAVFOR MED, che ci possano essere dei centri di trattenimento e di assistenza curati dalle organizzazioni internazionali. Se Carlotta Sami e quelli che si occupano di queste problematiche, avendo dei compiti istituzionali, stessero più in Africa che su Rai 3, sarebbe meglio, ma forse hanno visto che chi li ha preceduti in quegli incarichi andando su Rai 3 è poi assunto ai vertici politici, che forse è più comodo che stare in Libia.

Siamo quindi orientati - vedremo poi sulle risoluzioni quali saranno le conclusioni - ad un atteggiamento positivo e chiediamo una verifica costante al Governo. Ieri ho letto che, in risposta ad un mio intervento nelle Commissioni congiunte difesa ed affari esteri di Camera e Senato, il ministro Pinotti ha condiviso la necessità di una cabina di regia e ancora ieri un delicato documento del presidente Serraj era in lettura presso il Copasir.

Comprendiamo che su alcune vicende vi sia un vincolo di riservatezza, ma ci sono altre notizie che non hanno quei vincoli e riteniamo che su quelle ci debba essere uno scambio, perché *right or wrong, is my country*. Abbiamo interesse a difendere la nostra nazione e a metterla in sicurezza. Il nostro orientamento, però, è anche vincolato, signor Presidente, a verifiche parlamentari, se sarà necessario. Noi non andiamo in vacanza, come titolano i giornali: le Commissioni si sono sempre riunite anche il mese di agosto.

Noi, ove fosse necessario, se la missione non avesse il successo che noi ci auguriamo, saremo i primi a chiedere che le Commissioni competenti verifichino l'andamento della situazione. Ed è facile verificare se gli sbarchi continuano o cessano. È un dato empirico: basterà accendere la televisione per scoprire come andrà la missione. Noi verificheremo, augurandoci che vada tutto bene, perché questo è l'interesse della nostra Nazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, noi abbiamo creduto veramente che qualcosa forse si stesse muovendo. Non è importante, alla fine, il soggetto che realizza l'obiettivo. Per noi, l'importante era l'obiettivo. Essere i padri putativi o essere i promotori dell'iniziativa poco conta, come abbiamo visto in occasione dell'esame del disegno di legge sui vitalizi, dove si è discusso su chi dovesse prendersene il merito. La normativa è del Partito Democratico ma se ne prende il merito il Movimento 5 Stelle, che dice che solo su nostra pressione è stato posto in discussione questo disegno di legge.

La Lega potrebbe dire la stessa cosa: solo per le grandi pressioni fatte dalla Lega finalmente mettete in campo un'azione necessaria per tutelare l'interesse del nostro Paese: magari. Magari fosse così perché, se andiamo a vedere nella sostanza, vi è invece solo la parvenza della volontà di seguire una linea, che non è tanto una linea della Lega Nord, ma del sentire comune del Paese, che chiede un po' di controllo sui flussi migratori. Si dà una risposta che, apparentemente, va in questa direzione. Si propone di aiutare le forze navali libiche a contrastare il traffico illegale di clandestini e traffico di esseri umani. Chi può dirsi non d'accordo? Si eliminano così due fenomeni negativi; addirittura, uno è un reato biasimevole e forse uno dei più efferrati. Ma è veramente così? A dire il vero, già con altre missioni avremmo dovuto ottenere risultati che tutelavano questo martoriato Paese. Ricordiamo, per esempio, la missione Triton di Frontex. Poiché mettevamo navi in campo, bisognava tutelare le frontiere europee e, chiaramente, dal Mediterraneo verso l'Italia arrivava il maggior numero dei trafficanti che avrebbero poi interessato tutta l'Europa.

È appena intervenuto il senatore Gasparri che, giustamente, ha detto che noi tuteliamo il mare mentre tutti gli altri dicono: se voi non siete in grado di tutelarlo ve li tenete, perché se sono clandestini non possono circolare liberamente in Europa.

Ma la missione Triton è servita a bloccare il traffico di clandestini? Assolutamente no. Abbiamo messo in piedi l'Operazione Sofia, che non fa

altro che ribadire quanto si sta facendo adesso: blocchiamo il traffico di esseri umani, blocchiamo gli scafisti e distruggiamo anche i navigli che servono per questi traffici. Ha funzionato? No. Ha funzionato esattamente a rovescio.

Si propone di andare lì per sconfiggere un grave reato e, invece, abbiamo preso tutti questi disperati che fuggono e li abbiamo portati a casa nostra. A cosa sono servite queste missioni? Su obiettivi condivisibili da tutti, il risultato finale è esattamente il contrario. Abbiamo incentivato la partenza di disperati dall'Africa sapendo che, percorrendo poche miglia, questi sarebbero stati poi recuperati e portati al sicuro in un Paese tranquillo dove nessuno li avrebbe più infastiditi.

Oggi si ripete questo gioco, questa finzione: collaboriamo con la Guardia costiera libica ed entriamo persino nelle loro acque territoriali per stroncare il traffico di esseri umani. Ma se noi entriamo nelle loro acque territoriali per sconfiggere questo tipo di migrazione, la prima cosa che dovremmo fare, nel caso riuscissimo ad intercettarli, sarebbe bloccarli e rimpatriarli. Questo è stato previsto? Assolutamente no: è tutto ambiguo. Addirittura il ministro Pinotti si è premurata di dire che questo non sarà un blocco navale. Sì, è vero, non può essere un blocco navale perché con due navi facciamo ridere: vogliamo sconfiggere il fenomeno dell'immigrazione illegale, dell'importazione e dello sfruttamento di esseri umani e schieriamo due navi. Tra lo Stretto di Messina, Tripoli e tutto il Sud del Mediterraneo a cosa possono servire due imbarcazioni? Ci prendiamo in giro? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

È stato fatto per far tornare l'invarianza della spesa? Prendiamo le imbarcazioni che sono già lì per altri motivi e gli facciamo fare qualcosa di diverso? Lo abbiamo chiesto in Commissione: chiariamo queste incongruenze.

Per quanto riguarda le ONG, continueranno a fare quello che stanno facendo? Quel buon funzionario dello Stato, il procuratore della Repubblica di Catania, che ha sollevato un problema giudiziario, è stato tanto criticato. Ha soltanto detto che non tutte le ONG lavorano con scopi umanitari. Per questo il dottor Zuccaro è stato bistrattato dai giornali e dal dibattito dell'Assemblea, e tutto quello che aveva evidenziato in realtà si è verificato. Ci sono segnalazioni da terra, le ONG entrano nelle acque territoriali - cosa che non potrebbero fare - e spengono i trasponditori radar. I trafficanti che si trovano a terra hanno i loro numeri cellulari e non si sa come mai conoscano addirittura i recapiti telefonici delle ONG. Zuccaro ha detto che tutto questo non torna: c'è qualcosa che non funziona e noi, cattivi, abbiamo detto che i *business* sono diventati tre.

In primo luogo, i trafficanti si fanno pagare da questi disperati, li imbarcano e fanno un piccolo tragitto via mare. Il secondo *business* parte con le ONG, che non si capisce perché non abbiano voluto firmare per rendere trasparenti le fonti dei propri finanziamenti, e infine il terzo *business* è l'accoglienza. Lo Stato italiano spende 4,2 miliardi di euro per l'accoglienza, per gestire i flussi migratori.

Se vogliamo fare questo patto con i libici e l'obiettivo è quello dichiarato, la prima cosa che dovremmo scrivere - e non è stata né detta, né

scritta - è che bisogna operare respingimenti. In secondo luogo bisogna catturare gli scafisti e sconfiggere effettivamente il traffico di esseri umani.

Noi riconosciamo che sia un bene aiutare questo Paese ancora del tutto destabilizzato. Avere un interlocutore efficiente ed affidabile in Libia sicuramente sarebbe anche interesse italiano. Stiamo votando per risoluzioni che non fanno altro che approvare una delibera del Consiglio dei ministri che nasce da una lettera di invito del Governo di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale, di cui non abbiamo assolutamente cognizione. Sarebbe stato così strano, dato che ci vengono chiesti aiuti per un interesse reciproco, sconfiggere questi reati e il traffico ingestibile a livello italiano ed europeo, conoscere gli estremi di questa lettera? La lettera è stata secretata. Per deliberare il Parlamento dovrà pur avere cognizione dell'oggetto effettivo della richiesta.

In Commissione abbiamo proposto di segretare la seduta per una mezz'ora per poter leggere cosa effettivamente ci chiedono i libici, al fine di deliberare. Anche noi commissari siamo rappresentanti istituzionali e abbiamo l'obbligo della riservatezza rispetto a un documento riservato e segreto; anche noi ne prendiamo atto senza darne alcun tipo di pubblicità. Perché non abbiamo potuto verificare e leggere questo documento? Non è certo un bel modo di agire.

Chiediamo che si facciano le cose in maniera seria, perché con due navi stiamo facendo finta di fare quello che diciamo di voler fare. Con due navi nel Mediterraneo non si fa assolutamente nulla; ne servono molte di più, forse anche più piccole, più efficienti, più veloci.

Gli immigrati che definiamo irregolari devono essere riportati nel luogo da cui sono partiti; devono, cioè, ritornare nei porti libici. Cosa succede se li intercettiamo dentro o fuori le acque libiche? In questo senso c'è un'ambiguità incredibile nelle risoluzioni, ma anche nella delibera del Governo: non si dice che cosa deve accadere. Proviamo a intuire: sembra che se li intercettiamo in acque libiche possiamo riportarli a terra; ma se questi fossero a qualche centinaio di metri fuori dalle acque libiche dovremmo - sembra, ripeto - riportarci in Italia. No, non funziona così. Il traffico è illegale. L'immigrazione è illegale e il reato di tratta di esseri umani è sempre lo stesso - concludo, Presidente - sia dentro che fuori le acque libiche. Bisogna scrivere che li rimpatriamo e li riportiamo nel luogo da dove sono venuti.

Faccio un'ultima osservazione. Noi potremmo agire soltanto in acque libiche, ovvero prospicienti i territori libici controllati dal Governo di accordo nazionale. La nostra Marina è dotata di strumentazioni efficientissime: impostiamo delle coordinate in modo che entro quelle coordinate si possa o si debba agire, ma non possiamo dire che si può agire in acque controllate dal Governo di Tripoli e non da altre milizie. Ci sono 150 milizie indipendenti che operano in Libia, oltre ai due Governi di Tobruk e Tripoli.

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

DIVINA (*LN-Aut*). Dobbiamo essere un po' più precisi. Non possiamo mandare i militari in acque dove non sappiamo se c'è o no il controllo del Governo libico nazionale attuale. Ci sono troppi fattori che non tornano.

Stanti così le cose non possiamo votare le risoluzioni all'esame. Se le richieste che abbiamo fatto con il nostro ordine del giorno - che sono quelle che ho elencato e che fanno chiarezza su questi punti - venissero approvate, ci riserviamo fino alla fine un altro giudizio sulla risoluzione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Il problema è che le risoluzioni vengono votate prima degli ordini del giorno.

È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI (*Misto-Ipl*). Signor Presidente, colleghi, finalmente si profila una soluzione alla crisi libica e di conseguenza una soluzione - almeno in buona sostanza - all'ondata migratoria che l'Italia non poteva e non può più sostenere.

La crisi libica - è bene ricordarlo - è scoppiata dopo un improvvido intervento franco-britannico - purtroppo, anche con la nostra partecipazione - che ha gettato la Libia in una situazione di totale anarchia, diventando di fatto, come sappiamo, un canale di passaggio dei migranti dall'Africa senza alcun controllo.

Credo che, al di là delle strumentalizzazioni politiche, che ci stanno e che ho ascoltato anche adesso, debba essere riconosciuto oggi al ministro Minniti anzitutto, oltre che ai ministri Pinotti e Alfano e all'intero Governo, il merito di aver contribuito a determinare una svolta decisiva per questa risoluzione.

Anche l'iniziativa del presidente Macron, con il peso della sua forza politica e militare e della sua influenza in Libia, è stata importante. Questo va detto.

Pertanto, con la decisione del Governo Gentiloni Silveri credo che oggi si apra una fase nuova. Con il via libera a un dispiegamento di forze militari italiane nelle acque interne alla Libia, in collaborazione con la guardia costiera libica (dunque non sono solo due navi), si può pensare a contrastare per la prima volta in modo concreto l'immigrazione illegale e il traffico di migranti. È chiaro, infatti, che in questo modo gli eventuali barconi dei migranti verranno riaccompagnati nei porti libici.

In questo quadro, anche l'accordo con le ONG è molto importante e le organizzazioni che non hanno firmato l'intesa - e non se ne comprende la ragione se non il loro agire in malafede - a mio avviso vanno respinte dai nostri porti senza se e senza ma.

In conclusione, oggi, con il voto del Parlamento si segna un decisivo passo in avanti per risolvere un problema che gravava interamente sulle spalle dell'Italia. Detto e fatto questo importante passo, resta a mio avviso il dovere morale della cooperazione con i Paesi africani per aiutare popolazioni afflitte da gravi problemi sociali ed economici. Anche questo non può più essere rinviato. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Russo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (*M5S*). Signor Presidente, il 28 luglio è stata comunicata alla Presidenza del Senato la deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla missione sulla quale dobbiamo pronunciarci oggi, una missione di partecipazione in supporto alla Guardia costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale e dal Governo di accordo nazionale libico rappresentato da Fayez-al-Serraj. Tutto ciò a pochissimi giorni da oggi 2 agosto, a testimonianza del fatto che, quando un provvedimento è utile e necessario, i tempi di esame da parte del Senato possono essere strettissimi e su questo - vivaddio - concordo assolutamente, perché questo testo aveva all'origine una necessità ed un'urgenza che è stata rispettata nella tempistica. Dico questo soltanto per ribadire ancora una volta, se fosse necessario, che anche sui vitalizi si poteva procedere con urgenza, come chiedevamo ieri; tuttavia, come abbiamo visto, ci sono figli e figliastri e provvedimenti e "provvedimentastri" e i vitalizi sono rimasti nel cassetto fino a settembre. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Signor Presidente, non mi dica che vado fuori tema, perché ieri il presidente Zanda lo ha fatto abbondantemente.

Se volessimo fare un minimo di storia sull'origine del testo in discussione - e io lo desidero - non dovremmo fare altro che partire da dove tutto è cominciato, cioè dalla convocazione da parte del presidente francese Macron, di poche settimane fa, dei due attori principali dello spaccatissimo panorama libico, cioè al-Serraj e il generale Haftar. Il Presidente francese, come hanno scritto tutti i commentatori e giornali (se ne è parlato in Parlamento e sulle televisioni), ha tirato due ceffoni al nostro Governo, scavalcandolo in maniera rapidissima e inequivocabile su una questione sulla quale sia il precedente Governo Renzi che l'attuale Governo Gentiloni Silveri stavano lavorando da tempo. A questi due ceffoni il nostro Governo ha risposto in maniera molto cristiana, porgendo l'altra guancia con il testo di discussione. In quell'incontro il presidente Macron ha consentito a due fazioni perennemente in lotta, che purtroppo non rappresentano la totalità delle fazioni in lotta sul territorio libico, di mettersi d'accordo su una serie di punti, ossia sul sostenere il processo di riconciliazione nazionale, sul promettere e cercare di mantenere il cessate il fuoco, sull'astensione dal ricorso alle Forze armate per tutte le azioni che non riguardino la lotta al terrorismo, ma soprattutto sulla costruzione in Libia di uno Stato di diritto sovrano, civile e democratico.

Ora, il generale Haftar, tornato a casa dopo aver stretto la mano ad al-Serraj e al presidente Macron, ha sconfessato la validità sostanziale di questo momento, dicendo che al-Serraj non rappresenta assolutamente alcuna autorità riconosciuta dalla sua fazione. Su questo ci sarebbe ben poco da obiettare. Io avrei invece molto da obiettare su questa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che a questo punto mi pare una misera, anzi miserissima pezza a colori messa all'iniziativa del presidente Macron, che, da neoeletto, ha dalla sua buona parte del Governo e della forza parlamentare, ha dalla sua la forza di una compagine governativa che invece il presidente

Gentiloni Silveri, essendo purtroppo il fantoccio di Renzi, non può avere, non ha e non avrà mai.

E allora qual è il motivo dell'accordo con un altro fantoccio riconosciuto da tutti i governi internazionali, come è effettivamente al-Serraj, che non ha credibilità e che è un pupazzo messo lì soltanto per poter continuare a operare da parte delle fazioni veramente forti e importanti dell'area della Tripolitania senza incontrare grandi ostacoli? È un accordo, mi pare di capire, supportato da due governi fantoccio. Purtroppo, uno dei due governi fantoccio è il Governo italiano. E come possiamo pensare allora di poter controllare e contrastare l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani, se ci rivolgiamo a una parte che non rappresenta nulla e che non ha la forza né militare, né politica, né di rappresentanza popolare, come effettivamente è il Governo al-Serraj? Come pensiamo di poter andare in Libia e consentire che sia una missione che abbia tutti i crismi della sicurezza per i nostri militari e soprattutto per gli obiettivi che si prefigge sulla carta, cioè contrastare il traffico di esseri umani?

C'è una differenza enorme, signor Presidente e colleghi, tra le parole e la sostanza. Le parole sono quelle contenute in tre foglietti; tanto è il volume di carta della deliberazione del Consiglio dei ministri approvata in fretta e furia, sui cui obiettivi eravamo pure d'accordo (e l'abbiamo detto in Commissione), ma che aveva necessità di modifiche, che abbiamo proposto e che sono state bocciate. Abbiamo parlato del codice di condotta: è su questo che chiedevamo una modifica. Un codice di condotta che non preveda formalmente sanzioni, perché è un codice di condotta, è esattamente il contrario di quello che chiediamo da mesi, rifacendoci a una proposta di legge presentata alla Camera, a prima firma Bonafede, nella quale si dice chiaramente che dovremmo chiudere i nostri porti alle ONG che non rispettano le regole. Se c'è un dispositivo di legge, puoi avere delle sanzioni; se ti basi invece su un codice di condotta, le sanzioni vanno a farsi benedire.

Nella situazione attuale, allora, molto probabilmente andremo a impelagarci in una questione nella quale oggi, con queste regole, noi non siamo d'accordo ad andarci a impelagare perché c'è un soggetto considerato a tutti i livelli - dicono i colleghi qui in Aula - rappresentante dell'autorità legittima libica, al-Serraj, il quale invece a stento avrebbe l'ambizione di controllare il proprio cortile di casa. E controllare il proprio cortile di casa non è necessariamente una cosa da poco, perché, se fosse il Presidente degli Stati Uniti d'America a controllare il proprio cortile di casa, controllerebbe tutto il continente sudamericano. Ma il cortile di casa di al-Serraj non arriva nemmeno fuori dalla blindatissima residenza in cui vive e da cui esce con macchine blindate, perché nemmeno a Tripoli può avere la garanzia di sopravvivere, visto che è l'assoluto e incontrastato, considerato tale anche in quest'Aula, rappresentante legittimo del Governo libico.

Qualche settimana fa il presidente francese Macron, che gode del consenso derivantegli dal fatto di essere stato appena eletto e di essere un rappresentante autorevole, ha scritto un teorema, mettendo attorno a un tavolo i due principali attori del teatro libico. Questo Governo, il Governo Gentiloni Silveri-Alfano-Pinotti, si appresta, anzi l'ha già fatto, a scrivere un corollario di questo teorema; ma un corollario non può che rafforzare la tesi

del teorema stesso, e la tesi del teorema è che i francesi ci hanno dato quattro ceffoni.

Per quanto noi fossimo d'accordo a sostenere un intervento, riteniamo che un intervento come quello previsto dal Governo sia sì urgente e necessario, ma non con le modalità raffazzonate, approssimative e l'atteggiamento cialtronesco che questo Governo ha ancora una volta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È lo stesso atteggiamento cialtronesco dei ministri Alfano e Pinotti, allora guidati dal presidente del Consiglio Renzi, che ci ha portato a dare carta bianca (quando è stata data loro carta bianca), tanto da arrivare ad accordi con Bruxelles per far approdare tutti i migranti sulle nostre coste.

In Commissione abbiamo dovuto purtroppo - e lo dico davvero con certezza - fare un passo indietro, dicendo che il provvedimento era ed è necessario; ma non possiamo dare una delega, ancora oggi, in bianco, senza conoscere bene le regole d'ingaggio, senza sapere bene quale sarà l'area in cui le nostre navi e i nostri uomini dovranno operare, senza sapere se ci può essere o no la possibilità di bloccare sul territorio libico tutti i trafficanti di esseri umani. Non possiamo, allora, dare una delega in bianco a queste tre paginette.

Molto probabilmente ci poteva essere un altro accordo in Commissione, lo abbiamo sostenuto fino all'ultimo momento, Presidente. Ancora una volta, chi ci ha chiuso le porte non può che essere responsabile della presentazione di diverse risoluzioni e del fatto che non si sia riusciti ad arrivare a un accordo, che su questo tema ci vedeva principali protagonisti, in quanto siamo stati tra i primi a ritenere che la regolamentazione nel mare debba essere fatta con un dispositivo di legge e non solo con le regolette e con le convenzioni.

Il mio collega Marton spiegherà ancora meglio il senso del voto che esprimeremo. Mi resta solo da dire che si è persa l'ennesima occasione di avere una procedura condivisa da tutti i Gruppi, di dimostrare che il nostro Paese ha una dignità internazionale che vuole ripresentare. Ma se continuiamo ad appoggiare coloro i quali sono visti dalla comunità internazionale come personaggi con poca rappresentanza non possiamo che farlo con un Governo che, ormai da tanto tempo, in questo Paese ha altrettanta poca rappresentanza, visto che già da dicembre l'ex Presidente del Consiglio, dopo aver perso il *referendum*, avrebbe dovuto andare a casa, mentre ce lo troviamo ancora a guidare il suo secondo Governo, il cosiddetto Governo Gentiloni. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Avverto che al testo delle risoluzioni delle Commissioni riunite 3ª e 4ª sono stati presentati gli ordini del giorno dal G1 al G9, i cui testi sono in distribuzione.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, non sono ancora in distribuzione gli ordini del giorno; le chiedo se ci può concedere un minuto per leggerli.

PRESIDENTE. Io li ho già distribuiti.
Hanno facoltà di parlare i relatori.

SANGALLI, *relatore sul documento XXIV, n. 78*. Signor Presidente, non interveniamo in replica alla discussione congiunta.

Sugli ordini del giorno non ci esprimiamo e ci rimettiamo al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sulle risoluzioni già approvate dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª e sugli ordini del giorno presentati.

DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1, a prima firma del senatore Centinaio, il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G2, dei senatori Marton e Santangelo, esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G3, a firma dei senatori Santangelo e Marton, il parere è contrario, anche perché la nostra missione è di assistenza logistica alla Guardia costiera libica e, comunque, i migranti intercettati in acque libiche dai libici, a cui daremo assistenza, vanno accolti in Libia. Comunque nella risoluzione presentata c'è questo passaggio e dunque questa è la ragione per cui il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G4, anch'esso a firma dei senatori Santangelo e Marton, esprimo parere contrario, anche perché l'invito è stato rivolto dal Governo libico al Governo italiano e non lo possiamo estendere ad altri Stati europei.

Invito al ritiro dell'ordine del giorno G5, sempre a firma dei senatori Santangelo e Marton, perché, in realtà, le considerazioni sulla prosecuzione dell'attività di cooperazione e di dialogo, in particolare con i Paesi al confine, sono contenute nelle premesse della risoluzione.

Sull'ordine del giorno G6, a firma dei senatori Santangelo e Marton il parere è contrario, perché si tratta di un impegno complessivo, ma non lo specificherei in questa sede.

Sull'ordine del giorno G7, a prima firma del senatore De Cristofaro, il parere è contrario. Teniamo presente che ieri si è svolta davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) l'informativa sulla lettera pervenuta al Governo italiano da parte del Governo libico.

Sugli ordini del giorno G8 e G9, entrambi a prima firma del senatore De Cristofaro, il parere è contrario.

Sulle due risoluzioni approvate ieri in Commissione, il parere è favorevole.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G5. Mi conferma che è stato espresso parere contrario a tutti gli ordini del giorno?

PRESIDENTE. Sì, senatore Marton, è così.

Prima di passare alle votazioni, ricordo che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo le risoluzioni delle Commissioni riunite 3ª e 4ª.

Passiamo dunque alla votazione dei documenti XXIV, nn. 78 e 80.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, la decisione che ha assunto il Consiglio dei ministri lo scorso 28 luglio ha posto noi parlamentari di opposizione, che mai avevamo praticato opposizione pregiudiziale sulle questioni di politica internazionale, tutta una serie di problemi. Da questo punto di vista sono grato al collega Paolo Romani, al collega Gasparri e a coloro che si sono attivati immediatamente perché la nostra posizione politica fosse di alto parlamentarismo, che significa sentire la patria dentro se stessi quando i nostri soldati vengono impegnati fuori casa. Parlare di alto parlamentarismo, però, non significa che non siano legittime altre posizioni. Ieri pomeriggio abbiamo ascoltato, attraverso l'intervento del collega Corsini, i dubbi e le esitazioni di chi al parlamentarismo tende talvolta a sovrapporre una logica sindacale o sindacalistica dei rapporti all'interno della maggioranza. Non è questo il nostro stile nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Attraverso il documento che il senatore Gasparri e il senatore Paolo Romani hanno cominciato ad illustrare sin da ieri - Gasparri lo ha fatto alla Camera dei deputati, dopo le comunicazioni dei Ministri, e Paolo Romani lo ha fatto ieri, per tutto il pomeriggio, davanti alle Commissioni riunite qui in Senato - esprimiamo la nostra posizione, che chiede rispetto per il passato. Non ci siamo sempre trovati d'accordo con le posizioni del Governo in Libia perché avevamo una visione più multilaterale, che il Governo non è riuscito a far valere, non credo perché non la condividesse - anzi - ma perché ci voleva l'ONU. L'ONU è stato un elemento abbastanza disattento alla questione libica nella comunità internazionale.

Abbiamo appreso con soddisfazione che il Ministro della difesa si è preoccupato volenterosamente di spiegare che la decisione del Consiglio dei ministri del 28 luglio è pienamente rispettosa della sovranità nazionale libica.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,01)

(*Segue COMPAGNA*). Però, al di là delle ipocrisie, parlare di sovranità dello Stato nazionale in Libia si presta alle peggiori ironie. Ha ragione e ciò che ci divide dall'incontro franco-libico della scorsa settimana è che la furbizia francese di navigare tra due posizioni contrapposte libiche lascia abbastanza il tempo che trova. Tra l'altro, insieme al sottosegretario Della Vedova lo abbiamo rilevato ieri in Commissione, il «Corriere della sera», giornale che secondo alcuni sarebbe quasi un'istituzione, ieri attaccava la nullità e l'isolamento dell'Italia in politica estera. Avesse ragione o torto il volenteroso collaboratore del «Corriere della sera», per noi è tutto il contrario.

La nostra tradizione è altamente liberale: eravamo con Giolitti per evitare l'ingresso nella Prima guerra mondiale, ma una volta che l'Italia andò in guerra, come ebbe a dire in Parlamento il socialista Filippo Turati, «anche la nostra patria è sul Grappa». Ci auguriamo che non succeda.

Faccio un'ultima considerazione. È stato opportuno inserire le ragioni per le quali siamo favorevoli nel documento conclusivo. Mi riferisco al continuo monitoraggio del rapporto tra Governo e Parlamento. Lo ha chiesto ieri in Commissione l'amico Corsini. Il senatore Gasparri lo aveva anticipato nella più bollente seduta delle Commissioni congiunte e riunite di Camera e Senato. Quindi, rassicurati sulla continuità di verifica della decisione, il nostro Gruppo non ha motivo per non essere a favore della decisione del Consiglio dei ministri e per non abdicare. Ecco perché il nostro ordine del giorno ha una sua compattezza senza espressioni polemiche, colleghi di maggioranza, nei vostri confronti, ma non possiamo accettare implicite o esplicite espressioni polemiche su quando l'Italia era governata da un altro Presidente del Consiglio e la Francia da altri Presidenti della Repubblica non meno spregiudicati di quanto sembra, stando a quanto ricordava il collega Petrocelli, il giovane Presidente della Repubblica attuale. Di qui il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI). Congratulazioni*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ricordo che i tempi per le dichiarazioni di voto sono di cinque minuti. Ne ha facoltà. (*Commenti del senatore Santangelo*).

DIVINA (*LN-Aut*). Signor Presidente, allora, oltre ad esser truffati da queste missioni, veniamo anche scippati di cinque minuti di tempo per parlare.

Mi pare però che abbiamo fatto un buon ragionamento in discussione.

Vorrei dire a colleghi come il senatore Compagna o del Gruppo di Forza Italia, che hanno concordato di approvare la risoluzione, che va bene la libertà d'azione, però siamo seri: perpetrriamo in quest'Aula l'ennesima ipocrisia; si sono continuate a tradire tutte le volontà espresse in Aula. Stando alla carta, la Lega dovrebbe dire: «Finalmente abbiamo ottenuto un grande risultato», proprio come hanno fatto Fratelli d'Italia e la Meloni, che hanno scambiato quel poco che portiamo a casa per un blocco navale. No non è un blocco, anche perché con due navi non fai un blocco navale: con due na-

vi vai a passeggio per il Mediterraneo. Non si fa nemmeno ciò che si dice di voler fare, come non è stato fatto con Triton, perché non si sono difese le frontiere, ma abbiamo importato immigrati in più, caricandoli dalle navi delle ONG sulle nostre navi e portandoli nei porti italiani. Lo stesso è stato fatto con Sophia: dovevamo sconfiggere i trafficanti e abbiamo continuato a importare immigrati. Cioè, l'azione che si dice di voler fare è condivisibile, ma ciò che si fa tutt'altra cosa. Con questo provvedimento si continua a perpetrare un'ipocrisia di fondo.

Politicamente sono stralunato e non riesco a capire come si possa continuare a riconoscere la buona fede, quando una buona fede non c'è. Parliamo di un documento e deliberiamo senza che nessuno in quest'Aula abbia potuto leggerlo, perché è stato dichiarato dal Governo di una certa riservatezza e addirittura da segreto. Deliberiamo su una volontà di un Governo che ci chiede aiuto e neanche sappiamo cosa esattamente ci chiede. Mandiamo due navi, e già questo fa un po' sorridere.

Perché non possiamo votare questo provvedimento, signor Sottosegretario? Se lei avesse usato un po' di prudenza dicendo di essere disposto a fare chiarezza sul provvedimento, accettando uno o due punti di quelli chiesti dalla Lega, avremmo potuto anche pensare che c'è un po' di buona fede; non hanno scritto bene la norma e sono disposti a correggerla, a integrarla e quant'altro. Ma avete respinto di sana pianta tutto ciò che si deve o che si dovrebbe fare. A questo punto è perché volete fare esattamente altre cose.

Noi vogliamo che si scriva che gli irregolari - ripeto, gli irregolari - non possono essere continuamente portati in Italia, che si recuperino dentro o fuori dalle acque territoriali. È una cosa così strana? Si poteva scrivere? Gli italiani non vogliono più immigrati irregolari. Chi ha titolo, chi scappa da guerre o da crisi umanitarie, chi muore di fame o sotto le bombe, nessuno lo ricaccia a casa; ma non possiamo accettare 200.000 persone che vogliono provare a vivere meglio e si imbarcano in qualche modo, tanto sanno che con poca benzina in poche miglia troveranno qualcuno in prossimità delle acque territoriali che li porteranno in un approdo sicuro.

Non possiamo neanche mandare i militari a controllare zone di cui non conoscono l'entità o i confini; possono entrare in acque territoriali controllate dal Governo di accordo nazionale libico. Ma se in quelle decine di migliaia non fosse il Governo, ma un'altra forza locale, libera, autonoma, indipendente; o se fossero le forze di Haftar a controllare quello spazio, questi sparerebbero. Haftar vi già mandato un messaggio: «non entrate in acque libiche armati». Come andiamo a sconfiggere terroristi e trafficanti con le mani in tasca? Le navi hanno dei razzi di segnalazione, ma quelli servono per l'emergenza, non fanno paura a nessuno, sono come i mortaretti.

Ci sono troppe imprecisioni e nessun proposito chiaro. Chiediamo di fare chiarezza e voi dite di no. Noi diciamo che, anche fuori dalle acque territoriali, ancorché non sia scritto, i migranti devono essere rimpatriati. Poi accordatevi con i Paesi di partenza, con i libici e fate gli *hotspot* e i centri di accoglienza: lì si verificherà chi ha titolo per venire in questo Paese e arriveranno quei pochi, che oggi sono il 5 per cento, di coloro che arrivano e noi li accoglieremo a braccia aperte.

Estendiamo però anche a tutto il Paese, e non solo a quella parte controllata dal Governo, la possibilità di entrare nelle rispettive acque territoriali, altrimenti mandiamo anche allo sbaraglio i nostri poveri e pochi militari, perché - ripeto - con due navi è un po' un'impudicizia: è la foglia di fico per dire: «voglio fare, ma di fatto non faremo assolutamente niente».

Per questi motivi e per dire chiaramente che questa è l'ennesima presa in giro per gli italiani, la Lega Nord, anche se sulla carta dovrebbe dire che finalmente ci muoviamo nella giusta direzione, esaminato il contenuto delle risoluzioni, deve dire che è tutta una grande finzione. Perciò non possiamo votare a favore del documento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, sembra che siamo qui perché il Paese sappia che l'Italia contrasta il fenomeno dell'immigrazione illegale e del traffico degli esseri umani. E, come sempre avviene nelle italiche tradizioni, la montagna partorisce il topolino.

Tutto è iniziato con squilli di tromba e bandiere al vento: la visita di Sarraj a Roma dopo lo schiaffo di Parigi e una lettera che è diventata misteriosa perché è segretata e solo i componenti del Copasir l'hanno potuta leggere. I Gruppi che non hanno rappresentanti al Copasir non possono neanche sapere di che cosa oggi stiamo discutendo. Questa lettera misteriosa è diventata una richiesta di sostegno al contrasto, appunto, dell'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani.

Tutto questo si faceva parlando di navi, aerei e truppe che dovevano essere utilizzate in questa missione. Alla fine oggi votiamo una missione che parla di supporto logistico e tecnico, non rappresenta un intervento di terra, perché questo sarebbe invadere la competenza e l'autorità sul territorio libico dello Stato libico, e non sappiamo quale sia, unicamente finalizzata al conseguimento di obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese. Si rileva che non è un blocco navale, ma lo si evince, visto che i grandi e potenti mezzi sono una nave logistica e un pattugliatore, che tra l'altro vengono utilizzati da quelli che sono in uso per l'operazione «Mare sicuro». Per cui questa non è una missione ufficiale, nel senso di missione autonoma, ma è come una missione estrapolata da «Mare sicuro»; siccome però quella è internazionale, mentre questa è nazionale, siamo tenuti a dire che l'Italia finalmente collabora a bloccare l'immigrazione clandestina e selvaggia che avviene sui nostri territori.

Tutto questo susseguirsi di posizioni danno luogo oggi a un'iniziativa che è indebolita e a un intervento generico e sottotono. Tra l'altro, non bisogna neanche rischiare di toccare le suscettibilità delle tante fazioni che oggi operano sul territorio libico. Ci avventuriamo senza sapere cosa ci aspetta in un'operazione in cui contro di noi ci saranno sì i barconi, ma anche organiz-

zazioni armate di armi pesanti che sono molto più pericolose a volte di quelle in possesso degli stessi mezzi dell'autorità libica.

Questo è un Governo ondivago che parte e non arriva, che dice ma poi non fa, che prima impegna centinaia di milioni e risorse, firmando protocolli, come quello che riguardava Triton, con l'uso esclusivo dei porti italiani, e poi vuole che i porti italiani non vengano utilizzati; prende provvedimenti perché le navi delle ONG non vengano giustamente nei porti italiani e oggi dice che bisogna respingere.

Qual è allora l'azione di questo Governo e di questo Ministro degli affari esteri che ha dichiarato ieri che si opera per l'unità e la stabilità della Libia e per evitare la frammentazione dell'azione della comunità internazionale? Mi rivolgo al Ministro degli affari esteri, che oggi, come si evince sui giornali da un'intervista al Ministro degli interni, viene anche commissariato nelle sue funzioni. Il Ministro dell'interno, infatti, già ci ha comunicato che andrà in Libia prossimamente per parlare con tutti i rappresentanti delle varie realtà politiche che operano su quel territorio.

Ebbene, eccoci oggi a dover discutere di una missione che giustamente, come ricordava il senatore Compagna, Ernesto Galli della Loggia indicava ieri come una missione dalle molte incognite e già annunciata all'insegna del solito minimalismo del vorrei ma non posso. Purtroppo, è questa la storia che si ripete: il vorrei ma non posso, facciamo ma poi non facciamo e intanto i nostri soldati partono.

Ecco allora il senso di responsabilità del nostro Gruppo. Noi avremmo la tentazione di non votare oggi a favore del provvedimento, ma non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo che i nostri soldati che partono per questa avventura non sentano forte, con loro, la solidità del Parlamento e, quindi, del popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e del senatore Scilipoti Isgrò. Congratulazioni).*

*CORSINI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORSINI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, prenderò le mosse da due premesse.

In primo luogo annuncio il voto favorevole del Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista al provvedimento in esame, nel segno di un'assunzione di responsabilità nazionale, per altro in continuità con una tradizione nella quale personalmente mi riconosco.

In secondo luogo desidero rendere pubblico un apprezzamento ai colleghi, senatori Sangalli e Vattuone, per la sensibilità e la disposizione all'ascolto, al dialogo che hanno dimostrato accogliendo suggerimenti, indicazioni e richieste in ordine a temi che per noi erano e sono fondamentali, soprattutto la precisazione che la missione in cui ci apprestiamo non intende promuovere un blocco navale militare di respingimento. Inoltre, un chiarimento in ordine al ruolo che viene assegnato agli italiani presenti sul suolo

libico: una collaborazione per rendere proficua l'attività delle autorità libiche, la cui legittimità non vogliamo mettere in discussione.

Ancora: la disponibilità a promuovere verifiche periodiche in ordine ai risultati della missione. Noi crediamo che per esporre una valutazione compiuta e convincente dobbiamo far riferimento a un quadro più generale, perché non vi è dubbio che la Libia viva drammatici problemi in mare, problemi che sono pure nostri e anche europei. La Libia deve però affrontare anche drammatici problemi in terra. Oltre ai mercanti di morte e ai criminali trafficanti di esseri umani, vi sono i contrasti politici, le conflittuali ambizioni di potere, lotte tra tribù e interessi economici divergenti. Si tratta, insomma, di un Paese lacerato e diviso dallo scontro tra fazioni, una vera e propria polveriera a rischio di deflagrazione.

Se questa raffigurazione ha un qualche fondamento dobbiamo prendere atto che sono inadeguate, insufficienti e persino fallimentari le iniziative unilaterali e che occorre un cambio di passo, il recupero di un protagonismo nel campo della politica estera in una dimensione multilaterale. Questo non significa che noi passiamo sotto silenzio, o non esprimiamo un giudizio in ordine alle iniziative del Governo italiano, il quale deve evitare la penalizzazione dell'isolamento. Non c'è dubbio che le iniziative intraprese dal ministro Minniti - penso alla fondazione dei gruppi di contatto, agli appuntamenti di Roma e Tunisi, alla promozione dell'*action plan*, agli interventi di *capacity building*, alla proposta di costituzione di MRCC e di regionalizzazione degli sbarchi - definiscono una prospettiva meritevole di essere perseguita con determinazione e coerenza.

Ancora: non passerò in rassegna i punti che ieri il ministro Alfano ha illustrato, ma mi pare di poter riconoscere la ricerca di un nuovo approccio, per lo meno il tentativo, che ci auguriamo possa conseguire preziosi e remunerativi risultati, di un cambio di passo. Tuttavia, pur nel quadro di un voto favorevole, vogliamo segnalare alcune criticità, alle quali, in prospettiva, assegniamo il significato e la valenza di un promemoria, di un ammonimento.

La prima indicazione riguarda la necessità della definizione di una cornice giuridica più netta nell'ambito di un compiuto riconoscimento del ruolo dell'ONU, quindi l'attivazione della missione in un quadro internazionale più chiaro e giuridicamente meglio legittimato. Ancora: l'impegno alla convocazione di un Consiglio europeo che abbia in agenda questa missione, con specifico riferimento al ruolo dei Paesi dell'Unione europea. Oltre a questo, una mobilitazione prudente e avveduta finalizzata a ricomporre le divisioni tra i vari soggetti politici libici, la garanzia dell'istituzione di centri di accoglienza che assicurino il pieno rispetto dei diritti umani, l'organizzazione di corridoi umanitari per richiedenti asilo e quanti abbisognano di protezione internazionale e, infine, verifiche periodiche non generiche, ma con specifico riferimento agli sviluppi interni sul terreno, alle regole d'ingaggio, alla protezione dei migranti, al coinvolgimento degli attori locali.

In conclusione, la metodologia che ieri positivamente il senatore Sangalli ed il senatore Vattuone hanno perseguito riconferma la possibilità che Articolo 1 continui a sentirsi parte integrante e considerevole di questa maggioranza. Questo, tuttavia, sarà possibile soltanto nell'attivazione di un ascolto reciproco, di un dialogo fattivo, nell'individuazione di obiettivi che

possiamo insieme condividere, nel perseguimento dell'interesse generale del Paese. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE condivide e sostiene l'azione di Governo volta a combattere con maggiore efficacia il fenomeno dell'immigrazione illegale. Chi ne contesta obiettivi e scelte dovrebbe indicare quale alternativa vi sia alla politica adottata dal Governo e che configura il problema dei flussi migratori come problema europeo. Problema europeo in relazione al quale l'Italia si assume le proprie responsabilità, come sappiamo. In altri termini, responsabilità italiane e responsabilità europee sono in relazione fra loro e se ritardi e problemi vi sono - come è evidente - hanno questa dimensione comune.

Non è sostenibile che l'Europa si defili e non affronti le conseguenze delle scelte che essa stessa ha compiuto: l'accordo di Dublino, le regole delle missioni di soccorso, la disciplina degli accessi dei profughi e la loro riallocazione. L'Italia è frontiera dell'Europa e il controllo delle frontiere esterne europee, né in termini geopolitici, né in ordine alle risorse, è delegabile a chi come l'Italia è Paese geograficamente più esposto perché Paese di primo approdo.

Non è pensabile che gli altri Paesi europei richiedano la sospensione delle regole di Schengen per evitare di affrontare l'emergenza costituita dai migranti e non è accettabile che l'Europa non adotti linee ferme nei confronti dei Paesi, in primo luogo dell'Est europeo, che non condividono criteri e responsabilità nella riallocazione dei profughi.

In ordine al flusso dei migranti, la missione italiana approvata dal Consiglio dei ministri è certamente importante per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani.

Sotto questo profilo condividiamo pienamente gli obiettivi definiti nella deliberazione adottata dal Governo e in particolare l'esigenza di sostenere al più presto l'istituzione di centri di protezione e assistenza nel territorio libico per i migranti soccorsi in mare gestiti dall'UNHCR e dall'OIM, anche ai fini dell'accertamento del diritto d'asilo e di elaborare programmi operativi e progetti di cooperazione in territorio africano nelle aree di partenza e di passaggio del flusso migratorio, al fine di ridurre la pressione sulle coste libiche. È evidente che così si affronta il problema con politiche e scelte che prevengono le difficili condizioni costituite dalle attività di soccorso in mare. Nel contempo, occorre procedere nell'adozione di procedure e regole che consentano operazioni di rimpatrio di coloro che non hanno diritto di asilo.

È certamente importante proseguire nell'adozione di accordi bilaterali con i Paesi africani di maggiore provenienza dei flussi migratori, anche con un programma di aiuti pluriennali nei loro confronti. Non si capisce, in-

fatti, perché i miliardi ci siano per la Turchia, per chiudere le frontiere negli altri Paesi, mentre le risorse scarseggiano per i Paesi africani.

Contestualmente, siamo convinti che bene abbia fatto il Governo ad affrontare in termini rigorosi l'esigenza di adottare nuove regole, più vincolanti, per l'attività delle ONG. Chi non approva il codice adottato dal Governo italiano si pone al di fuori di un sistema di salvataggio organizzato. Sistema che è indispensabile e che bene ha fatto il Governo a impostare in questi termini. Ora le nuove regole vanno applicate con rigore e fermezza, soprattutto nei confronti delle ONG che non hanno firmato l'accordo.

Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie-Maie-PSI voterà a favore della risoluzione della Commissione riunite affari esteri e difesa. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Scalia*).

CASINI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, sarò anche io breve, necessariamente, ma non senza aver fatto notare che le comunicazioni del ministro Alfano e della ministra Pinotti ieri nelle Commissioni riunite affari esteri e difesa e le affermazioni rese dal ministro dell'interno Minniti, audito la scorsa settimana, delineano secondo me un quadro chiaro e limpido di un Governo che non procede affatto al buio; non procede affatto con sottrazione di competenze tra gli uni e gli altri; non procede affatto con distrazione, ma procede secondo una limpida, chiara e coerente strategia che unisce il Presidente del Consiglio e i tre Ministri più significativi nell'ambito della sicurezza per il nostro Paese.

C'è un disegno che parte dalla collaborazione con i sindaci delle città impegnate a contrastare i *racket* dell'immigrazione clandestina. C'è una strategia nella presenza della Forze armate italiane a supporto della Guardia costiera libica. Esse non vanno lì ad effettuare un blocco dei porti, che sarebbe improprio e non accettato dalle autorità libiche, ma certamente non vanno lì a fare le belle statue, perché si impegnano fortemente a contrastare i traffici illegali, in presenza di una Guardia costiera libica che senza il nostro supporto è inefficace in questo controllo.

C'è una politica estera del Governo, quella del ministro Alfano, che lavora con i Paesi dell'Africa subsahariana per realizzare quello che Gentiloni oggi e Renzi ieri hanno definito con il *migration compact*, cioè con quell'"aiutiamoli a casa loro" che non è affatto un motivo per polemiche improprie, ma è uno strumento assolutamente necessario per evitare che questa ondata umana arrivi e che ci troviamo, come ci troviamo oggi, nelle condizioni di non riuscire a fare un'accettazione che si coniughi con la dignità umana e con il decoro per chi viene sul nostro territorio nazionale.

Dunque, noi voteremo convintamente sì, come ha fatto già la Camera dei deputati poco fa. E siamo lieti che una forza responsabile e di Governo come Forza Italia, che pure è collocata oggi all'opposizione, supporti con

il suo voto responsabile questa nostra iniziativa. Infatti questo significa corrispondere all'interesse nazionale. L'interesse nazionale arriva prima della nostra collocazione in quest'Aula, che sia di maggioranza o di opposizione.

Infine vorrei dire anche che i controlli che in queste ore si stanno facendo nel porto di Tripoli sulle navi delle ONG corrispondono anch'essi ad una strategia. Noi tutti, infatti, apprezziamo le ONG quando salvano vite umane, ma non si capisce perché la nave di una ONG debba salvare vite umane disattivando i *transponder* nel momento in cui effettua un'azione di soccorso e non accettando che vi siano ufficiali di polizia giudiziaria italiana a bordo. Ciò vuol dire che c'è qualcosa che non fila. Non è accettabile, infatti (se non c'è niente da nascondere), il rifiuto ad un coinvolgimento dello Stato italiano a bordo della nave. Ciò vuol dire, evidentemente, che vi è una situazione non chiara e lo Stato deve rendere chiaro ciò che non lo è. Ben vengano, quindi, anche le ispezioni che si stanno facendo in queste ore nel porto di Lampedusa.

Qualcuno cita Macron e la Francia. Io ho apprezzato quello che ha detto il Ministro degli affari esteri. Macron riunisce Haftar, che noi abbiamo sempre detto di dover coinvolgere nella soluzione del problema libico, e il Presidente del Governo sostenuto dall'ONU e da noi. Fanno un passo avanti? Noi saremmo contenti, ma purtroppo il nostro timore è che non lo abbiano fatto visto che Haftar, una volta tornato in Libia, ha attaccato Sarraj dicendo che è un burattino. Ciò vuol dire che anche Macron non è un campione del mondo e non è riuscito a realizzare il miracolo. Magari l'avesse fatto: noi saremmo stati con lui se avesse operato questo miracolo perché sarebbe servito anche a noi. Purtroppo, noi da sempre sappiamo che la Libia è una realtà composta da oltre 30 tribù e il problema non si risolve se non si mettono assieme tutti, come stanno cercando di fare i nostri governanti in silenzio.

Dovrei continuare, ma vedo la faccia arcigna del vicepresidente del Senato che mi richiama, com'è giusto che sia, a rispettare i tempi e allora concludo dicendo un'ultima cosa: vi è nel Paese la percezione che gli arrivi siano insostenibili. In parte lo sono: i Comuni e i prefetti stanno facendo cose straordinarie e bisogna ringraziarli per questo. Però, secondo i dati odierani, gli arrivi sono in diminuzione rispetto allo scorso anno. Dobbiamo allora cercare di capire qual è la percezione e qual è la realtà, e la politica ha il compito di spiegare che ci sono la percezione e la realtà.

Infine vorrei che restasse sui Resoconti il fatto che il presidente Latorre è stato in Egitto, ha detto delle cose importanti e le ha messe sul tavolo del confronto politico. Personalmente mi permetto di dire che non sono questioni che possono essere lasciate cadere, perché il suo è stato un atto politico forte e noi oggi dobbiamo trovare il modo, sia per il caso Regeni, sia sul tema immigrazione sia sul contrasto al terrorismo di recuperare la capacità di dialogo diplomatico con l'Egitto che oggi manca dato che non abbiamo né l'ambasciatore egiziano né quello italiano. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD, e del senatore Buemi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, interverrò brevemente, ma chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Vorrei dire semplicemente che noi consideriamo la missione in Libia una vera e propria svolta nella politica del nostro Paese, una svolta secondo noi sbagliata e pericolosa nell'intero approccio dell'Italia al dramma dell'immigrazione. Credo che le cose vadano chiamate per nome e non in maniera ipocrita come a volte sento fare, perché a differenza di quello che è accaduto nel corso delle missioni precedenti, e in particolare in quella di Mare Nostrum ben conosciuta, questa volta non è vero che andiamo a salvare vite e a prestare soccorso. Stavolta andiamo a svolgere compiti di sicurezza, a dare un impulso massiccio alla cosiddetta esternalizzazione dei confini e ad affidare alle nostre navi un ruolo di supporto logistico e militare alla Guardia costiera libica che però, come sappiamo, non risponde quasi mai al Governo di Sarraj, ma risponde invece a milizie locali e spesso anche i trafficanti e non offre alcuna garanzia in merito al rispetto dei diritti umani.

Abbiamo più volte denunciato, anche all'interno di quest'Aula, i cosiddetti centri di detenzione in Libia, quelli in cui i migranti dovranno essere ricondotti e dove sono ben conosciute le torture e i trattamenti degradanti. Insomma, crediamo che questa missione non sia una missione umanitaria, ma sia una missione di polizia, in conflitto con le convenzioni internazionali, come quella di Ginevra, ma anche con la legge italiana. Pensiamo che proprio in questa cornice si spiega l'adozione del codice di condotta per le ONG: una scelta - vorrei dirlo qui in Senato - che noi consideriamo sciagurata, completamente sbagliata, il cui costo, secondo noi - naturalmente, ci auguriamo di sbagliare - si misurerà in vite umane, ma che purtroppo è omogenea alla novità della svolta della nostra politica estera rispetto a questa questione. Temiamo che l'unico esito sarà quello di sgombrare quel braccio di mare dalle testimonianze scomode, diciamo così, come ci pare indicare già quello che è successo stamattina, con il fermo della nave di una ONG tedesca.

Pensiamo che questa svolta, per l'appunto, avrà un costo molto alto e crediamo anche che abbia a che fare con un racconto, con una narrazione che naturalmente non crediamo debba nascondere i problemi, ma che sia assolutamente sproporzionata, almeno per come è stata raccontata in Italia rispetto ai dati reali. È senz'altro vero che siamo dinanzi ad un fenomeno epocale, quello dell'immigrazione, con milioni di persone che si spostano per fuggire dalla guerra, dalla carestia, però è anche vero che i dati numerici con i quali ci confrontiamo sono molto diversi dal racconto della cosiddetta invasione, così come viene raccontata in particolare dalle destre. E ci dispiace

molto che anche la maggioranza del cosiddetto centrosinistra su questo terreno abbia subito un tale livello di egemonia.

Crediamo che ci sia stato un fallimento dell'Europa e uno dell'Italia, molto serio, dentro questa vicenda e reputiamo questa missione profondamente sbagliata perché è sbagliata la direzione di marcia, che speriamo possa essere invertita anche e soprattutto ritirando il codice di condotta per le ONG e rafforzando il sistema di ricerca e di soccorso quando il codice verrà smantellato.

Presidente, approfitto per chiedere, se è possibile, di cancellare il secondo capoverso delle premesse dell'ordine del giorno G8, a mia prima firma, limitando il testo al primo e al terzo capoverso e naturalmente al dispositivo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Va bene, senatore, lo consideriamo un testo 2.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, è doveroso fare una premessa: la situazione in Libia è sicuramente complessa e complicata. Siamo anche consapevoli che qualsiasi intervento si vada a proporre o a fare in suolo libico può scatenare una serie di eventi che non sono prevedibili.

Non mi soffermerò sulle responsabilità di chi, anche in questo Parlamento, ha contribuito a creare il *caos* che c'è ora in Libia, nel tentativo di inseguire la Francia e le sue bombe sganciate su suolo libico e che ancora oggi continua a seguire Macron in una serie di ripicche che non hanno né testa, né coda. Non è un gioco; qui c'è in ballo la sicurezza nazionale.

Avremmo voluto esprimere un voto favorevole, Ministro. L'altra mattina abbiamo fatto una riunione congiunta dei Gruppi parlamentari del nostro Movimento e le posso assicurare che gli obiettivi che lei aveva indicato nel documento erano e sono tuttora condivisibili, uno per uno e personalmente li condivido fortemente. Ma poi cosa succede? Succede che sentiamo le sue dichiarazioni e arrivano le risoluzioni della maggioranza.

Tutto quello che è stato inserito nelle premesse e nelle comunicazioni in realtà è un *bluff*. Vorrei ricordare all'Assemblea che non si sta votando alcun intervento in Libia, ma la proposta di risoluzione del PD con gli impegni relativi a tale intervento, che in questo momento sono i seguenti: l'intervento è unicamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese, rilevato che la missione non può considerarsi un blocco navale; noi non stiamo facendo niente, stiamo esclusivamente dando supporto al Governo Sarraj. Quando negli obiettivi si parla di supporto concreto «nell'attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani», con questo impegno cosa si fa esattamente? Il Parlamento cosa sta dicendo? Che paletti sta mettendo? Noi abbiamo chiesto delle regole d'ingaggio non per un vezzo, ma perché ci preoccupavamo, per un semplice motivo. Formulo un'ipotesi e magari poi il relatore o chi per lui mi darà una risposta: laddove il nostro pattugliatore a sup-

porto della marina e della guardia costiera libica dovesse assistere a un attacco alla guardia costiera da parte di qualche soggetto libico (*ergo* Haftar), noi come ci comporteremmo in quel caso? Cosa faremmo? Da nessuna parte è scritto che tipo di comportamento avremmo. Difenderemmo Sarraj e attaccheremmo le milizie di Haftar?

Signora Ministro, lei sa che l'altro giorno le milizie di Haftar hanno "conquistato" Sabrata, hanno smantellato il clan di Abashi e quindi messo in un angolo sempre più piccolo il Presidente libico.

Passando al secondo obiettivo, mi si accende una lampadina. Si parla di «protezione e difesa dei mezzi del Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale che operano per il controllo/contrasto dell'immigrazione illegale»: qui si dice che in realtà noi stiamo proteggendo esclusivamente Sarraj. Abbiamo forse qualche indicazione che il Presidente sia in pericolo? Temiamo forse che la sua incolumità fisica sia in pericolo?

Qui, dei flussi migratori non c'è niente. Dopo l'operazione che ha fatto Macron - e il mio collega Petrocelli nel suo intervento ha specificato la nostra posizione sulla vicenda - noi riteniamo che siamo in una situazione di isolamento: stiamo difendendo una persona che non ha alcun potere, anche se è quella riconosciuta dall'ONU.

A nostro avviso, come abbiamo scritto nella nostra proposta, è necessario uscire dall'isolamento, coinvolgere tutti gli attori internazionali e mettere al tavolo quanti più interlocutori libici possibile. Come ha detto anche il presidente Casini, solo Haftar e solo Sarraj, insieme, non potranno portare la pace in Libia. Stiamo facendo in modo che il caos permanga e non fermeremo assolutamente il flusso migratorio, perché non una parola è stata scritta su quello che intende fare il Governo per fermarlo.

Abbiamo provato a presentare degli impegni per il Governo volti a intraprendere interlocuzioni con il Niger e con tutti i Paesi del Golfo di Guinea, perché i flussi migratori arrivano da lì e passano quasi esclusivamente per il Niger. Noi dobbiamo andare a trattare con il Niger, bloccare quel tipo di supporto, e dare la certezza che tutti i migranti siano tolti dalle grinfie dei trafficanti e vengano messi in sicurezza, dando loro una possibilità di vita migliore. Non dobbiamo fare nient'altro. Il nostro voto sarà quindi convintamente contrario.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, arriviamo a questo voto con un'Assemblea forse leggermente distratta rispetto a queste risoluzioni, che a mio avviso sono una delle decisioni e delle votazioni più importanti e significative di questa legislatura. La decisione che stiamo assumendo oggi e l'autorizzazione che stiamo dando oggi al Governo impegnano il nostro Paese in un'attività e in un'iniziativa che non hanno precedenti, perché si tratta di un'iniziativa unilaterale. È fallito il multilateralismo dell'accoglienza ed è fallito il multilateralismo del contrasto. Il Governo italiano ha

fatto in modo che arrivasse una lettera da parte del *premier* libico riconosciuto dall'autorità internazionale al-Sarraj, con cui ci invita a collaborare con la guardia costiera libica nel pattugliamento in acque territoriali libiche, ci consente - lo dice il Ministro degli affari esteri in una lettera che ha mandato al Governo italiano - di essere anche nel porto di Tripoli e quindi consente al nostro Paese di fare finalmente quello che abbiamo sempre chiesto.

A questo punto della discussione, signor Presidente, voglio rivendicare però il ruolo che ha svolto il nostro partito. Abbiamo chiesto e richiesto in sede di Commissioni affari esteri e difesa che ci fosse un approfondimento sulla possibilità dell'utilizzo di quel multilateralismo previsto dall'operazione Sophia EUNAVFOR MED, in quel famoso passaggio alla fase 2b e alla fase 3, che però aveva bisogno non solo della lettera del Paese che "subisce" l'iniziativa italiana, ma anche della risoluzione del Consiglio di sicurezza, che non è mai intervenuta.

L'isolamento internazionale a cui prima faceva riferimento il collega Marton, purtroppo, esiste in parte. Noi siamo presenti nel Consiglio di sicurezza dall'inizio di quest'anno e la nostra presenza si esaurirà alla fine di quest'anno, per via di quell'accordo con l'Olanda per cui saremo sostituiti e non c'è traccia di iniziative diplomatiche in quella sede perché in quella sede si parlasse di questo argomento.

Quindi finalmente il Governo italiano riconosce la necessità di un'iniziativa nazionale che consenta al nostro Paese di risolvere il problema. Ma a quest'Assemblea leggermente distratta vorrei leggere un secondo passaggio, fondamentale nella definizione del ruolo guida che ha il nostro Paese in questa iniziativa. Si tratta del primo punto di quegli impegni che, lo ribadisco, grazie a Forza Italia, sono stati scritti sia nella nostra risoluzione, che mi auguro verrà approvata in questa sede, sia soprattutto nell'unica risoluzione della Camera; i nostri punti sono stati integralmente recepiti nel dispositivo della Camera. Ebbene, al primo punto c'è scritto (e forse non tutti l'hanno letto con attenzione) che si impegna il Governo «a operare a livello diplomatico nelle opportune sedi internazionali e nell'ambito delle relazioni bilaterali affinché nessuna iniziativa unilaterale non coordinata possa pregiudicare l'efficacia della missione». Non so se vi rendete conto di quello che c'è scritto: è una cosa molto importante.

Mi fa sorridere il fatto che ieri il ministro Alfano abbia giudicato un piccolo passo in avanti - come dice «The Economist» (beato lui) - l'incontro di Parigi. L'incontro di Parigi è stato un disastro diplomatico del nostro Paese, tant'è vero che questo ha autorizzato Haftar, qualche giorno dopo, a dire che al-Sarraj non vale nulla, che è rinchiuso nel porto di Tripoli e che non controlla niente (dopo aver partecipato, poche ore prima, alla *photo opportunity* con il presidente Macron). Ma questo impegno, contenuto nel dispositivo di questa nostra risoluzione e in quella unica della Camera, dice una cosa importante: attenzione, fallito il multilateralismo dell'accoglienza e del contrasto, non è possibile che ci possano essere iniziative unilaterali di altri Paesi che possono creare problemi alla nostra iniziativa nazionale. Questo è un punto fondante. Ci assumiamo il compito di contrastare l'immigrazione che viene dalle coste libiche, ci assumiamo una responsabilità internazionale importante, ce la prendiamo di fronte al nostro Paese e ai nostri cittadini, ma

anche nei confronti del Governo libico, dei Governi libici, delle milizie libiche. Non sappiamo quello che accade.

Noi voteremo a favore, signor Presidente, delle due risoluzioni, sia la nostra che quella del Governo, perché riteniamo che sia corretto e giusto, al punto in cui siamo arrivati, autorizzare il Governo ad attivare queste iniziative.

Le nostre unità nelle acque libiche costituiscono sostanzialmente una presenza di deterrenza; il profilo lungo la linea dell'orizzonte non sarà solo quello delle ONG - e poi ci arrivo - ma sarà anche e soprattutto quello della Guardia costiera libica e delle nostre navi. Forse non sarà più così facile per quei barconi, che non sono più barconi ma canotti, pensare, immaginare di partire e di essere immediatamente salvati.

Un passaggio velocissimo sulle ONG. Non mi convince il dispositivo che è stato accettato dalla maggioranza di Governo per quanto riguarda le ONG. Mi convince molto di più il comunicato del Viminale, che dice - lo voglio dire affinché rimanga agli atti - che «L'aver rifiutato l'accettazione e la firma del codice di condotta pone quelle organizzazioni non governative fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare,» - lo dice il Viminale, non Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)* - «con tutte le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi a partire dalla sicurezza delle imbarcazioni stesse». È un comunicato duro, secco, finalmente definitivo. E, guarda caso, MOAS non ha fatto nessun problema, ha immediatamente sottoscritto il codice di condotta; forse MOAS ha altre finalità nel salvataggio dei migranti economici dall'Africa.

Un'ultima battuta. Nella confusione di ieri, la Camera ha detto che entro la prima decade di settembre il Governo verrà a riferire alle Camere; nella confusione di ieri, al Senato si è accettato che entro il 15 ottobre il Governo venisse a riferire. La faccio semplice e dico al Governo: a un mese dall'inizio delle operazioni venite in Parlamento e riferiteci ciò che è successo; mi sembra la cosa più semplice. Spero che accada il primo possibile e mi auguro che dopo il voto odierno, impegnativo, significativo, importante, fondamentale, che non ha precedenti, il Governo abbia finalmente il coraggio e il respiro internazionale per portare fino in fondo, a casa, questa missione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, come molti interventi hanno sottolineato, la discussione che stiamo facendo oggi è fondamentale, importante, di politica internazionale e di politica nazionale per il nostro Paese. È il ruolo del Parlamento, è la politica, è quello che noi dobbiamo fare.

Sono contento che abbiamo dato oggi spazio a un tema così importante per noi come quello della Libia e devo dire la verità: trovo che questi temi debbano avere sempre la priorità, perché riguardano l'interesse nazionale del nostro Paese e questa è la politica. Vale più questa politica che la

tempistica del discorso sui vitalizi. Questa è la politica ed è il nostro Paese che si gioca in questa politica.

Voglio partire da un dato, che qualcuno ha accennato. «Il Sole 24 Ore» di oggi dice che nel mese di luglio il numero degli sbarchi rispetto al mese di luglio dello scorso anno è dimezzato; non vuol dire che sia calato su base annua, perché siamo ancora oltre l'uno per cento in più rispetto all'anno scorso, ma, come tutti sanno, il mese di luglio è particolarmente favorevole, per le condizioni del mare e climatiche. Ebbene, vi è un dimezzamento: vuol dire che le azioni che nel tempo si sono messe in atto stanno cominciando a dare i frutti che si speravano. Vorrei sottolineare questo, perché queste azioni non iniziano con il provvedimento al nostro esame; anzi, l'Italia aveva e ha una strategia rispetto alla questione dei flussi migratori ed è una strategia di coinvolgimento dei Paesi confinanti con la Libia, sapendo che la Libia rappresenta per noi un interesse vitale: è un Paese snodo ed è vitale perché è il Paese più vicino alle nostre coste, confinante con l'Italia. Ma è anche il luogo in cui arrivano i flussi di migranti da Paesi come il Niger, il Ciad, il Sudan, Paesi con i quali in questi giorni il nostro Governo ha intrapreso una sequenza di azioni non solo diplomatiche, ma anche di sostegno economico e di sostegno alle loro autorità locali, civili, militari, anche con un certo sforzo, perché non sempre si sta trattando con Paesi in cui sono chiare le *leadership* e non sempre si tratta con *leadership* di cui condividiamo lo spirito e lo stile di comando. Eppure deve essere fatto, perché abbiamo bisogno di mettere la Libia in una condizione di equilibrio e di unità nazionale.

Siamo convinti che la Libia debba essere affrontata come una questione alta, perché per noi sono fondamentali la sua unità e la sua stabilità. L'unità e la stabilità della Libia coincidono infatti con il nostro interesse nazionale. Questo deve essere chiaro a tutti. Non possiamo creare degli sbarramenti, perché crollerebbero se prima della partenza non ci fossero autorità che, in accordo con noi, controllano i flussi e se nei Paesi da cui partono i migranti non si fanno delle politiche affinché costoro possano rimanere lì. Non c'è sbarramento o nascondiglio che tenga di fronte a gente che è disposta a rischiare la traversata in mare con i propri figli e che è disposta a morire in mare, perché le sue condizioni di vita sono tali, che è meglio morire piuttosto che vivere una vita così. Non ci sono sbarramenti che tengano, occorrono politiche.

Noi stiamo facendo politica e sono orgoglioso che il Parlamento stia facendo politica sulle migrazioni, politica internazionale e politica nei confronti degli altri Paesi. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini*).

Sono anche tra quelli che pensano che tutti coloro che fanno politica e tutti i Paesi che si muovono in questo contesto per riunificare la Libia facciano bene a fare la propria parte. Sappiamo bene che la Libia non è fatta solo di Haftar e di al-Serraj, ma è fatta di molte tribù: il presidente Prodi conosceva tutte le tribù libiche e sarebbe utile che recuperassimo anche la qualità di tutte quelle competenze e informazioni. (*Applausi dai Gruppi PD e Art. 1-MDP*).

Sarebbe utile che sapessimo con chi si va a trattare e con quale credibilità si tratta. Penso che tutti facciano bene a fare la loro parte e che abbia fatto bene anche la Francia a chiamare al-Serraj e Haftar. È certo che la le-

gittimazione più forte di quell'atto, da parte della Francia, è stata nei confronti di Haftar ed è stato un atto che, in qualche modo, indebolisce al-Serraj, che è l'unico soggetto riconosciuto dalle Nazioni Unite: non è che l'abbiamo scelto noi per simpatia o perché ha dei begli occhi; è che si deve far riferimento alle Nazioni Unite, che riconoscono quella forma di Governo, quel Governo ancora incompiuto, come l'unico rappresentante della Libia e quindi di quello parliamo.

Noi proteggiamo al-Serraj? Può darsi. Ciò che vorremmo proteggere, in realtà, è la guardia costiera libica, con cui siamo impegnati non da domani mattina, con le navi che invieremo, ma da mesi, nella formazione della guardia costiera libica. E che nel mese di luglio si siano registrati flussi migratori minori è dovuto al fatto che la guardia costiera libica sta intervenendo con una professionalità che prima non aveva e che abbiamo contribuito a costruire, anche fornendoli di mezzi e di strutture. Il Parlamento - vivaddio! - deve fare politica e non deve distruggersi agli occhi dell'opinione pubblica, non facendo politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

E la politica è soprattutto politica internazionale, nell'interesse del nostro Paese. Voteremo quindi a favore delle due risoluzioni presentate. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, ricordo che gli ordini del giorno saranno posti ai voti dopo le risoluzioni delle Commissioni riunite 3ª e 4ª.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 78.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXIV, n. 80.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2, presentato dai senatori Marton e Santangelo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3, presentato dai senatori Santangelo e Marton.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4, presentato dai senatori Santangelo e Marton.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G5 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6, presentato dai senatori Marton e Santangelo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8 (testo 2), presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G9 è precluso dall'approvazione delle risoluzioni.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, durante le prime due votazioni la tessera non era inserita bene. Entrambi i voti erano contrari.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea

2016 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 5) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (ore 14,03)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2834, con il seguente titolo: *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017*

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 relativa al documento LXXXVII, n. 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2834 e del documento LXXXVII, n. 5.

Comunico che, data la giornata, saranno ben accetti interventi dattiloscritti e trasmissibili per altre vie informatiche.

Il relatore sul disegno di legge n. 2834, senatore Martini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, mi sento certamente di accogliere il suo invito e mi limiterò a dar conto, a proposito della legge di delegazione europea per il 2016, soltanto delle modifiche principali introdotte dalla discussione in Commissione, premettendo che il disegno di legge si compone di 15 articoli e di un solo allegato contenente le direttive da attuare mediante l'adozione dei decreti legislativi. Chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 30 direttive, nonché ad adeguare la normativa nazionale a otto regolamenti europei. Le modifiche principali riguardano, innanzitutto, la definizione temporale della legge perché, a differenza del precedente disegno di legge di delegazione per il 2015, il Governo ha voluto fornire al Parlamento non solo i dati relativi al 2015, ma anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo inoltre qualche aggiornamento fino al 15 febbraio 2017. Per questo motivo la 14ª Commissione ha approvato una modifica al titolo del disegno di legge, aggiungendo anche il riferimento all'anno 2017, consentendo così di riallineare il disegno di legge annuale e la sua relazione di accompagnamento all'effettivo anno di riferimento.

La seconda questione riguarda l'articolo 3, che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva dell'Unione sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa e al regolamento UE sul marchio comunitario, e stabilisce principi e criteri specifici di delega. I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto pacchetto marchi, diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi.

Un altro elemento importante è recato dall'articolo 5, che contiene principi e criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva dell'Unione europea sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, vengono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale normativa con quella dei settori bancario, creditizio e finanziario.

Riguardo alle competenze delle diverse Autorità di vigilanza, con un emendamento accolto in Commissione, presentato in versione identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, viene stabilita l'attribuzione all'IVASS delle competenze di vigilanza sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo I, III, V e multiramo), quando sono distribuiti non solo da agenti e *broker* assicurativi, ma anche da imprese di assicurazione, mentre la competenza viene mantenuta alla Consob quando tali prodotti sono distribuiti da banche e SIM.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea relativo agli abusi di mercato, dettando principi e criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell'autorità competente Consob nell'applicazione del regolamento e nell'esercizio del potere di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria, dell'integrità dei mercati finanziari, in collaborazione con l'ESMA. Anche su questo articolo, la Commissione ha accolto un emendamento presentato in forma identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari al fine di assicurare una maggiore tutela degli investitori, attribuendo alla Consob il potere di stabilire obblighi di informazione per la valutazione degli strumenti finanziari.

L'articolo 10 delega il Governo all'attuazione del regolamento dell'Unione europea sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo di strumenti finanziari. Con una modifica anch'essa politicamente trasversale accolta dalla Commissione, la delega di cui all'articolo 10 è stata ampliata per consentire al Governo di apportare le opportune modifiche alla disciplina del *post trading*, resa necessaria in seguito al mutamento del quadro regolamentare europeo.

Infine, signor Presidente, l'articolo 13 delegava il Governo all'attuazione della direttiva dell'Unione europea per quanto riguarda la riduzione e l'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Tuttavia, il 26 luglio scorso il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 2860 di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, che dà piena attuazione alla direttiva dell'Unione europea e che, conseguentemente, dovrebbe poter risolvere la predetta procedura d'infrazione. Il nuovo articolo 9-bis, infatti, regola disposizioni identiche a quelle contenute nello schema di decreto le-

gislativo, la cui delega è scaduta, ed è identico anche all'articolo 11-*bis*, introdotto nel disegno di legge europea 2017 e che è stato poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera proprio perché era stato deciso di utilizzare il decreto sul Mezzogiorno. Tra l'altro, la norma è stata proprio oggi approvata alla Camera e quindi è completamente efficace. Si deve pertanto provvedere a sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge in esame, in quanto recante una delega che non è più necessaria. A tal fine e in coordinamento con il Governo ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 13.

Signor Presidente, queste sono le principali novità introdotte dal dibattito della 14ª Commissione.

Concludo semplicemente dicendo che, con l'approvazione di questa legge di delegazione europea, compiamo un altro importante passo nell'adeguamento della nostra normativa, nella riduzione del contenzioso e anche nel drastico abbassamento delle procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, il che ritengo sia un attestato di credibilità dell'Italia e anche di buona qualità della nostra legislazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Romano, relatore sul documento LXXXVII, n. 5. Ne ha facoltà.

ROMANO, *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. Signor Presidente, nel chiederle l'autorizzazione ad allegare il testo integrale della mia relazione al Resoconto della seduta odierna, chiederei solo pochissimi minuti per svolgere una sintesi del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

ROMANO, *relatore sul documento LXXXVII, n. 5*. La relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2016, come si sa, è stata presentata al Parlamento il 5 aprile di quest'anno e consta di quattro parti. La prima parte è inerente agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. Nell'ottica del progressivo rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni, il Governo italiano si è espresso in favore della destinazione (questo è un aspetto peculiare che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea) dei 73 seggi del Regno Unito al Parlamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transnazionali. Inoltre, il Governo ha promosso l'idea che il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non possa limitarsi (anche questo è un aspetto particolare) agli aspetti più prettamente economico-monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali.

La parte seconda tratta principi di politica orizzontale e settoriale e, nello specifico, riguarda politica estera, sicurezza comune, politica di sicurezza e difesa comune e stabilizzazione della democratizzazione. Particolare attenzione è dedicata ad alcuni Paesi del Mediterraneo, al corno d'Africa e al Sahel.

Nella terza parte si dà luogo all'attuazione di politiche di coesione economica, sociale e territoriale e, nell'ambito della discussione in sede europea sul futuro della politica di coesione, l'Italia ha sostenuto la necessità di semplificare e rendere più chiari e comprensibili le regole, di snellire i controlli e passare da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole a uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

Particolare attenzione è dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee e qui si apprezza l'impegno del Governo nel dare conto, nelle corrispondenti parti della relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi dal Parlamento: ben 73 dal Senato e 30 dalla Camera dei deputati.

Infine, pongo all'attenzione dell'Assemblea un punto che ritengo di particolare rilievo e che si riferisce alle infrazioni. In tre anni e mezzo di lavoro si è dato luogo a un risparmio di oltre 2 miliardi di euro nell'ambito di procedure di infrazione, lotta alle frodi e aiuti di Stato che sono stati recuperati. Lo si è fatto con la cultura della prevenzione e della programmazione. Oggi, come procedure di infrazione, l'Italia ha raggiunto risultati più che lusinghieri: ne abbiamo soltanto 65 rispetto alle 120 infrazioni del 2014, con un risparmio di oltre 1,3 miliardi di euro. A questi risparmi si devono aggiungere i 770 milioni recuperati sul fronte degli aiuti di Stato, mentre grazie all'opera della Guardia di finanza altri 220 milioni sono arrivati sul versante antifrode.

A conclusione di questa mia brevissima sintesi della relazione che sottopongo all'attenzione dei colleghi, nel testo integrale che ho chiesto di poter allegare agli atti, vorrei che mi fosse concesso di ringraziare i colleghi per il lavoro svolto in sede di 14ª Commissione e il presidente Chiti per l'oculata Presidenza della Commissione. Li ringrazio per un dibattito che si è sempre mantenuto, pur nelle posizioni dialetticamente e politicamente divergenti, lungo un binario di grande collaborazione e sintonia, così come di collaborazione e sintonia con il Governo, qui rappresentato dal sottosegretario Gozi che saluto. Si è dato luogo a un lavoro di collaborazione fattiva e non formale, che a me sembra - ma mi rimetto all'analisi, alla valutazione e alla votazione di quest'Assemblea - sia stato sicuramente positivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

La Presidenza informa che le proposte di risoluzione al documento LXXXVII, n. 5, potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, accetto il suo consiglio e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Orellana. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Montevercchi. Stante la sua assenza si intende abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per ottimizzare i tempi, chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto dell'intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta. (*Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Candiani, per cosa vuole intervenire? Non è iscritto.

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, certo che sono iscritto in discussione generale.

PRESIDENTE. No, mi spiace.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuta alla Presidenza la proposta di risoluzione n. 1, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2834, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1.

Senatore Candiani, desidera intervenire?

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, a questo punto rinuncio, perché avevo preparato l'intervento ed ero iscritto a parlare in discussione generale. Ovviamente non posso fare illustrazione di emendamenti che all'articolo 1 non sono stati presentati.

PRESIDENTE. È stato un difetto degli uffici del Gruppo, che non hanno comunicato la sua richiesta di intervento in discussione generale.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Sull'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti - gli emendamenti 3.2 e 3.3 - che abbiamo già discusso in Commissione.

Su entrambi esprimo parere contrario con la seguente motivazione. Una diversa formulazione rispetto al tenore letterale dell'articolo 29 della direttiva 2015/2436 in oggetto si presterebbe a incertezze interpretative anche in sede di emanazione dell'atto delegato. Quindi, tali proposte emendative non risultano coerenti con l'impianto normativo europeo e con quello interno, che collocano i marchi collettivi nell'ambito di una procedura altra e diversa rispetto a quella posta a tutela dell'origine e della tracciabilità. Con questi stessi argomenti abbiamo trattato e discusso i due emendamenti in Commissione e li abbiamo respinti.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore, con le stesse motivazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 4.200 è contrario, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.200 il parere favorevole è condizionato a due riformulazioni. L'ordine del giorno chiede di promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, ma poiché questa attività è già in essere, proponiamo che l'ordine del giorno impegni il Governo a proseguire nell'opera di individuazione e di promozione nelle competenti sedi europee di una città italiana. Infine, chiediamo di aggiungere, alla fine del periodo, una formula che ci è richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze: «nel rispetto degli equilibri di bilancio».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore anche per quanto riguarda le riformulazioni.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie le proposte di riformulazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, in linea di principio accolgo le proposte di riformulazione, ma chiedo al Governo ed al relatore di tenere conto di quello che era stato inserito nell'ordine del giorno, ovvero che ci sia la considerazione del territorio nel quale maggiore è la concentrazione di brevetti registrati. A me piacerebbe che una delle sedi fosse collocata nella mia cittadina, ma essendo un paesino di provincia di 18.000 abitanti sarebbe poco razionale rispetto al collocarla in una grande città in cui i brevetti sono registrati in gran massa.

Insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G4.200 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.201, 5.150, 5.151, 5.152, 5.153, 5.154, 5.206, 5.207, 5.208, 5.155, 5.156, 5.157, 5.158, 5.159, 5.160 e 5.161. Chiedo al presentatore dell'emendamento 5.205 di trasformarlo in ordine del giorno ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti da 5.202 a 5.204.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.200 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.201.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.201, presentato dai senatori Floris e Amidei.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.202, presentato dal senatore Fissore, sostanzialmente identico agli emendamenti 5.203, presentato dal senatore Marino Luigi, e 5.204, presentato dai senatori Floris e Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.151, presentato dal senatore Matteoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.205, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 5.205, non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.152, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.153, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.154, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.206, presentato dal senatore Marino Luigi, identico agli emendamenti 5.207, presentato dai senatori Floris e Amidei, e 5.208, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.155, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.156, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.157, presentato dal senatore Mauro Giovanni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.158, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alla parola «costituiscono».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.159.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.160, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.161, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'articolo 6, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, l'emendamento 6.150 e l'ordine del giorno G6.200 sono collegati, tanto che io propongo alla presentatrice di ritirare l'emendamento 6.150 in modo da concentrarci sull'ordine del giorno, che possiamo accogliere con una semplice modifica. Nella parte dispositiva, al posto delle parole: «a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione», si propone di scrivere: «a prevedere le opportune modalità di consultazione del Ministro della salute nella procedura di adozione». In questo modo si potrebbe ritirare l'emendamento.

Sull'ordine del giorno G6.201 il parere è favorevole con questa riformulazione della parte iniziale del dispositivo: «impegna il Governo a valutare le condizioni per garantire un elevato livello di terzietà...». Quindi, si conferma l'indicazione delle condizioni. Inoltre, come ha chiesto il MEF, anche in questo caso si chiede di inserire, in fine, le parole: «nel rispetto degli equilibri di bilancio».

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Granaiola, prima firmataria dell'emendamento 6.150, se accetta l'invito al ritiro nonché le proposte di riformulazione degli ordini del giorno G6.200 e G6.201, di cui è prima firmataria.

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.150 è stato ritirato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.200 (testo 2) e G6.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SCIBONA (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.150 e 7.151.

Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno G7.200.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.150.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.150, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, fino alle parole «al fine di».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.151. Senatore Piccoli, l'ordine del giorno G7.200 è stato accolto dal Governo. Insiste comunque per la votazione?

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.200, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.150.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.150.

SCIBONA (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.150, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.150.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.150.

SCIBONA (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazioni a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.150, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre quello soppressivo 13.100, presentato dal relatore, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'ordine del giorno G13.150.

Gli emendamenti 14.200 e 14.201 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 14.0.200.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.200, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MARTINI, *relatore sul disegno di legge n. 2834*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.200.

SCIBONA *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dal senatore Cociancich.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, ci troviamo a votare oggi la quinta legge di delegazione europea da quando abbiamo avviato, con la legge Moavero, il doppio binario per legge europea e delegazione europea. Una legge che ci dovrebbe servire a colmare le procedure di infrazione, tanto strumentalizzate spesso anche a mezzo stampa. In realtà, oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese - dati aggiornati al 13 luglio - si attesta a 65, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per man-

cato recepimento di direttive, in larga parte relative a problematiche ambientali. La media europea, nei medesimi periodi, è più bassa: 67 a novembre 2003, 24 oggi. Ad esempio, la Germania ne ha 57 e la Francia 44. Noi siamo al terzo posto: il problema vero è che il nostro Paese ci mette molto a provvedere alle procedure pendenti: una media di quasi cinquantadue mesi; Malta che ce ne mette settantasei e la Grecia cinquantaquattro.

Sul primo *deficit* di trasposizione, l'indicatore della Commissione per valutare il grado di reattività dell'ordinamento nazionale alle direttive, la media europea si attesta a 1,5; l'Italia stranamente brilla, con un indice dello 0,9; la Francia e la Germania hanno un indice dell'1,1. Insomma, recepiamo subito, come dimostrato dalle poche procedure aperte per mancato recepimento, ma spesso e volentieri male, come evidentemente segnalato dalla quantità di procedure tuttora pendenti per violazione del diritto dell'Unione. Per quale motivo? Il problema vero è che continuiamo a concentrarci sulla fase discendente e non su quella ascendente.

Le direttive non le scriviamo a Bruxelles, differentemente dai nostri *partner* europei, e quando arriva il momento di omologarci all'ordinamento dell'Unione, testardi, ci ostiniamo a implementare male i provvedimenti comunitari, anche con dolo, come nel caso della scorsa legge di delegazione e dell'implementazione della direttiva Barnier o come recentemente abbiamo fatto sulle buste nel decreto-legge sul Mezzogiorno.

Il voto del Gruppo Federazione della Libertà sarà ovviamente positivo, in quanto il termine di recepimento di quattro direttive europee contenute in questo disegno di legge è fissato per 1° settembre e dai dati sopraccitati mi sembra evidente che siamo sazi di procedure d'infrazione.

È tuttavia necessario un radicale cambiamento di rotta sul tema della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. In primo luogo, la legge Moavero non disciplina compiutamente la fase ascendente, dandoci degli strumenti per intervenire come pronto soccorso e non come medicina preventiva. Non si può pretendere di vedere tutelati i nostri interessi nel contesto dell'Unione se il nostro apporto in fase di redazione delle proposte normative si avvicina molto allo zero. È necessario rimettere mano alla citata legge Moavero per implementare i poteri di partecipazione del Parlamento alla formazione di direttive e regolamenti e per non farci sempre trovare impreparati.

In secondo luogo, il Dipartimento per le politiche europee non dirige i lavori a Bruxelles, in quanto la nostra rappresentanza permanente è tuttora in mano al Ministro degli esteri. Il Dipartimento per le politiche europee è un ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha quale precipuo scopo quello di rincorrere le amministrazioni che si rimpallano la responsabilità di tappare le falle del nostro sistema. Non è questo che serve al nostro Paese. Noi abbiamo bisogno di stare in Europa a testa alta, dimostrando di saperci confrontare con gli altri Stati membri sui grandi temi e le grandi sfide per ci aspettano nel futuro.

Infine, dobbiamo prendere davvero atto dell'importanza delle deleghe parlamentari contenute nel disegno di legge in discussione. Una delega in bianco, come quella data per il regolamento sulla *privacy*, non solo ci assicura procedure d'infrazione, ma svilisce il ruolo di quest'Assemblea. Spero

che quest'Assemblea ricordi ad esempio quanto è successo con la legge di delegazione europea del 2014, quando delegammo il Governo a recepire la direttiva sui tabacchi e poi nel decreto legislativo chiedemmo di estendere il divieto di fumo a tutti gli automobilisti, ma purtroppo non ci avevamo pensato prima.

Senza questi sforzi non solo sarà impossibile per l'Italia essere davvero competitiva nel mercato unico digitale, ma il nostro bilancio di Stato continuerà a sopportare spese folli per procedure d'infrazione a nostro carico di centinaia di milioni di euro. (*Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e AP-CpE-NCD*).

MAURO Giovanni (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, io invece la deluderò perché non ho l'intervento scritto e ho intenzione di svolgere tutta la mia dichiarazione di voto. Qualcuno infatti avrà voglia di andare in ferie, ma qualcuno ha anche voglia di fare attività politica in quest'Aula.

RUSSO (*PD*). Infatti noi siamo tutti qui, mentre voi non ci siete. Noi ci siamo.

CANDIANI (*LN-Aut*). Colleghi, è una questione di serietà, perché la dichiarazione di voto ha un significato. (*Commenti del senatore Russo*).

PRESIDENTE. Senatore Russo, lasci parlare.

CANDIANI (*LN-Aut*). Senatore Russo, se se ne vuole già andare in ferie, può farlo, non è un problema. I voti della giornata li ha già espressi.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, si rivolga alla Presidenza.

CANDIANI (*LN-Aut*). Comunque anticipo che il nostro voto sul disegno di legge di delegazione europea non sarà positivo, non tanto per come si è svolto il dibattito, che non c'è stato, o per come si sono svolte le vota-

zioni sugli emendamenti, che era ampiamente previsto, ma essenzialmente per come si è arrivati per l'ennesima volta alla votazione di un provvedimento che dovrebbe avere importanza all'interno della sede parlamentare, ma che purtroppo, per l'incapacità della politica di maggioranza di declinare i problemi europei, non ha consentito di consegnarci una relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che abbia un senso.

Signor Presidente, non sarà sfuggito quanto nelle scorse settimane l'ex presidente Renzi dichiarò in merito alla sua partecipazione attiva allo sviluppo della politica europea. Egli ebbe a dichiarare a un'agenzia: «Democrazia contro burocrazia. Se vincerà la segreteria, il PD proporrà di mettere il veto all'inserimento del *fiscal compact* nei trattati istitutivi dell'Unione europea». L'ha detto Matteo Renzi nel suo intervento davanti alla platea della convenzione nazionale del PD. Mi sembra che abbia vinto, nonostante avesse dichiarato di volersi ritirare dalla politica, ma non mi sembra di aver visto azioni in questa direzione da parte del Partito Democratico, né in Aula in Senato, né in Aula alla Camera, né al Parlamento europeo, tranne dichiarazioni ovviamente fatte a favore di stampa.

Quello che è vero è purtroppo la debolezza dell'Unione europea nel dare un senso alla politica europea stessa, perché si è capito ormai da parecchi anni - voi non l'avete capito, ma noi l'abbiamo capito da lungo tempo - che l'Unione europea non è costituita dalla pluralità dei popoli che la compongono, ma è costituita da una singolarità di interessi, accozzaglie messe assieme, che fanno semplicemente il proprio interesse, non quello dei popoli che dovrebbero governare. Tant'è che ci saremmo aspettati, in sede di 14ª Commissione, un dibattito sul dopo Brexit, che portasse a riflettere sul perché uno dei Paesi principali dell'Unione europea si è tolto dall'Unione stessa. Tale dibattito non si è mai svolto, perché c'è una malcelata incapacità, da parte della politica italiana di maggioranza, a rapportarsi con la crisi dell'istituzione europea. Un'istituzione europea che non ha i vertici eletti, un'istituzione europea che non rappresenta i cittadini che stanno sotto. Anche nei confronti di altre questioni, penso alla difficoltà a rapportarsi con la crisi della Turchia, che ci ha regalato l'indegno spettacolo di un *pogrom* e di una repressione nei confronti della democrazia, non si è visto, se non in maniera sfumata e molto timida, l'Unione europea prendere posizione.

E adesso venite a dirci: bene, partecipiamo all'Unione europea in maniera compiuta, approvando le regolamentazioni, le indicazioni e gli obblighi di legge che ci vengono imposti. Noi siamo stufi di partecipare in maniera burocratica, semplicemente perché ce lo dice qualcun altro. Noi vogliamo invece una partecipazione all'Unione europea che sia fondata sulla democrazia e che sia basata sul rispetto dei popoli, che tenga anche conto del nostro interesse e che non lo subordini semplicemente a un interesse politico.

Quando, negli scorsi giorni, è emerso che gli accordi su Triton sono stati tenuti segreti e nascosti per tre anni e che, a fronte della flessibilità sugli 80 euro, l'allora Governo Renzi concordò degli accordi che portarono e hanno portato in questi anni l'Italia essere l'*hub* degli scafisti, io mi sono vergognato della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, perché francamente queste cose non le avete tenute nascoste al Parlamento, ma le avete

tenute nascoste ai cittadini, a quegli stessi cittadini cui cavate ogni anno 5 miliardi di euro, mentre per la presenza degli stranieri in Italia l'Unione europea partecipa con 90 milioni di euro.

Il sottosegretario Gozi verifichi i numeri, perché lo scorso anno, nei dodici mesi passati, l'Unione europea ha avuto due differenti trattamenti nei confronti dei clandestini non aventi diritto: 50.000 sono stati riaccompagnati al confine, ovvero rimpatriati, in Germania, mentre solo 500 lo sono stati in Italia. Questo significa, in maniera molto semplice, che non c'è una visione politica comune e che i problemi, quando sono nostri, ce li dobbiamo risolvere da noi, perché l'Unione europea non esiste per risolvere i problemi che stiamo affrontando. Lo abbiamo visto in questi giorni cosa è accaduto con i cantieri Saint-Nazaire. E chi tra di voi applaudiva l'elezione di Macron contro Le Pen, che doveva essere la sciagura dell'Europa, avrà avuto modo di pentirsi, come con le primavere arabe, che a suo tempo applaudivate e di cui oggi, con quello che è avvenuto successivamente, ne pagate la sciagura.

E allora cosa accade oggi con Macron? Vi siete accorti che la Francia partecipa all'Unione europea come ha sempre fatto: prima facendo il proprio interesse e subordinando al proprio interesse quello europeo. E così avviene per la Germania e così, rispetto a loro, è avvenuto per il Regno Unito. Noi siamo gli unici coglioni che facciamo prima l'interesse europeo e che lo subordiniamo a quello italiano. Il risultato qual è? Da questo mese si fermano i pescatori italiani e nelle rivendite di pesce italiane arriverà il pesce pescato nel resto del Mediterraneo, perché le leggi dell'Unione europea ce lo impongono.

E allora noi diciamo di no. Siamo stufo di partecipare a un'Unione europea in cui ci vengono propinati regolamenti in maniera ossessiva, che hanno una burocratizzazione assurda; un'Europa che è quella dei clandestini; un'Europa che uccide il mercato italiano del riso e dell'agricoltura e non dà uno spazio vitale nemmeno alla nostra esportazione del *made in Italy*; un'Europa che si dimentica i valori fondanti, che erano quelli di tenere insieme i popoli, non quelli di fondarsi sulle banche e su una moneta che purtroppo ha creato ulteriori disuguaglianze.

Voi ve lo siete dimenticato, ma i Greci non si sono ancora dimenticati che cosa ha fatto la *troika*. Noi non ci siamo dimenticati quello che l'Italia ha dovuto versare per tenere calme le banche tedesche e quelle francesi che avevano assorbito il debito greco. Noi siamo stufo che ci sia chi fa la faccia feroce, modello Junker, nei confronti della Gran Bretagna, scegliendo l'atteggiamento di chi è convinto di bastare a se stesso.

Questa non è l'Unione europea, questa è un'unione di bancari e di altri interessi. Siamo stufo di partecipare a un'Unione europea in cui vengono importate 70.000 tonnellate di olio all'anno, escludendo dal mercato di qualità quello italiano, facendo passare questo come un aiuto a Paesi come la Tunisia. Perché non fate partecipare finanziariamente il resto dell'Unione europea all'aiuto di quei Paesi e invece accettate regole che fanno pagare il prezzo alla nostra agricoltura? Ve lo dico io: perché non siete credibili. Non si può sempre prendere l'alibi dell'Unione europea. Avete fatto di tutto, in maniera ossessiva, per dire, quando c'era da fare il *jobs act*, che bisognava farlo perché ce lo impone l'Unione europea; le riforme costituzionali perché

ce lo dice l'Unione europea; gli svuotacarceri e la riforma Fornero perché altrimenti ci sanziona l'Unione europea. Noi diciamo basta, perché se non è nell'interesse dei nostri cittadini il Governo italiano deve andare in sede europea e dire no. Ha voglia poi - e mi avvio a concludere, signor Presidente - Renzi a dire: «Non possiamo continuare con il "Ce lo chiede l'Europa". Passiamo al "Ve lo chiede l'Italia". Europa sì, ma non così». Ci vuole proprio una bella faccia di tocca dopo aver passato tre anni a imporre a manganelate agli italiani riforme che nulla hanno portato di vantaggio a questo Paese! Ci vuole proprio una bella faccia di tocca. Votatevela voi questa legge europea. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo, a differenza di quello di chi mi ha preceduto, non è un Gruppo "extracomunitario": siamo ovviamente a favore dell'Europa e vogliamo dare un contributo. Voteremo favorevolmente alla fine, però con il contributo di qualche critica, che è necessaria, perché è indiscutibile che l'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea comporta per noi degli obblighi cui dobbiamo - gioco-forza - ottemperare.

Sappiamo anche che questo testo trova la sua *ratio* nella necessità di impedire che nei confronti dell'Italia vengano aperte procedure di infrazione, conseguenti ad alcune pronunce su casi concreti rese dalla Corte europea, che legittimano la Commissione europea a porre in essere dei formali richiami nei confronti dei Paesi membri che non si adeguano ai dispositivi di tali pronunciamenti. Infatti, la Commissione europea ha adottato il 13 luglio 2017 alcune decisioni in materia di procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee. Con riferimento all'Italia, le decisioni hanno riguardato due costituzioni in mora, tre pareri motivati e tre archiviazioni di procedure di infrazione e un'archiviazione di un caso EU Pilot già chiuso negativamente. Il numero delle procedure - vi invitiamo a riflettere su questo punto - a carico del nostro Paese si attesta a 65, di cui 54 (un'enormità) per violazione del diritto dell'Unione (soprattutto per la nostra malagiustizia) e 11 per mancato recepimento di direttive.

Il provvedimento al nostro esame vede norme molto eterogenee, destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare *ex novo* aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti estremamente differenziati, e non è di poco conto. Si tratta di una legge corposa, che contempla la delega al Governo per il recepimento di 26 direttive e l'adeguamento del nostro ordinamento interno a sei regolamenti europei. Le materie vanno dalla disciplina dei pacchetti turistici e dei servizi collegati a quella dei marchi d'impresa; dalla regolamentazione della distribuzione assicurativa all'adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (i cosiddetti abusi di mercato), nonché in materia di indici usati come riferi-

mento negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento; dal rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali alle garanzie per i minori indagati (e questo vi sembra poco?) o imputati nei procedimenti penali dalla protezione dei dati personali nelle attività di indagine allo scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale; dall'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e dalla sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il disegno di legge, inoltre, conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'introduzione di sanzioni penali e amministrative per la violazione di precetti europei contenuti in regolamenti europei o in direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, inidonee quindi a istituire sanzioni penali. Si tratta quindi di temi importanti, che possono rilevare notevolmente sulla vita ordinaria dei cittadini e delle imprese, ma che, purtroppo, rischiano di passare in maniera frettolosa sotto gli occhi dei parlamentari, perdendo anche l'occasione di uno specifico approfondimento.

Sembrerebbe, quindi, che l'approvazione del testo sia, in verità, un atto obbligato. Tuttavia, si impone una riflessione sulla necessità che l'ottemperare agli obblighi europei non possa e non debba diventare una passiva e acritica accettazione di regole che, intervenendo in maniera importante sul nostro tessuto sociale e produttivo, possono rischiare di rivelarsi particolarmente dannose. Lo abbiamo visto anche lo scorso anno a proposito della precedente legge di delegazione europea, allorché sono venute alla ribalta le preoccupazioni dei consumatori in ordine all'invasione di prodotti alimentari da Paesi terzi di cui non sono ben chiari l'origine, né i protocolli di produzione e di coltivazione. È sempre, quindi, opportuno e necessario da parte nostra stimolare e sollecitare il Governo a porre in essere con la Commissione europea un'interlocuzione più forte e più incisiva a tutela dei nostri cittadini e consumatori, come fanno altri Paesi, quali la Germania, la Francia o la Spagna.

I casi si possono moltiplicare, ma quello che mi preme sottolineare è che, al di là dell'ottemperanza agli obblighi che oggi ci viene richiesta, è necessario rimettere in discussione alcuni principi a livello europeo e far pesare nettamente di più le esigenze del nostro Paese, che non possono cadere in uno stato di soggezione e in un atteggiamento di quasi rassegnazione rispetto alle cose che vengono decise oltralpe.

Per concludere, signor Presidente, mi preme sottolineare che sicuramente, se ci fossero ancora quegli statisti della Prima Repubblica, che hanno fatto l'Europa, e che ne hanno determinato le regole e fatto in modo che a quel tempo fossero chiare, non come quelle travisate e portate avanti dai regolamenti di Maastricht - dunque con i compianti Andreotti e Craxi - non saremmo in questa situazione.

Dunque, con questo contributo e con questa critica, il Gruppo ALA-Scelta Civica, che si considera europeista - non siamo tra i Gruppi che si possono definire extraeuropei, così come quei Paesi che vengono definiti extracomunitari - dichiara il voto favorevole al presente disegno di legge di delegazione europea.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in esame rappresenta, insieme alla legge europea, uno degli strumenti legislativi più importanti per assicurare il regolare adeguamento del nostro ordinamento a quello dell'Unione europea.

Profitto, quindi, per ricordare a quest'Assemblea l'opportunità che ci viene data dalla sessione europea: il suo carattere peculiare dal punto di vista legislativo è sia un confronto con le stesse disposizioni comunitarie sia una verifica del lavoro svolto finora. Non è un caso che molti provvedimenti che esaminiamo ogni giorno nelle rispettive Commissioni abbiano un riferimento alla legislazione europea: basti pensare agli interventi in materia agricola e industriale, alle politiche di coesione o anche alle proposte di carattere giudiziario e ambientale. Essere al passo con le disposizioni europee consente all'Italia di guadagnare credibilità all'interno dell'Unione e risparmiare sulle infrazioni. Recentemente il Governo ha ricordato le minori spese dello Stato in infrazioni per 2 miliardi di euro e una riduzione delle infrazioni aperte dalle 120 nel 2014 alle 65 di quest'anno.

Sono molto soddisfatto dell'*iter* in Commissione del provvedimento perché, nonostante le disposizioni trattate siano eterogenee per materie, l'esame è stato giudizioso, approfondito e proficuo. Mi riferisco - ad esempio - a quanto previsto per la disciplina dei pacchetti turistici e dei marchi d'impresa, alle norme su abusi di mercato, alle garanzie per la protezione dei dati personali nelle attività di indagine o allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Altro tema importante è quello dell'inquinamento, in tutte le sue forme e manifestazioni. In particolare, ho presentato un emendamento - successivamente accolto sotto forma di ordine del giorno - che invita il Governo a non abbassare la guardia per la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. È fondamentale prevedere che, per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento, di cui all'articolo 6 della direttiva europea n. 2284 del 2016, si faccia specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico, anche in Paesi vicini.

Un breve cenno, poi, mi sia permesso fare su una proposta del Governo presentata, - e poi recepita, durante l'*iter* in Commissione. L'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 679 del 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è meritevole di interesse perché è il primo passo per dare attuazione a un programma molto più grande e completo in materia di *privacy*. Il bilanciamento tra protezione dei dati personali e sicu-

rezza interna ed esterna sono - e saranno - sempre più nelle agende governative dei singoli Stati membri.

Esprimo soddisfazione per l'accoglimento del mio unico emendamento all'esame dell'Assemblea, riferito alla direttiva europea n. 2102 del 2016, relativo all'accessibilità dei siti *web* e alle applicazioni mobili degli enti pubblici. Con l'emendamento ho proposto che si definiscano delle linee guida nazionali che consentano di individuare con il maggior dettaglio possibile le situazioni in cui gli enti pubblici sono autorizzate a considerare le prescrizioni in materia di accessibilità un onere sproporzionato. Ciò è previsto al fine di prevenire abusi da parte degli enti pubblici che non intendano sostenere oneri legati all'accessibilità dei siti *Internet*, cosa che va a beneficio dell'utenza con disabilità.

Signor Presidente, rinnovo il mio compiacimento per il provvedimento all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Gozi per l'assidua partecipazione, il presidente Chiti e il relatore per il complesso lavoro di studio. Come già osservato in altre occasioni, l'adeguamento alle disposizioni europee non deve essere interpretato come una mera azione di traduzione di quanto già deciso a Bruxelles, ma anzi deve essere uno stimolo a una partecipazione sempre più continua, fatta di interpretazioni, analisi, confronti e, se necessario, anche di contrapposizioni purché ben motivate.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, a parte alcune criticità contenute nel testo che consegnerò, credo che nel complesso il testo proposto dalla Commissione abbia in gran parte recepito molte delle osservazioni fatte dalle varie Commissioni.

Data l'urgenza di approvare la legge di delegazione europea, Articolo 1-MDP voterà a favore del provvedimento con la speranza che, soprattutto in materia sanitaria e, quindi, di dispositivi di protezione individuale, di qualità per i servizi trasfusionali vengano davvero adottati provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute dei cittadini, così come previsto dai nostri ordini del giorno approvati oggi dal Governo.

Chiedo di consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, questa legge di delegazione europea - come tutti sappiamo - cerca di sanare un vecchio problema: il ritardato recepimento di moltissime direttive dell'Unione europea. L'Italia è storicamente in ritardo da questo punto di vista e, dopo quattro anni di Governo, siamo ancora in ritardo. E lo dobbiamo sempre ricordare.

Il provvedimento in esame è sostanzialmente un grandissimo elenco di deleghe date al Governo per recepire le direttive e per scrivere l'attuazione delle direttive stesse. Le direttive vengono emanate dall'Unione europea che - come tutti noi sappiamo - è sostanzialmente dominata dalla Commissione, che è il vero problema dell'Unione europea. Il vero problema dell'Unione europea è che non è democratica, perché chi la governa e chi ha il potere di fare le leggi non è eletto, ma è semplicemente indicato. Quindi, il problema profondo dell'Unione europea solo la sua strutturazione e la sua composizione.

Il problema non è l'Unione europea. Il problema è che cos'è l'Unione europea. È una questione della quale abbiamo discusso tante volte. Ci troviamo in uno strano limbo nel quale abbiamo parlato dell'Europa. Mi ricordo quando ero un po' più giovane - non sono particolarmente vecchio, ma allora ero un po' più giovane - e si parlava della grande Europa, di quella che doveva essere l'unione dei popoli. Abbiamo fatto una cosa che non è né carne né pesce, come sempre succede non solo in Europa, ma ovviamente anche in Italia. È un continuo divenire di quello che vediamo continuamente. Non abbiamo fatto un'Unione europea politica, ma abbiamo fatto l'euro, una unione monetaria, che ha sottratto il potere politico in mano agli eletti e l'abbiamo dato a una fantomatica Commissione.

Qualche passo è stato fatto, ma siamo ancora lenti e ci troviamo nella strana situazione in cui l'Unione europea detta le regole con un sistema co-siffatto, in cui tutti noi sappiamo che ci sono delle fortissime pressioni lobbistiche fatte a livello di Unione europea senza la possibilità per i parlamentari eletti di mettere bocca. Da qui nascono direttive, regolamenti e tutto quel bel tran tran del quale continuiamo a parlare.

Poi ci sono dei punti molto particolari nel disegno di legge di delegazione europea. Ad esempio, all'articolo 1 - non c'è bisogno di andare lontano - il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e quant'altro, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Che cosa vuole dire questo? Vuol dire che il Governo è delegato ad adottare, secondo quello che ritiene opportuno, le direttive europee, che sono ventotto. Noi diamo una delega sostanzialmente in bianco al Governo stabilendo che deve adottare le direttive con dei decreti e fare un po' quello che gli pare. Ovviamente non potremo mai permettere e non potremo mai essere d'accordo con un tale andazzo, visto il livello di questo Governo, che tutti noi speriamo vada a casa presto. Ma prima o poi le elezioni politiche arriveranno e vedremo che cosa succederà. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vediamo quali sono alcune direttive. Tanto per fare un esempio, abbiamo la direttiva 1034/2016. Che cosa sarà mai? È una direttiva denominata MIFID 2, che parla del sistema finanziario e dice che le transazioni finanziarie devono essere fatte nell'ordine del millesimo di secondo. Per adeguar-

ci a tale direttiva - in Italia siamo all'avanguardia - abbiamo collegato la Borsa di Milano con un orologio atomico che sta a Torino, e l'abbiamo fatto con un bel cavo in fibra ottica; quella fibra ottica della quale tanto si parla e che ancora una volta il Governo con grande lentezza dice di fare, ma non fa.

Indipendentemente da ciò, si è fatto questo collegamento perché le transazioni devono essere fatte al millesimo di secondo. Sapete perché? Le transazioni finanziarie, per quasi il 90 per cento del totale, vengono fatte da *robot*, da *software*. È questo il sistema finanziario verso il quale stiamo andando, dove l'uomo scompare definitivamente e appare all'orizzonte la macchina? Ma noi vogliamo questo? È il sistema finanziario che noi auspichiamo? L'Unione europea ci dice che dobbiamo fare le transazioni finanziarie al millesimo di secondo invece di proporre di fare una Tobin tax seria a livello comunitario (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le transazioni finanziarie fatte in quel modo creano squilibri incredibili. Una volta c'è stato un *crash* - tutti ne conoscono la storia - che ha prodotto un decadimento della borsa del 10 per cento nell'ordine di ventidue secondi. Questo è ciò che succede ed è il sistema verso il quale stiamo andando.

C'è un'altra direttiva molto interessante che riguarda l'interoperabilità del sistema ferroviario. Chi può non essere d'accordo con l'interoperabilità del sistema ferroviario? Poi però ce n'è anche un'altra, dove si parla di un'apertura al mercato dei servizi di trasporto ferroviario e si dice, in buona sostanza, che bisogna rafforzare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente. Guarda caso, è la situazione dell'Italia che è l'unica Nazione europea ad aver aperto la libera concorrenza nel settore dell'alta velocità. Perché non lo fanno la Francia, la Germania o altri Paesi? Perché non diciamo niente?

Questo è quello che vogliamo fare con le leggi di delegazione europea? Questo è il contributo che vogliamo dare all'Europa o vogliamo iniziare a puntare i piedi sul serio per difendere gli interessi del nostro Paese? Se davvero siamo più bravi degli altri ad avere aperto alla libera concorrenza, allora dovremmo andare a dare noi uno schiaffo - ovviamente metaforico - ai francesi, mentre lo schiaffo lo danno loro a noi con la partita su Fincantieri di cui abbiamo già parlato.

Allora quand'è che iniziamo a tutelare i nostri interessi? E non gli interessi corporativistici - per carità - ma gli interessi dei cittadini. Se siamo aperti alla concorrenza, come - per esempio - sull'infrastruttura ferroviaria e sul suo gestore, perché non lo fanno anche gli altri Paesi?

Questo avremmo dovuto dire per difendere la nostra responsabilità e quanto abbiamo deciso di fare in ossequio ai dettami europei. Quando osserviamo che la Germania viola le regole che ha voluto imporre - come tutti noi sappiamo - perché supera il 6 per cento del *surplus* di bilancio commerciale e non le viene detto niente, perché è la Nazione *leader*, quella che guida l'Europa, dove vogliamo andare?

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,12)

(Segue CIOFFI). Perché quando abbiamo fatto il *fiscal compact*, non abbiamo detto che in esso c'era scritto che bisognava mettere a fattore comune il debito? Porca miseria!

Questo avremmo dovuto fare e questo non abbiamo fatto. Il Governo non ha fatto niente e, pertanto, non possiamo votare a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sarò brevissimo, chiedendo il privilegio alla Presidenza di poter consegnare il testo integrale della dichiarazione di voto di Sinistra Italiana in favore del disegno di legge di delegazione europea, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Occupo solo due minuti per riprendere un'osservazione del senatore Sangalli che non va trascurata: non sono d'accordo con il senatore Sangalli e non è vero che questo Parlamento stia discutendo di politica. Non lo sta facendo, perché i partiti sono già impegnati in una penosissima campagna elettorale nella quale credono di poter interpretare, sbagliando, il sentimento e la pancia della gente, nascondendo le questioni reali.

È di oggi la notizia di un grande giornale economico che apre con la ripresa dell'Europa: quattordici trimestri consecutivi con il segno "+". Questa ripresa è arrivata persino in Italia, ma non ne stiamo discutendo e rischiamo di perdere un'altra occasione, come abbiamo perso l'occasione importante della politica della Banca centrale europea negli anni scorsi. Oggi vi segnalo, sottoponendo tale questione alla riflessione estiva dei senatori, che «Il Sole 24 Ore», giornale di Confindustria, non chiede né riduzione delle tasse, né aiuti a pioggia. Per rendere meno ingiusta e più stabile questa ripresa, afferma che sono necessari investimenti pubblici, lavoro più stabile e salari più alti. Possiamo discuterne?

Seconda questione: non stiamo discutendo della vicenda della cantieristica, che abbiamo delegato completamente a un boiardo di Stato che ci sa fare, ma un economista brillante, Giuseppe Bono, invitato qui in Senato dalla Commissione industria qualche tempo fa, ha spiegato che in questo momento le aziende pubbliche in tutto il mondo stanno andando meglio delle aziende private. Non ne stiamo discutendo. Ne discutiamo - quando ne discutiamo sui giornali - in termini di disfida di Barletta. Non è questa la vera ragione. Dovremmo chiarire le nostre scelte di politica industriale, se ci interessa o meno e a quali condizioni costruire un polo nautico nel nostro Paese. Si può anche pensare che il non discutere di politica non sia uno svantaggio, perché permette al Governo, non indirizzato dalla sua maggioranza, di gestire il giorno per giorno con una certa capacità tattica e diplomatica. Forse

questo è meglio che se avesse delle indicazioni demagogiche ed elettorali-
stiche dalla sua maggioranza.

Ci sono però dei settori in cui la solitudine dell'Italia è drammatica. Penso - per esempio - alla vicenda della Libia, di cui abbiamo parlato poco fa. L'unica cosa che capisco della posizione del nostro Governo è che Minniti si illude di fare un accordo forte con le tribù del Sud della Libia. Tuttavia, cari colleghi, pensare che le tribù risolvano il nostro problema, se non in un quadro generale di politica europea, significa scrivere la nostra politica estera sulla sabbia del deserto.

È evidente che è venuto il tempo - spero ci rifletterete quest'estate - di costruire una politica europea per l'Italia. A che condizioni vogliamo stare in Europa? Che cosa chiediamo all'Europa? Se cambia l'orientamento persino di una parte degli imprenditori, perché la politica è così indietro rispetto a questi temi?

Solo ciò vi volevo dire e spero possa servire per la vostra riflessione estiva. Buone vacanze. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Vorrei svolgere solamente una considerazione.

Abbiamo passato tutta la mattina a discutere di Europa e di relazioni dell'Italia con l'Europa, di quell'Europa che noi vorremmo, nonché di quel ruolo preminente che noi vorremmo l'Italia esercitasse in Europa, come ha detto bene il senatore Romani. Si tratta di esercitare un ruolo importante nel Mediterraneo per essere poi importanti nell'Europa. È chiaro che questo è il nostro auspicio per il nostro Paese.

Per questo motivo, daremo un voto di benevola astensione al provvedimento in esame. Naturalmente, se si dovesse parlare della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016, il voto sarebbe sicuramente contrario. C'è troppa enfasi nei risultati ottenuti da questo Governo, mentre pochi sono i risultati tangibili che si possono portare all'esame dell'attività politica.

Avere un'Italia che conta di più in Europa, così come detto dal senatore Romani e da altri stamattina, è quanto ci auguriamo ed è per questo che esprimeremo un voto di benevola astensione. Nel testo che ho chiesto di allegare sono esaminati, caso per caso, tutti gli aspetti che non ci piacciono della legge di delegazione europea. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, anche io sarò estremamente breve.

Vorrei riprendere alcuni spunti accennati da chi mi ha preceduto. In particolare, non posso che condividere la preoccupazione del senatore Cioffi che si vada verso un mondo ormai dominato dai *robot*, dove le persone non si parlano. È una preoccupazione giusta. Per dare attuazione a questo principio, auspico che il senatore Cioffi si rechi in Commissione politiche dell'Unione europea la mattina alle ore 8,30 quando ci riuniamo e partecipi anche al dibattito sul disegno di legge di delegazione europea. Il suo sarebbe un contributo sicuramente utile e noi siamo desiderosi di sentire le sue idee sia sull'Europa, sia sui *robot*. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Cioffi*).

Condivido pienamente l'invito del senatore Candiani a rifarci ai valori fondanti dell'Unione europea. Mi permetto di leggere l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, l'Unione europea contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà, al rispetto reciproco, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani. Credo che questi siano principi che anche noi - come il senatore Candiani - dobbiamo condividere, soprattutto poi quando parliamo di migranti, di rifugiati, di tutti coloro che sono perseguitati.

Per quanto riguarda il merito della legge di delegazione, vorrei limitarmi a ringraziare sinceramente il presidente Chiti, e il relatore e anche il Governo, che in tre anni ha ridotto in maniera significativa, dimezzandole, le procedure d'infrazione. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante in questa direzione. Essere europei non è fare chiacchiere, non è fare dichiarazioni di principio, ma è fare cose concrete, dei passi semplici, a volte magari modesti, ma che poco per volta aiutano il nostro Paese a recuperare una credibilità andata perduta, quando detenevamo la maglia nera d'Europa con 120 procedure d'infrazione pendenti. Oggi siamo arrivati a 65 e, con l'approvazione di questo provvedimento, diamo un ulteriore contributo alla credibilità del nostro Paese.

Ringrazio tutti e dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Romano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Abbiamo così concluso i nostri lavori. Auguro buone vacanze a tutti.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma le consiglio di attendere qualche momento, perché è difficile ottenere il silenzio mentre ci si scambia gli auguri di buone vacanze. Recuperate le energie, ci ritroveremo qui a settembre.

Prego, senatore Puglia, inizi il suo intervento.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, se per l'uomo il tempo cancella ogni tormento, per il PD, partito dell'ipocrisia, il tempo è il migliore alleato per mantenere in vita i privilegi.

Nell'imbarazzo e soprattutto nel disappunto di tante loro anime, i finti *democrat* si sono visti costretti a votare alla Camera la battaglia del Movimento 5 Stelle che mette fine al vergognoso privilegio del vitalizio; discussione che poteva e doveva essere affrontata con il voto positivo anche del Senato. Ma qui si è voluta sfruttare l'opzione tempo, rimandando il tutto all'autunno e sperando in tempi migliori.

Sono ipocriti che, se veramente avessero voluto abolire i vitalizi, come da testo passato alla Camera, avrebbero votato a occhi chiusi la procedura d'urgenza chiesta dal Movimento 5 Stelle e ieri stesso avremmo fatto un bel regalo agli italiani per questa estate. Sono ipocriti che accampano come squallido pretesto la necessità di studiare un testo trito e ritrito e a tutti noto. Ipocriti, come quell'esponente del vostro partito eletto l'11 giugno scorso sindaco di Portici, la mia città, proclamato primo cittadino addirittura un mese e mezzo più tardi, che, a quasi due mesi dalle elezioni, non ha ancora nominato un solo assessore e che lascia che il tempo scorra inesorabile per giungere all'ultimo giorno utile per dimettersi dal Senato; giorno che per, un singolare destino, cadrà esattamente quando i lavori dell'Aula del

Senato sono sospesi. I lavori riprenderanno il 12 settembre, a solo quattro giorni dalla maturazione della pensione.

Allora, partiamo da un assunto. Non lo ha prescritto il medico di fare il sindaco in contemporanea al proprio mandato parlamentare. Oggi il Senato chiude per ferie. Io ho atteso fino all'ultimo giorno - il mio Gruppo lo ha già segnalato in precedenza - per dare fiducia a un membro del Senato della Repubblica, prima di invocare il rispetto della parola data dal senatore Vincenzo Cuomo ai cittadini porticesi in campagna elettorale. Quando la giornalista del quotidiano "La Repubblica" Conchita Sannino, in un articolo del primo luglio, ha gettato ombre sulla sua volontà di perdere tempo per far scattare la pensione, il senatore Cuomo ha risposto che sono solo maldicenze. Orbene, anzi male: le maldicenze si stanno trasformando in amare realtà.

Ora la responsabilità passa alla Presidenza del Senato. Il 12 settembre il Senato riaprirà i battenti: si prenda il giorno stesso atto delle dimissioni e/o della decadenza; si dichiari immediatamente la decadenza per incompatibilità e non facciamo giochini per far scattare la pensione al senatore Cuomo. Non lo ha prescritto il medico di candidarsi come sindaco!

DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIN (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*). Signor Presidente, la preoccupazione maggiore e il pensiero comune di ormai sempre più genitori è che i loro figli saranno utilizzati come una sorta di cavia, e questo perché sempre nuovi dubbi si affacciano all'orizzonte.

L'ultimo riguarda la cifra modificata sul bugiardino di un diffuso vaccino esavalente che, prima del 29 luglio, recava come termine ultimo per la somministrazione l'età di ventiquattro mesi. Dopo l'entrata in vigore della normativa sui vaccini, tale limite d'età è sparito. Cosa ci sarebbe di scientifico in questo cambio di rotta? Perché l'AIFA cambia le carte in tavola? Soprattutto - così come qualcun altro si è interrogato - vorrebbe dire che oltre quella fascia d'età tale vaccino non è mai stato provato?

D'altronde, stiamo parlando di un'azienda, la Glaxo, che ha fatto dei profitti sempre la sua prima arma di battaglia a discapito dei bambini. Numerose sono le inchieste, i processi in corso e le condanne. Persino la società SIPNEI (società scientifica che promuove lo studio dell'organismo umano nella sua interezza) di recente firma un documento in cui spiega i dubbi sul piano vaccinale e la carenza di tutela del destinatario della legge.

Notizie incomplete si sono abbattute nell'ultimo anno sugli italiani per convincerli dell'esistenza di immaginarie emergenze sanitarie, quando le prime vere cause di morte nel nostro Stato sono rappresentate da cardiopatie, tumori e inquinamento. Ma non mi pare che sia stato fatto un decreto d'urgenza sugli argomenti; anzi, sul tema inquinamento ci sarebbe tanto da dire.

La salute dei bambini non dovrebbe dipendere da provvedimenti affrettati e non si devono lasciare i genitori preoccupati in un mare di incer-

tezze perché, se i vaccini sono somministrati senza le dovute accortezze, possono verificarsi tragedie di immense proporzioni.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, vorrei evidenziare un problema che riguarda la Sardegna e in particolare la continuità territoriale.

La gara bandita dalla Regione è andata deserta - questo è noto - ed è stato un grave errore da parte della Giunta regionale sarda, che rischia di essere letale per il diritto alla mobilità dei sardi. L'ENAC ci avverte che il regime di *prorogatio* che riguarda il precedente modello di continuità territoriale deve andare a terminare; diversamente si incorrerebbe in problematiche di relazione con la Commissione europea. L'Alitalia, che garantisce oggi questo servizio, è in amministrazione commissariale, in una fase avanzata di liquidazione. Sono tutte circostanze queste che creano preoccupazione e incertezza intollerabile sulla tenuta della libertà fondamentale della mobilità degli isolani e dei sardi.

Signor Presidente, presentiamo in queste ore agli uffici del Senato una mozione sull'argomento e chiediamo una discussione rafforzata e il più possibile celere alla ripresa dei lavori. Il tema della mobilità e della garanzia del trasporto aereo della Sardegna è assolutamente ineludibile. Chiediamo che il Parlamento e il Governo lavorino per il riconoscimento in ambito europeo dell'insularità della Sardegna, che dia titolo a un regime di aiuti derogato e garantisca, anche attraverso una normativa di salvaguardia, la continuità territoriale da e per la Sardegna come un solido baluardo rispetto all'esclusivo interesse delle compagnie aeree, a difesa, invece, dei diritti fondamentali di quella comunità e del popolo sardo.

Signor Presidente, qualora non si verificassero le condizioni per cui si apra una discussione vera su questo argomento, preannuncio le mie dimissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Senatore Uras, spero che le sue dimissioni non ci siano, considerato l'apporto che lei dà sempre al Senato e alla sua isola, la Sardegna, che ho avuto modo di apprezzare sempre di più.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, a lei la fine, *dulcis in fundo*; qualcuno dice anche *in cauda venenum*: si tratta di stabilire quale serve. (*I-larità*).

Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente in tarda mattinata, durante la discussione sulla risoluzione relativa alla missione navale in Libia, abbiamo colto, da parte di diversi esponenti della maggioranza, toni entusiastici per il fatto che, soprattutto nel mese di luglio, sarebbero diminuiti gli sbarchi. Ebbene, io vorrei riportare questi colleghi con i piedi per terra perché, ad oggi, sono oltre 95.000 le persone che dall'inizio dell'anno sono arrivate nel nostro Paese e dal 2014 ad oggi sono oltre 600.000. Ricordo che di queste oltre il 50 per cento ha fatto perdere le proprie tracce, sono irregolari e non sappiamo che cosa stiano facendo. Probabilmente stanno realizzando dei ghetti o stanno ingrossando le fila della criminalità organizzata. Il restante 50 per cento ha richiesto asilo, ma la gran parte dei richiedenti sono migranti economici e, dunque, clandestini.

Il mio intervento di fine seduta - come ho promesso qualche settimana fa - vuole ricordare ancora al ministro Minniti di rispondere alle nostre interrogazioni parlamentari, l'ultima del 28 giugno, la 4-07717, che ne richiama altre analoghe, e cioè la 4-07299 del 30 marzo e la 4-07357 del 19 aprile, per il fatto che da oltre tre mesi e mezzo, Presidente, il Ministero dell'interno non inserisce più nel Cruscotto statistico giornaliero le presenze nel sistema di accoglienza, che è totalmente fuori controllo. L'anomalia sta nel fatto che a fine anno 2016 c'erano 176.000 persone nel sistema di accoglienza e da allora al 7 luglio - ultimo dato disponibile - altre 77.000 persone circa hanno avanzato richiesta di asilo e per legge hanno diritto all'assistenza.

Quindi, ci domandiamo come mai il Ministro dell'interno non inserisca i numeri relativi alle presenze nel sistema di accoglienza che - lo ricordo - cuba, in termini economici, i due terzi dei famosi 4,7 miliardi che Padoan dice quest'anno che lo Stato italiano, ovvero gli italiani, spenderà per la gestione dell'immigrazione, che è totalmente fuori controllo.

Il sistema di accoglienza, Presidente, è fuori controllo perché - glielo dico io - alcuni perfetti stanno incaricando le cooperative, che da diversi mesi si sono buttate nel blitz dell'accoglienza, a fare da agenti immobiliari. Vanno in giro per i territori a cercare edifici privati e posti dove realizzare *container* e campi profughi, anzi campi per clandestini.

Quindi, di fronte a questa situazione totalmente fuori controllo, invito il ministro Minniti - capisco che adesso iniziamo le vacanze - a dedicare parte del proprio tempo - se non può lui, chiami qualche dirigente del suo Ministero - a dare non alla Lega Nord ma al Paese, agli italiani, i numeri precisi del sistema di accoglienza. E smentisca, se del caso, il fatto che molti che ottengono lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria - a differenza di quanto avveniva qualche mese fa - vengono immediatamente buttati fuori dal sistema di accoglienza, visto che è così saturo, pieno di clandestini. Se fosse confermato, sarebbe una vera e propria vergogna. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 12 settembre 2017**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori

La seduta è tolta (*ore 15,37*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

5. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis*. -- (*Obblighi informativi degli intermediari*). -- 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autoveicoli e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter*. -- (*Sconti obbligatori*). -- 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b*).

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti

applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

7. Il regolamento di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della

legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'auto-riparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolano la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;

c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al de-

creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- (*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*). -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento

alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a*), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. -- (*Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici*). -- 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-*ter* non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

21. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

22. Il quinto periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.».

23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-*ter*) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera g-*ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al

citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*. -- (*Trasparenza delle procedure di risarcimento*). -- 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

25. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

26. Alla lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Obblighi di comunicazione*). -- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera *a*) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma *3-quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma *3-quater*»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*».

42. All'articolo 70, comma 1, lettera *f*), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

44. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44.

46. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di *SIM card* aggiuntive o per la sostituzione di *SIM card* richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di *SIM card* e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di

settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 47 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

49. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinati le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 49.

51. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

55. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

56. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il

produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superio-

re a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

61. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).

63. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 62, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devo-

no rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 61;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con

proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 66 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«*1-quinquies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

71. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano raggiunti prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

72. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

73. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua rife-

rito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 75.

78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

80. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

80. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80.

82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

83. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

84. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-ter*) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*l-bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

l-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

86. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura

concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

91. All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».

91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-*bis*».

92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-*bis*, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) il comma 3 è abrogato.

93. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle

“Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

94. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

95. Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall’articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

96. All’articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all’1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all’articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l’importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto già versato per gli stessi anni.

98. Al comma 17 dell’articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

100. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.

109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico

irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.

111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni

ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

117. Le attività di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

120. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

122. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea.»;

b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pub-

blica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non

superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

131. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

132. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

135. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il fi-

nanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci

giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. -- (*Esercizio della professione forense in forma societaria*). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

142. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c)* del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a

quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della

Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *1.* Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter.* Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *I.* Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».

148. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.

155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.

156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

e) il comma 4-bis è abrogato.

158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

159. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

162. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

164. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

166. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato.

168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

170. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-*bis*:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da

fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

175. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a*) ed *e*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis*), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera *d-ter*), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera *a*), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera *a*), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera *a*), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

176. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni an-

no di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

179. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

180. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 179, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 180, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 179 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 184, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 184 e con la procedura di cui al comma 185, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a 186 del presente articolo sono corredate di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Si-

stema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

190. Per le attività di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

192. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

N.B. Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 31 luglio 2017. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 871.

DOCUMENTI

Risoluzione delle Commissioni riunite 3^a e 4^a approvata il 1° agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. XXIV, n. 78)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2),

preso atto dei contenuti della delibera approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2017;

preso atto delle comunicazioni rese in data odierna dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc.* XXIV, n. 71) l'8 marzo 2017, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerati il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione del 30 agosto 2008 e il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana siglato dal Presidente Al Serraj e dal Presidente Gentiloni in data 2 febbraio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017;

considerato che le iniziative che il Governo intende intraprendere sono coerenti con le risoluzioni UNSCR 2240 (2015), 2259 (2015) e 2312 (2016), che auspicano interventi di natura tecnica, economica, di sicurezza e anti-terrorismo per soddisfare le specifiche richieste avanzate dalle autorità libiche;

considerato, inoltre, che la nuova missione di supporto logistico e tecnico si pone in linea di continuità con l'impegno del nostro Paese nel quadro del processo di stabilizzazione della Libia e con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico;

considerato il particolare rilievo e la gravità che in questo momento storico assume il fenomeno migratorio, a causa dell'instabilità politica, della povertà, della fame, delle guerre e delle persecuzioni che affliggono in particolare i Paesi dell'Africa subsahariana;

nell'esprimere condivisione per gli indirizzi comunicati e per le iniziative preannunciate dai Ministri circa il dispiegamento, anche nelle acque territoriali ed interne della Libia, di un dispositivo aeronavale in supporto alle forze libiche impegnate nel controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani in partenza dalla Libia, in risposta alle richieste del Governo libico;

preso atto favorevolmente che la missione in oggetto non rappresenta un intervento di terra e che l'invio di personale militare italiano sul territorio libico è unicamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese;

rilevato che la missione non può considerarsi un blocco navale;

evidenziata tuttavia una seria preoccupazione per il quadro di perdurante instabilità della Libia, che induce alla massima cautela e alla ricerca della condivisione tra le varie realtà politico-istituzionali libiche;

considerato, inoltre, che tale impegno rappresenta un segmento di un'ampia strategia attuata dal Governo italiano, anche in ambito europeo, finalizzata al governo dei flussi migratori;

rilevato che il fenomeno migratorio richiede politiche e strumenti non solo di natura emergenziale, ma una stretta ed efficace cooperazione e solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea nella risoluzione delle cause originarie della migrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi di provenienza e transito e nella gestione delle frontiere esterne, sul modello dei *Migration compact* proposti dall'Italia;

considerato infine che è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l'assistenza di osservatori delle Nazioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2017,

impegnano il Governo:

a informare le Camere, entro il 15 ottobre 2017, sull'andamento della missione;

a continuare tutte le azioni di cooperazione, dialogo e diplomazia con i Paesi al confine meridionale della Libia e con i Paesi di provenienza dei flussi migratori, cercando con essi le misure più adeguate alla risoluzione del problema.

Risoluzione delle Commissioni riunite 3^a e 4^a approvata il 1° agosto 2017 ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. XXIV, n. 80)

TESTO DELLA RISOLUZIONE

Approvata

Le Commissioni riunite,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico;

si esprimono favorevolmente all'autorizzazione, per l'anno in corso, alla missione in supporto alla Guardia Costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico, di cui alla delibera approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2017,

impegnano inoltre il Governo:

– a operare a livello diplomatico nelle opportune sedi internazionali e nell'ambito delle relazioni bilaterali affinché nessuna iniziativa unilaterale non coordinata possa pregiudicare l'efficacia della missione;

– a continuare ad attivare ogni iniziativa diplomatica per consentire in un lasso di tempo ragionevole la piena operatività della Fase 2 e il passaggio alla Fase 3 della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, nonché ad agire anche nelle competenti sedi internazionali affinché vengano rafforzate le attività tese a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche verso quelle italiane;

– a determinare conseguenze concrete per quelle ONG che, non sottoscrivendo il codice di condotta, si sono poste fuori dal sistema di soccorso condiviso;

– a condurre bilateralmente e nell'ambito di consessi multilaterali trattative affinché Malta definisca la sua area di ricerca e soccorso (SAR) nel rispetto del diritto internazionale e ne assuma la piena responsabilità;

– a sostenere l'istituzione di centri di protezione e assistenza in territorio libico per i migranti soccorsi in mare gestiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);

– ad elaborare programmi operativi e progetti di cooperazione in territorio africano nelle aree di partenza o passaggio del flusso migratorio al fine di ridurre la pressione sulle coste libiche;

– ad assicurare un più veloce esame delle richieste di asilo, anche in vista di successive operazioni di rimpatrio dei migranti irregolari.

ORDINI DEL GIORNO

G1

CENTINAIO, DIVINA, STUCCHI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Il Senato della Repubblica,

discussa la deliberazione del Consiglio dei ministri concernente la partecipazione alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, richiesta dal Consiglio presidenziale-Governo di accordo nazionale il 23 luglio 2017 con lettera consegnata all'Ambasciata d'Italia a Tripoli, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc.* CCL, n. 2) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc.* XXIV, n. 71) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella Deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerati il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 30 agosto 2008 e il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani,

al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, siglato dal Primo Ministro libico Al Serraj e dal Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, in data 2 febbraio 2017;

tenuto conto della richiesta del Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani, pervenuta con la sopramenzionata lettera del Primo Ministro Al Serraj in data 23 luglio 2017;

apprezzate le dimensioni ormai insostenibili raggiunte dal flusso di migranti irregolari che attraversa il Mediterraneo centrale a partire dalle coste libiche, per raggiungere i porti italiani;

premesso altresì che:

la missione di supporto, nel rispondere alle richieste del Consiglio Presidenziale/Governo Nazionale libico e con il suo consenso, può rappresentare un passo in avanti nella lotta ai flussi migratori illegali a patto che si sostanzi in un attivo contributo italiano al respingimento dei migranti verso le coste da cui partono e alla cattura degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani che agiscono in Libia;

il rafforzamento della capacità della Guardia costiera libica si configura altresì come un prezioso fattore di sostegno della sovranità libica, il cui ristabilimento costituisce interesse dell'Italia, in considerazione dei positivi riflessi che da un pieno esercizio della sovranità da parte libica potrebbero derivare al nostro Paese in termini di riduzione dei flussi migratori diretti verso il territorio dello Stato;

si condivide quindi in via di principio la decisione di utilizzare gli assetti del dispositivo aeronavale militare nazionale per rispondere alla richiesta del Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico di supporto alla Guardia costiera libica per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani;

si esprimono tuttavia dubbi relativamente all'adeguatezza qualitativa e quantitativa del dispositivo aeronavale descritto dalla Deliberazione adottata dal Governo il 28 luglio-2017, poiché due navi paiono un contributo operativamente insufficiente a bloccare i flussi e disarticolare la complessa organizzazione che è alle loro spalle;

appare inoltre indispensabile garantire che in nessun caso i migranti irregolari in partenza dalla Libia saranno raccolti dalle navi della Marina militare italiana operanti nelle acque territoriali libiche per essere condotti nei porti del nostro Paese, poiché cedimenti sotto questo profilo farebbero della nuova missione un potente incentivo ulteriore a tentare la sorte e sfidare il mare;

suscitano altresì perplessità i limiti contingenti in cui si troverà ad agire il dispositivo aeronavale italiano, che non potrà apparentemente intervenire nelle acque prospicienti territori libici non controllati dal Governo di Accordo Nazionale, specialmente quelli soggetti ad autorità ostili all'intervento italiano, con le quali sarà in ogni caso opportuno intavolare trattative per estendere ulteriormente la zona d'operazioni in cui attuare le intercettazioni dei barconi e dei gommoni utilizzati dai migranti

irregolari ed il successivo respingimento accompagnato di questi ultimi verso le coste di partenza;

è importante infine che con l'avvio del nuovo intervento all'interno delle acque territoriali libiche l'intero approccio delle nostre forze aeronavali nei confronti dei barconi e dei *boat people* in viaggio verso l'Italia cambi, assicurandone l'uniformità nel rigore, non essendo immaginabile che i migranti irregolari vengano condotti nei porti del nostro Paese se riescono ad uscire dalle acque territoriali libiche ed invece riaccompagnati alla costa di partenza se intercettati prima,

impegna il Governo ad attuare le misure contenute nella deliberazione approvata in Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2017, a condizione che:

- il dispositivo aeronavale italiano che entrerà nelle acque territoriali libiche concorra effettivamente ai respingimenti accompagnati dei migranti irregolari che si imbarcano dalle coste libiche per raggiungere i porti del nostro Paese;

- il numero delle navi della Marina militare italiana impiegate nell'operazione venga al più presto significativamente aumentato, trasferendovi se necessario immediatamente parte del naviglio attualmente impegnato nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale;

- i mandati attribuiti alle navi della Marina militare italiana impegnate nel contesto delle differenti missioni in corso siano progressivamente ridefiniti in modo da assicurarne l'omogeneità ed impedire quindi che i migranti irregolari siano trattati in modo diverso a seconda che vengano intercettati all'interno o all'esterno delle acque territoriali libiche,

e con la raccomandazione di intavolare al più presto trattative con i capi fazione e tutti i soggetti detentori del potere locale in Libia che non si riconoscono nell'invito rivolto dal *Premier* del Governo di Accordo Nazionale al nostro Paese, in modo da garantire la progressiva estensione dell'area operativa coperta dal nostro dispositivo aeronavale.

G2

MARTON, SANTANGELO

Respinto

Il Senato della Repubblica,

a seguito delle comunicazioni, rese al Parlamento nella giornata del 1° agosto 2017, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

valutate le risoluzioni adottate, alla stessa data, delle Commissioni riunite affari esteri, emigrazione e difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL*, n. 2);

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV*, n. 71) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di

sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017, richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba essere resa pubblica, oltre che per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in relazione a quanto all'ordine del giorno dei lavori del Senato;

considerata la poca esaustività del Ministro della difesa riguardo alle regole d'ingaggio di questa missione, giacché si è limitata ad affermare, durante le suddette audizioni in Parlamento, che queste sarebbero state conformi al diritto internazionale e a quelle previste nella missione Mare Sicuro, con alcune modifiche, senza specificare quali,

impegna il Governo a specificare in maniera dettagliata nell'Accordo con il Governo libico le regole d'ingaggio delle Forze militari italiane messe a disposizione, negando l'autorizzazione all'uso delle armi, se non a scopi prettamente difensivi.

G3

SANTANGELO, MARTON

Respinto

Il Senato della Repubblica,

a seguito delle comunicazioni rese al Parlamento nella giornata del 1° agosto 2017 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

valutate le risoluzioni adottate, alla stessa data, dalle Commissioni riunite Affari esteri, emigrazione e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*);

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale / Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017, richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba essere resa pubblica, oltre che per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in ordine a quanto all'ordine del giorno dei lavori del Senato,

impegna il Governo a specificare quali misure verranno adottate nei confronti dei migranti intercettati in mare, verificando l'impegno da parte del Governo libico di accogliere gli stessi sul loro territorio, con le garanzie della massima osservanza dei diritti umani, possibilmente sotto il controllo delle agenzie umanitarie.

G4

SANTANGELO, MARTON

Respinto

Il Senato della Repubblica,

a seguito delle comunicazioni rese al Parlamento nella giornata del 1° agosto 2017 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

valutate le risoluzioni adottate, alla stessa data, dalle Commissioni riunite Affari esteri, emigrazione e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*);

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017, richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba esser resa pubblica, oltre per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in relazione a quanto all'ordine del giorno dei lavori del Senato,

impegna il Governo ad attivare un coinvolgimento nella missione degli altri Stati europei al fine di contrastare l'immigrazione illegale ed i trafficanti di uomini sulle coste ed il territorio libico e promuovere altresì in occasione del vertice del 4 agosto, una disponibilità della Francia, Spagna, Germania ad affrontare in maniera comune e condivisa il tema dei flussi migratori, ricercando la loro disponibilità, in termini economici e di accoglienza.

G5

MARTON, SANTANGELO

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

a seguito delle comunicazioni rese al Parlamento nella giornata del 1° agosto 2017 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

valutate le risoluzioni adottate, alla stessa data, dalle Commissioni riunite Affari esteri, emigrazione e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL, n. 2*);

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV, n. 71*) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio

2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017, richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba essere resa pubblica, oltre che per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in ordine a quanto all'ordine del giorno dei lavori del Senato,

impegna il Governo ad attivare tutte le azioni di cooperazione, dialogo e diplomazia con tutti i Paesi di confine con la Libia ed i Paesi di provenienza dei flussi migratori, cercando con essi soluzioni più adeguate alla risoluzione del problema dei flussi migratori.

G6

MARTON, SANTANGELO

Respinto

Il Senato della Repubblica,

a seguito delle comunicazioni rese al Parlamento nella giornata del 1° agosto 2017 dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa sui recenti sviluppi della situazione in Libia;

valutate le risoluzioni adottate, alla stessa data, dalle Commissioni riunite Affari esteri, emigrazione e Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (*Doc. CCL*, n. 2);

considerate le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (*Doc. XXIV*, n. 71) l'8 marzo 2017 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizzano la partecipazione alle missioni e le attività previste nella deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

considerata, in particolare, la richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del Presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017, richiesta che i sottoscrittori del presente atto ritengono debba essere resa pubblica, oltre per il dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini italiani, anche al fine di una corretta e consapevole deliberazione delle Camere in relazione a quanto all'ordine del giorno dei lavori del Senato;

considerato che il Governo di accordo nazionale libico guidato da Al Serraj, pur riconosciuto dall'ONU con le risoluzioni nn. 2259 e 2278 del Consiglio di sicurezza e sostenuto dal nostro Paese, rappresenta solo una minima parte del popolo libico, non avendo ricevuto ancora la fiducia da parte del Parlamento, né essendo riconosciuto da larga parte delle componenti politiche, tribali e militari di quel popolo;

considerato che in questa fase, peraltro, si evidenzia la significativa assenza di una regia comune dell'Unione europea in merito alla crisi libica. In particolare, non figurano molte iniziative dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari europei e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, finalizzate a dare una visione unitaria alle politiche dei diversi Paesi europei sulla Libia. Il risultato di questa assenza è un'evidente concorrenza sul piano diplomatico e politico tra i Governi italiano e francese, che invece dovrebbero operare di concerto;

considerato, inoltre, che la nuova missione di supporto logistico e tecnico si pone in linea di continuità con un impegno del nostro Paese nel quadro del processo di stabilizzazione della Libia e con la linea, condivisa a livello internazionale, di sostegno al Consiglio presidenziale/Governo di accordo nazionale libico;

considerato che tale accordo con l'Italia verrebbe siglato con un Governo instabile e non sufficientemente riconosciuto al suo interno, non sono da escludere ostilità da parte delle altre componenti della società libica rispetto alla missione concordata,

impegna il Governo ad assumere, nelle competenti sedi internazionali, iniziative volte all'indizione e allo svolgimento di una conferenza internazionale di pace che coinvolga tutte le soggettività presenti in Libia (ad eccezione di quelle legate a Daesh) con l'obiettivo della creazione di un Governo libico effettivamente rappresentativo e che controlli la larga parte del territorio di quella Nazione.

G7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Il Senato, premesso che:

nelle premesse della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, sull'affare assegnato *Doc. CCL, n. 2 - (Doc. XXIV, n. 78)*, si afferma che l'intervento della nostra Marina avviene su "richiesta del Consiglio Presidenziale/Governo di Accordo Nazionale di sostegno alle forze di sicurezza libiche per le attività di controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di esseri umani pervenuta con lettera del presidente Al Serraj in data 23 luglio 2017";

e si impegna il Governo "ad informare le Camere, entro il 15 ottobre 2017, sull'andamento della missione";

ma a tutt'oggi il testo di tale lettera non è stato reso pubblico, mentre notizie di stampa danno conto di divergenze tra le stesse autorità di Tripoli sulle modalità della presenza e del ruolo della nostra missione marittima, generando dubbi e perplessità,

impegna il Governo a fornire al Parlamento al più presto e comunque prima dell'invio delle navi italiane nelle acque territoriali libiche il testo della lettera di Al Serraj del 23 luglio 2017.

G8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, MINEO

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

nelle premesse della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, sull'affare assegnato *Doc. CCL, n. 2 - (Doc. XXIV, n. 80)*, non si fa cenno al ruolo decisivo delle ONG nel salvataggio di decine di migliaia di migranti nel Mediterraneo centrale, mentre con spirito repressivo si impegna il Governo affinché siano determinate "conseguenze concrete per quelle ONG che, non sottoscrivendo il codice di condotta, si sono poste fuori dal sistema di soccorso condiviso";

molte tra le principali ONG si sono rifiutate di firmare il codice di condotta che il Ministero dell' interno italiano vuole imporre alle ONG che fanno salvataggio in mare; un codice di condotta simbolo di un processo di criminalizzazione che appare ancora più grave in un momento in cui si inviano navi da guerra a sostenere la Guardia costiera libica, una scelta che privilegia chi provoca la morte e penalizza chi salva la vita;

un rifiuto comprensibile quello delle ONG, giustificato dal fatto che il codice non riafferma con la dovuta chiarezza la priorità del salvataggio in mare, imponendo, tra le altre cose, la possibile presenza di personale di polizia armato a bordo e il divieto di trasbordo, procedura necessaria per poter ricoprire al meglio la zona SAR quando necessario,

impegna il Governo ad operare al fine che le ONG che non hanno firmato il codice di condotta possano continuare l'azione umanitaria di salvataggio di vite umane così come, coraggiosamente, hanno fatto fino ad oggi.

G8 (testo 2)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Il Senato, premesso che:

nelle premesse della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, sull'affare assegnato *Doc. CCL, n. 2 - (Doc. XXIV, n. 80)*, non si fa cenno al ruolo decisivo delle ONG nel salvataggio di decine di migliaia di migranti nel Mediterraneo centrale, mentre con spirito repressivo si impegna il Governo affinché siano determinate "conseguenze concrete per quelle ONG che, non sottoscrivendo il codice di condotta, si sono poste fuori dal sistema di soccorso condiviso";

un rifiuto comprensibile quello delle ONG, giustificato dal fatto che il codice non riafferma con la dovuta chiarezza la priorità del salvataggio in mare, imponendo, tra le altre cose, la possibile presenza di personale di polizia armato a bordo e il divieto di trasbordo, procedura necessaria per poter ricoprire al meglio la zona SAR quando necessario,

impegna il Governo ad operare al fine che le ONG che non hanno firmato il codice di condotta possano continuare l'azione umanitaria di salvataggio di vite umane così come, coraggiosamente, hanno fatto fino ad oggi.

G9

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, MINEO

Precluso

Il Senato, premesso che:

nelle premesse della risoluzione approvata dalle Commissioni riunite affari esteri e difesa riunite, sull'affare assegnato *Doc. CCL, n. 2 - (Doc. XXIV, n. 78)*, si afferma che "è necessario intensificare e sostenere il lavoro delle organizzazioni internazionali, con particolare riferimento all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e all'organizzazione internazionale per le migrazioni, affinché i centri di accoglienza migranti sul territorio libico e i rimpatri volontari assistiti siano gestiti nel pieno rispetto dei diritti umani e con l'assistenza di osservatori delle Nazioni Unite, anche nell'interesse del rafforzamento delle istituzioni e della sovranità libica";

ad oggi tali organismi internazionali hanno rilevato che il rispetto dei diritti umani non è garantito nelle concrete condizioni presenti sul territorio libico;

presumibilmente il rispetto dei diritti umani in quel territorio richiederà tempo e controlli severi e puntuali delle organizzazioni internazionali,

impegna il Governo a soprassedere all'operatività della missione aeronavale di cui all'affare assegnato *Doc. CCL, n. 2*, fino a quando tali condizioni di rispetto dei diritti umani non saranno garantite e certificate dai citati organismi internazionali.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 (2834)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi ed i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il

recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1

- 1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
- 2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);
- 3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
- 4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- 5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
- 6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);
- 7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- 8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- 9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

- 10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);
- 11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);
- 12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
- 13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
- 14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);
- 15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);
- 17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- 18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);
- 19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);
- 20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);
- 21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

- 22) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);
- 23) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
- 24) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);
- 25) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018).
- 26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);
- 27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
- 28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
 - a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
 - b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
 - c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 ed in particolare:

1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

EMENDAMENTI

3.1

FISSORE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (VE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;».

3.2

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.3

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza geografica», inserire le seguenti: «e l'origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, con abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue;

b) coordinare e raccordare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214;

c) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1257/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti;

d) prevedere, per i brevetti europei per cui è stata presentata una richiesta di effetto unitario che, in caso di rigetto, revoca o ritiro della richiesta di effetto unitario, il termine per il deposito della traduzione in lingua italiana all'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui al comma 4 dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, decorra dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario o dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio europeo dell'istanza di ritiro;

e) prevedere che le disposizioni sulla preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni con il brevetto nazionale, di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, si applichino anche nel caso in cui sia stato concesso l'effetto unitario al brevetto europeo.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico».

G4.200

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,
premesse che:

a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;

il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti; quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;

l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;

con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;

è necessario considerare che a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;

alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti,

soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del

Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo ad individuare e promuovere nelle competenti sedi europee una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente individuata nella città di Londra.

G4.200 (testo 2)

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO,
VOLPI

Approvato

Il Senato,

premessi che:

a seguito di una lunga trattativa in seno alle istituzioni europee, è stato raggiunto a Bruxelles, in data 19 febbraio 2013, un Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, a cui l'Italia, se pure tra i firmatari, vi ha ufficialmente aderito nell'ottobre del 2015;

il negoziato per la realizzazione di una protezione brevettuale europea, che ha portato la Commissione europea ad adottare una prima proposta di regolamento già nel mese di agosto dell'anno 2000, ha subito diverse battute di arresto; ampiamente dibattuti sono stati i temi della tutela giurisdizionale e soprattutto del regime di traduzione linguistica dei brevetti;

quest'ultimo aspetto, che introduce un regime trilinguistico, inglese, francese e tedesco, per il deposito della domanda di brevetto unitario, è stato determinante nella scelta dell'Italia, e poi della Spagna, di non aderire alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata con una decisione del 10 marzo 2011;

l'Italia ha quindi fatto ricorso alla Corte di giustizia dell'UE avverso la cooperazione rafforzata e il relativo regime linguistico, pur firmando l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti; a seguito del pronunciamento della Corte sui ricorsi, italiano e spagnolo, che ha giudicato compatibile la cooperazione rafforzata con il diritto dell'UE, il Governo italiano, il 2 luglio 2015, ha notificato al Consiglio dell'Unione europea l'intenzione di aderire alla cooperazione rafforzata;

con la ratifica dell'Accordo prenderà vita un sistema giurisdizionale unificato, costituito da un Tribunale centrale con sede a Parigi e due sezioni a Monaco e a Londra;

è necessario considerare che a questo accordo comporterà diverse complicazioni anche sotto il profilo della gestione giurisdizionale di futuri conflitti, i quali dovranno essere affrontati in sedi giurisdizionali estere, con costi evidentemente più alti e comunque tali da minare la competitività delle imprese italiane;

alla luce dell'esito del referendum britannico, sarebbe opportuno avviare una riflessione sulle stesse sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti,

soltanto in alcuni paesi dell'UE, tra cui non figura l'Italia, si concentrano le sedi dei più importanti organismi europei è evidente che in tale materia, anche alla luce dell'inclinazione del sistema imprenditoriale

italiano alla creazione e all'invenzione, sia giusto e corretto che la sede del Tribunale unificato dei brevetti, una volta che Londra non sarà più deputata a ricoprire il ruolo di sede centrale venga ricoperta dall'Italia,

impegna il Governo a proseguire nell'opera di individuazione e promozione, nelle competenti sedi europee, di una città italiana, con riguardo ai territori in cui vi è una maggiore concentrazione di brevetti registrati, quale una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente individuata nella città di Londra, nel rispetto degli equilibri di bilancio

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/97;

b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: 1) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; 2) alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;

c) prevedere che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con regolamento;

d) prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sotto il monitoraggio dell'IVASS:

1) collaborino, nell'ambito delle proprie competenze, nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva (UE) 2016/97, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione, comprese quelle stabilite dal paragrafo 6, primo comma, lettera *c)*, del medesimo articolo 3;

2) provvedano direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/97, con riferimento ai propri dipendenti, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro piena e diretta responsabilità, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti;

e) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza;

f) stabilire che il documento informativo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/97 sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite dall'IVASS con regolamento;

g) attribuire all'IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori;

h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, al fine di introdurre uniformi disposizioni più rigorose per la tutela degli assicurati per quanto riguarda gli obblighi di informazione di cui al capo V della direttiva (UE) 2016/97, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della direttiva;

i) prevedere che le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2016/97 siano fornite anche ai clienti professionali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

l) disciplinare la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, escludendo oneri a carico dei consumatori;

m) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di

un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;

n) dare attuazione all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/97, introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, per ragioni di armonizzazione della disciplina, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/97 nonché dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle inerenti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e di quelli previsti per i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario, nonché dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;

o) modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché ai distributori assicurativi e riassicurativi, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 della direttiva (UE) 2016/97 e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera *b)*, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, anche mediante l'introduzione di misure alternative e misure accessorie alle sanzioni medesime, a fini di armonizzazione della predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, un'armonizzazione con la disciplina recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico di cui al citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, mediante i seguenti criteri:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria competenza, le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o alle imprese di partecipazione assicurativa o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con la possibilità, fermi i casi di inosservanza dei doveri propri già previsti nel titolo XVIII, capo V, del suddetto codice, che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione ovvero in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro trentamila e un massimo pari al 10 per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 4.1) e 4.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;

5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società sia compresa tra un minimo di euro cinquemila e un massimo pari ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di euro mille e un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), della direttiva (UE) 2016/97, prevedere sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/97.

p) valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l'apparato

sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/UE.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.200

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

5.201

FLORIS, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che i relativi decreti legislativi siano adottati su Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS)».

5.202

FISSORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: 1) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; 2) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; 3) prevedere opportune forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.203

Luigi MARINO

Sost. id. em. 5.202

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo n. 58

del 1998, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; (ii) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.204

FLORIS, AMIDEI

Sost. id. em. 5.202

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) con riferimento al prodotto di investimento assicurativo come definito all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*.3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, razionalizzare il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza secondo i seguenti criteri: (i) attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) 1286/2014 all'IVASS, in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi, e alla CONSOB in relazione alla distribuzione del prodotto tramite i soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi - RUI; (ii) confermare l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati; (iii) prevedere opportune forme di coordinamento tra CONSOB e IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati;».

5.150

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest'ultima stabilite con regolamento», aggiungere le seguenti: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni conflitto di interesse tra l'organismo stesso e gli intermediari vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli intermediari stessi».

5.151

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) estendere i poteri cautelari e interdittivi previsti dall'articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo

il potere dell'IVASS di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa il cliente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi componenti dell'accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente»;».

5.205

COCIANCICH

Ritirato e trasformato nell'odg G5.205

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 120-octiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

G5.205 (già em. 5.205)

COCIANCICH

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2834, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.205.

(*) Accolto dal Governo

5.152

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «del 15 maggio 2014» aggiungere le seguenti: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla politica commerciale dell'impresa».

5.153

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplinare», inserire le seguenti: «e rendere obbligatoria».

5.154

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento "non complessi" che non prevedano la prestazione della consulenza, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (VE) 2016/97, prevedere una deroga agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza».

5.206

Luigi MARINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

5.207

FLORIS, AMIDEI

Id. em. 5.206

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

5.208

Giovanni MAURO

Id. em. 5.206

Al comma 1, sopprimere le lettere m) ep).

5.155

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «delle controversie», inserire le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

5.156

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

*all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: « Realizzare» fino a: «24 febbraio 1998, n. 58»;**al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino a: « 1° settembre 1993, n. 385»;**sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).*

5.157

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera o), punto 2), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione».

5.158

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «, costituiscono» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono»;*b) *dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».*

5.159

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Precluso

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono».

5.160

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all'interno di un determinato arco temporale».

5.161

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, lettera o), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

6.150

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» inserire le seguenti: «della salute,».

G6.200

GRANAIOLA, DIRINDIN

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2016 dispone che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento

della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 2016/425 è volto a stabilire requisiti di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che possono riguardare rischi valutabili innanzitutto sotto lo specifico profilo del piano sanitario, per cui è opportuno che il Ministero della salute debba far valere eventuali esigenze di tutela degli interessi cui è istituzionalmente preposto,

impegna il Governo a prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dal citato articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale, in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

G6.200 (testo 2)

GRANAIOLA, DIRINDIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

l'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2016 dispone che il Governo adotti, con delega da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. I decreti delegati sono adottati con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nello specifico il comma 2 prevede che la relativa proposta spetti al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze e dell'interno;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 2016/425 è volto a stabilire requisiti di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che possono riguardare rischi valutabili innanzitutto sotto lo specifico profilo del

piano sanitario, per cui è opportuno che il Ministero della salute debba far valere eventuali esigenze di tutela degli interessi cui è istituzionalmente preposto,

impegna il Governo a prevedere le opportune modalità di consultazione del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dal citato articolo 5 del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione individuale, in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

(*) Accolto dal Governo

G6.201

GRANAIOLA, DIRINDIN

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

la direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali apporta una modifica alla precedente direttiva 2005/62/CE (Direttiva della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;

le linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle *Good Practice Guidelines* - «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (*Good manufacturing Practice*), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità

alle GPG che, rispettando i principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;

considerato che:

il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

in adempimento agli articoli 19 e 20 della predetta legge 219, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, si è provveduto a stabilire dapprima i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010) e poi le linee guida di accreditamento (accordo Stato Regioni 25 luglio 2012);

le regioni e province autonome hanno quindi iniziato, sulla base dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale che si è concluso il 30 giugno 2015, con l'autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali (circa 280) e delle unità di raccolta (più di 250 con oltre 1.200 articolazioni organizzative ad esse collegate);

stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;

pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali,

impegna il Governo a garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le pre-

rogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali.

G6.201 (testo 2)

GRANAIOLA, DIRINDIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 (A.S. 2834),

premesso che:

la direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali apporta una modifica alla precedente direttiva 2005/62/CE (Direttiva della Commissione del 30 settembre 2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), prevedendo che tutti i servizi trasfusionali, nel loro sistema di qualità, adottino linee direttrici di buone prassi che tengono pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE, relativa al Codice comunitario dei medicinali;

le linee direttrici di buone prassi da adottarsi sono contenute nelle *Good Practice Guidelines* - «GPG» e sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria (EDQM) del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, in appendice della raccomandazione n. R(95) 15 del Comitato dei Ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995 e tengono pienamente conto anche dei principi e linee guida relative alle Buone prassi di fabbricazione (*Good manufacturing Practice*), previste dall'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE;

la direttiva 2016/1214/UE è diretta a modificare, in particolare, l'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE (che stabiliva che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato della direttiva stessa, prevedendo inoltre che la Commissione elabori le linee direttrici di buone prassi) per far sì che i servizi trasfusionali adeguino i loro sistemi di qualità alle GPG che, rispettando i principi e orientamenti delle buone prassi di fabbricazione, rendono conformi i processi trasfusionali ai pertinenti requisiti relativi al Codice comunitario dei medicinali;

considerato che:

il sistema trasfusionale nazionale è disciplinato dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante: «Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che, in armonia con l'assetto costituzionale vigente, prevede che le regioni e province autonome di Trento

e Bolzano sono le autorità competenti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;

in adempimento agli articoli 19 e 20 della predetta legge 219, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, si è provveduto a stabilire dapprima i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta (accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010) e poi le linee guida di accreditamento (accordo Stato Regioni 25 luglio 2012);

le regioni e province autonome hanno quindi iniziato, sulla base dei requisiti minimi previsti dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010, il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale che si è concluso il 30 giugno 2015, con l'autorizzazione e accreditamento dei Servizi trasfusionali (circa 280) e delle unità di raccolta (più di 250 con oltre 1.200 articolazioni organizzative ad esse collegate);

stante le rilevate disomogeneità regionali nei percorsi di autorizzazione e accreditamento di applicazione e le non conformità alle norme da applicarsi al plasma quale materia prima dei medicinali emoderivati, al fine di rafforzare sul territorio nazionale la garanzia di uniformi livelli di qualità e sicurezza di tutti i processi trasfusionali a fronte dell'imminente introduzione di ulteriori stringenti requisiti quali quelli delle GPG, che ottemperano anche ai requisiti delle buone prassi di fabbricazione, di cui alla direttiva 2001/83/CE sul codice comunitario dei medicinali, appare necessario garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale;

pertanto, quale misura regolamentare e amministrativa necessaria per conformarsi alla Direttiva, si rileva la necessità di prevedere un sistema nazionale di verifica controllo e certificazione che, attestando propedeuticamente la conformità dei servizi trasfusionali, consenta di fornire supporto alle regioni e province autonome per il rilascio dell'autorizzazione e accreditamento, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali,

impegna il Governo a valutare le condizioni per garantire un elevato livello di terzietà delle verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio dell'accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme restando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;

c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;

d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.

5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;

b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;

c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;

e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.150

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Le parole da: «Al comma» a: «al fine di» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi».

7.151

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare».

G7.200

PICCOLI, AMIDEI, FLORIS

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017»,

premesso che:

l'articolo 7 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE;

il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765 del 2008;

il comma 3 del citato articolo 7 detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere, nell'esercizio della delega di cui al citato articolo 7, l'introduzione di disposizioni tali da garantire che gli apparecchi e gli accessori di cui al citato Regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle migliori tecnologie disponibili e di consentire altresì applicazioni di programmazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed accessori medesimi, nonché al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull'economia circolare.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, in particolare:

1) rivedere l'articolo 114, comma 7, del testo unico della disposizione in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

2) rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

b) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto, in particolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del medesimo regolamento;

d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;

f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; rivedere l'articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;

g) rivedere l'articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014;

h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento;

i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito *internet* delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni di detto regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

8.150

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con

cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) per gli amministratori di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento;

d) per le categorie di soggetti vigilati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto delle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, una o più autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento, assicurando che le autorità possano esercitare i poteri previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti vigilati;

e) designare la CONSOB quale autorità responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

f) attribuire alle autorità designate in base ai criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previste dal regolamento medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette;

g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

9.150

BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, CANDIANI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate».

ARTICOLI DA 10 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per:

a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) l'adozione, ente ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto 2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui al comma 1, lettera *a)*, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;

c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2015/2365, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le ri-

spettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;

d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2365 nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del medesimo regolamento;

e) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/2365.

4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche attraverso la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Approvato

(Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: prevedere, per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l'applicazione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Soppresso

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero e adozione di tutte le misure ritenute ammesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 *ter*, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diverse da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8 *bis* della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica; previsione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di campagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgi-

mento delle associazioni nazionali per la salvaguardia ambientale e degli enti locali.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

13.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo

G13.150

CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI,
CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO,
VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016»;

premessi che:

l'articolo 13 conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

la delega si rende indispensabile e il testo proposto dal Governo ripropone l'identico testo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, in quanto, a seguito all'approvazione del decreto delegato dal Consiglio dei Ministri, il 9 novembre 2016, e la notifica del testo alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in attesa delle determinazioni della Commissione, è scaduto il termine del 20 febbraio 2017 per l'esercizio della delega e ciò ha comportato non solo l'infruttuosa decorrenza del termine per l'emanazione del relativo decreto ma anche l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento della direttiva 2015/720 nei termini previsti;

tra i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'emanazione del decreto legislativo, la nuova delega, esattamente come quella precedente di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, prevede una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente nonché programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale ed, in particolare, programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alta fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica;

l'atto del Governo n. 357, relativo allo schema del decreto legislativo trasmesso per il parere parlamentare, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge n. 170 del 2016, assegna ai gestori degli imballaggi la promozione di campagne di informazione dei consumatori e al CONAI l'organizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale, ma nulla prevede per l'organizzazione, in accordo con gli istituti scolastici di specifici programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica alla fornitura di informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica;

nel 2014 furono redatte le linee guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano lo sviluppo di specifiche competenze per i docenti educatori, tramite l'elaborazione di un piano di sviluppo concordato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; purtroppo non esistono programmi educativi specifici per i bambini diretti alla riduzione e il corretto utilizzo delle borse di plastica;

esistono iniziative locali da parte dei Direttori didattici, che hanno contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma, tali iniziative sembrerebbero legate solo alla sensibilità degli stessi; tale insegnamento dovrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute conoscenze ed esperienze e/o da professionisti che svolgono attività di tutela ambientale, anche favorendo l'impiego di molti giovani che attraverso varie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell'ambiente,

impegna il Governo in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 e sulla scia di analoghi programmi europei, a prevedere, di concerto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679;

e) adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

14.200

MARAN

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

14.201

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a valutare modifiche all'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, in via successiva al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con finalità di indagini statistiche non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene e dell'indicazione dello scopo di ricerca del contatto. Il contatto sarà consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.200

ORELLANA

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera d), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere

prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'attuazione delle direttive (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;

b) prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del *know-how* e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

c) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

15.200

COCIANCICH

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il primo periodo;*

b) *dopo le parole: «Nell'esercizio della delega», inserire le seguenti:* «per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti»;

c) *sostituire le parole: «articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234», con le seguenti: «articolo 1, comma 1».*

DOCUMENTO

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00254) n. 1 (02 agosto 2017)

ROMANO, CHITI, COCIANCICH, GRANAIOLA.

Approvata

Il Senato,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (*Doc. LXXXVII, n. 5*), la approva .

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2085-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2834

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 13.100, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla dichiarazione di voto in dissenso del senatore Mucchetti sul disegno di legge n. 2085-B

Signor Presidente, colleghi, quando un disegno di legge come questo sulla concorrenza si avvicina al traguardo, è consuetudine esprimere un ringraziamento ai relatori, all'intera Commissione industria e agli uffici per il lungo lavoro fatto fin qui. Sento il dovere di precisare che si tratta di un grazie vero, non formale. Come si usa tra persone adulte e libere. Ed è in spirito di libertà che svolgerò alcune considerazioni conclusive su questo provvedimento.

Capisco che da parte di molti di noi si voglia mettere fine alle lusinghe che ne hanno contrassegnato l'iter. In Commissione il disegno di legge è passato tal quale ce lo aveva consegnato la Camera anche grazie alle assenze e alle astensioni delle minoranze del centro-destra. Questo deve restare agli atti. Non saprei dire se si sia trattato di una forma di opposizione responsabile oppure di una non dichiarata coerenza con talune scelte di Forza Italia e della Lega fatte alla Camera assieme alla maggioranza o ancora, più semplicemente, se si sia trattato dell'effetto di un umano sfinimento. Non lo so. Non di meno, dobbiamo sottolineare, a futura memoria, quelle che a me paiono tre verità.

La prima riguarda i tempi. Condivido la ricostruzione che ci è stata proposta ieri dal relatore Marino. Mi sia comunque permessa un'aggiunta: il grave ritardo che tutti segnalano va attribuito solo in piccola parte al Parlamento in quanto tale. Esso deriva in parte massima dalle incertezze di merito del Governo, dal cambiamento forzoso del Ministro competente e ancor più dai calcoli dei partiti della maggioranza e, segnatamente, del PD, che

hanno imposto ripetuti rinvii nel timore che questa legge facesse perdere voti alle elezioni amministrative e regionali, al *referendum* e infine alle elezioni politiche anticipate che anticipate non saranno. Non è mancato nemmeno qualche gioco mediocre, sempre in seno alla maggioranza.

Come ricorderete, il 3 maggio 2017 il Senato votò la fiducia sul testo approvato dalla Commissione il 2 agosto 2016 nel presupposto che la Camera avrebbe fatto subito altrettanto, così da consentire al Governo di varare il provvedimento antitrust per l'anno 2017 attraverso un decreto-legge, per il quale, calendario alla mano, ricorrevano la necessità e l'urgenza. Non è andata così.

La seconda verità riguarda il merito politico. Con un decreto-legge sulla concorrenza, infatti, il Governo Gentiloni Silveri avrebbe potuto lasciare un segno in questa materia così rilevante per migliorare la competitività del Paese. Avrebbe potuto correggere alcune storture che erano rimaste nel testo. Una per tutte: la cancellazione senza rimedi antitrust del servizio di maggior tutela nell'energia elettrica che consegna un segmento di mercato che vale ben oltre 20 milioni di utenti. Ma soprattutto, se l'avesse voluto, il Governo Gentiloni Silveri avrebbe potuto affrontare alcune questioni che il Governo Renzi non aveva voluto toccare: la durata effettiva dei brevetti nel quadro dell'accelerazione dello sviluppo tecnologico; la risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale in sede arbitrale, con i conflitti di interesse a essa sottesi, o di fronte alla giustizia ordinaria, con le relative lungaggini; l'organizzazione corporativa dei servizi portuali, la competizione zoppicante nel settore ferroviario, le modalità di rinnovo delle concessioni autostradali, i trasporti pubblici territoriali, monopoli naturali e non naturali, che indeboliscono la logistica del Paese. Si sarebbero potuti chiarire anche i criteri di valutazione del capitale investito nelle reti di distribuzione del gas, oggi tali da impedire le gare, a beneficio di una pleora inefficiente di piccoli monopoli locali.

È lungo l'elenco delle occasioni mancate in una legislatura nella quale avremmo potuto e dovuto varare cinque leggi annuali sulla concorrenza. Ma oggi basti ricordare a tutti noi come il Governo e il Parlamento avrebbero potuto iniziare il monitoraggio e il contrasto delle posizioni dominanti degli *over the top*, i padroni della rete che non pagano imposte, così perpetrando la più antica e brutale distorsione della concorrenza. Non illudiamoci che le misure adottate alla Camera nell'approvazione della cosiddetta manovrina risolvano il problema. Basta leggere in proposito le valutazioni dell'Ufficio parlamentare del bilancio e seguire il lavoro che i relatori Marino e Susta stanno meritoriamente svolgendo sul disegno di legge in materia di *web tax*. Gli *over the top* - giova ricordarlo - vanno ormai costituendo un nuovo Leviatano, un mostro a conduzione privata che, concentrando in una ristrettissima oligarchia senza patria il controllo dei dati personali, mina i fondamenti stessi della democrazia e del mercato. E non si dica che, tagliando questo nodo, si fermerebbe il progresso. Lo sostenevano anche i signori delle ferrovie americane alla fine del secolo XIX, i famosi *robber barons*, e certo le strade ferrate erano molto più avanzate delle diligence. E tuttavia lo Sherman Act del 1890 non bloccò il progresso degli Stati Uniti. E oggi Steve Bannon, *chief strategist* della Casa Bianca, suggerisce di trattare

Google e Facebook come public utilities dato il loro altrimenti incontenibile potere di mercato.

Signor Presidente, colleghi, le nostre difficoltà in questa materia derivano, in primo luogo, da una cultura della concorrenza troppo poco diffusa e troppo incerta tra la versione americana e la versione europea, e dunque esposta a un eccesso di influenza da parte dei poteri economici costituiti; in secondo luogo, le nostre difficoltà derivano dall'incapacità di definire una moderna politica industriale, alla quale collegare la politica della concorrenza in una feconda dialettica.

Arriviamo troppo spesso troppo tardi. Abbiamo un Sottosegretario per lo sviluppo economico che adesso giudica un errore la privatizzazione di Telecom Italia del 1997, così, senza spiegare se sia stato un errore perché non si privatizza una società liquida se poi non la si vuol vedere scalata a debito o se sia stato un errore impedirle di acquisire Vodafone, ovvero di realizzare il piano Socrate per cablare il Paese, operazione che stiamo tentando ora con vent'anni di ritardo, per evitare che la conseguente raccolta di mezzi finanziari potesse deprimere il valore della partecipazione da collocare in borsa. Vecchie storie, direte. Certo, vecchie storie, ma mai chiarite ancorché da questo chiarimento fatalmente derivino gli insegnamenti indispensabili per evitare il caos che oggi sta affiorando nel settore delle telecomunicazioni. C'è chi - l'avete sentito - vorrebbe lo Stato padrone della rete fissa di Telecom come se quella di nuova generazione promessa da Open Fiber non ci fosse, come se non ci potesse essere concorrenza tra infrastrutture di telecomunicazioni; lo giudico illusorio e controproducente questo tipo particolare di concorrenza. Ma chi vi ha voluto impegnare Enel e la Cassa depositi e prestiti non poteva e non può non crederci. E tuttavia... E tuttavia questo novello statalista nemmeno spiega sulla base di quale strumento giuridico il Governo possa costringere Telecom a cedere la sua rete e chi ne stabilirebbe il prezzo e dove si troverebbero i miliardi necessari a pagarlo. Che spettacolo! Fortissimi sui taxi, a parole naturalmente; balbettanti di fronte ai grandi gruppi, ai poteri veri.

Ma in ogni caso, purtroppo, il Governo Gentiloni Silveri non avrà tempo di varare alcun decreto-legge sulla concorrenza. Il calendario dell'autunno lo conosciamo tutti. Il Governo Gentiloni Silveri non avrà tempo perché la maggioranza ha deciso alla Camera di apportare cinque modifiche al testo sul quale lo stesso Governo aveva chiesto e ottenuto la fiducia del Senato. Il relatore Marino ci ha ricordato come il presidente di quello che è oggi il principale partito italiano abbia giudicato quelle modifiche non particolarmente importanti, così da indurre il Senato ad approvare il disegno di legge senza ulteriori interventi. Ma se queste modifiche fossero davvero di così scarso rilievo, perché farle fermando il percorso condiviso che ho ricordato prima?

Temo che, con il suo argomentare, questo presidente confessi la finalità reale degli interventi della Camera: impedire al Governo Gentiloni Silveri di lasciare un'impronta nella politica della concorrenza. Purtroppo, così facendo, si riduce questa politica a questo solo disegno di legge in questa legislatura. Purtroppo, quelli che a mio modo di vedere sono errori seri produrranno ormai, inesorabilmente, i loro effetti.

La terza verità riguarda il merito degli interventi della Camera. Quando parlo di errori seri non mi riferisco alla correzione sbagliata che la Camera ha apportato al comma relativo alla professione odontoiatrica e che la Commissione affari costituzionali del Senato ha diligentemente segnalato. Mi auguro, a questo proposito, che l'ordine del giorno accolto dal Governo sia un rammendo sufficiente; no. Quando parlo di errori seri, mi riferisco ai favori che la Camera ha reso a gruppi di potere economico privati e pubblici. Mi riferisco, in primo luogo, alle assicurazioni, che beneficavano di nuovo del tacito rinnovo delle polizze danni che il Senato aveva cancellato. Una scelta, questa del Senato, che, secondo taluni mormorii, sarebbe stata dettata dai *broker*. A parte il fatto che, se ben esercitata, la professione del *broker* aiuta i sottoscrittori di polizze, il tacito rinnovo impatta sul mercato *retail*, che ovviamente dei *broker* si serve assai poco.

Ma il favore più incredibile riguarda la cancellazione del servizio di maggior tutela. La Camera ha modificato il comma 60 non apportando le precisazioni che sarebbe stato augurabile apportare, ma peggiorandolo su un punto decisivo. Secondo il Senato, i soggetti che alla fine del servizio di maggior tutela non avessero ancora scelto un nuovo fornitore, sarebbero finiti al servizio di salvaguardia. Per il Senato, dunque, questi soggetti, oltre 20 milioni di famiglie e piccole aziende, non sono clienti di chi oggi manda loro la bolletta per conto dell'acquirente unico, ma sono appunto clienti di un acquirente unico che - con questa legge - non renderà più il suo servizio. La Camera avrebbe potuto chiarire ciò che il Senato aveva lasciato implicito. Ossia che il servizio di salvaguardia andava ridefinito perché la legge che l'ha istituito lo riserva solo alle aziende che superano certe soglie di consumo e che si trovano senza fornitore. La Camera avrebbe potuto precisare che il prezzo della salvaguardia avrebbe dovuto essere inferiore a quello praticato fin qui alle aziende senza fornitore, data la miglior qualità della nuova clientela. La Camera, infine, avrebbe potuto precisare che le procedure concorsuali, e cioè le gare, già previste per riassegnare i clienti del servizio di salvaguardia, divenuti improvvisamente milioni, avrebbero dovuto svolgersi sulla base del prezzo minimo e con un limite antitrust del 50 per cento del mercato *retail*. Ma la Camera non ha fatto nulla di tutto questo. Ha invece approvato un emendamento suggerito via *e-mail* dall'Enel e ha cancellato il riferimento ai clienti che il 1° luglio 2019 non abbiano ancora scelto il fornitore. Dunque, ha trasformato i clienti dell'acquirente unico in clienti dell'Enel per l'85 per cento e delle *ex* municipalizzate per la quota residua.

Signor Presidente, colleghi, potrei anche capire - non certo approvare - se una simile misura a favore di un campione nazionale fosse stata presa nel quadro di una politica industriale in stile anni Settanta, ma inserirla in una legge per la concorrenza, questo mi pare troppo.

Il 2 agosto 2016 in Commissione e il 3 maggio 2017 in quest'Aula ho votato il disegno di legge, nonostante tante riserve. L'ho votato nonostante si sia evitato di intervenire sul *patent linkage* dei farmaci per risparmiare spesa pubblica sanitaria, nonostante i farmaci di fascia C siano rimasti preclusi alle parafarmacie senza varare altri provvedimenti come pure, anche ieri il relatore Marino aveva suggerito, nonostante si sia stabilito un tetto antitrust all'intervento del capitale finanziario nella proprietà delle farmacie

così alto da non costituire in realtà alcun limite e da mettere il Servizio sanitario nazionale di fronte a una specie di potenziale monopolio di fatto. L'ho votato nonostante sul contenzioso Booking-alberghi la Camera e il Senato abbiano scelto la via più facile, consentendo agli alberghi di aggirare il contratto con Booking anziché prendere il toro per le corna e colpire l'abuso di posizione dominante che sembra emergere dall'entità delle tariffe applicate agli alberghi da un soggetto come Booking, che ha una quota di mercato ormai sopra il 70 per cento.

L'ho votato, questo disegno di legge, per il rispetto e la considerazione che vanno tributati al lavoro certosino, paziente, penetrante dei relatori Tomaselli e Marino, non di rado chiamati a un rapporto fruttuoso con le opposizioni e faticoso con il Governo. Quando parlo di Governo non mi riferisco all'attuale Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, né al sottosegretario Gentile, ai quali va riconosciuta competenza e disponibilità. Mi riferisco al governo nel suo complesso, specialmente durante la presidenza del precedente inquilino di Palazzo Chigi. Un Governo che, non di rado, per evitare il confronto di merito non rilasciava la relazione tecnica sugli emendamenti scomodi, con l'effetto di provocare i pareri contrari della Commissione bilancio, e dunque l'inammissibilità degli emendamenti, per mancanza di relazione tecnica. Ma ora, con tristezza, mi chiedo se devo o non devo votare questo disegno di legge nel momento in cui non è più il primo capitolo della politica della concorrenza di questa legislatura, al quale poteva seguirne un altro, magari migliore, ma tutto il libro. Avverto l'importanza della disciplina di partito nel voto in Aula, pur non avendo la tessera del PD; tanto più quando si tratta di un voto di fiducia. La politica è l'arte del possibile; lo so. E tuttavia c'è un limite al pragmatismo. Ne sono consapevoli perfino gli uomini di impresa, che, pur realisti per dovere d'ufficio, talvolta decidono di contrastare il vento anche sapendo che il vento in quel momento è più forte.

Credo quindi che, anche a tutela della dignità del Senato - messa a dura prova in questo caso dalle scelte della Camera - e in coerenza con quanto ho detto, faccia parte dei doveri del Presidente della Commissione industria verso il Paese, il Governo e anche verso il PD di domani, non partecipare al voto di oggi.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore De Cristofaro
sui *Docc. XXIV*, nn. 78 e 80**

Presidente, sull'emergenza immigrazione e in particolare sulla politica nei confronti della Libia è stata spesa negli ultimi mesi una quantità impressionante di retorica e di ipocrisia. È invece necessario chiamare le cose con il loro nome.

Questa missione in Libia segna da molteplici punti di vista una svolta, a nostro parere sbagliata e pericolosa, nell'intero approccio dell'Italia al dramma dell'immigrazione.

A differenza che nelle missioni precedenti e in particolare di Mare Nostrum, noi non andiamo a salvare vite e a prestare soccorso. Stavolta andiamo a svolgere compiti di sicurezza, diamo un impulso massiccio e deci-

sivo alla cosiddetta "esternalizzazione" dei confini, affidiamo alle nostre navi un ruolo di supporto logistico e militare alla Guardia costiera libica.

Non stiamo parlando della guardia costiera di uno Stato. Quello Stato non esiste più. È stato disgregato nel dominio dei clan territoriali in guerra tra loro, spesso nell'egemonia delle organizzazioni criminali dalla sciagurata guerra voluta nel 2011 dalla Francia, per interessi che con il ripristino della democrazia non avevano niente a che spartire.

La Guardia costiera libica non risponde quasi mai al Governo di Serraj ma alle milizie locali quando non direttamente ai trafficanti. Non offre alcuna garanzia in merito al rispetto dei diritti umani dei migranti e dei profughi. Garanzie anche minori offrono i centri di detenzione in Libia, quelli in cui i migranti devono essere ricondotti e dove le torture, i trattamenti degradanti e le violazioni della dignità umana sono all'ordine del giorno. Come ha ricordato Medici Senza Frontiere, la Libia non è un posto minimamente sicuro dove riportare profughi e migranti.

Questa missione, che non è umanitaria ma semplicemente di polizia, è in conflitto non solo con le convenzioni internazionali, a partire da quella di Ginevra, ma con la stessa legge italiana. Viola infatti la legge n. 145 del 2016 che consente la partecipazione a missioni internazionali solo "a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione e del diritto internazionale generale".

È in questa cornice che si spiega l'adozione del "Codice di condotta" per le ONG: una scelta sciagurata il cui costo si misurerà purtroppo in vite umane ma che è del tutto omogenea alla svolta radicale che l'Italia sta adottando senza dichiararlo apertamente. L'unico esito concreto sarà quello di sgombrare quel braccio di mare da sguardi e testimonianze scomode, in modo da lasciare mano libera alla Guardia costiera libica. L'intento intimidatorio si è palesato subito, già questa mattina, con il fermo del tutto immotivato della "Juventa", di una ONG tedesca. In tutta evidenza l'unica logica che spiega il blocco della nave da parte della Guardia costiera italiana al largo di Lampedusa è rendere la vita impossibile alle ONG che non hanno sottoscritto il Codice. Per il resto, nonostante alcuni miglioramenti apportati nel confronto con le Organizzazioni non governative, il Codice si limiterà a indebolire e il ruolo delle ONG, che hanno sin qui svolto una funzione inestimabile nel supplire alle carenze degli Stati. I salvataggi saranno molto più difficili.

Questa svolta della politica italiana, che avrà - lo ripeto - un costo molto alto in termini di vite perdute e diritti umani violati - non è la conseguenza di una emergenza immigrazione diventata incontrollabile, è vero che in Africa milioni e milioni di persone si stanno spostando per sfuggire alla guerra o alla carestia, ma è anche vero che, se guardiamo ai dati reali e non al panico spesso suscitato con freddo cinismo, solo una parte molto limitata di questo esodo è diretto verso l'Europa, e tra quelli che cercano di salvarsi raggiungendo l'Europa solo una percentuale minima viaggia verso l'Italia.

Questa svolta è la conseguenza di due fallimenti: quello dell'Europa e quello dell'Italia in Europa. Il Governo ripete che in Europa sono stati fatti passi avanti ma non è vero. In Europa trionfano gli egoismi e i nazionalismi di ritorno. Le risposte alle richieste dell'Italia, dal rivedere il trattato di Dublino all'aprire i porti del Mediterraneo, sono stati sempre e solo dei no. A

questi rifiuti abbiamo reagito rivalendoci sui migranti e sulle ONG, che meritavano invece solo i nostri ringraziamenti.

In particolare la missione libica è stata decisa in fretta e furia per reagire in maniera scomposta all'altrettanto scomposta offensiva politica della Francia che di nuovo, come nel 2011, approfitta della latitanza del Governo italiano sulla scena libica per rafforzare le proprie posizioni, anche a costo di riabilitare e rafforzare una figura ambigua come il generale Haftar. Ma anche questa politica della Francia è allo stesso tempo sintomo e conseguenza di una crisi che riguarda l'Europa molto più che l'Africa.

La missione è sbagliata perché sbagliata è la direzione di marcia. Sbagliata, ma anche pericolosa, perché quali che siano oggi le regole di ingaggio nessuno può prevedere cosa succederà in un quadro così instabile come quello delle coste libiche. Ed è soprattutto inutile, perché non aiuterà a governare meglio il fenomeno migrazioni. La direzione di marcia deve essere invertita. L'Italia deve saper imporre all'Europa, anche mettendo il veto sul bilancio europeo, la revisione di Dublino e un'assunzione collettiva di responsabilità. Dobbiamo chiedere una convocazione straordinaria del Consiglio d'Europa sulla questione libica per varare una strategia europea condivisa. Ma soprattutto dobbiamo rimettere in testa all'agenda la difesa della vita e dei diritti umani. Questo significa ritirare il Codice di condotta per le ONG e rafforzare il sistema di ricerca e soccorso che con il Codice verrà invece smantellato. Significa abbandonare il miraggio di un salvifico intervento militare e puntare sull'apertura di canali umanitari e vie d'accesso legali.

Se invece insisteremo sulla strada imboccata da questo Governo, faremo pagare un prezzo altissimo ai migranti in cambio di niente.

Testo integrale della relazione orale del senatore Martini sul disegno di legge n. 2834

Premessa

Il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge annuale di delegazione europea, in adempimento dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ne prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione prevista dal comma 7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l'altro, sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea, con riferimento anche alle procedure di infrazione e di preinfrazione, nonché sull'attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i quali le Regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre dell'anno precedente.

A differenza del precedente disegno di legge di delegazione 2015, il quale, anche se presentato nel 2016, era accompagnato da una relazione aggiornata solo fino al 31 dicembre 2014, con il provvedimento in esame, il Governo ha voluto fornire al Parlamento, non solo i dati relativi al 2015 ma

anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo, inoltre, qualche aggiornamento fino al 15 febbraio 2017.

Per questo motivo, la 14ª Commissione ha approvato una modifica al titolo del disegno di legge, aggiungendo al 2016 anche il riferimento all'anno 2017, consentendo così di riallineare il disegno di legge annuale e la sua relazione di accompagnamento all'effettivo anno di riferimento, secondo la tempistica prevista dalla legge n. 234 del 2012. Peraltro, analoga estensione temporale fu effettuata lo scorso anno in relazione al disegno di legge europea 2015, che infatti fu approvato come legge europea 2015-2016.

Lo sfasamento di un anno si era verificato con la presentazione, da parte dell'allora Governo Letta, nel novembre 2013, della legge di delegazione 2013 - secondo semestre e della legge europea 2013-*bis*, le quali entrarono poi in vigore solo dopo ben un anno, con il Governo Renzi, nel novembre 2014, prendendo di fatto il posto di quelle che avrebbero dovuto essere le leggi di delegazione ed europea per il 2014.

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di delegazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di: dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione e casi EU Pilot e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Il disegno di legge

Il disegno di legge in esame, alla luce dell'*iter* in Commissione, si compone ora di 15 articoli (3 in più rispetto ai 12 del testo presentato dal Governo), e di un solo allegato, contenente le direttive da attuare mediante l'adozione di decreti legislativi da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 30 direttive (28 nell'allegato e due agli articoli 3 e 13), nonché ad adeguare la normativa nazionale a 8 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle 28 direttive contenute nell'allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge o scada entro i tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega

scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee diverse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in via amministrativa.

L'articolo 3 delega il Governo a dare attuazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e al regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario, e stabilisce i principi e i criteri specifici di delega.

I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto "pacchetto marchi", diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica. Inoltre, è prevista l'introduzione di una specifica procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi, oltre a quella di natura giurisdizionale già vigente.

I criteri di delega prevedono, poi, che, nelle materie non coperte da riserva di legge, la direttiva (UE) 2015/2436 possa essere attuata anche mediante decreti ministeriali. Inoltre, si esercita la facoltà, consentita dalla direttiva agli Stati membri di disporre che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, costituiscano marchi di garanzia o di certificazione ovvero costituiscano marchi collettivi.

L'articolo 4, introdotto in Commissione, delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo alla cooperazione rafforzata del brevetto unico europeo e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (cosiddetto TUB).

Come si ricorderà, l'Italia ha aderito alla cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, da cui, per ora, rimane ancora fuori la Spagna, per il motivo linguistico. Inoltre, con la legge 3 novembre 2016, n. 214, l'Italia ha ratificato l'Accordo sul TUB. Si tratta ora di adeguare l'ordinamento interno alle predette fonti europee, attraverso le opportune modifiche al procedimento nazionale di validazione del brevetto europeo, l'eliminazione delle antinomie esistenti e il coordinamento dei relativi testi normativi.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, vengono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale normativa con quelle dei settori bancario, creditizio e finanziario. Riguardo alle competenze delle diverse autorità di vigilanza,

con un emendamento accolto in Commissione, presentato in versione identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, viene stabilita l'attribuzione all'IVASS delle competenze di vigilanza sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo I, III, V e multiramo) quando sono distribuiti non solo da agenti e *broker* assicurativi, ma anche da imprese di assicurazione (ad oggi di competenza della CONSOB), mentre la competenza viene mantenuta alla CONSOB quando tali prodotti sono distribuiti da banche e Società di intermediazione mobiliare (SIM).

L'articolo 6 prevede una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425, che prevede una semplificazione della normativa sulla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale, in adesione al nuovo quadro normativo per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Nei criteri specifici di delega si prevede, tra l'altro, di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento Accredia (associazione senza scopo di lucro individuata mediante decreto ministeriale 22 dicembre 2009) la valutazione e il controllo sugli organismi di valutazione della conformità dei prodotti, da notificare alla Commissione europea.

Inoltre, si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, lo stesso regolamento (UE) 2016/425, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 consente di utilizzare lo strumento non legislativo del decreto ministeriale per dare attuazione alle norme europee di adeguamento tecnico e agli atti di esecuzione della Commissione europea, mentre l'articolo 31, comma 6, della medesima legge prevede che per l'attuazione degli atti delegati di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) si provveda mediante l'ordinaria procedura del decreto legislativo di rango primario.

L'articolo 7, reca una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/426 volto alla semplificazione della normativa sulla commercializzazione degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in adesione al nuovo quadro normativo per l'armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/2008).

Come per il precedente articolo 5, nei criteri specifici di delega si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, il regolamento, nonché i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante decreti ministeriali, ai sensi dei successivi commi 4 e 5.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico dovranno essere fissati i criteri e le procedure che l'organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), dovrà seguire nello svolgimento dell'attività di valutazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Sempre con decreto ministeriale dovranno essere individuate le procedure

per la vigilanza sul mercato dei predetti apparecchi, in attuazione del regolamento europeo, da parte del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, dettando i principi e i criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell'autorità competente CONSOB nell'applicazione del regolamento e nell'esercizio del potere di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari, in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Anche su questo articolo la Commissione ha accolto un emendamento presentato in forma identica dalla quasi totalità dei Gruppi parlamentari, al fine di assicurare una maggiore tutela agli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire obblighi di informazione per la valutazione degli strumenti finanziari. Si prevede inoltre il coordinamento tra normativa nazionale e quella europea, in materia di obblighi di comunicazione delle operazioni compiute su strumenti finanziari dell'emittente dagli azionisti rilevanti, in quanto il regolamento europeo prevede tale obbligo solo per gli azionisti strettamente legati a un *manager* dell'emittente, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione al capitale. L'emendamento approvato dispone inoltre che l'emittente debba fornire solo su richiesta (della *Consob*) le spiegazioni sulla scelta (legittima) di ritardare la pubblicazione di informazioni privilegiate, come previsto dal regolamento europeo. Infine l'emendamento ha sostituito il criterio di cui alla lettera *g*), al fine di assicurare l'adeguatezza del ricorso alla confisca, in coerenza con il regolamento europeo, prevedendola solo sul profitto derivante dall'illecito e non anche sui beni utilizzati per commettere l'illecito, per evitare effetti sproporzionati.

L'articolo 9 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2016/1011 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Si tratta del cosiddetto regolamento *benchmark* che introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento, come per esempio l'EURIBOR (*Euro interbank offered rate*) o gli indici dei mercati azionari o del prezzo del petrolio, utilizzati nell'Unione europea per gli strumenti e i contratti finanziari, o per misurare la *performance* di fondi di investimento. Con la nuova disciplina gli amministratori dei *benchmark* vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, per l'Italia la CONSOB, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

L'articolo 10 delega il Governo all'attuazione del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale.

Si tratta del regolamento STF (*Securities financing transactions*), finalizzato a evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata dal cosiddetto sistema bancario ombra, in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie. Sono previsti ulteriori requisiti minimi

in materia di informativa, ai fini dell'accrescimento della trasparenza contrattuale e operativa, a carico delle controparti che effettuano operazioni di riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale (cosiddetto collaterale).

Con una modifica, anch'essa politicamente trasversale, accolta dalla Commissione, la delega di cui all'articolo 10 è stata ampliata per consentire al Governo di apporre le opportune modifiche alla disciplina del *posttrading*, rese necessarie in seguito al mutato quadro regolamentare europeo.

L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione dei dati personali da parte delle autorità di polizia e alla libera circolazione di tali dati, il Governo si attenga all'indicazione fornita da uno specifico criterio di delega in materia sanzionatoria.

In particolare, si prevede che le violazioni alla normativa in questione rientrino nella categoria del delitto punito con una pena detentiva adeguata (tra i sei mesi e i cinque anni), ritenendo che i limiti di pena previsti dall'articolo 32, lettera c), della legge n. 234 del 2012 non siano idonei a rispettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione previsti dall'articolo 57 della direttiva, né siano in linea con l'impianto sanzionatorio previsto dal codice di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

L'articolo 12 prevede che, nell'ambito della delega conferita con l'articolo 1, per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo si attenga anche ad altri due criteri direttivi, in base ai quali l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) dovrà essere collocata presso il Ministero dell'interno e il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR dovrà comprendere anche i voli *intra* UE oltre che quelli *extra*UE.

La scelta di tale opzione estensiva è motivata dalla necessità di garantire livelli elevati di sicurezza anche in relazione agli spostamenti interni all'Unione di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le frontiere esterne. Tale estensione ai voli *intra* UE è stata condivisa e auspicata anche da tutti gli Stati membri che il 18 aprile 2016 hanno dichiarato, in seno al Consiglio UE, che entro la data di recepimento della direttiva intendono avvalersi pienamente della possibilità di cui all'articolo 2 della direttiva di comprendere anche i voli *intra* UE, al fine di raggiungere la completezza degli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e altri reati gravi.

L'articolo 13 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La delega si rende necessaria a seguito dell'avvenuta scadenza della precedente delega contenuta nell'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) e della conseguente sopraggiunta procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per mancata attuazione il 24 gennaio 2017.

Occorre, tuttavia, tenere conto del fatto che il 20 luglio scorso, la Commissione bilancio del Senato ha approvato l'emendamento 9.0.1000 al

disegno di legge n. 2860, di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, che dà piena attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 e che, conseguentemente, dovrebbe poter risolvere la predetta procedura di infrazione. Il nuovo articolo 9-*bis*, introdotto dall'emendamento, reca disposizioni identiche a quelle che erano contenute nello schema di decreto legislativo n. 357, la cui delega è scaduta, e identiche anche all'articolo 1-*bis*, che era stato introdotto nel disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505) e che è stato poi soppresso nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, proprio perché era stato deciso di utilizzare il decreto Mezzogiorno. Si deve valutare, pertanto, se provvedere a sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge in esame, in quanto recante una delega che non è più necessaria.

L'articolo 14, aggiunto durante l'esame in Commissione, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che persegue l'obiettivo di superare l'attuale frammentazione nella materia nei diversi Stati membri.

Infine, l'articolo 15, introdotto con un emendamento del Governo, prevede principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla tutela del segreto commerciale, con le opportune modifiche al codice della proprietà industriale del 2005 e alle relative disposizioni sanzionatorie.

L'allegato

In allegato in allegato al disegno di legge figura un solo elenco, in quanto per tutte le direttive considerate è prevista la procedura con il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'allegato contiene le seguenti 28 direttive:

1) direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);

2) direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);

3) direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);

4) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);

5) direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzio-

ne di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);

6) direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 maggio 2018);

7) direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

8) direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (termine di recepimento: 16 giugno 2019);

9) direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);

10) direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (termine di recepimento: 23 maggio 2018);

11) direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1° luglio 2017);

12) direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);

13) direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del *knowhow* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);

14) direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (senza termine di recepimento);

15) direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

16) direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);

17) direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);

18) direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (termine di recepimento: 15 febbraio 2018);

19) direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (termine di recepimento: 7 ottobre 2018);

20) direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 5 maggio 2019);

21) direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);

22) direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);

23) direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

24) direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);

25) direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (termine di recepimento: 31 dicembre 2017);

26) direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 8 settembre 2018);

27) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

28) direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 14 settembre 2018).

**Testo integrale della relazione orale del senatore Romano sul *Doc.*
LXXXVII, n. 5**

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2016 è stata presentata al Parlamento il 5 aprile di quest'anno¹ e costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La Relazione 2016, che presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012, è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli:

- il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'Unione europea nel 2016;
- il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla *Better Regulation*, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione;
- il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di "informazione qualificata" alle Camere e alle Regioni, sulle proposte legislative europee. Al riguardo si deve, inoltre, riconoscere l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.

Nell'ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero di infrazioni al minimo storico di 70 procedure aperte, un dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati.

I primi tre concernono i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.

Il quarto allegato, come per l'anno precedente, contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo.

L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

PARTE PRIMA - "SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E

NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA"

Nell'ambito della Parte prima, dopo aver dato conto delle priorità delle due Presidenze olandese e slovacca, legate dal filo conduttore della necessità di avvicinare l'Europa ai cittadini, la Relazione tratta delle principali questioni istituzionali, connesse, *in primis*, con lo *shock* della Brexit, che ha aperto una fase di incertezza che, nell'immediato, sembrava rimettere in discussione le fondamenta stesse del processo di integrazione europea.

In tema di *Better Regulation*, il 2016 è stato l'anno dell'entrata in vigore e attuazione dell'Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" volto a rendere più fluido ed aderente agli obiettivi politici generali il processo legislativo dell'Unione europea e a stabilire un miglior equilibrio istituzionale tra Consiglio dell'Unione europea, Commissione e Parlamento europeo. Si tratta di un seguito diretto dell'iniziativa lanciata dalla Presidenza italiana nel 2014 sul "miglior funzionamento dell'Unione", al fine di rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese.

Nell'ottica del progressivo rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni dell'Unione europea, il Governo italiano si è dimostrato tra i più favorevoli a valorizzare le proposte di riforma della legge elettorale europea volte a sviluppare un dibattito politico e un orizzonte elettorale sovranazionale. Nella medesima ottica il Governo italiano si è - più di recente - espresso in favore della destinazione dei 73 seggi del Regno Unito al Parlamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transnazionali.

Altro settore nato su iniziativa della Presidenza italiana è quello del "Dialogo annuale" sulla situazione dello Stato di diritto (*Rule of law*), della legalità e del rispetto dei diritti umani all'interno dell'Europa. Al riguardo, nel contesto della revisione del Dialogo, prevista nel 2019, l'Italia ha sostenuto la proposta di trasformare l'attuale strumento di dialogo in un meccanismo fondato sul modello di *peer review*, sull'esempio di quello utilizzato in ambito delle Nazioni Unite.

Il terzo capitolo della Parte prima tratta del coordinamento delle politiche macroeconomiche nell'anno 2016, in cui è proseguita l'attuazione dell'integrazione delle economie dell'area dell'euro, in linea con quanto delineato nel Rapporto dei cinque Presidenti. In tale contesto il Governo ha promosso l'idea che il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non possa limitarsi agli aspetti più prettamente economico-

monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali. Nel settembre 2016, il Governo italiano ha presentato una nuova proposta sul sussidio di disoccupazione europeo, riprendendo un dibattito iniziato nell'Ecofin informale organizzato dalla Presidenza italiana di turno dell'Unione europea nel 2014.

La Commissione ha espresso, nei confronti del Programma nazionale di riforma (PNR) italiano, un giudizio positivo, che si è riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno. Queste hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata, mentre nel novembre 2016, la Commissione ha diffuso una raccomandazione per la zona euro, volta ad adottare, nel 2017, un orientamento di politica fiscale espansiva.

Completano, poi, la Parte prima della Relazione, la sezione sull'Unione bancaria e quella sulla fiscalità. Riguardo all'Unione bancaria², si richiama la necessità di proseguire con l'istituzione del meccanismo comune di supporto pubblico al Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto *common backstop*) e del Meccanismo unico di garanzia dei depositi (EDIS). Il negoziato è, tuttavia, sostanzialmente fermo per la decisa opposizione della Germania. In tema di fiscalità, gli sforzi sono tesi all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale, sia nell'ambito delle imposte dirette, che di quelle indirette.

PARTE SECONDA - "PRINCIPALI POLITICHE ORIZZONTALI E SETTORIALI"

La Parte seconda tratta delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui:

- mercato interno dei beni, dei servizi e dei capitali;
- concorrenza, aiuti di Stato, tutela dei consumatori e *made in*;
- fiscalità e unione doganale;
- politiche per l'impresa;
- ricerca, sviluppo tecnologico e spazio;
- agenda digitale europea;
- riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici e semplificazione;
- ambiente;
- energia;
- trasporti;
- agricoltura e pesca;
- politiche con valenza sociale tra cui occupazione, affari sociali, salute, istruzione, sport, cultura e turismo;
- giustizia e affari interni;
- dimensione esterna suddivisa in:
 -) Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC);
 -) politica di allargamento;
 -) Politica di vicinato (PEV);
 -) strategia macroregionale;
 -) politica commerciale comune;
 -) aiuto allo sviluppo;

-) Servizio europeo di azione esterna (SEAE).

Riguardo alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e alla Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nel corso del 2016 il Governo ha proseguito la propria azione a favore della stabilizzazione e della democratizzazione del proprio vicinato strategico, con particolare attenzione al Mediterraneo, al Corno d'Africa e al Sahel³ anche per meglio contrastare il fenomeno migratorio irregolare.

In particolare, l'Italia ha svolto un ruolo di capofila nello sforzo europeo e internazionale di stabilizzazione della Libia esercitando il comando delle missioni dell'Unione europea: EUBAM Libia e EUNAVFOR MED Sophia, nonché assumendo il compito aggiuntivo di addestramento alla guardia costiera libica.

Nell'aprile 2016, l'Italia ha proposto un nuovo patto sulla migrazione (*Migration Compact*), considerando che "la gestione dei flussi di migranti non è più sostenibile senza una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi terzi di provenienza e di transito". In tal senso, l'Italia ha proposto che tutti gli strumenti disponibili nel settore dell'azione esterna della Unione europea fossero indirizzati a un "*fair grand bargain*" (equo grande compromesso) con Paesi-chiave disposti a cooperare in materia migratoria. Questa impostazione è stata fatta propria dalla Commissione con la Comunicazione del 7 giugno 2016 sul "Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione"⁴ al cui centro vi è l'idea che a una rinnovata offerta della Unione europea ai Paesi *partner* (a partire da cinque Paesi di origine e di transito: Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal e Mali) in termini di supporto finanziario e operativo rafforzato, debbano corrispondere impegni precisi in termini di:

- controllo delle frontiere;
- riduzione dei flussi dei migranti;
- cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani.

L'impegno finanziario sarà sostenuto oltre che dai fondi per la cooperazione allo sviluppo, anche dal Fondo fiduciario della Valletta e dal Piano europeo per gli investimenti esterni sul modello del Piano Juncker.

PARTE TERZA - "ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE"

La Parte terza è interamente dedicata alla politica di coesione territoriale, suddivisa nei capitoli relativi ai risultati raggiunti nel 2016:

- attuazione del Piano di azione coesione;
- valore aggiunto della cooperazione territoriale europea (Interreg);
- avvio dei progetti per il ciclo settennale 2014-2020;
- soddisfacimento delle condizionalità *ex-ante* e ai piani di rafforzamento amministrativo.

Nel corso del 2016, il Governo ha completato il percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale della politica di coesione avviato con la legge n. 125 del 2013.

Inoltre, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento UE n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi e sono stati istituiti il Sottocomitato

per il Mezzogiorno e il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo dei programmi operativi.

Nell'ambito delle discussioni in sede europea sul futuro della politica di coesione, l'Italia ha sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, e di passare da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

È proseguita, poi, l'azione volta a sviluppare l'iniziativa *online* OpenCoesione, finalizzata a migliorare la trasparenza e i processi di conoscenza e partecipazione delle collettività e dei cittadini, di analisi e *accountability*, di contrasto della corruzione e di innovazione nella Pubblica Amministrazione.

La programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 si articola in 51 programmi operativi (Fondi europei di sviluppo regionale, FESR; Fondi sociali europei, FSE) (12 nazionali e 39 regionali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68 miliardi di risorse comunitarie.

A questi si aggiungono i fondi collegati allo sviluppo rurale, per un totale di risorse UE pari a 42 miliardi di euro, cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. Inoltre, nell'ambito della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione europea ha attribuito all'Italia risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare a

- Iniziativa Occupazione giovani;
- Specializzazione intelligente;
- Migranti e marginalità sociale;
- Competitività delle piccole e medie imprese.

Infine, nell'ambito della programmazione dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg), l'Italia partecipa a 19 programmi, di cui 10 con Autorità di gestione italiana, per un totale di risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia di 1,136 miliardi di euro.

Quanto allo stato di avanzamento dei 51 Programmi operativi Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) e Fondi sociali europei (FSE), al 31 ottobre 2016 sono stati selezionati progetti per un valore corrispondente al 13 per cento del totale delle risorse a disposizione, a fronte di una media europea di circa il 16 per cento.

PARTE QUARTA - "IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE POLITICHE EUROPEE"

Nella Parte quarta si mette in evidenza il ruolo e l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel concordare le linee politiche del Governo in relazione al processo di formazione della posizione italiana in merito ai diversi *dossier* europei.

Nel 2016 il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) ha svolto 16 riunioni (nel 2015 furono 7) durante le quali i rappresentanti politici hanno potuto raggiungere una posizione nazionale condivisa da rappresentare nelle sedi europee sui principali argomenti, nonché concordare soluzioni alle procedure di infrazione pendenti, così da ridurre il numero ed evitare il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia.

Un deciso aumento si è riscontrato nelle attività di "informazione qualificata", che consiste nella trasmissione alle Camere e alle Regioni di atti, documenti e informative inerenti le proposte legislative europee⁵.

In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'Unione europea presi in esame dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015).

A tale riguardo, si apprezza l'impegno del Governo di dare conto, nelle corrispondenti parti della Relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi dal Parlamento (73 dal Senato e 30 dalla Camera) e del seguito che ad essi è stato dato nelle opportune sedi istituzionali europee.

Al fine di agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni, migliorando il dialogo tra il Dipartimento delle politiche europee, le Amministrazioni e il Parlamento, è stata altresì avviata la pubblicazione, sul sito del Dipartimento politiche europee, di una tabella di monitoraggio.

Dati sulle infrazioni

Un punto estremamente importante concerne la gestione delle infrazioni al diritto dell'Unione europea (come emerso da ultimo nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi lunedì scorso su: "Infrazioni, frodi, aiuti di Stato UE 2014-2017: tre anni e mezzo di risultati e risparmi *record*").

In tre anni e mezzo di lavoro, si sono risparmiati oltre 2 miliardi di euro nell'ambito di procedure di infrazioni, lotta a frodi e aiuti di Stato recuperati.

Lo si è fatto con la cultura della prevenzione e della programmazione. E anche avendo uno strumento efficace per la gestione del recepimento della normativa europea, quale è la legge n. 234 del 2012.

Oggi, come procedure di infrazione l'Italia ha raggiunto risultati più che lusinghieri. Ne abbiamo soltanto 65 rispetto alle 120 del 2014, con un risparmio di un miliardo e 300 milioni. A questi risparmi si devono aggiungere i 770 milioni recuperati sul fronte degli aiuti di Stato, mentre grazie all'opera della Guardia di finanza altri 220 milioni sono arrivati sul versante antifrodi.

Non si può quindi che essere pienamente soddisfatti di questi risultati, che hanno visto il Governo e il Parlamento lavorare in stretta sinergia. Con la legge europea approvata dalla Camera e la legge di delegazione che ci accingiamo a votare.

Volendo fare una valutazione di efficacia dell'azione svolta dal Parlamento e dal Governo sul recepimento della normativa europea affermiamo che la valutazione è senz'altro positiva, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, per la ferma volontà politica di assicurare un recepimento tempestivo e ordinato della normativa europea. E di questo dobbiamo dare merito al sottosegretario Gozi.

In secondo luogo, per la piena applicazione, in questa legislatura, della legge n. 234 del 2012, che ha soppresso la legge comunitaria annuale e la ha sostituita con la legge di delegazione europea e con la legge europea.

Questo Parlamento ha fatto pienamente uso di questi strumenti di recepimento, approvando sinora quattro leggi europee e quattro leggi di delegazione. Con l'attuale legge di delegazione e con la legge europea appena trasmessaci dalla Camera arriveremo a dieci provvedimenti di recepimento.

Le conseguenze di questa intensa attività di recepimento sono costituite dall'oramai basso - e forse anche fisiologico - numero delle infrazioni pendenti.

Concludo affermando come si possa senz'altro sostenere che, a distanza di quasi cinque anni dalla loro introduzione, i nuovi strumenti di recepimento del diritto dell'Unione, stiano dando ottimi risultati.

La valutazione della legge n. 234 del 2012, per questi aspetti, è quindi più che positiva.

¹. In base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012

². Dopo aver ricordato la sua costituzione con il Meccanismo di vigilanza unico e il Meccanismo di risoluzione unico

³. Prevedendo anche l'apertura di Ambasciate a Niamey e Conakry

⁴. COM(2016)385

⁵. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012

Intervento della senatrice De Pin nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del *Doc. LXXXVII, n. 5*

Onorevoli colleghi, secondo la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le principali azioni del Governo sono state orientate al contrasto del fenomeno migratorio irregolare. Strano perché a me, come alla maggior parte della popolazione italiana, queste azioni non risultano proprio.

Si parla, poi, di operato di stabilizzazione grazie alla partecipazione alle varie missioni internazionali. Eppure c'è poco da vantarsi del fatto che per il 2017 il Governo Gentiloni Silveri abbia incrementato le spese militari per missioni all'estero, con numeri triplicati (sotto l'egida europea) per la missione in Libia e un incremento di quelle NATO nel Baltico e Mar Nero, in chiave anti-Russia.

Nel complesso si parla di 7600 uomini, 1300 mezzi terrestri, 54 mezzi aerei e 13 navali, per missioni attive in 22 Paesi.

Non mi pare che questo dispiego di fondi e forze a discapito di scuole, sanità e servizi sociali abbia ostacolato in qualche modo i flussi migratori, anzi chiamiamo questo fenomeno con il suo nome: invasione.

Furono stanziati 84 milioni per Mare Sicuro, con 4 navi, 5 aerei e 700 uomini e 43 milioni per l'operazione Sofia (e poi non abbiamo mezzi e

uomini per fronteggiare i numerosi incendi estivi e questo Governo considera un dispendio di denaro il corpo forestale). Questi fondi erano stati pensati soprattutto per dare la caccia agli scafisti ma il tutto si è ridotto a navetta per profughi.

A volte lo stesso lavoro, nello stesso territorio ma con due riparti differenti: uno EU, uno ONU e l'Italia la macchietta che sta a guardare.

L'anno scorso furono stanziati 2,1 milioni, in particolare, per esigenze di prima necessità della popolazione locale di territori in cui si svolgono missioni internazionali: ne dobbiamo dedurre che si tratta di mance non si sa esattamente a chi. Quindi soldi stanziati *in loco* nei luoghi di missione e ulteriori fondi stanziati per l'accoglienza perché i primi hanno toppato clamorosamente.

Se è addirittura lo stesso Presidente della Repubblica a sostenere che questa situazione è ormai ingestibile allora vuol dire che siamo davvero alla frutta.

Troppo facile prendere decisioni quando poi tutto ricade sempre e solo sulle spalle dell'Italia... È questa l'Europa unita? L'Europa dei popoli? Che grande *bluff*. E il fatto che da diversi Paesi europei giunga la voce che «l'Italia ha ragione» non è affatto una consolazione.

I territori locali ne escono martoriati: piccoli centri costretti a sopportare un flusso incessante di migranti, senza alcun valido aiuto da parte dello Stato e dell'Unione europea, che preferiscono rinchiudere i migranti nei *lager* e lavarsene le mani; migranti che alla fine, viste le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere finiscono con l'ingrossare le fila della criminalità nostrana. Basti pensare al giro di prostituzione legato alla tratta di donne da tutti quei luoghi in cui le missioni internazionali sono più cospicue: ormai queste donne entrano nei centri di accoglienza dalla porta principale ed escono dalla porta secondaria sui sedili dei clienti, anche accanto ad edifici frequentati dai più piccoli.

Quest'Europa lesina risorse e nega sostegno concreto: inutile far trionfare buonismo e ideologia in un primo momento e poi successivamente non badare più che gli immigrati stiano bene, che siano integrati, che riescano a vivere dignitosamente (ma d'altronde sono prerogative che non spettano neanche ai cittadini di questo stesso Stato).

L'Unione europea in cooperazione con la Banca centrale europea e il Fondo monetario internazionale hanno scaricato il peso della crisi sugli strati popolari, provocando la corsa al ribasso delle qualità lavorative e dei salari. Il tutto a favore, unicamente, dei grossi centri finanziari, servendo gli interessi dei monopoli.

Le ristrutturazioni capitalistiche reazionarie dell'Unione europea sono finalizzate ad intensificare il tasso di sfruttamento della classe dei lavoratori promuovendo misure, anche e proprio con l'immissione nella società di un elevato numero di migranti, per abolire i diritti lavorativi. Con queste politiche, unite a quelle del pareggio di bilancio, l'Unione europea ha fatto precipitare questo Paese nel baratro e, recidivi, si continua a percorrere la strada del fallimento.

L'Italia è sotto attacco. Lo si è visto con le banche venete e lo si vede con questa invasione senza regole.

Intervento del senatore Amidei nella discussione generale del disegno di legge n. 2834 e del *Doc. LXXXVII, n. 5*

Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi in Aula per discutere il disegno di legge recante: «delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016».

Come è noto, la legge di delegazione europea conferisce al Governo le deleghe legislative per il recepimento nell'ordinamento italiano di direttive e altri atti dell'Unione europea. Lo scopo principale della legge di delegazione è il raggiungimento dell'ampliamento delle novità di portata europea.

Qui non si sta mettendo in discussione la valenza che questo disegno di legge rappresenta, il quale avrà attuazione nel territorio nazionale applicando le numerose disposizioni che l'Unione europea ha licenziato, con il compito di regolare diversi ambiti delle sfere economiche, sociali e sanitarie. Non è la prima legge di delegazione europea con cui ci confrontiamo, e molto spesso il nostro atteggiamento è stato dettato da un comportamento di sudditanza nei confronti della normazione europea. Il Governo recependo le direttive europee non deve dimenticare che i primi a subire gli effetti, positivi o negativi che siano, di tale atto saranno i cittadini italiani, i quali subiranno la supremazia della legislazione europea rispetto a quella nazionale.

L'appartenenza all'Unione europea non deve permettere al nostro Paese di essere un "suddito" senza diritto di replica; dobbiamo avere sempre la possibilità di confrontarci, di esprimere la nostra posizione sulle tematiche comunitarie e i vincoli che ci legano ad essa. Le parti sociali e le categorie professionali chiamate in causa, devono avere la possibilità di redigere e negoziare quelle norme europee che avranno una loro influenza sui diritti intangibili e costituzionali garantiti.

Il disegno di legge in questione, dopo essere stato presentato in un primo momento dal Governo al Senato della Repubblica, ha subito delle modifiche in 14ª Commissione (Politiche dell'unione europea). La prima riguarda la modifica al titolo del provvedimento di legge, il quale prevede la nuova denominazione in «Legge di delegazione europea 2016-2017».

La 14ª Commissione ha redatto un testo composto da 15 articoli, recanti disposizioni di delega per il recepimento di 6 direttive europee. Inoltre, la normativa nazionale verrà adeguata secondo i dettami di ben 8 regolamenti europei. L'allegato A contiene l'elenco delle 28 direttive europee, le quali dovranno essere recepite con decreto legislativo.

Il Governo è stato autorizzato al recepimento della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (articolo 3).

All'articolo 4 è autorizzato il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa.

Il nuovo articolo 8 del disegno di legge 2834-A, prevede l'aggiornamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di in-

formazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, conosciuta anche come regolamento sugli abusi di mercato (regolamento (UE) n. 596/2014).

Non sono esclusi dalla legge di delegazione europea 2016, l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (articolo 9).

L'articolo 13 farà piacere al settore ecologico e tutela ambientale, in quanto delega il Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Il nuovo articolo 14 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2017, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Con particolare attenzione, nell'allegato A è stata inserita la direttiva (UE) 2015/2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Per quanto concerne la sfera della giustizia, vengono rafforzati alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo vengono rimarcate le garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, direttiva (UE) 2016/800.

Il settore ambientale vedrà recepita la direttiva (UE) 2016/2284, spettante la riduzione delle emissioni nazionali di determinanti inquinanti atmosferici. Il comparto dei trasporti nazionale ferroviario vedrà recepita la direttiva (UE) 2016/2370, dove verrà prevista l'apertura del mercato dei servizi di questo settore per i passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Ricordando quanto detto in precedenza nelle premesse, la legge di delegazione europea ha un enorme ascendente sulla nostra giurisprudenza, con il fine di rendere operativi gli atti europei nel diritto italiano. Per adempiere a questi obblighi europei, la legge di delegazione europea trova la sua attuazione nel nostro ordinamento attraverso la legge n. 234/2012, la quale detta le regole della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge di delegazione europea 2016 chiede allo Stato italiano di attuare, con celerità, le direttive comunitarie elencate negli articoli che compongono il disegno di legge in esame e l'allegato A. Il recepimento di tali direttive comunitarie avrà la loro influenza sulla vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese che ne saranno soggetti. Troppe volte abbiamo assistito a recepimenti affrettati e poco prudenti, causando, molto spesso, un enorme blocco normativo ritardando gli operatori del settore interessato, con conseguenze negative il più delle volte.

Il testo in esame, all'articolo 2, attribuisce al Governo la disciplina sanzionatoria, penale o amministrativa, per la violazione degli obblighi co-

munitari contenuti in regolamenti europei o in direttive recepite in via regolamentare o amministrativa. Tale disciplina ha durata biennale.

L'adesione agli impegni che vincolano l'Italia all'Unione europea non devono essere interpretati come atti unidirezionali che ci impediscano di essere protagonisti ed artefici delle nostre decisioni. Non dobbiamo essere schiavi della legislatura sovranazionale europea. L'Unione europea deve essere considerata come un luogo di partecipazione, negoziazione e confronto.

Il Parlamento italiano trova molte difficoltà nell'attuazione nel recepimento delle direttive europee con forti conseguenze in negativo per il settore sociale ed economico. L'Italia deve essere l'artefice del proprio destino, deve essere più ferma nelle proprie decisioni in campo europeo e creare un'armonizzazione con la normazione comunitaria più efficace e compatibile con le esigenze dei cittadini e di tutti i settori economico, industriale e sanitario.

In conclusione, come Parlamento dobbiamo essere meno timorosi nell'esprimere quali sono le nostre volontà ed esigenze, dobbiamo scrollarci di dosso questo atteggiamento reverenziale nei confronti dell'Unione europea; adempiere agli obblighi dell'Europa deve essere un processo che porti al miglioramento della nostra legislazione.

Dichiarazione di voto del senatore Giovanni Mauro sul disegno di legge n. 2834 e sul *Doc. LXXXVII, n. 5*

Presidente, onorevoli colleghi, la legge n. 234 del 2012 obbliga ogni anno il Governo a presentare ogni anno al Parlamento un disegno di legge volto a delegare all'Esecutivo medesimo il recepimento di direttive, l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea, la conformità dell'ordinamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia e a chiudere, quindi, le procedure di infrazione e casi EU Pilot. A questo riguardo il testo che viene oggi al nostro esame riveste un'importanza notevole perché, complessivamente, il provvedimento delega il Governo all'attuazione di 26 direttive, nonché ad adeguare la normativa nazionale a 6 regolamenti europei.

Il testo prevede novità in materia di:

- Tutela dei marchi, (diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica;

- tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario;

- tutela ambientale e monitoraggio dei reflui urbani e delle sostanze chimiche inquinanti;

- IVA (rimborso forfettario dei costi ai soggetti che prestano garanzie, regime d'imponibilità delle esportazioni);

- disposizioni penali contro il negazionismo, il razzismo e la xenofobia (anche con l'estensione delle responsabilità ai soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche); nonché ulteriori disposizioni in materia di professioni legali (patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori), regime fiscale delle

imbarcazioni, caseine e caseinati, trattamento economico di alcune categorie di personale;

- pacchetti turistici e servizi collegati;
- direttiva sulla presunzione di innocenza;
- disposizioni sulla protezione delle persone fisiche;
- norme sulla qualità dei servizi.

Nonostante si possa esprimere apprezzamento per la progressiva diminuzione dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione europea che per il mancato recepimento di direttive, non possiamo non considerare che negli ultimi anni l'approvazione della legge di delegazione europea è stata considerata alla stregua di un atto dovuto, quasi che da parte del Parlamento ci si aspettasse un atteggiamento di mera acquiescenza, senza la possibilità di poter intervenire efficacemente per modificare talune previsioni.

Ormai sono davvero tante le disposizioni dell'Unione europea che condizionano in maniera forte la vita della nostra società, regolando ampi settori nevralgici come l'economia, l'alimentazione e l'ambiente.

Quindi non si tratta comunque di materie da prendere sottogamba, ma al contrario, per ciascuna delega conferita al Governo, noi come parlamentari dovremmo essere in grado di valutare i probabili impatti che la regolazione europea sortirà sulle diverse realtà dei cittadini interessati, come pure delle imprese. E non è cosa da poco.

Tutti noi sappiamo e periodicamente abbiamo occasione di raccogliere critiche per talune decisioni che vengono dall'UE, che sembrano totalmente scollegate dalla realtà economica e sociale, per esempio quella che viviamo nella zona mediterranea. Infatti l'automatismo del recepimento delle direttive comunitarie ha comportato in qualche caso delle refluenze negative sul nostro tessuto imprenditoriale e sulla salvaguardia delle nostre eccellenze agricole ed alimentari.

Oggi sembra che questo concetto della consapevolezza della realtà d'impatto stia creando, seppur timidamente, qualche breccia anche a livello europeo, atteso che anche la Commissione europea ha dovuto convenire che è deleterio per qualunque prospettiva di vera coesione degli Stati membri emanare direttive e regolamenti che vengono percepiti dai cittadini come lontani e incomprensibili, nella migliore delle ipotesi, mentre nella peggiore, addirittura lesivi e penalizzanti.

È ovvio che nessuno in questa sede si sognerebbe di affermare che gli adempimenti discendenti dalla nostra appartenenza all'Unione europea debbano essere disattesi. Quello che vorrei dire, come già successo in altri momenti, è che diventa sempre più necessario abbandonare l'atteggiamento dell'ineluttabilità della conformazione acritica a quanto l'Europa dice, ma occorre una sterzata decisa verso una negoziazione di questi obblighi nella fase ascendente, cioè nella fase in cui i medesimi obblighi si perfezionano in sede europea per essere destinati ai Paesi membri; soprattutto quando questi obblighi investono i diritti garantiti dalla nostra Carta fondamentale, o l'economia o la sopravvivenza dei nostri comparti produttivi.

Sarebbe quindi opportuno che prima che il legislatore conferisca una delega al Governo in materia di recepimento di direttive europee vengano

posti in essere adeguati tavoli tecnici con i rappresentanti dei soggetti destinatari dalle norme per valutare appunto gli impatti e mettere nelle condizioni l'Esecutivo di non incorrere in possibili errori di valutazione. Non è un'ipotesi peregrina dal momento che molto spesso tante trappole sono nascoste in tecnicismi difficili da individuare, e quindi, bisogna stare con gli occhi ben aperti. Così come sarebbe interessante fare uno studio sugli impatti avuti nelle nostre realtà dalle leggi di delegazione precedentemente approvate sui temi più sensibili per la vita dei cittadini.

Come si fa ad andare avanti con chi agita continuamente e sempre lo spauracchio dell'apertura della procedura di infrazione per tacitare ogni dissenso anche velato? Come si fa a non indignarsi quando scopriamo che ogni accelerazione viene condotta dal Governo per il recepimento di disposizioni che fanno comodo alla propria parte politica, e si dimentica che invece occorre avere come unico riferimento per la propria condotta solo ciò che oggettivamente può dare risposte utili ed efficaci ai cittadini e contrastare, al contrario, ciò che di più pernicioso può venire da quelle latitudini?

Mi rendo conto che non è facile, ma occorrerebbe far comprendere all'UE che la velocità di adattamento dei cittadini degli Stati membri alle disposizioni europee non è uguale in tutti i Paesi. Ci sono diversità culturali, abitudini, tradizioni, differenti velocità di reazione che è errato sottovalutare da parte di chiunque. Infinitamente più grave che lo sottovaluti il Governo.

Così, al di là dei casi specifici contenuti in questa legge di delegazione 2017, è necessario chiedere al Governo l'assunzione di una maggiore responsabilità e di un protagonismo maggiore in tutte le sedi europee allorché si tratti di perseguire l'interesse generale dell'Italia e dei singoli territori regionali per talune specificità e peculiarità. In altre parole si deve rendere possibile ed efficace il metodo della negoziazione anche *a posteriori* rispetto all'emanazione di talune direttive. Unità infatti non può voler dire assoluta conformità, specie quando in ballo vi sono esigenze concrete dei nostri territori con le loro specificità e peculiarità.

Forse noi dell'area mediterranea non siamo ancora abbastanza allenati a far fronte comune per la difesa dei nostri interessi in sede europea e più volte siamo risultati soccombenti rispetto alle istanze e alle azioni di pressione avanzate dai Paesi nord-europei. Dovremmo imparare di più dall'esperienza di questi anni. Abbiamo bisogno di maggiore aggregazione e il Governo dovrebbe essere il portabandiera di questo obiettivo perché si possa incidere in maniera più forte e attiva sulle decisioni chiave della *governance* dell'UE.

Non possiamo più accontentarci di un'unione monetaria, bancaria o dei vincoli di bilancio, senza progredire parallelamente sui passi per un'unione fiscale, politica e del debito pubblico. O la politica si pone seriamente il tema del bilanciamento nei confronti di una burocrazia europea, di una tecnocrazia sempre più spersonalizzata e pervasiva, o la situazione peggiorerà sempre più a netto detrimento della democrazia.

Per queste ragioni, e nel rispetto delle varie sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il voto favorevole del gruppo Grandi Autonomie e Libertà.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Granaiola sul disegno di legge n. 2834 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 5

La legge di delegazione europea 2016/2017 è una legge molto complessa in quanto contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 25 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, indicando in alcuni casi specifici principi e criteri direttivi. Contiene 15 articoli e nonostante le numerose modifiche effettuate nel testo proposto dalla Commissione di merito, presenta anche secondo i pareri espressi dalle Commissioni, ancora alcune criticità.

Mi riferisco in particolare all'articolo 3 che disciplina la materia dei marchi di impresa e il regolamento sul marchio comunitario. Sarebbe stato opportuno integrare l'articolo con precisi principi e criteri direttivi volti a contrastare veramente la contraffazione e a tutelare meglio i marchi, prevedendo il diritto del titolare del marchio d'impresa nazionale di vietare anche le attività di preparazione all'uso o all'apposizione del marchio contraffattorio, anche prevedendo il sequestro dei materiali recanti i marchi-copia.

Quanto all'articolo 5 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi, sulla regolamentazione da applicare al mercato delle imprese di assicurazione, sulle funzioni di vigilanza ed il ruolo di IVASS e CONSOB, per fortuna sono stati accolti emendamenti presentati anche da Art.1-MDP, che hanno fatto chiarezza su compiti, competenze e responsabilità.

Se lo scopo dell'articolo 6 era quello di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti sui dispositivi di protezione individuale, riteniamo tale obiettivo solo parzialmente raggiunto, in quanto sarebbe stato necessario il coinvolgimento del Ministro della salute nella procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato nell'articolo, essendo la materia molto rilevante anche per quanto attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari. A tale scopo avevamo presentato l'ordine del giorno G6.200 e ringrazio il Governo per averlo approvato.

Così come sarebbe stato importante, come specificato nell'ordine del giorno presentato da me e dalla senatrice Dirindin, che nella legge di delegazione europea ci fossero norme tese a garantire su tutto il territorio nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale.

Anche qui ringraziamo il Governo per aver approvato il nostro ordine del giorno.

L'articolo 7 riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Si parla di un Organismo unico nazionale di accreditamento per garantire il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità.

Senza dubbio questo articolo semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi suddetti, importante è che siano progettati al fine di ottenere la massima efficienza energetica e il massimo rispetto per l'ambiente e quindi sia mantenuto l'impegno di cui all'ordine del giorno del senatore Piccoli.

Quanto all'articolo 8 sugli abusi di mercato era importante, come segnalato dalla Commissione finanze, attribuire all'autorità competente alla vigilanza per la trasparenza (la CONSOB) la facoltà di richiedere le registrazioni delle spiegazioni circa il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, nonché di diffondere al pubblico le informazioni sulle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione. Apprezziamo il fatto che nel testo proposto dalla Commissione questo sia stato fatto.

In merito all'articolo 14 in materia di protezione di dati personali e in relazione alle indagini statistiche, è importante che ci sia comunicazione chiara all'inizio della conversazione dell'identificazione del soggetto per conto del quale avviene il contatto e lo scopo. E che tale contatto sia consentito solo se il destinatario della chiamata abbia dato esplicito consenso al proseguimento della conversazione.

Così come è importante nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici stabilire prima i criteri e le linee guida volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto.

Bene l'approvazione dell'ordine del giorno Orellana.

Comunque credo che nel complesso il testo proposto dalla Commissione abbia in gran parte recepito molte delle osservazioni fatte dalle varie Commissioni. Quindi, data l'urgenza di approvare la legge di delegazione europea, Art1-MDP voterà a favore del provvedimento con la speranza che soprattutto in materia sanitaria, e quindi di dispositivi di protezione individuale, di qualità per i servizi trasfusionali, vengano davvero adottati i provvedimenti correttivi necessari per la tutela della salute dei cittadini, così come previsto dai nostri ordini del giorno approvati oggi dal Governo.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Mineo sul disegno di legge n. 2834 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 5

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, si tratta solo delle disposizioni strettamente necessarie a dare adempimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge prevede disposizioni di delegazione con riferimento all'esigenza di dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei; chiudere procedure di infrazione e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; recepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzionatoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali per

la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Tra gli atti per i quali si introducono specifici principi e criteri direttivi di delega si segnalano quelli che affrontano l'attuazione della normativa europea in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi e quelli dell'allegato B, la direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici. Rispetto a quest'ultima direttiva riteniamo che il testo approvato presenti un minore livello di efficacia rispetto alla proposta iniziale. Quello relativo alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica è stato opportunamente inserito nel decreto sul Mezzogiorno appena convertito in legge. Consideriamo positiva tale "velocizzazione" relativa alla soluzione di un problema di importanza globale e sottolineato con autorevolezza dalla Conferenza sugli oceani che si è tenuta a New York e dove è stato posto il tema dell'abuso delle borse di plastica che sta comportando gravi problemi per l'ecosistema marino globale, con riflessi esiziali non solo sul mondo animale ma anche per la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente su tutto il pianeta.

L'occasione offerta dalla legge di delegazione europea può costituire un'utile momento di discussione di questioni europee aperte a partire dal fenomeno dei migranti, un vero e proprio esodo epocale da fronteggiare con il massimo di unità possibile da parte dell'Europa, al posizionamento dei vari *partners* nazionali rispetto alle regole comunitarie, come la vicenda Fincantieri sta a dimostrare. Non si comprende infatti la posizione francese che sembra muoversi in questa operazione senza tener conto della compatibilità con le regole sulla concorrenza e mercato unico e con la difesa dei diritti dei consumatori. Il Presidente francese, con le sue mosse di minaccia di nazionalizzazione dei cantieri navali di Saint Nazaire, sembra più preoccupato per il calo della sua popolarità interna tra i lavoratori, ergendosi come difensore dei posti di lavoro, come sembra fare, a detta del Ministro dell'economia del Governo francese, che giustifica la scelta del suo Governo facendo proprie le preoccupazioni dei lavoratori dei cantieri d'oltralpe per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il rischio di trasferimento all'estero delle tecnologie di punta.

Siamo molto lontani da una visione di un'Europa coesa e rispettosa delle sue stesse regole fondamentali.

E sempre utile cogliere ogni occasione per approfondire una riflessione sul futuro dell'Europa stessa recuperando lo spirito di Ventotene per la costruzione reale di un'Europa sociale che metta al centro le persone e non i grandi interessi finanziari ed economici, al fine di riavvicinare le istanze popolari alle istituzioni comunitarie rinnovate, sempre più integrate, per fortificare la coesione continentale attraverso una unità non di facciata ma fondata su politiche comuni, istituzioni comuni ed elette direttamente per rispondere ad una sola voce alle sfide che abbiamo oggi di fronte: dalla spinta migratoria, al rinnovato rapporto con gli Stati Uniti e la nuova amministrazione Trump da un lato e la Russia dall'altro, alla complessa crisi mediorientale e ai pericolosi venti di guerra che spirano dall'Estremo Oriente.

Con giusto orgoglio si è rivendicato nel dibattito in commissione la diminuzione del numero delle infrazioni comunitarie che hanno colpito il

nostro Paese portandole a circa 70, ma non basta. Se la Commissione europea giudica l'operato dell'Italia non conforme alle regole, meglio sarebbe allora rendere tali infrazioni qualitativamente importanti ponendo con forza all'Europa intera i temi dell'emigrazione, dell'eliminazione del *fiscal compact*, di regole fiscali uguali, un *welfare* condiviso e rispettoso del livello dei diritti dei lavoratori già raggiunti, e così via.

È questa la sola via concreta per giungere al rafforzamento delle istanze comunitarie incanalandole verso l'avvio di un processo di profonda riforma che porti ad una unità politica reale fondata su comuni politiche estere, di difesa, fiscale e del lavoro con organismi unitari e democraticamente eletti da tutti i popoli europei, che ponga al centro la coesione, la pace e l'interesse reale dei cittadini europei.

In queste ore in cui si decide della partecipazione italiana alla missione in supporto alla Guardia costiera libica e in cui si applica il Codice di condotta predisposto dal Ministero dell'interno, le preoccupazioni sulla drammatica situazione in Libia si fanno sempre più inquietanti. Le persone stipate nei centri di detenzione intorno a Tripoli e quelle che vengono soccorse in mare condividono le stesse vicende di violenza e di trattamenti disumani. Le strategie messe in atto dalle autorità italiane ed europee per contenere le partenze dalle coste libiche sono, nelle circostanze attuali, abbastanza preoccupanti e nascondono, al fondo il fallimento di una politica europea di coesione, comune e condivisa. La Libia non è un posto sicuro dove riportare le persone in fuga, né dal territorio europeo né dal mare. È naturale che le attività di ricerca e soccorso non costituiscono la soluzione per affrontare i problemi causati dai viaggi sui barconi e le morti in mare, ma sono necessarie in assenza di qualunque altra alternativa sicura perché le persone possano trovare sicurezza. La strada che si è scelta, come Europa, di giungere al solo "contenimento" di quella che viene considerata da quelle disgraziate persone come l'ultima e unica via di fuga dallo sfruttamento e dalla violenza non è accettabile. Da queste considerazioni nascono le perplessità sull'operazione militare italiana nelle acque libiche che costituisce, al momento, il solo elemento di contrasto a questo esodo che costituisce un fenomeno di proporzioni gigantesche che non si esaurirà nel breve periodo.

Sul terreno delle politiche economiche e sociali, occorre senza ulteriori indugi o incertezze affrontare nell'immediato e con la gradualità necessaria ad esempio il tema della revisione del *fiscal compact*, attivando ogni iniziativa finalizzata alla convocazione di una Conferenza europea per definirne le necessarie modifiche, avviando una seria riflessione sul ruolo di indipendenza della Banca centrale europea in previsione della revisione del proprio statuto che dovrebbe includere la facoltà, seppure a certe condizioni, di prestare denaro direttamente ai Governi, rimuovendo l'assurdità per cui è l'unica Banca centrale del mondo cui è vietato di farlo, quindi a proporre una graduale radicale riforma del sistema finanziario europeo.

In stretta correlazione a tali temi vi è poi la necessità di proporre l'istituzione di un bilancio interno dell'Eurozona finalizzato a politiche di contrasto alla disuguaglianza e alla povertà di disoccupazione e al finanziamento di un piano di investimenti pubblici anche con la possibilità di emettere eurobonds.

Sul terreno della definizione dei trattati internazionali extraeuropei occorre imparare dagli errori commessi con i negoziati relativi al TTIP, e al Ceta per i quali si sono utilizzate procedure segrete lontane dal confronto con l'interesse immediato delle popolazioni procedendo contro un processo democratico che avrebbe permesso un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi negoziali per assicurare che le politiche adottate fossero nel pubblico interesse. È una condizione democratica irrinunciabile coinvolgere il Parlamento europeo e avviare un dibattito nei parlamenti nazionali includendo le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi.

Infine, ma non ultimo, è il momento di proporre un'alleanza dei Paesi dell'Europa del Sud per uscire dall'austerità e promuovere politiche coordinate di sviluppo ecologico e sociale.

Il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

direttive: (UE) 2015/2346 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (articolo 3); (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (articolo 5); (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (articolo 11); (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (articolo 12); (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di plastica in materiale leggero (articolo 13); D (UE) 2016/943 sui segreti commerciali (articolo 15).

Regolamenti: (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario (articolo 3); (UE) 1257/2012 su una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (articolo 4); (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (articolo 6); (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (articolo 7); (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (articolo 8); (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (articolo 9); (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (articolo 10); (UE) 2016/679 sul trattamento e la circolazione dei dati personali (articolo 14).

Accordi: accordo su un tribunale unificato dei brevetti (articolo 4).

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Floris sul disegno di legge n. 2834 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 5

Come ogni anno la legge di delegazione europea reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Mentre con il disegno di legge l'Italia dà attuazione alle direttive europee e alle decisioni da recepire, nonché ai regolamenti europei, si chiudono le procedure di infrazione e i casi EU Pilot e si dà attuazione alle senten-

ze della Corte di giustizia, la Relazione è tutta tenuta su un piano prettamente politico rispetto al quale alcune considerazioni politiche vanno fatte.

Essa si presenta come un imponente resoconto, strumento tipico della ipertrofica burocrazia europea, ma ora anche italiana, attraverso il quale si tenta di magnificare l'azione del Governo.

E quindi le politiche del Governo, che pure noi dell'opposizione abbiamo contestato in Parlamento, finiscono per passare come dei successi, anche laddove hanno dimostrato la propria insussistenza.

Ci riferiamo alle politiche migratorie italiane, al mancato controllo delle frontiere, al fatto che la gestione di un flusso di disperati dal Mediterraneo centrale viene lasciato completamente alla buona volontà della gestione italiana; migranti attorno ai quali, va sempre ricordato, si muovono interessi economici enormi.

Ecco, in questa parte del campo, l'Europa non ha toccato palla. Ed è la stessa Europa che ha aperto decine di procedure di infrazione - e la legge di delegazione europea serve a sanare alcune di queste infrazioni - nei confronti dell'Italia, praticamente su ogni cosa.

L'abbiamo appena visto, in che modo sia stata chiusa una procedura persino sui sacchetti di plastica per la spesa, poi risolta con una nuova direttiva appena adottata.

Resta vivo il tema dei ricollocamenti. E di fronte a un numero di ricollocamenti dall'Italia verso il resto d'Europa sotto il 16 per cento del totale, la Commissione europea non ha avviato alcuna procedura di infrazione.

Si aggiunga a questo la mancanza di modifiche europee al sistema comune d'asilo e si rifletta, inoltre, sulla mancanza di una politica comune dei rimpatri.

Pensiamo inoltre a quanto questo fenomeno pesi sulla macchina dell'accoglienza, che graverà sulle casse del nostro Paese per 4,2 miliardi di euro quest'anno, come ha recentemente stimato il ministro Padoan.

E questi numeri ci fanno entrare anche nelle politiche economiche di questo Governo.

L'unico rapporto tra Commissione europea e Governo sembra essere quello che ci porta a chiedere continui spostamenti in avanti del target del *deficit* pubblico, che, ricordiamolo, deve tendere allo zero.

Abbiamo appena approvato una manovrina con una correzione dello 0,2 per cento sul target del deficit del 2017, che non avevamo affrontato a dicembre.

E già il Governo si appresta a chiedere un nuovo sconto sull'obiettivo programmatico del prossimo anno.

Queste politiche, nonostante le continue rassicurazioni dell'Esecutivo, ci hanno portato al *record* storico di debito pubblico di 2.270 miliardi di euro.

Insomma è una Italia che recepisce ogni norma comunitaria, ma che non fa valere la propria posizione di contributore netto nei confronti dell'Europa.

Eppure nella differenza tra contribuzione dell'Italia al bilancio europeo e fondi da utilizzare il nostro Paese tra il 2009 e il 2015 ha perso 38 miliardi; una cifra che vale una intera manovra economica.

Mentre, tanto per fare un esempio concreto, la Polonia ha ricevuto 158 miliardi dall'Europa nello stesso periodo.

Parliamo della Polonia, oggi diventata invisa all'Europa perché sta adottando modifiche al proprio sistema istituzionale non gradite a Bruxelles.

Secondo le previsioni della Commissione europea, la Polonia doveva ricollocare 35 migranti dall'Italia. Ho detto 35 e non 35.000! Non ne ha ricollocato neanche uno.

Ecco, in qualsiasi ambito mondiale anche la contribuzione a un progetto, e in questo caso stiamo parlando del progetto europeo, deve avere dei riconoscimenti.

Nei confronti dell'Europa sembra tutto dovuto ed in cambio l'Europa concede solo di fare nuovo debito al nostro Paese.

Quindi la svolta vera nelle relazioni tra Italia e Europa deve venire da una ridefinizione dei rapporti finanziari con l'Unione!

Va studiato un nuovo meccanismo che eviti questo andirivieni di finanziamenti all'Unione europea, che poi decide persino le linee di indirizzo sugli investimenti nel nostro territorio.

Una ulteriore riflessione va quindi fatta sulla quota di contribuzione netta dell'Italia.

Nel 2015 - ultimo dato disponibile - l'Italia ha versato 16,4 miliardi e ne ha ricevuti 12, la differenza è di 4,4 miliardi. Una contribuzione annua netta simile si registrerà negli anni successivi sino al 2020.

Ecco, l'Italia, che avrà maggiori oneri dovuti alla gestione delle migrazioni per 4,2 miliardi nel 2017, supplendo ai compiti di gestione di un fenomeno epocale, di cui si sarebbe dovuta fare carico l'intera Europa, dovrebbe utilizzare il proprio ruolo di contributore netto non per ottenere sconti sul deficit, ma minori versamenti alla UE fino a che non si giunga alla revisione delle disposizioni che riguardano la gestione delle migrazioni e dell'asilo.

Ci sembra che manchi una analisi seria e approfondita delle ragioni dello stare in Europa, che non può essere solo una spartizione delle poltrone dei tecnocrati che partecipano ai vari consessi europei.

Non possiamo accettare che la legge di delegazione europea e la relazione che la accompagna siano diventati uno strumento meramente compilativo delle direttive da recepire e dei desiderata del Governo.

Ci attendiamo una seria analisi delle politiche italiane per arrivare a una migliore integrazione europea.

Per quanto sopra riportato auspicando un proseguo di maggior incidenza dell'Italia nella politica dell'Unione europea il nostro voto sarà di lucida astensione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78. votazione finale	239	238	000	191	047	120	APPR.
<u>2</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 80. votazione finale	241	240	037	170	033	121	APPR.
<u>3</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G1, Centinaio e altri	241	240	007	045	188	121	RESP.
<u>4</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G3, Santangelo e Marton	241	239	008	038	193	120	RESP.
<u>5</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G4, Santangelo e Marton	241	239	005	038	196	120	RESP.
<u>6</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G2, Marton e Santangelo	245	243	011	040	192	122	RESP.
<u>7</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G6, Marton e Santangelo	242	241	003	030	208	121	RESP.
<u>8</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G7, De Cristofaro e altri	245	244	003	018	223	123	RESP.
<u>9</u>	Nom.	Doc. XXIV, nn. 78 e 80. ODG G8 (testo 2), De Cristofaro e altri	243	242	002	023	217	122	RESP.
<u>10</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2834. Em. 5.201, Floris e Amidei	152	150	020	017	113	076	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2834. Emm. 5.202, 5.203 e 5.204, Fissore; Luigi Marino; Floris e Amidei	152	151	018	133	000	076	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.150, Giovanni Mauro	159	158	021	027	110	080	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.151, Matteoli	160	159	023	022	114	080	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.152, Giovanni Mauro	161	160	020	022	118	081	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.153, Bottici e altri	161	160	004	032	124	081	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.154, Giovanni Mauro	160	159	017	024	118	080	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2834. Emm. 5.206, 5.207 e 5.208, Luigi Marino; Floris e Amidei; Giovanni Mauro	158	157	014	023	120	079	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.155, Giovanni Mauro	162	161	027	025	109	081	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.156, Giovanni Mauro	162	161	020	026	115	081	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.157, Giovanni Mauro	160	159	019	023	117	080	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.158 (1a parte), Bottici e altri	164	163	001	030	132	082	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.160, Bottici e altri	161	160	001	029	130	081	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 5.161, Bottici e altri	168	167	001	031	135	084	RESP.
<u>24</u>	Nom.	ANNULLATA	165	164	001	028	135	083	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 5	167	165	042	123	000	083	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 6	176	173	045	127	001	087	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 7.150 (1a parte), Piccoli e altri	177	176	025	031	120	089	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2834. ODG G7.200, Piccoli e altri	178	177	019	156	002	089	APPR.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 7	178	177	047	130	000	089	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 8.150, Bottici e altri	177	176	001	055	120	089	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 8	178	177	057	120	000	089	APPR.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 9.150, Bottici e altri	179	178	001	058	119	090	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 9	178	177	056	120	001	089	APPR.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 10	179	178	052	126	000	090	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 11	185	184	053	131	000	093	APPR.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 12	188	186	056	130	000	094	APPR.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2834. Mantenimento articolo 13	191	190	049	006	135	096	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 14	192	191	055	136	000	096	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 14.0.200, Orellana	194	191	055	135	001	096	APPR.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 2834. Em. 15.200, Cociancich	197	196	045	151	000	099	APPR.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 2834. Articolo 15	199	198	061	137	000	100	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 2834. votazione finale	218	217	056	153	008	109	APPR.
<u>43</u>	Nom.	Doc. LXXXVII, nn. 5. Proposta di risoluzione n. 1, Romano e altri	218	217	061	146	010	109	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

871^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zizza Vittorio	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F		F	F	
Zuffada Sante	F	F	F	A	C	C		C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante																				
Nominativo				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Di Biagio Aldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Giacomo Ulisse																							
Di Giorgi Rosa Maria	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito								C	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Dirindin Nerina							F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Divina Sergio	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F
D'Onghia Angela	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Donno Daniela																							
Endrizzi Giovanni																							
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano																							
Fabbri Camilla	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Falanga Ciro																							
Fasano Enzo																							
Fasiolo Laura	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C		F	F	F
Fattori Elena		F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Fattorini Emma																			C	F	F	F	F
Favero Nicoletta	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Fazzone Claudio																							
Fedeli Valeria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferrara Elena	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Ferrara Mario																							
Filippi Marco	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Filippin Rosanna	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Finocchiaro Anna	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Fissore Elena																		F	C	F	F	F	F
Floris Emilio	C	C	C	C	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Formigoni Roberto	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Fornaro Federico	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Fravezzi Vittorio	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Fucksia Serenella	C	C	C	C	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gaetti Luigi	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Galimberti Paolo																							
Gambaro Adele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio																							
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Gentile Antonio																							
Ghedini Niccolò																							
Giacobbe Francesco	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Giannini Stefania	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele																							
Gibiino Vincenzo													F	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A
Ginetti Nadia	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Giovanardi Carlo	C	C	C	C	A			F		F	A	F			A		A		A				
Giro Francesco Maria																							
Giroto Gianni Pietro																							
Gotor Miguel	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Granaiola Manuela	C		C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Grasso Pietro																							
Gualdani Marcello	F	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Ichino Pietro	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F			F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

Nominativo	(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Morra Nicola																				
Moscardelli Claudio																		F	F	F
Mucchetti Massimo																				
Munerato Emanuela																				
Mussini Maria																				
Naccarato Paolo	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo																				
Nugnes Paola																				
Olivero Andrea	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Padua Venera	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Pagano Giuseppe					F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Pagliari Giorgio	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Paglini Sara	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Parente Annamaria	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Pegorer Carlo	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Pelino Paola	C	C	C	C	F	A	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	C	A	F	A
Pepe Bartolomeo																				
Perrone Luigi	F		F										F							
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario																				
Pezzopane Stefania	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	C	C	A	A	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano																				
Puglia Sergio	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Puglisi Francesca	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Puppato Laura																		F	F	F
Quagliariello Gaetano	C	C	C	C	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A
Ranucci Raffaele	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Razzi Antonio																		A	A	A
Repetti Manuela	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F		C	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Rizzotti Maria	C	C	C	C	A	A	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	C		A	A
Romani Maurizio																				
Romani Paolo																				
Romano Lucio	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F		F	F	F	F	C	F	F	F
Rossi Gianluca	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Rossi Luciano	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Rossi Mariarosaria																				
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
Ruta Roberto	C	C	C	C	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	Zizza Vittorio	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	A
Zuffada Sante	C	C	C		A	A	F	F	A	C	A	F	A	A	A	A	C	A	A	A

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Aiello Piero	F	F	F
Airola Alberto	A	A	A
Albano Donatella	F	F	F
Albertini Gabriele		F	F
Alicata Bruno	A	A	A
Amati Silvana	F	F	F
Amidei Bartolomeo	A	A	A
Amoruso Francesco Maria			
Angioni Ignazio	F	F	F
Anitori Fabiola	F	F	F
Aracri Francesco		A	C
Arrigoni Paolo	A	C	C
Astorre Bruno		F	F
Augello Andrea			
Auricchio Domenico	F		
Azzollini Antonio	A	A	A
Barani Lucio		F	F
Barozzino Giovanni	F	F	A
Battista Lorenzo	F	F	F
Bellot Raffaella			
Bencini Alessandra		F	F
Berger Hans	F	F	F
Bermi Anna Maria			
Bertacco Stefano			
Bertorotta Ornella		A	A
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F
Bianco Amedeo	F	F	F
Bianconi Laura	F	F	F
Bignami Laura			
Bilardi Giovanni Emanuele		F	A
Bisinella Patrizia	A	A	A
Blundo Rosetta Enza	A	A	A
Bocca Bernabò			
Boccardi Michele			
Bocchino Fabrizio	F	F	A
Bonaiuti Paolo			
Bondi Sandro	F		
Bonfrisco Anna Cinzia			
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F
Bottici Laura			
Brogli Claudio		F	F
Bruni Francesco			
Bubbico Filippo			
Buccarella Maurizio	A	A	A
Buemi Enrico	F	F	F
Bulgarelli Elisa	A	A	A
Calderoli Roberto	P	C	C
Caleo Massimo	F	F	F
Caliendo Giacomo	A	A	A
Campanella Francesco	F	F	F
Candiani Stefano	A	C	C
Cantini Laura	F	F	F
Capacchione Rosaria	F	F	F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Cappelletti Enrico	A	A	A
Cardiello Franco			
Cardinali Valeria	F	F	F
Caridi Antonio Stefano			
Carraro Franco	A	A	A
Casaletto Monica	A	C	C
Casini Pier Ferdinando	F	F	F
Cassano Massimo	M	M	M
Cassinelli Roberto	A	A	A
Casson Felice	M	M	M
Castaldi Gianluca	A	A	A
Catalfo Nunzia			
Cattaneo Elena	M	M	M
Centinaio Gian Marco	A	C	C
Ceroni Remigio	A		
Cervellini Massimo	F	F	A
Chiavaroli Federica		F	F
Chiti Vannino	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	A		
Cioffi Andrea	A	A	A
Cirinnà Monica	F	F	F
Cociancich Roberto G. G.	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F
Colucci Francesco	F	F	F
Comaroli Silvana Andreina	A	C	C
Compagna Luigi			A
Compagnone Giuseppe		F	F
Consiglio Nunziante	A		
Conte Franco	F	F	F
Conti Riccardo			
Corsini Paolo	F	F	F
Cotti Roberto		A	A
Crimi Vito Claudio		A	A
Crosio Jonny			
Cucca Giuseppe Luigi S.	F	F	F
Cuomo Vincenzo	M	M	M
D'Adda Erica	F	F	F
D'Ali Antonio	A	A	A
Dalla Tor Mario	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi	A	A	A
D'Anna Vincenzo			
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F	F	F
Davico Michelino	A	A	A
De Biasi Emilia Grazia	F	F	F
De Cristofaro Peppe	F	F	A
De Petris Loredana	F	F	A
De Pietro Cristina			
De Pin Paola	A	C	C
De Poli Antonio			
De Siano Domenico			
Del Barba Mauro	F		
Della Vedova Benedetto			

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Di Biagio Aldo	M	M	M
Di Giacomo Ulisse	A	F	A
Di Giorgi Rosa Maria	F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito	A	A	A
Dirindin Nerina		F	F
Divina Sergio	A	A	A
D'Onghia Angela	F	F	F
Donno Daniela	A	A	A
Endrizzi Giovanni			
Esposito Giuseppe	M	M	M
Esposito Stefano		F	F
Fabbri Camilla	F	F	F
Falanga Ciro		F	F
Fasano Enzo			
Fasiolo Laura	F	F	F
Fattori Elena	A	A	A
Fattorini Emma	F	F	F
Favero Nicoletta	F	F	F
Fazzone Claudio			
Fedeli Valeria	M	M	M
Ferrara Elena	F	F	F
Ferrara Mario			
Filippi Marco	F	F	F
Filippin Rosanna	F	F	F
Finocchiaro Anna	F	F	F
Fissore Elena	F	F	F
Floris Emilio	A	A	A
Formigoni Roberto	F	F	F
Fornaro Federico	F	F	F
Fravezzi Vittorio	F	F	F
Fucksia Serenella	A	F	F
Gaetti Luigi	A	A	A
Galimberti Paolo			
Gambaro Adele	M	M	M
Gasparri Maurizio			
Gatti Maria Grazia	F	F	F
Gentile Antonio			
Ghedini Niccolò			
Giacobbe Francesco	F	F	F
Giannini Stefania	F	F	F
Giarrusso Mario Michele			
Gibiino Vincenzo	A		
Ginetti Nadia	F	F	F
Giovanardi Carlo	A	A	
Giro Francesco Maria			
Giroto Gianni Pietro			
Gotor Miguel	F	F	F
Granaiola Manuela	F	F	F
Grasso Pietro		P	P
Gualdani Marcello	F		F
Guerra Maria Cecilia	F	F	F
Guerrieri Paleotti Paolo	F	F	F
Ichino Pietro	F	F	F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Idem Josefa	M	M	M
Iurlaro Pietro		F	F
Lai Bachisio Silvio	F	F	F
Langella Pietro		F	F
Laniece Albert	F	F	F
Lanzillotta Linda	F	F	F
Latorre Nicola		F	F
Lepri Stefano	F	F	F
Lezzi Barbara			
Liuzzi Pietro	F		
Lo Giudice Sergio	F	F	F
Lo Moro Doris	F	F	F
Longo Eva		F	F
Longo Fausto Guilherme	M	M	M
Lucherini Carlo		F	F
Lucidi Stefano	A	A	A
Lumia Giuseppe		F	F
Malan Lucio	A	A	A
Manassero Patrizia	F	F	F
Manconi Luigi			
Mancuso Bruno	F	F	F
Mandelli Andrea	A	A	A
Mangili Giovanna			
Maran Alessandro	F	F	
Marcucci Andrea	F	F	F
Margiotta Salvatore		F	F
Marin Marco		A	A
Marinello Giuseppe F.M.	F	F	F
Marino Luigi	F		
Marino Mauro Maria	F	F	F
Martelli Carlo		A	A
Martini Claudio	F	F	F
Marton Bruno		A	A
Mastrangeli Marino Germano			
Matteoli Altero			
Mattesini Donella	F	F	F
Maturani Giuseppina	F	F	F
Mauro Giovanni	A	F	F
Mauro Mario		A	F
Mazzoni Riccardo			
Merloni Maria Paola			
Messina Alfredo			
Micheloni Claudio	F	F	F
Migliavacca Maurizio	F	F	F
Milo Antonio			
Mineo Corradino	F	F	A
Minniti Marco	M	M	M
Mirabelli Franco	F	F	F
Molinari Francesco	F	F	F
Montevecchi Michela	A	A	A
Monti Mario	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	F
Moronese Vilma			

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Morra Nicola		A	A
Moscardelli Claudio	F	F	F
Mucchetti Massimo		F	F
Munerato Emanuela		A	A
Mussini Maria		A	A
Naccarato Paolo	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M
Nencini Riccardo			
Nugnes Paola			
Olivero Andrea	F	F	F
Orellana Luis Alberto	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	F
Padua Venera	F	F	F
Pagano Giuseppe	F	F	F
Pagliari Giorgio	F	F	F
Paglini Sara	A	A	A
Pagnoncelli Lionello Marco		F	
Palermo Francesco	F	F	F
Palma Nitto Francesco			
Panizza Franco	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	F
Pegorer Carlo	F	F	F
Pelino Paola	A	A	A
Pepe Bartolomeo			
Perrone Luigi		A	A
Petraglia Alessia	F	F	A
Petrocelli Vito Rosario	A	A	A
Pezzopane Stefania	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M
Piccinelli Enrico	A	A	A
Piccoli Giovanni			
Pignedoli Leana	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M
Pizzetti Luciano			
Puglia Sergio	A	A	A
Puglisi Francesca	F	F	F
Puppato Laura	F	F	F
Quagliariello Gaetano	A		
Ranucci Raffaele	F	F	F
Razzi Antonio	A	A	A
Repetti Manuela	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	F	F	F
Rizzotti Maria	A	A	A
Romani Maurizio		F	F
Romani Paolo		A	A
Romano Lucio	F	F	F
Rossi Gianluca	F	F	F
Rossi Luciano	F	F	F
Rossi Mariarosaria			
Rossi Maurizio			
Rubbia Carlo	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F
Ruta Roberto	F	F	F

871ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2017

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante
Nominativo	41	42	43
Ruvolo Giuseppe			
Sacconi Maurizio			
Saggese Angelica	F	F	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	F
Santangelo Vincenzo	A	A	A
Santini Giorgio	F	F	F
Scalia Francesco	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria			
Schifani Renato	A	A	
Sciascia Salvatore	M	M	M
Scibona Marco	A	A	A
Scilipoti Isgrò Domenico	A		
Scoma Francesco			
Serafini Giancarlo	A		
Serra Manuela			
Sibilia Cosimo	A		
Silvestro Annalisa		F	F
Simeoni Ivana			
Sollo Pasquale	F	F	F
Sonego Lodovico	F	F	F
Spilabotte Maria	F	F	F
Sposetti Ugo	F	F	F
Stefani Erika	A	A	C
Stefano Dario	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.			
Taverna Paola	A	A	A
Tocci Walter	F	F	F
Tomaselli Salvatore	F	F	F
Tonini Giorgio	F	F	F
Torrisi Salvatore	F	F	F
Tosato Paolo	A	C	C
Tremonti Giulio			
Tronti Mario	F	F	F
Turano Renato Guerino	F	F	F
Uras Luciano	F		
Vaccari Stefano	F	F	F
Vacciano Giuseppe	A	A	A
Valdinosi Mara	F	F	F
Valentini Daniela	F	F	F
Vattuone Vito	F		F
Verdini Denis			
Verducci Francesco	F	F	F
Vicari Simona	M	M	M
Viceconte Guido	F	F	F
Villari Riccardo			
Volpi Raffaele			
Zanda Luigi	F	F	F
Zanoni Magda Angela	F	F	F
Zavoli Sergio			
Zeller Karl	F		F
Zin Claudio	M	M	M

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente	(A)=Astenuto (R)=Richiedente la votazione e non votante	(V)=Votante	
Nominativo		41	42	43
Zizza Vittorio		A	A	A
Zuffada Sante		A	A	A

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DOC. XXIV, NN. 78 E 80:

sulla votazione finale, la senatrice Repetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gamba-ro, Gentile, Idem, Longo Fausto Guilherme, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Di Biagio e Zin, per attività dell'Unione interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 1° agosto 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle asimmetrie competitive per l'industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali in Paesi extra-UE (*Doc. XXIV, n. 79*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 2 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 13 luglio 2017, ai sensi dell'articolo

144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo) (Atto comunitario 317) (*Doc. XVIII*, n. 211).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 1° agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 25 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (COM (2017) 289 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 212).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 2 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 26 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM (2017) 275 definitivo), sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM (2017) 276 definitivo), sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il Regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM (2017) 277 definitivo), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (COM (2017) 278 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (COM (2017) 279 definitivo), sulla proposta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM (2017) 280 definitivo), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM (2017) 281 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM (2017) 282 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 213).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 2 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 1º agosto 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 definitivo) (Atto comunitario n. 316) (*Doc. XVIII*, n. 214).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Blundo Rosetta Enza

Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel Comparto Sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (2893)
(presentato in data 01/08/2017);

senatori Russo Francesco, Fasiolo Laura, Pegorer Carlo, Maran Alessandro, Battista Lorenzo, Sonago Lodovico

Norme in favore dei deportati e perseguitati politici nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (2894)

(presentato in data 02/8/2017);

senatori Gibiino Vincenzo, Bernini Anna Maria, De Siano Domenico, Malan Lucio, Pelino Paola, Pagnoncelli Lionello Marco, Serafini Giancarlo, Zuffada Sante, Ruvolo Giuseppe, Auricchio Domenico, D'Alì Antonio, Amidei Bartolomeo, Rossi Mariarosaria, Aracri Francesco, Rizzotti Maria, Mandelli Andrea, Piccinelli Enrico, Boccardi Michele, Cassinelli Roberto, Compagnone Giuseppe, Razzi Antonio, Mauro Mario, Marin Marco, Ceroni Remigio, Mancuso Bruno, Albertini Gabriele, Alicata Bruno, Fucksia Sere-nella

Istituzione di nuove Case da gioco in località turistiche e adozione del Codice del gioco d'azzardo (2895)

(presentato in data 02/8/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Marino Luigi

Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali (2857)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 02/08/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Mauro Mario

Disposizioni in materia di riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate (2861)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 02/08/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fasiolo Laura

Disposizioni per la celebrazione di Gorizia come "Città dell'incontro: 1918-2018" (2880)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 02/08/2017);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Dep. Santerini Milena ed altri

Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità (2891)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2019 approvato da 1° Aff. costituzionali
(assegnato in data 02/08/2017);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Falanga Ciro

Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura (2890)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 02/08/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (2885)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/08/2017);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Donno Daniela ed altri

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la tracciabilità dei pagamenti relativi ai corrispettivi per lavoro dipendente ed assimilato (2870)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/08/2017);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Bertorotta Ornella, Sen. Castaldi Gianluca

Delega al Governo in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi (2800)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/08/2017);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Liuzzi Pietro

Disposizioni recanti incentivi per lo sviluppo del settore librario (2877)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 02/08/2017);

Commissioni 2° e 12° riunite

Sen. Ginetti Nadia

Disposizioni in materia di impiego farmaceutico e medico della cannabis e legalizzazione della coltivazione, detenzione e consumo personale della stessa e dei suoi derivati (2871)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/08/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante*

Sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri

Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2452)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici)

(assegnato in data 02/08/2017);

*8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante*

Sen. Granaiola Manuela

Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio (2545)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici)

(assegnato in data 02/08/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (n. 431).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 settembre 2017. Le Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 1º settembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 luglio 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (n. 432).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 settembre 2017. Le Commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 1º settembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 luglio 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine dell'11 settembre 2017. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 1º settembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (n. 434).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, nonché - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 1° settembre 2017. La 1ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro il 22 agosto 2017.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 luglio 2017, ha inviato la relazione concernente la "Gestione dell'attività del Dipartimento e degli interventi a favore dell'editoria (2005-2014)".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 1047).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 luglio 2017, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 31 dicembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto elenco è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 1049).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'esercizio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. LIV*, n. 5).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 luglio 2017, ha invitato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.70, la relazione sull'attività svolta e il conto consuntivo della Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, per l'anno 2016, corredata dal bilancio di previsione per il 2017 e dalla consistenza degli organici.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 1048).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 27 luglio 2017, ha invitato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa al secondo semestre 2016 e al primo semestre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XCV*, n. 5).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 20 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 52).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-

tato delle regioni l'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM (2017) 283 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (COM (2017) 275 final), sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM (2017) 276 final), sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi (COM (2017) 279 final).

Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 8ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 132).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 2 agosto 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM (2017) 343 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 12 ottobre 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 5 ottobre 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Airola e Santangelo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03931 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Giacobbe e Borioli hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07945 della senatrice Orrù ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 luglio al 2 agosto 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 177

ARRIGONI: sulla ricostruzione dei due ponti di Annone e Civate in Brianza (4-07339) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CAMPANELLA ed altri: sull'emergenza ambientale dell'area della valle del Mela in provincia di Messina (4-04014) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CAPPELLETTI ed altri: sui lavori del gruppo tecnico per la determinazione dei limiti di presenza delle sostanze chimiche nelle acque potabili (4-03610) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CARDIELLO: sulla realizzazione di collegamenti stradali e ferroviari verso la città di Matera capitale europea della cultura nel 2019 (4-06827) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CASSON ed altri: sul risanamento ambientale del "vallone Moranzeni" nel comune di Venezia (4-03039) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CONSIGLIO: sullo smaltimento di rifiuti di altre regioni negli impianti della Lombardia (4-03558) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

D'AMBROSIO LETTIERI ed altri: sulla politica delle tariffe praticata da Alitalia negli aeroporti pugliesi (4-06663) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE POLI: sull'inquinamento da PFAS nel territorio delle province di Vicenza, Padova e Verona (4-02585) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DONNO ed altri: sulla realizzazione di un depuratore delle acque reflue vicino a Manduria (Taranto) (4-02070) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sull'inquinamento ambientale provocato dallo scorretto smaltimento dei rifiuti da parte dell'ex British American tobacco a Lecce (4-05135) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

FAZZONE: sulla concessione di autorizzazione ad un mega impianto di coltivazione dei mitili a Terracina (Latina) (4-05738) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

IURLARO: sull'incendio in una discarica nella provincia di Brindisi (4-06248) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MATTEOLI: sul disastro ambientale della laguna di Orbetello (Grosseto) (4-04387) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 149 del 7 dicembre 2016.)

sui lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria (4-06509) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

NUGNES ed altri: su iniziative per la messa al bando del glifosato (4-05819) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

STEFANO: sulla politica delle tariffe praticata da Alitalia negli aeroporti pugliesi (4-06716) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

Mozioni

URAS, STEFANO, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, CAMPANELLA, SIMEONI, MUSSINI - Il Senato,
premessi che:

com'è noto, la continuità territoriale, intesa come capacità di garantire un servizio di trasporto che non penalizzi i cittadini residenti in territori meno favoriti, si inserisce nel quadro più generale di garanzia dell'egualianza sostanziale dei cittadini e di coesione di natura economica e sociale, sostenute anche in sede europea;

un adeguato sistema di trasporto aereo e marittimo rappresenta, per una regione insulare come quella sarda, non solo un'importante attività di tipo economico, ma soprattutto l'elemento essenziale del "diritto fondamentale alla mobilità" previsto dall'art. 16 della Costituzione, che deve essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

la specifica e totale insularità della Sardegna comporta ad oggi un'evidente, penalizzante e insopportabile carenza di servizi e la esclude oggettivamente dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche, frenandone lo sviluppo socio-economico e culturale e rallentando la fuoriuscita da una crisi economica che, lungi dall'essere ciclica, ormai rischia di diventare una condizione di sottosviluppo permanente;

tale condizione impone quindi immediate ed adeguate misure rivolte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale e consentire al popolo sardo di esplicitare liberamente la loro triplice identità: quella di cittadini sardi, italiani ed europei;

da tempo, con vari atti istituzionali nazionali, regionali e locali, si chiede, nel rispetto dello statuto regionale e della normativa europea, di avviare le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna, al fine di introdurre criteri di vantaggio ed elementi di equità, in attuazione dei principi di coesione, di solidarietà sociale e di pari opportunità che rimuovano gli squilibri economici e sociali dell'isola;

questa richiesta è oggi tanto più attuale anche in considerazione delle recenti problematiche connesse alla mancata partecipazione del vettore Alitalia alla gara pubblica per la continuità territoriale da e per la Sardegna e delle possibili gravissime ripercussioni di questa scelta sul diritto alla mobilità dei sardi e sullo sviluppo globale dell'isola,

impegna il Governo:

1) ad attivare ogni procedura necessaria, avuto riguardo agli impegni presi con l'approvazione dell'ordine del giorno 2853/75/5 perché venga riconosciuto in ambito europeo lo stato di insularità della Sardegna e, conseguentemente, venga consentito all'isola di accedere ad un regime di aiuti derogato analogo a quello previsto per le regioni ultra-periferiche;

2) a farsi promotore in ambito europeo della realizzazione di un sistema di trasporto aereo comune che veda coinvolte le principali compagnie con sede nel territorio UE e che tenga conto non unicamente del profitto economico, ma anche della necessità di coesione tra Paesi europei e del diritto alla mobilità delle popolazioni che vivono nei territori periferici o insulari;

3) a farsi carico della situazione contingente relativa al bando di gara sull'affidamento in via esclusiva dei servizi aerei di linea in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna per il prossimo quadriennio, e ad adoperarsi affinché sia assicurata un'efficiente e adeguata gestione della continuità territoriale da e per la Sardegna, per residenti e non, tale da garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e pari trattamento riservato a tutti i cittadini italiani, quindi anche ai sardi, nel pieno rispetto anche delle vigenti normative in materia di libera circolazione di persone e merci;

4) a proporre una norma di salvaguardia capace di garantire, anche nel caso di mancata aggiudicazione dei servizi di continuità territoriale posti a gara, un numero di tratte e costi contenuti pari a quelli assicurati dal regime di continuità territoriale esistente. Questo, avuto riguardo soprattutto alla crisi aziendale di Alitalia oggi in fase di gestione commissariale e oggetto di procedura di liquidazione.

(1-00826)

Interrogazioni

PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha stabilito che "per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza (...) sono concessi contributi a fondo perduto";

allo scopo, ai sensi del successivo articolo 10, è stato istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un "Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati", annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni, che, a loro volta, ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti, in quanto è al sindaco del comune in cui è sito l'immobile che gli interessati devono presentare l'istanza di contributo;

sulla base delle informazioni raccolte emergerebbe che il fondo nazionale non sarebbe più stato finanziato sin dal 2004, determinando, oltre all'interruzione dell'erogazione dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, anche l'allungarsi delle graduatorie istituite presso i comuni, ai quali non sarebbe stata fornita alcuna indicazione circa le modalità di gestione delle istanze comunque presentate;

la Regione Emilia-Romagna, al fine di evitare un eccessivo allungamento delle graduatorie e dei tempi di attesa, è intervenuta istituendo il fondo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche e introducendo criteri per la formazione delle graduatorie comunali, che tenessero conto anche della situazione economica del nucleo familiare, rinviando per quanto non espressamente previsto alla disciplina del fondo nazionale. Ad oggi il fondo ha erogato oltre 40 milioni di euro di contributi;

allo scopo di promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle Regioni ha stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, ma, nonostante la complementarietà dei finanziamenti locali, anche in ragione dei differenti criteri di corresponsione e del mancato rifinanziamento della legge n. 13 del 1989, numerosi interventi realizzati dai privati sono ancora in attesa del contributo pubblico;

nelle scorse settimane, AUSER Emilia-Romagna, associazione solidale di volontariato e promozione sociale, che opera con la finalità di migliorare la qualità della vita, in particolare delle persone anziane e fragili, ha lanciato la campagna "L'ascensore è libertà", con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'ascensore quale strumento essenziale al fine di consentire alle persone anziane o con disabilità (permanente o temporanea) di muoversi in autonomia e coltivare relazioni di comunità;

la campagna, realizzata in collaborazione con le principali realtà associative, che si occupano delle persone anziane e/o disabili, è meritevole di attenzione anche da parte delle istituzioni pubbliche, le quali hanno il dovere di compiere ogni sforzo per favorire il rimuoversi di ogni forma di ostacolo alla socialità delle persone, prevenendo forme di marginalità sociale,

ma anche di favorire quegli investimenti privati che fungono da stimolo alla ripresa economica e all'occupazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda farsi promotore del rifinanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di una ricognizione normativa che consenta di coordinare la legislazione nazionale con quella regionale e di rispondere positivamente alle istanze di contributo già presentate e giacenti e a quelle in divenire.

(3-03935)

VALENTINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

negli anni più recenti, il settore della vigilanza privata ha contribuito, pur nella sua specificità, all'attività di prevenzione contro la criminalità e alla sicurezza diffusa dei cittadini. Questa realtà conta, ad oggi, 1.326 imprese, con quasi 70.000 occupati, di cui circa 41.000 guardie armate, e un fatturato complessivo che si aggira attorno ai 3 miliardi e 300 milioni;

tra le attività rientranti nelle competenze delle imprese di sicurezza privata, particolare rilievo riveste il servizio di trasporto valori, sia per l'incidenza complessiva sui fatturati e l'impiego di personale, sia per la delicatezza e pericolosità che può rivestire per gli addetti e per i frequentatori degli esercizi dove si svolge;

ai sensi dell'allegato D, punto 3.1.3, del decreto ministeriale n. 269 del 2010 si dispone che il servizio di trasporto valori fino a 1,5 mln di euro debba essere svolto da almeno 3 guardie private giurate a bordo di un furgone blindato. Di contro, al successivo punto 3.1.4, in tabella A, si specifica che, il personale impiegato può ridursi a due unità, qualora si utilizzino furgoni blindati dotati di sistemi ad alta tecnologia;

se tale previsione può avere una sua logica con riferimento alla specifica fase del trasporto, a parere dell'interrogante, appare meno appropriata relativamente alle fasi che precedono e seguono il trasporto vero e proprio, ovvero il prelievo e il deposito del denaro;

infatti, in tali fasi deve essere eseguita la cosiddetta "bonifica del perimetro" che prevede il controllo da parte di un operatore affinché nessuno intralci o interrompa il servizio, che deve svolgersi nel minor tempo e con la massima attenzione possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi;

come noto, il servizio di prelievo e di deposito si svolge prevalentemente all'interno di supermercati, uffici postali, banche, tutti luoghi normalmente frequentati da un'utenza numerosa e inerme. Tenuto conto che l'unità operativa, ordinata alla guida del furgone non può in nessun caso scendere dal mezzo blindato, l'unico altro agente presente, deve contestualmente assolvere alle operazioni di bonifica e alla materiale attività di prelievo o deposito del denaro;

appare evidente come tali condizioni di esercizio aumentino i rischi di attacchi e rapine a mano armata, mettendo a serio rischio l'incolumità degli operatori e dei cittadini che si dovessero trovare ad essere presenti al momento dello svolgimento di tali attività;

paradossalmente, proprio la presenza sui furgoni di sistemi ad alta tecnologia, quali la macchiatura delle banconote, il rinforzo del vano valori,

il sistema di blocco furgone gestito dal Centro operativo, le resine biocomponenti, finisce per rendere particolarmente vulnerabili le fasi del prelievo e del deposito;

inoltre, altrettanto evidente appare come tali metodiche operative generino un continuo *stress* da lavoro correlato, in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo del decreto legislativo n. 81 del 2008,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto evidenziato in premessa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la normativa in questione, anche attraverso un previo confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore della sicurezza privata, al fine di migliorare gli *standard* di sicurezza di tutte le fasi del servizio del trasporto di denaro.

(3-03936)

ROMANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel 2016, Enel Distribuzione ha presentato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il piano di messa in servizio dei nuovi contatori elettronici "*smart metering 2G*", che si è realizzata nel primo semestre 2017, con sostituzione massiva dei vecchi contatori di prima generazione presenti nelle abitazioni e installati a partire dal biennio 2000/2001; lo stesso faranno tutti gli altri distributori locali, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità stessa in vista degli obblighi di legge sul cambio dei contatori;

secondo il piano di sostituzione, i contatori da sostituire nel 2017 sarebbero circa 1,8 milioni; entro il 2020 verranno cambiati quasi 18 milioni di vecchi contatori (5,5 milioni nel 2018, 5,9 nel 2019 e 6 nel 2020) e gli altri 13 milioni negli anni a seguire;

a livello normativo, si richiama la direttiva europea recepita in Italia nel 2014 (decreto legislativo n. 102 del 2014, art. 9 comma 3, successivamente attuata da disposizioni dell'Autorità garante per l'energia ed il gas (delibere AEEG 87/2016/R/eel e 646/2016/R/eel (energia elettrica); delibere 631/2013/R/gas e 651/2014/R/gas) che hanno definito le caratteristiche tecniche dei contatori e le modalità di misurazione;

le principali caratteristiche dei nuovi contatori sono: possibilità di ottenere sempre fatturazioni calcolate su consumi reali; rilevazione dei consumi dettagliati ogni 15 minuti con dato disponibile su *display (energy footprint)* e, eventualmente, dell'energia elettrica prodotta immessa in rete; rilevazione continua della potenza e delle eventuali interruzioni di fornitura; memorizzazione di informazioni contrattuali; dati del *display* personalizzabili e trasferibili su dispositivi esterni;

si sarebbero dovute eliminare, soprattutto in ambito gas, fatturazioni di acconto effettuate sulla base di consumi presunti, causa di ricorrenti criticità relative ai conguagli;

la sostituzione massiva dei vecchi contatori con quelli di seconda generazione interessa oltre 30 milioni di famiglie e imprese italiane;

considerato che:

con la delibera 87/2016/r/EEL recante "*Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda generazione (2G)*" nel settore elettrico ai

sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102", l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha deliberato i requisiti funzionali e l'utilizzo dei nuovi contatori;

tra i punti critici legati all'installazione del nuovo misuratore vi è la mancata rilevazione della lettura, prima della rimozione del precedente contatore. I dati infatti vengono acquisiti solo automaticamente dal sistema, senza che venga rilasciato alcun certificato all'utente al momento della sostituzione. Il cartaceo viene contemplato solo laddove il contatore non acquisisca in automatico la lettura dal sistema. Questo sistema può generare delle criticità nel contestare le differenze di calcolo tra vecchio e nuovo contatore. Accertare l'effettivo consumo registrato dal vecchio contatore è un elemento fondamentale per evitare di ritrovarsi addebitati spiacevoli e inaspettati maxi conguagli;

conformemente alle direttive, l'introduzione dei nuovi contatori non avrebbe dovuto far venir meno in alcun modo la funzionalità dei contatori di prima generazione, fino all'accertato corretto funzionamento dei nuovi misuratori;

l'installazione dei nuovi misuratori avrebbe dovuto comportare sia un risparmio energetico che economico per le utenze;

tenuto conto che a quanto risulta all'interrogante:

nel territorio di Aversa (Caserta) e circondario si sono riscontrate numerose criticità legate al malfunzionamento dei nuovi misuratori;

su centinaia di contatori sostituiti dai punti Enel, in un numero rilevante, si sarebbero riscontrate errate misurazioni in eccesso dei consumi, avendo generato morosità e pagamenti abnormi da parte degli utenti con gravi conseguenze soprattutto per le fasce sociali più deboli;

molti, usufruendo del rapporto interbancario diretto (RID) per il pagamento delle utenze, si sarebbero ritrovati addebiti di migliaia di euro, senza peraltro ricevere nessuna previa e doverosa notifica circa il malfunzionamento del servizio;

molti utenti non sarebbero ancora a conoscenza del malfunzionamento dei misuratori con conseguente continua lievitazione dei costi non corrispondenti al reale consumo,

si chiede di sapere quali misure urgenti e indifferibili il Ministro in indirizzo intenda adottare per ristabilire il giusto rapporto tra consumi reali e costi effettivi nei territori citati e quali provvedimenti intenda adottare per evitare sperequazioni e inadempienze legate al disservizio in oggetto.

(3-03937)

CATALFO, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con delibera n. 330 del 18 ottobre 2016 la Regione Siciliana ha approvato il piano regionale dei servizi formativi 2016-2020, atto strategico per lo sviluppo del settore della formazione professionale siciliana, finanziato complessivamente con varie fonti, tra cui 117,5 milioni di euro imputati a valere sulle risorse del programma operativo complementare 2014/2020, ex delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;

lo stesso Piano prevede che nel periodo 2016-2020, per finanziare gli interventi dei servizi formativi, sono individuati complessivamente circa 946 milioni di euro provenienti da diverse fonti di finanziamento a titolarità regionale e nazionale tra cui i fondi PON-SPAO (Programma operativo nazionale-Sistemi di politiche attive per l'occupazione) 2014-2020, da cui vengono attinti 40.000.000 (20.000.000 per l'anno 2016 e 20.000.000 per l'anno 2017) specificamente destinati agli sportelli multifunzionali;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

le suddette risorse non sono state ancora destinate al fine a cui sono state preordinate e gli interventi finanziati nell'ambito delle risorse approvate non sono stati ancora attuati;

la Giunta regionale siciliana è stata più volte e da più parti sollecitata a fornire una risposta adeguata in merito alla mancata destinazione dei suddetti fondi;

l'Assessore regionale della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Carmencita Mangano, ha reso edotti soltanto il 25 luglio 2017 la V Commissione e l'Assemblea regionale siciliana che, di fatto, i fondi PON-SPAO 2016/2017 non sono utilizzabili per le politiche attive del lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, alla luce degli episodi evidenziati, di chiarire l'ordine della destinazione dei fondi PON-SPAO in Sicilia.

(3-03938)

MORONESE, PAGLINI, LEZZI, CRIMI, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO, NUGNES, SERRA, CAPPELLETTI, CASTALDI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti con deliberazione n. 62 del 29 settembre 2016, la Giunta comunale di Caserta ha deciso di pianificare la realizzazione di un "impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato e trattamento biologico del rifiuto organico", in zona ASI Lo Uttaro, fornendo al responsabile del settore Ambiente ed Ecologia del Comune l'incarico di elaborare il progetto, di cui allo studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 2 ottobre 2013, individuando la nuova localizzazione dell'opera in zona Lo Uttaro rispetto alla precedente previsione;

considerato che con atto di sindacato ispettivo 3-03237, presentato il 19 ottobre 2016, nella seduta n. 704, la prima firmataria del presente atto interrogava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in considerazione del fatto che la citata delibera n. 62 del 2016 appariva in contrasto con precedenti e importanti decisioni, adottate dalla medesima città di Caserta per un progetto simile che doveva essere ubicato sempre nell'area Lo Uttaro, tra cui la delibera n. 31 dell'8 novembre 2011, con la quale il Consiglio comunale stabiliva, tra l'altro, di "inibire definitivamente qualsivoglia attività concernente il ciclo dei rifiuti dell'Area in parola o in quelle confinanti", e la delibera n. 51 del 27 giugno 2013, con la quale il Consiglio comunale decideva di richiedere al consorzio ASI per la provincia di Caser-

ta di modificare la normativa di attuazione del piano regolatore limitatamente all'agglomerato di "San Nicola" in tenimento di Caserta, attraverso l'introduzione tra l'altro delle seguenti prescrizioni: "divieto di realizzazione di impianti industriali che trattino, smaltiscano, recuperino o stocchino rifiuti di qualsiasi natura, ovvero urbani, industriali, speciali, pericolosi e non"; "gli impianti industriali che a qualsiasi titolo operino nel ciclo integrato dei rifiuti attualmente ivi ubicati, non possono proseguire la loro attività oltre il termine delle vigenti autorizzazioni regionali e provinciali";

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

con la delibera n. 103 del 15 novembre 2016 è stata deliberata la "Revoca della delibera di G.C. n. 62 del 29.09.16, relativa all'impianto integrato di selezione di materiali riciclabili dal rifiuto indifferenziato e trattamento biologico del rifiuto organico";

nella stessa delibera l'Amministrazione, confermata l'espressa determinazione di realizzare un impianto per il recupero e la valorizzazione energetica della sola frazione umida dei rifiuti con produzione di energia da biogas ed ammendante agricolo, ha assunto, tra l'altro, l'impegno a realizzare un impianto per il recupero e la valorizzazione energetica della sola frazione umida dei rifiuti con produzione di energia da biogas ed ammendante agricolo; nonché la disponibilità ad individuare eventuali siti alternativi, idonei ad accogliere rimpianto, col coinvolgimento di Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania), Sogesid, Regione Campania e dei progettisti;

"il Comune di Caserta è risultato beneficiario di un finanziamento Regionale (Decreto n. 123 del 07/03/2017) per la "progettazione e costruzione di un impianto di trattamento del rifiuto umido". (...) Al fine della realizzazione dell'obiettivo, è stato affidato ad ATHENA S.r.l., spin off accademico dell'Università della Campania L. Vanvitelli, la redazione dello studio di fattibilità di un impianto di trattamento del rifiuto umido; Athena srl, ha consegnato in data 23/05/2017 con prot. 0054590 lo studio di fattibilità e progetto preliminare di un impianto di trattamento del rifiuto umido composto dagli elaborati progettuali riportato nell'allegato A, per l'importo complessivo di € 26.481.515,00 come distinto nel quadro economico riepilogativo di progetto" (delibera n.112 del 2017 della Giunta comunale di Caserta);

risulta agli interroganti che il presidente del consiglio di amministrazione della Athena Srl sia l'ingegner Maria Laura Mastellone, la quale avrebbe già ricoperto il ruolo di assessore all'Ambiente per il Comune di Caserta dall'anno 2006 all'anno 2011 e per l'ente Provincia di Caserta dall'anno 2011 all'anno 2015, e che la stessa si faceva promotrice già dall'anno 2011, in qualità di assessore provinciale, della realizzazione di un biodigestore all'interno dell'impianto STIR (Stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti) del Comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), soluzione sempre respinta da tutte le amministrazioni passate, sino a quella attualmente in carica;

considerato inoltre che con la delibera n.112 del 30 giugno 2017 è stato approvato il suddetto studio di fattibilità e il progetto preliminare che prevede la realizzazione dell'impianto in zona ASI- Ponteselice inserita nel

Piano di sviluppo industriale di Caserta nord. Dalla delibera n. 112 del 2017 si evince che sulla base di indicazioni scaturite dagli incontri con gli *stakeholders*, l'amministrazione sta verificando la possibilità/fattibilità della localizzazione dell'impianto in zona Gradilli;

considerato altresì che:

a quanto risulta agli interroganti sull'area in questione, dove ricadrebbe l'impianto voluto dall'Amministrazione comunale di Caserta, esisterebbe l'apposizione di due vincoli, uno in relazione al decreto ministeriale 8 novembre del 1973, che ha decretato l'area di particolare interesse pubblico per tutelare le bellezze naturali, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, e l'altro in virtù di un successivo decreto ministeriale del 4 maggio del 1992 del Ministero dei beni culturali e ambientali, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Caserta", che coinvolgerebbe direttamente la confinante frazione denominata Sant'Angelo in Formis del Comune di Capua (Caserta);

l'apposizione di quest'ultimo vincolo sarebbe riscontrabile dal sito *web* del Comune di Caserta nella sezione vincoli;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

i vincoli suddetti renderebbero di fatto incompatibile l'ipotesi di realizzazione dell'impianto in zona Gradilli, considerato che potrebbero comprometterne le caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche, nonché delle specie animali tutelate dalla legge;

non si comprende, dunque, quale sia il motivo di tale scelta per la realizzazione di un impianto con evidenti impatti negativi;

considerata la posizione geografica dell'area prescelta dal Comune di Caserta per la realizzazione del biodigestore, si avrebbe un impatto in termini ambientali, di emissioni e di traffico di automezzi conferenti, anche sui comuni di Capua, Castel Morrone, Piana di Monteverna e Pontelatone, immediatamente confinanti, che verrebbero coinvolti nell'eventuale scelta da parte del Comune di Caserta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di impedire la realizzazione dell'impianto in una zona vincolata e di particolare pregio;

se non ritenga opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di sollecitare le autorità locali ad una più attenta valutazione dell'impatto che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere sul territorio, qualsiasi sia la localizzazione prescelta;

se intenda attivarsi presso le amministrazioni territorialmente competenti, affinché si rinunci alla realizzazione dell'impianto in oggetto e si proceda alla valutazione di soluzioni alternative per la gestione della frazione umida, che non siano impattanti per l'ambiente e che non contrastino con i vincoli paesaggistici e culturali presenti sul territorio casertano;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, invitare il Comune e la Regione Campania a garantire il rispetto di quanto introdotto dalla legge n. 221 del 2015, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", in particolare con riferimento al compostaggio

di quartiere e di prossimità, che, opportunamente attuato, porterebbe ad una forte diminuzione dei costi per la gestione dell'umido, senza ricorrere a impianti insalubri e impattanti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire il rispetto della legge n.108 del 2001, relativa alla ratifica della Convenzione di Aarhus, affinché la sua applicazione possa portare ad un reale coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini di Caserta, e delle comunità interessate, nelle decisioni ambientali nel caso in questione.

(3-03939)

MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, CALIENDO, AURICCHIO, RAZZI, PICCINELLI, FLORIS, SCOMA, Giovanni MAURO, GASPARRI, BOCCARDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) ha introdotto, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il nuovo obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

il punto 4.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070 (come inserito dal punto 8.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793) ha disposto che per l'anno 2017 le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

ad oggi, le *software houses* non hanno ancora rilasciato ai professionisti e agli altri intermediari gli aggiornamenti degli applicativi necessari all'effettuazione dell'adempimento in oggetto;

il primo invio dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (relativi al primo semestre 2017) richiede la verifica puntuale delle anagrafiche di tutti i clienti e i fornitori di ciascun titolare di partita IVA, onde evitare l'irrogazione delle sanzioni previste per l'invio di dati incompleti o errati;

l'attuale scadenza del 16 settembre 2017 (posticipato al giorno 18, cadendo il 16 di sabato) lascia ai professionisti e agli altri intermediari non più di 10 giorni lavorativi per implementare il nuovo *software*, formare il personale, svolgere i dovuti controlli ed effettuare l'adempimento, tenuto, altresì, conto della pausa estiva;

i professionisti e gli altri intermediari hanno assoluta necessità di un congruo termine, rispetto alla data in cui i *software* sono loro resi disponibili, per poter assolvere agli incarichi ricevuti con la dovuta diligenza professionale,

si chiede di sapere se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza dei profili problematici derivanti dall'ancora attuale impossibilità di avviare le procedure necessarie alla tempestiva effettuazione dell'adempimento e quali utili e tempestive iniziative intenda adottare per ovviare alle predette difficoltà, in caso disponendo, per garantire la corretta trasmissione telematica delle comunicazioni, in conformità allo Statuto dei diritti del contribuente, il differimento del termine del 16 settembre 2017 attualmente previsto per la trasmissione.

(3-03941)

LUCIDI, SCIBONA, CIOFFI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 26 luglio 2017, Trenitalia ha pubblicato sul suo sito *internet* ufficiale, nella sezione dedicata ai comunicati stampa, l'informativa con la quale comunica il potenziamento infrastrutturale alla galleria del bivio Orte Sud, sulla direttissima Roma-Firenze;

dal comunicato si apprende, inoltre, che i cantieri saranno attivi dal 29 luglio al 3 settembre 2017 e interesseranno la galleria del bivio Orte Sud, la quale rappresenta l'interconnessione tra la Linea AV (alta velocità) e la linea convenzionale Firenze-Roma;

tali interventi erano stati anticipati già nel marzo 2017, e la programmazione dei lavori era stata predisposta con congruo anticipo;

considerato che, a parere degli interroganti:

dal comunicato citato si evincono una serie di criticità nella gestione del traffico ferroviario;

all'interno del comunicato, si legge che i treni regionali ed Intercity "percorreranno la linea convenzionale da Roma a Orte, con possibili allungamenti dei tempi di viaggio" quando in realtà gli "allungamenti dei tempi di viaggio", saranno certi e non possibili, perché riportati in orario ufficiale da Trenitalia;

inoltre, nel comunicato, si precisa che faranno eccezione tre Intercity al giorno, che viaggeranno sulla direttissima, saltando la fermata di Orte, ma non specificando se siano diretti verso le Marche (Ancona), la Toscana (Firenze) o l'Umbria (Foligno - Perugia), ma rendendo possibile comunque il transito anche in direzione Firenze sulla linea direttissima stessa;

in ultima istanza, Ferrovie dello Stato comunica che sarà esteso il periodo di riduzione estiva dell'offerta sulla Fiumicino Aeroporto-Monterotondo/Fara S./Poggio M./Orte (FL1) a tutto il periodo di interruzione dell'interconnessione di Orte, mentre non prevede alcun vantaggio economico prestabilito per chi usufruirà della linea lenta da Roma ad Ancona, da Roma a Perugia, e da Roma a Firenze, considerando che si accumuleranno ritardi, che arriveranno decisamente oltre i 60 minuti,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

come valuti la descritta decisione, per cui nessun treno nella tratta Roma Termini viaggerà sulla linea veloce;

come valuti la disposizione secondo cui per nessun treno viaggiante sulla linea lenta sarà previsto un servizio veloce a partire dalla stazione di

Orte, che, a parere degli interroganti, permetterebbe di recuperare tempo almeno nelle direzioni più penalizzate;

se siano state stimate le condizioni di sicurezza dei viaggiatori anche in termini di funzionamento dell'impianto di condizionamento dei convogli, stante la situazione meteorologica attuale;

se ritenga opportuno, nel limite delle proprie competenze, richiedere una riduzione dei costi per la tratta interessata dai ritardi già previsti e comunicati, a fronte dunque di un disagio annunciato.

(3-03944)

CARDIELLO - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nel Comune di Ussita (Macerata), comune nell'area focale dello sciame sismico del Centro Italia del 2016, a seguito delle dimissioni del sindaco nel mese di maggio 2017, è stato nominato il commissario prefettizio nella persona del dottor Mauro Passerotti, che, insediatosi nei primi giorni di giugno, è divenuto operativo solo alla fine dello stesso mese;

ad oggi si registrano notevoli ritardi nella notifica delle "schede Fast" (fabbricati per l'agibilità sintetica post terremoto) ai proprietari delle abitazioni già verificate dai tecnici regionali;

tale ritardo pregiudica la predisposizione delle schede Aedes indispensabili per la definizione dei progetti di ricostruzione e rallenta, pericolosamente, quanto previsto dalla normativa per il riconoscimento dei contributi statali finalizzati al superamento delle criticità economiche e sociali determinate dagli eventi sismici;

nel mese di giugno il commissario prefettizio ha ricevuto comitati di cittadini di Ussita che hanno rappresentato una serie di problematiche che richiedono un forte impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali;

parrebbe che il commissario prefettizio assicuri una presenza *in loco* limitata a 2 soli giorni,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno intenda accertare le cause, e le eventuali responsabilità, che hanno determinato gli inammissibili ritardi sulle questioni richiamate;

quali azioni intenda urgentemente porre in essere, anche d'intesa con il commissario per la ricostruzione, per superare tali ritardi che impediscono, in particolare, le notifiche ai cittadini colpiti dal sisma delle schede Fast, già definite dai tecnici verificatori;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ritenga che siano stati rispettati criteri oggettivi di verifica nei sopralluoghi per le schede Fast e Aedes;

quali criteri siano stati adottati nei puntellamenti degli edifici sia pubblici che privati, anche per evitare situazioni di disparità di trattamento; se vi sia stata disparità di trattamento negli accessi presso le abitazioni, in quanto parrebbe che sia stato consentito solo a taluni di effettuare i traslochi in presenza dei vigili del fuoco all'interno delle zone rosse;

se il Ministro dell'interno ritenga che il commissario prefettizio abbia sino ad ora posto in essere tutte le iniziative e azioni possibili di legge per

permettere ad una comunità profondamente ferita dal sisma del 2016 di tornare ad una situazione di normalità, e se ritenga che la presenza di due giorni alla settimana da parte del commissario prefettizio sia idonea e compatibile per un comune che presenta notevoli criticità che richiederebbero una presenza più intensa per superare le gravi lentezze nella ricostruzione;

quale sia la situazione attuale del cimitero monumentale di Ussita e se siano state adottate misure straordinarie igienico-sanitarie;

se intendano verificare se siano stati posti in essere dalle amministrazioni locali interventi tecnici e finanziari efficaci per fronteggiare la situazione della zona franosa tra il campo sportivo e la frazione di Calcara che non è conseguenza del sisma, essendo già a conoscenza delle amministrazioni comunali prima della nomina del commissario prefettizio.

(3-03945)

ASTORRE, LUCHERINI, RANUCCI, MATURANI, MOSCARDI, CANTINI, AMATI, VALENTINI, FAVERO, FILIPPIN, TRONTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, MIRABELLI, Elena FERRARA, PEZZOPANE, PUPPATO, ALBANO, Gianluca ROSSI, GINETTI, BROGLIA, Stefano ESPOSITO, CAPACCHIONE, MARCUCCI, MANASSERO, LEPRI, VALDINOSI, SPILABOTTE, LAI, SCALIA, SANTINI, SPOSETTI, TONINI, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, BIANCO, BORIOLI, MUCCHETTI, FILIPPI, LATORRE, CARDINALI, CHITI, VATTUONE, PARENTE, LO GIUDICE, MATTESINI, CIRINNÀ, ORRÙ, PUGLISI, CUCCA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

a Roma il servizio di trasporto è gestito e organizzato da Atac SpA. L'azienda per la mobilità, dopo la fusione, il 1° gennaio 2010, con Met.Ro SpA e Trambus SpA, con quasi 13.000 dipendenti, è oggi il primo gruppo di trasporto pubblico in Italia, oltre ad una delle più grandi realtà a livello europeo. Atac SpA è interamente partecipata dal Comune di Roma, configurandosi lo stesso come socio azionista;

la gestione di Atac SpA, in particolar modo a partire dalla Giunta guidata dal sindaco Alemanno, è stata caratterizzata a parere degli interroganti da un elevato livello di irresponsabilità manageriale, sia sotto il profilo amministrativo, che sotto il profilo economico-finanziario, sia in termini di controllo;

l'assoluta carenza di trasparenza delle attività gestionali da parte degli organi posti al vertice dell'Atac, oltre ad essere stata al centro di numerose inchieste da parte della magistratura ordinaria e contabili, ha determinato la formazione di un debito che allo stato attuale supera i 1.200 milioni di euro. Moltissimi sono i fattori che hanno contribuito al formarsi di una mole debitoria così elevata, considerevolmente superiore ai livelli di sostenibilità. Dal frequente ricorso alle procedure negoziate, senza pubblicazione dei relativi bandi, per l'affidamento dei lavori e dei servizi; agli abusi di ufficio legati alle assunzioni illecite, meramente arbitrarie, figlie di logiche clientelari (sentenza n. 18619/2016 della VIII sezione penale del Tribunale di Roma); agli indebiti compensi riconosciuti ai titolari di posizioni apicali, in violazione del quadro normativo esistente e consolidata giurisprudenza (sentenza

n. 258/2016 della Corte dei conti); alla smisurata evasione tariffaria, che denota un'endemica assenza di controllo;

rilevato che attualmente Atac, oltre ai consolidati e gravissimi problemi finanziari, sembra non incontrare il pieno e costruttivo sostegno dell'unico azionista, l'amministrazione capitolina, necessario alla definizione di un serio e sostenibile piano di risanamento finanziario. Le ultime dimissioni rassegnate dal direttore generale, ingegner Bruno Rota, successive a quelle rassegnate nel 2016 dall'ingegner Marco Rettighieri, costituiscono l'epitome di una totale assenza di fiducia da parte della Giunta capitolina, che, pur essendo unico azionista della società, sembrerebbe preferire assumere atteggiamenti ingerenti, e soprattutto contrastanti con le politiche di risanamento e di riorganizzazione aziendale definite, o in via di definizione, dei vertici aziendali;

considerato che, con riferimento alle dimissioni dell'ingegner Bruno Rota e ai fatti che le hanno precedute, se non anche determinate da elementi provenienti da numerosi quotidiani e giornali, nonché dal *web*, sembrerebbero emergere le solite e dannose logiche clientelari, tendenti a favorire specifici fornitori di determinati servizi. Invero, alla luce delle testimonianze rese e diffuse da quotidiani di rilevanza nazionale, il dimissionario direttore generale Rota avrebbe subito ingerenze e interferenze da parte del presidente della III Commissione Mobilità, nonché vice presidente vicario dell'Assemblea capitolina, dottor Enrico Stefàno, il quale si sarebbe interessato nel segnalargli una specifica impresa fornitrice del servizio di bigliettazione;

posto che, a giudizio degli interroganti:

soltanto attraverso un efficiente servizio di mobilità è possibile conferire pienezza ed effettività al diritto costituzionale alla libera circolazione di ogni cittadino. Altresì soltanto attraverso un efficiente servizio di mobilità in una città avente risonanza mondiale come Roma, con milioni di visitatori e turisti all'anno, è possibile contribuire al rilancio dell'immagine stessa della capitale, costituendo i servizi legati alla mobilità, sia quelli di superficie che quelli sotterranei, un elemento imprescindibile per il godimento e la fruizione delle straordinarie attrazioni storiche, monumentali, culturali e artistiche, che solo Roma può vantare;

il servizio di mobilità della capitale non può non interessare anche le istituzioni di rango nazionale, Parlamento e Governo, anche alla luce dei vari impegni assunti dalle stesse, sotto il profilo del sostegno economico e finanziario nei confronti di Atac SpA,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce degli ultimi accadimenti, che hanno portato alle dimissioni del direttore generale di Atac SpA, ingegner Rota, non reputi opportuno promuovere, per quanto di competenza, un tavolo di confronto istituzionale necessario a: acquisire quegli elementi conoscitivi riguardanti l'esistenza, o meno, di una relazione tra i rappresentanti dell'azienda fornitrice di servizi di bigliettazione, Conduent, e il presidente Stefàno; verificare, per quanto di competenza, in quale sede e a che titolo sono stati incontrati, da parte del presidente Stefàno, i rappresentanti delle società, nonché il contenuto della documentazione, eventualmente, da quest'ultimo ricevuta; accertare, per quanto di competenza, se tra i

prodotti e servizi acquistabili da Atac SpA figurino anche quelli che la società Conduent è in grado di fornire.

(3-03946)

CATALFO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Ericsson è un'azienda che fornisce servizi, *software* e infrastrutture in ambito ICT (information & communication technology) a operatori di telecomunicazioni e altre aziende; è presente in 180 Paesi con più di 118.000 dipendenti,

a marzo 2017 Ericsson Italia ha comunicato la volontà di intraprendere la procedura di licenziamento collettivo per 315 lavoratori, divisi nei vari stabilimenti produttivi presenti nel territorio italiano; il ricorso a tale procedura, a detta del *management*, è motivato da una significativa trasformazione del settore delle telecomunicazioni che ha portato un'eccessiva concorrenza a ribasso nei prezzi delle forniture e una sostanziale trasformazione delle preferenze nel mercato delle telecomunicazioni dalle forniture *hardware* e *software*;

la procedura di licenziamento collettivo viene portata avanti attraverso un confronto tra *management* di Ericsson, sigle sindacali e dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, senza però pervenire a un accordo circa la gestione degli esuberi dichiarati, in conseguenza di ciò il 21 luglio 2017 sono state notificate a più di 300 lavoratori le lettere di licenziamento;

considerato che:

le modalità di gestione della crisi aziendale, a detta delle organizzazioni sindacali, caratterizzata dalla totale chiusura da parte di Ericsson ad un possibile negoziato per la definizione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero, potrebbe comportare il rischio di garantire margini di discrezionalità ampi al *management* di Ericsson;

risulta agli interroganti che al signor F. M. Ericsson avrebbe irrogato il licenziamento nell'ambito della procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, adducendo come motivazione il mancato carico di famiglia, non conteggiando il figlio adottivo a carico, non inserendo nel computo la specificità del lavoro e delle mansioni dello stesso. Nel caso di specie, Ericsson ha omesso di comunicare l'avvenuto licenziamento alla Direzione territoriale del lavoro competente per il territorio, impedendo al signor M. la possibilità di far richiesta per la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda adoperarsi affinché si vigili e siano rispettati i criteri di scelta indicati dalla legge n. 223 del 1991 e affinché siano evitati possibili licenziamenti discriminatori da parte del *management* di Ericsson.

(3-03947)

MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, CALIENDO, AURICCHIO, RAZZI, PICCINELLI, FLORIS, SCOMA, Giovanni MAU-

RO, GASPARRI, BOCCARDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, (introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) ha riaperto i termini della procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) fissando al 31 luglio 2017 il termine per la presentazione in via telematica del modello di richiesta di accesso alla procedura;

da fonti del Ministero dell'economia e delle finanze si è avuta notizia (ripresa ampiamente dalla stampa specializzata) della volontà del Governo di differire il termine del 31 luglio 2017 per l'invio del predetto modello di richiesta di accesso alla procedura;

considerato che:

il termine del 31 luglio è ormai trascorso ed ancora non è stata ufficializzata la proroga;

i contribuenti hanno ormai posto il loro legittimo affidamento nella disponibilità di un maggior termine per aderire alla procedura,

si chiede di sapere quali utili e tempestive iniziative il Ministro di indirizzo intenda adottare per dare certezza del nuovo termine, in caso ufficializzandolo attraverso un comunicato stampa, in attesa della definitiva approvazione dei provvedimenti necessari a tal fine.

(3-03948)

CATALFO, CIOFFI, PUGLIA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 21 luglio 2017 sono state notificate le lettere di licenziamento ai lavoratori di Ericsson Italia, in ottemperanza alla procedura di licenziamento collettivo, prevista dalla legge n. 223 del 1991; soltanto in Italia la Ericsson telecomunicazioni SpA ha inviato complessivamente 181 lettere di licenziamento, ma l'intera procedura interessa 315 lavoratori;

l'invio delle lettere di licenziamento è il punto di arrivo di un lungo *iter*, che ha interessato Ericsson, lavoratori ed i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. In data 14 marzo 2017 il *management* dell'impresa rende nota la volontà di intraprendere la procedura di licenziamento collettivo per 315 lavoratori, divisi nei vari stabilimenti produttivi presenti nel territorio italiano; il ricorso a tale procedura, a detta del *management*, è motivato da una significativa trasformazione del settore delle telecomunicazioni, che ha portato un'eccessiva concorrenza a ribasso nei prezzi delle forniture e una sostanziale trasformazione delle preferenze nel mercato delle TLC (Telecomunicazioni) dalle forniture *hardware* a *software*;

nell'ambito della procedura, *ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, in data 23 marzo e 27 aprile 2017, si svolgono 2 incontri tra Ericsson e le sigle sindacali, senza però pervenire ad un sostanziale accordo tra le parti;

anche gli incontri svolti in sede istituzionale non raggiungono alcun risultato, specificatamente rispetto alla possibilità di optare per una soluzio-

ne della crisi in maniera non traumatica in sostituzione del licenziamento collettivo; il verbale di conclusione della procedura di licenziamento collettivo prende atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo tra le parti;

in data 20 luglio 2017 la lettera inviata dai ministri Calenda e Poletti ai sindacati, successiva ad un incontro avuto con l'azienda, lo scorso 19 luglio 2017, dichiara che la società Ericsson telecomunicazioni ha ritenuto che per gli attuali esuberi dichiarati non si possa trovare altra soluzione che il licenziamento collettivo, chiudendo le possibilità di ogni negoziazione;

in data 21 luglio 2017, sono stati notificati i licenziamenti ai lavoratori interessati;

considerato che Ericsson è un'impresa, operante sul territorio italiano che nel corso degli ultimi anni ha ricevuto 7 finanziamenti pubblici per un valore di oltre 38 milioni di euro e attualmente partecipa all'assegnazione di bandi nell'ambito dei programmi Pon e Horizon 2020, nonché fondi pubblici in ambito di gestione ed implementazione della banda larga e di specifiche tecnologie di telecomunicazione;

considerato inoltre che le modalità di gestione della crisi aziendale, a detta delle organizzazioni sindacali, con la totale chiusura da parte di Ericsson ad un possibile negoziato, in seno ai criteri di scelta dei lavoratori in esubero definiti dalla normativa, potrebbe portare a margini di discrezionalità ampi da parte di Ericsson,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle proprie competenze, possano adoperarsi affinché vengano salvaguardati i lavoratori di Ericsson;

se intendano adoperarsi affinché le imprese che percepiscono fondi pubblici salvaguardino le proprie professionalità, anche prevedendo il blocco delle erogazioni per le stesse, in caso di licenziamenti collettivi dei lavoratori nei propri stabilimenti produttivi.

(3-03949)

MANDELLI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI, CALIENDO, AURICCHIO, RAZZI, PICCINELLI, FLORIS, SCOMA, Giovanni MAURO, GASPARRI, BOCCARDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 prevede che i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario (30 giugno) di versamento del saldo e del primo acconto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, siano maggiorati delle 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie generale, n. 169 del 21 luglio 2017, ha disposto il differimento al 20 luglio del termine ordinario di versamento delle sole imposte sui redditi (e non anche dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli altri tributi e contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi), con riferimento peraltro ai soli titolari di reddito d'impresa (e non anche dei professionisti e dei lavoratori autonomi);

con il comunicato stampa n. 131 del 26 luglio 2017, il Ministero in indirizzo ha ufficializzato la deliberazione di un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di estendere la predetta proroga al 20 luglio a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento a tutti gli imprenditori e lavoratori autonomi;

considerato che:

ad oggi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri modificativo del precedente decreto del 21 luglio 2017 non è stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

la proroga al 20 luglio del termine di versamento (scadente originariamente al 30 giugno) è stata ufficializzata il successivo 21 luglio e quindi soltanto dopo la scadenza del termine prorogato;

l'estensione della predetta proroga ai tributi e contributi diversi dalle imposte sui redditi e a tutti i lavoratori autonomi non ha ancora ricevuto riconoscimento normativo, pur essendo il termine prorogato del 20 luglio ormai scaduto da ben 12 giorni;

la proroga, che è ancora in via di predisposizione, risulta pertanto palesemente tardiva;

per effetto di detta tardività, sia i titolari di reddito di impresa che i titolari di reddito di lavoro autonomo non hanno avuto la possibilità di effettuare i versamenti senza dover corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

l'effetto della proroga è stato dunque soltanto quello di differire al 20 agosto i predetti versamenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere la maggiorazione dello 0,40 per cento;

il descritto quadro normativo si pone a parere degli interroganti in contrasto con i principi generali dello statuto dei diritti del contribuente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei profili problematici derivanti da tale quadro normativo e quali utili e tempestive iniziative intenda adottare per evitare la descritta ingiusta penalizzazione, in caso disponendo, per garantire la corretta applicazione dei principi generali dello statuto dei diritti del contribuente, la restituzione della maggiorazione dello 0,40 per cento agli imprenditori e ai professionisti, che abbiano effettuato i versamenti in oggetto entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la proroga in loro favore del termine di versamento.

(3-03950)

BLUNDO, PUGLIA, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, nella pubblicazione de "Il Bilancio della Banca d'Italia" per l'anno 2016, nello stato patrimoniale, sezione passività, esistono due conti così indicati: "Banconote in circolazione" per 181,208 miliardi di euro (cod. 1); "Altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)" per 355,667 miliardi di euro (codice 9.3), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel rispetto dell'indipendenza e

dell'autonomia della Banca d'Italia, sia a conoscenza, per ciascuno dei due conti indicati, qualora siano riferiti a debiti, dell'identità dei creditori e altresì, qualora non siano dei debiti, della natura giuridica e contabile degli stessi.

(3-03953)

BERTUZZI, PAGLIARI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute ha espresso grande preoccupazione per i suicidi verificatisi in cella negli ultimi giorni;

infatti, tra il 25 e il 30 luglio 2017 sono stati 4 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri di Parma, Reggio Emilia, Roma ed Ancona;

in totale, dall'inizio del 2017, secondo i dati forniti dal Garante, sono 32 i detenuti che si sono suicidati;

considerato che:

nel caso specifico di Parma, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale del capoluogo emiliano, Roberto Cavalieri, ha informato, in un comunicato stampa del 27 luglio, dell'avvenuto suicidio di un detenuto del carcere di Parma e ha espresso una serie di "perplexità sulla gestione dei detenuti comuni";

da notizie diffuse dalla stampa nonché dal Garante dei detenuti stesso, si tratta del secondo suicidio avvenuto nel medesimo carcere negli ultimi 3 mesi;

nella nota del garante Cavalieri, si pone l'attenzione su alcune questioni relative al carcere di Parma, ognuna delle quali può ritenersi un potenziale cofattore della scelta drammatica di un detenuto di porre fine alla propria vita;

tenuto conto che:

da quanto si apprende nella nota, il numero dei detenuti nel reparto della media sicurezza del carcere di Parma conta 300 unità;

tale fenomeno di sovraffollamento ha costretto la collocazione dei detenuti anche nel reparto di isolamento senza che questi siano sottoposti ad alcun provvedimento disciplinare o di altra natura;

il numero degli agenti di Polizia penitenziaria e degli educatori è insufficiente;

considerato inoltre che:

nel carcere di Parma, per i detenuti comuni si utilizzano spesso sanzioni disciplinari non adeguate anche per problemi di spazio, applicando maggiormente modalità di carattere repressivo piuttosto che preventivo;

le risorse economiche per l'accompagnamento psicologico dei detenuti e per il monitoraggio del disagio penitenziario appaiono inadeguate;

inoltre, nella nota del garante Cavalieri, si segnala la mancanza di attività rieducative in termini sia di impegno giornaliero che di numero sufficiente alle esigenze dei detenuti, nonché il numero sempre minore di inserimenti all'esterno di detenuti;

infine, è dal 2011 che perdura una situazione indefinita per quanto riguarda l'individuazione di un dirigente permanente alla guida del carcere,

che ha visto negli ultimi anni un susseguirsi di nomine di direttori reggenti o in missione,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare affinché sia migliorata, quanto prima, la gestione futura del carcere di Parma, per garantire, di conseguenza, una maggiore tutela dei suoi detenuti;

come intenda perfezionare il sistema di prevenzione elaborato dal Ministero della giustizia con la direttiva in tema dei suicidi dei detenuti del 3 maggio 2016.

(3-03954)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

fino all'estate 2016 il Corpo forestale dello Stato era dotato di 14 basi elicotteristiche, dislocate su alcune regioni: 4 in Sicilia, 2 in Basilicata, 5 nel Lazio, una nelle Marche, una in Abruzzo, una in Emilia-Romagna e una in Umbria;

risulta agli interroganti che il frazionamento del Corpo abbia prodotto anche il frazionamento e la dispersione dei mezzi antincendio in dotazione allo stesso. Attualmente volano 3 elicotteri Erickson, di cui due con una ditta privata e uno con personale ex forestale passato ai Vigili del fuoco. Inoltre con gli elicotteri 412 trasferiti in dotazione agli stessi Vigili del fuoco (uno a Ciampino, una a Cecina e una a Pescara), si realizzano turni di 12 ore (ma possono arrivare anche a 14-15 ore) che sono coperti solo da 2 piloti e 2 specialisti, a gravissimo discapito della sicurezza di volo e dell'efficacia degli interventi, con il rischio addirittura che i soccorritori debbano a loro volta essere soccorsi;

sempre fino al 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario, ad esclusione del Veneto, e la Regione Siciliana avevano stipulato convenzioni con il Corpo forestale per le attività di prevenzione, spegnimento e indagine, visto che lo stesso Corpo disponeva di una capillare rete di agenti forestali sul territorio e di una profonda conoscenza delle aree più a rischio. Il Corpo forestale in sinergia con i Vigili del fuoco, la protezione civile e gli eventuali mezzi aerei poteva intervenire rapidamente sull'incendio prima che si estendesse. Con il frazionamento del Corpo è inoltre stato assegnato ai Vigili del fuoco, insieme alle funzioni di antincendio boschivo, un numero irrisorio di agenti forestali, già ridotto a 360 unità a causa dei pensionamenti, per cui nel giro di pochi anni il 90 per cento del personale con cui i Vigili del fuoco dovrebbero svolgere servizio di antincendio boschivo sarà in congedo per sopraggiunti limiti d'età;

considerato che fin dall'inizio del 2017 gli incendi alpini in Liguria e nel bresciano avevano assunto proporzioni gigantesche proprio perché è venuta a mancare la pronta azione di spegnimento che caratterizzava il Corpo

forestale. Era ed è pertanto evidente, a giudizio degli interroganti, la necessità di organizzare piani e protocolli per affrontare la situazione d'emergenza che si sta verificando in queste settimane, ma ad oggi ben 8 Regioni non si sono ancora dotate di un piano antincendio boschivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per far sì che tutte le Regioni "inadempienti" si dotino quanto prima di un piano antincendio boschivo, tale da giustificare le convenzioni sottoscritte e se intendano altresì attivarsi per ricevere dai singoli Comuni una precisa mappatura delle aree colpite dagli incendi;

se ritengano opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di non procedere alla calendarizzazione delle giornate di preapertura della stagione di caccia, in considerazione dei gravissimi squilibri ecologici derivanti dagli incendi ovvero interdire l'attività venatoria non solo nelle zone limitrofe alle aree percorse dal fuoco ma nell'intero ambito territoriale di caccia, per consentire alla fauna sfuggita agli incendi di sopravvivere in nuovi *habitat* e ricostituire l'immenso patrimonio faunistico e floristico presente nelle aree colpite;

se non ritengano urgente la previsione di un piano precauzionale di prevenzione di smottamenti, frane e alluvioni, che potrebbero verificarsi con le piogge e le nevicate autunnali e invernali a causa della distruzione del manto arboreo;

se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non intenda tempestivamente istituire una direzione generale forestale presso il Ministero per aggiornare il censimento degli alberi e degli uliveti monumentali e attuare politiche nazionali collegate agli incendi boschivi.

(3-03940)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, PUPPATO, CASSINELLI, VACCIANO, MASTRANGELI, CONTE, PANIZZA, ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da sempre adempie alle proprie funzioni con abnegazione e mirabile spirito di servizio, rivelandosi determinante per la salvezza di vite umane in condizioni e contesti che spesso hanno messo a repentaglio l'incolumità stessa degli operatori;

nei mesi di giugno e luglio 2017 si sono registrati oltre 45.000 interventi su tutto il territorio nazionale, a fronte dei 24.000 dello stesso periodo del 2016. Allo stesso tempo è triplicato il numero di interventi aerei, che sfiora i 2.000, così come sono aumentate le ore di impiego della flotta aerea;

simbolico il numero dei lanci effettuati da elicotteri e Canadair: circa 21.000, sempre nel periodo giugno-luglio, rispetto ai 7.300 nello stesso periodo del 2016;

il quadro emerso in seguito all'emergenza incendi degli ultimi mesi, se da un lato conferma il ruolo fondamentale del Corpo nazionale, in termini di interventi risolutivi e salvaguardia dei territori, dall'altro ha messo in luce le evidenti difficoltà che il Corpo è chiamato quotidianamente a fronteggiare, dovute in particolare alla carenza di organico e deterioramento o obsolescenza di mezzi e attrezzature;

da tempo, infatti, i comandi provinciali segnalano la necessità di rinnovare il parco automezzi al fine di svolgere in modo efficiente e in sicurezza i compiti assegnati;

i dati forniti da una delle maggiori organizzazioni sindacali di categoria fotografano una situazione tutt'altro che incoraggiante. A livello nazionale, ad esempio, le autopompa serbatoio (APS) hanno un'età media di 14 anni, 17 gli anni per le autobotti pompa (ABP), e una media di 9 anni di servizio per le autovetture. Gli automezzi boschivi hanno un'età media di 18 anni;

ad avviso degli interroganti si tratta di dati allarmanti, specie se si considera l'elevato chilometraggio percorso. Al comando di Verona, ad esempio, sono in dotazione 11 APS, con età media 15 anni e 207.000 chilometri all'anno percorsi medi; 15 anni anche per le 4 APB; i 16 mezzi della colonna mobile, tenuti alla partenza immediata in caso di un'emergenza straordinaria come terremoti, alluvioni e frane, hanno un'età media di 24 anni;

gli interventi di parte governativa volti ad arginare il problema e contenuti nei decreti-legge n. 113 e n. 189 del 2016, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalle leggi n. 160 e n. 229 del 2016, ad oggi, e come dimostrato dai fatti delle ultime settimane, non hanno ottenuto i risultati sperati;

più di recente, con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), all'art. 1, comma 623, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tuttavia, manca ancora la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse;

l'annosa questione del rinnovo e del deterioramento degli automezzi in dotazione al Corpo si affianca drammaticamente alla persistente carenza di organico, più volte lamentata dai comandi e dalle forze sindacali di categoria e aggravata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto, tra l'altro, il passaggio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei;

in maniera palesemente non proporzionale alle nuove competenze, ai Vigili del fuoco sono state assegnate poco meno di 400 unità di personale provenienti dal soppresso Corpo forestale,

si chiede di sapere:

se e quali ulteriori interventi, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto in risposta alle reali esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in termini di organico, mezzi e attrezzature;

quali siano le tempistiche di attivazione del fondo previsto dal citato art. 1, comma 623, della legge di bilancio 2017;

se non ritenga opportuno prevedere la proroga al 31 dicembre 2018 della graduatoria del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008.

(3-03942)

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, MASTRANGELI, ZIZZA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'accordo economico e commerciale globale tra Unione europea e Canada è in fase di ratifica. Il CETA (Comprehensive economic and trade agreement) ha l'obiettivo di aumentare il commercio in beni e servizi e gli investimenti;

il gruppo FARE! con Tosi ha ripetutamente denunciato i rischi che potrebbero derivare dalla frettolosa ratifica del CETA; un accordo che, di fatto, rompe l'equilibrio che finora c'è stato tra i coltivatori e le imprese agricole europee e le imprese nordamericane;

in apparenza, con l'eliminazione dei dazi si crea un uniforme piano di scambio "*level playing field*", una comune piattaforma di competizione transatlantica; in sostanza ed in realtà vengono invece spiazzati i coltivatori e le produzioni agricole europee;

la competizione si svilupperà tra soggetti diversi per dimensione e capacità di penetrazione nei mercati; i nordamericani giganteschi e liberi da troppe regole, gli europei più piccoli e con norme articolate e stringenti da rispettare;

secondo il *dossier* della Coldiretti, ben 250 denominazioni di origine (Dop/Igp) italiane riconosciute dall'Unione europea su 291, non godranno di alcuna tutela sul territorio canadese;

fin dall'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento dell'Unione europea, perplessità e preoccupazioni sono state espresse anche dalle associazioni rappresentative del settore agroalimentare dei territori delle province di Verona e Treviso. Si tratta di aziende, spesso di dimensioni ridotte e a conduzione familiare, che negli anni hanno saputo esaltare il rapporto territorio-prodotti di eccellenza, configurandosi come risorsa e ricchezza dell'economia italiana;

dei prodotti veronesi Igp, ad esempio, non saranno tutelati il formaggio Monte Veronese e il radicchio di Verona; saranno praticamente imitabili, tra gli altri, il radicchio variegato di Castelfranco, gli asparagi di Badoere e Cimadolmo, i marroni di Combai, la Casatella trevigiana, il Montasio e il Piave;

ad avviso degli interroganti, il rischio, non scritto ma palese, derivante dalla ratifica dell'accordo è ben più elevato dei benefici ipotizzati;

l'Italia, che è *leader* in Europa nella qualità alimentare, non può ad avviso degli interroganti accettare passivamente la banalizzazione del proprio patrimonio agroalimentare e dovrebbe invece farsi promotrice in Europa di una politica commerciale contro l'omologazione, più attenta alla particolarità delle produzioni, fermando una *escalation*, che mette a rischio la tutela della salute, la protezione dell'ambiente e la libertà di scelta dei consumatori,

si chiede di sapere quali ulteriori azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere a tutela della produzione agroalimentare in generale e di quella dei territori delle province di Verona e Treviso in particolare, al fine di salvaguardare l'eccellenza e la qualità delle produzioni, la leale concorrenza, e scongiurare pesanti ricadute sull'economia di quei territori.

(3-03943)

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Regione Molise, in regime di rientro dal debito sanitario fin dal 2009, ha presentato un piano operativo straordinario per il triennio 2016-2018, elaborato dal presidente della Regione nonché commissario *ad acta*;

il piano, approvato dal Ministero della salute fin dal dicembre 2015 ma rimasto fermo da mesi al tavolo tecnico interministeriale per la verifica degli adempimenti regionali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede un'anomala suddivisione delle risorse economiche, attribuendo alle strutture private convenzionate ed accreditate, prive di pronto soccorso, oltre il 40 per cento dei posti letto complessivi ospedalieri, a fronte di una media delle altre regioni che si aggira intorno al 15-20 per cento;

il presidente commissario Frattura annuncia da tempo di avere un piano approvato dal tavolo tecnico: si tratterebbe di un piano allegato al verbale della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016, che contiene prescrizioni che la struttura commissariale del Molise deve eseguire, pena la mancata approvazione del piano;

alcune prescrizioni sono già esecutive, ma manca quella fondamentale, vale a dire le modalità di integrazione tra l'ospedale pubblico "Cardarelli" di Campobasso e una struttura privata che fa capo al Vaticano, che giuridicamente è una fondazione, prima denominata "La Cattolica" ed ora fondazione "Giovanni Paolo II";

le cliniche private convenzionate che maggiormente hanno ottenuto vantaggi dal piano sono la fondazione Giovanni Paolo II, con sede a Campobasso, che fa capo all'università cattolica, e l'IRCCS Neuromed, con sede a Pozzilli (Isernia), di proprietà della famiglia di un parlamentare europeo in carica;

alla fondazione Giovanni Paolo II, di natura confessionale, costruita con finanziamento pubblico, ma divenuta in seguito proprietà dell'università cattolica del Sacro Cuore, è già stata assegnata l'esclusiva di alcune attività cliniche, come oncologia, cardiologia, i servizi di radiologia e i laboratori di analisi; è stato inoltre stanziato un ulteriore finanziamento pubblico regionale, per la costruzione di altri padiglioni che dovrebbero ospitare il residuo della struttura pubblica (ospedale Cardarelli);

per l'IRCCS Neuromed, che ha una vocazione neurologica, oltre all'aumento dei posti letto viene previsto, ed in parte già attuato, un ampliamento dell'accreditamento e dei finanziamenti regionali per l'espansione edilizia;

da una nota dell'ufficio stampa dell'università cattolica del Sacro Cuore si è appreso che il piano del Molise è stato preparato (segretamente),

dopo una trattativa promossa dal Ministero, relativa al futuro assetto dell'attività della fondazione Giovanni Paolo II nell'ambito del sistema sanitario regionale, che ha posto le basi per la sostenibilità ed il rilancio della fondazione;

considerato che, per quanto risulta:

con delibera n. 63 del 23 novembre 2016 della Regione Molise, avente per oggetto "Definizione dei limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie acquisibili dal Sistema Sanitario Regionale per le annualità 2016, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della Regione Molise. Provvedimenti", si stabilisce che, nell'anno 2016, per le prestazioni da privato, detta somma è di 117 milioni di euro;

nel piano operativo 2015-2018, invece, a pagina 2, tabella 1 (tendenziali 2015-2018 aggregazioni analisi scostamenti), al rigo C3 (prestazioni da privato), è scritto che l'importo previsto per l'anno 2016 è di 165, 254 milioni di euro;

se l'importo delle "prestazioni da privato" riportato fosse esatto, come scritto nel bilancio, ci sarebbe un *deficit* di 24,723 milioni di euro; se, invece, dovesse essere quello scritto nella delibera n. 63, si avrebbe un attivo di 23,531 milioni di euro;

risulta evidente la discrepanza tra questi dati, anche ai fini del piano di rientro;

nonostante il piano non fosse ancora stato pubblicato, la struttura commissariale ha pubblicato in data 2 febbraio 2017 l'atto aziendale, vale a dire la trasposizione in azioni concrete di quanto contenuto nel piano, e sta agendo di conseguenza, mentre l'atto aziendale dovrebbe seguire l'approvazione da parte del Ministero competente;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

l'accreditamento, la cessione di servizi e di reparti essenziali a strutture private, finanziate con stanziamenti pubblici, costituiscono la vera essenza di questo piano;

le strutture private accreditate non prevedono il servizio di pronto soccorso, con la conseguenza che le strutture pubbliche dovranno far fronte a tutte le necessità di pronto intervento, senza un adeguato numero di posti letto per ricoverare i malati urgenti;

all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, viene previsto che "In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017: il

commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione; il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente",

si chiede di sapere:

quale sia stato il ruolo del Ministro in indirizzo in relazione alla trattativa, avvenuta in sede ministeriale, tra la Regione Molise e l'università cattolica del Sacro Cuore, per definire la sostenibilità ed il rilancio della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso (notoriamente in *deficit*);

se abbia valutato la possibilità che il piano operativo possa produrre un ulteriore debito sanitario, considerando che le cifre riportate sono imprecise e poco attendibili, come già segnalato da associazioni locali;

se, attraverso il tavolo tecnico, sia stata fatta una valutazione su come si sia formato l'ingente debito pubblico sanitario della Regione Molise e quanta parte sia dipesa dalle strutture accreditate, come già segnalato in passato proprio dai vari tavoli tecnici;

se sia stata adeguatamente valutata la mancata coincidenza tra la cifra indicata nel piano e quella discordante indicata nel decreto n. 63 del commissario *ad acta*. La cifra indicata nel bilancio del piano allegato agli atti della citata Conferenza Stato-Regioni risulta di gran lunga superiore a quanto indicato nel decreto n. 63;

se sia compatibile con gli ordinamenti vigenti l'emanazione e l'attuazione di un atto aziendale che fa riferimento ad un piano non ancora pubblicato, perché non ancora approvato dal tavolo tecnico ministeriale;

se non ritenga che la cessione a strutture private, per di più confessionali, di reparti essenziali per garantire l'erogazione dei LEA prefiguri lo smantellamento della sanità pubblica in Molise, a favore di privati, sovvenzionati con stanziamenti pubblici, e possa configurarsi come una violazione all'art. 32 della Costituzione.

(3-03951)

D'ADDA, CHITI, PEZZOPANE, ORRÙ, GIACOBBE, PUPPATO, FASIOLO, ANGIONI, ALBANO, PAGLIARI, FAVERO, MANASSERO -
Al Ministro dell'interno - Premesso che:

attraverso notizie a mezzo stampa si apprende che il giornalista de "la Repubblica" Paolo Berizzi, da anni impegnato a raccontare con servizi e inchieste l'estremismo politico di estrema destra xenofobo e violento, è stato vittima di ripetute minacce;

le minacce sono pervenute al giornalista, prima tramite *web*, poi con striscioni pubblici a Bergamo e Varese e successivamente con un vero e proprio atto intimidatorio, ovvero numerose incisioni di svastiche e altri simboli richiamanti il nazismo rinvenute sulla sua automobile;

successivamente alla pubblicazione di un suo articolo relativo all'ingresso in Consiglio comunale, a Monza, della formazione neofascista "Lealtà Azione", sui *social network* gli sono stati rivolti insulti e minacce da parte di Maurizio Murelli, un militante fascista degli anni '70, condannato a 18 anni per l'omicidio dell'agente di Polizia, Antonio Marino, e tuttora esponente della destra estrema;

al verificarsi dei primi, gravi episodi, il giornalista, dopo una serie di esposti alla procura di Varese, si è recato alla questura di Bergamo per denunciare quanto accaduto e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto misure di protezione nei suoi confronti, consistenti in un'automobile di pattuglia presso l'abitazione, mentre nessun intervento è stato attivato per proteggere la persona che per motivi di lavoro, è costantemente lontano dalla propria residenza;

considerato che:

un articolo del giornalista Paolo Berizzi aveva messo in evidenza l'attività della più grande e organizzata comunità nazionalsocialista italiana denominata "Do.Ra.", che da più di 4 anni opera in una piccola frazione in provincia di Varese, precisamente a Caidate;

tale organizzazione si ispira, senza timori, al nazionalsocialismo di Hitler, ne festeggia il compleanno, sfregia il sacrario del Monte S. Martino, organizza campagne omofobe e xenofobe, fino a chiedere con una petizione popolare la messa al bando dell'ANPI e un processo per crimini di guerra per tutti i partigiani ancora in vita;

considerato inoltre che:

in questi anni, attraverso numerose liste civiche le formazioni nazifasciste stanno entrando nei consigli comunali di molti paesi del nord Italia e come si evince dai loro siti *social* e dalle denunce di giornalisti come Berizzi, considerano ciò il primo passo per poi presentarsi alle elezioni politiche facendo "volare sedie e schiaffoni" in tali sedi istituzionali;

numerose denunce sono state presentate anche dall'Anpi e dalle presidenze delle comunità ebraiche, affinché si pongano in atto interventi concreti per debellare il fenomeno;

valutato che:

l'antifascismo è sancito dalla nostra Costituzione e ne rappresenta uno dei valori fondamentali;

il preoccupante fenomeno si va facendo strada in molte parti del nostro Paese, cavalcando il disagio sociale, diffuso soprattutto tra le fasce deboli e in particolare nelle periferie e negli stadi;

la chiusura di alcuni siti *social* non ha impedito, né scoraggiato l'apertura in brevissimo tempo di nuovi siti della stessa natura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ed in che modo intenda intervenire per contrastare il fenomeno in atto;

se i fatti esposti non impongano una riflessione sulla valutazione restrittiva della proibizione di "ricostituzione del partito fascista", a cui le formazioni richiamate fanno esplicito riferimento, negli aspetti più deleteri di esaltazione dell'odio razziale e della discriminazione violenta, nella simbologia, nel richiamare un legame, mai ritenuto spezzato con il Partito fascista;

se non ritenga di dare seguito alle ripetute richieste della FNSI di tutelare al meglio il giornalista Paolo Berizzi.

(3-03952)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CERVellini - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la riserva naturale del lago di Canterno si trova a nord-est della provincia di Frosinone, territorialmente divisa tra i comuni di Ferentino, Trivigliano, Fumone, Fiuggi e Torre Cajetani e si sviluppa nel versante meridionale dei monti Ernici;

ha un'estensione superficiale di 1.824 ettari, nel cuore della riserva si sviluppa il lago di Canterno, che rappresenta l'elemento principale dell'intera area, con un bacino di 2 chilometri quadrati, che si estende da nord-ovest a sud-est;

la riserva presenta una notevole varietà di ambienti naturali, ciascuno dei quali è legato ad una determinata fauna, tra cui molte specie di uccelli, quali il cormorano (*Phalacrocorax carbo*), l'airone cenerino (*Ardea cinerea*), l'airone bianco, la garzetta (*Egretta garzetta*), lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), la gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), la folaga (*Fulica atra*), il germano reale, il cavaliere d'Italia, rapaci sia notturni che diurni, tra i quali il gufo comune (*Asio otus*), l'allocco (*Strix aluco*), il cuculo (*Cuculus canorus*), il barbagianni (*Tyto alba*), la poiana (*Buteo buteo*), il gheppio (*Falco tinnunculus*), lo sparviero (*Accipiter nisus*), il falco pecchiaiolo, il nibbio bruno (*Milvus migrans*), mammiferi quali la volpe (*Vulpes vulpes*), la faina (*Martes foina*), lo scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), il cinghiale (*Sus scrofa*), l'istrice (*Hystrix cristata*), il tasso (*Meles meles*), la talpa (*Talpa europaea*), il riccio (*Echinocystus europaeus*), la lepre, piccoli roditori e insettivori. Il lago inoltre ha molte specie ittiche presenti: la carpa (*Cyprinus carpio*), l'anguilla (*Anguilla anguilla*), la tinca (*Tinca tinca*), il persico (*Perca fluviatilis*), il carassio (*Carassius auratus*);

le condizioni di umidità favorevoli e la buona fertilità del terreno hanno permesso la stabilizzazione di un notevole numero di specie vegetali, alcune delle quali, per la particolarità delle condizioni ambientali, sono riscontrabili solamente in questa zona, per quanto riguarda la situazione laziale;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

la gestione provinciale ha dimostrato di non essere all'altezza e il nuovo assetto che definisce in parte la nuova competenza regionale non ha di certo migliorato la situazione: si ricorda che con deliberazione del 30 dicembre 2016 n. 838 la Regione Lazio ha adottato il trasferimento delle funzioni e della gestione della riserva naturale del lago di Canterno dall'azienda speciale lago di Canterno all'ente regionale Parco naturale regionale dei monti Ausoni e lago di Fondi. Tale delibera regionale crea, però, ulteriore confusione nei compiti, là dove recita testualmente che "l'ente Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi gestisca in collaborazione con l'Azienda speciale Lago di Canterno attività e servizi inerenti". Pertanto, permangono due soggetti giuridici su una stessa area, di cui uno avulso al territorio, il Parco regionale dei monti Ausoni e lago di Fondi, e l'altro di natura provinciale, l'azienda speciale lago di Canterno: quest'ultimo fino ad oggi inadempiente ai dettami della legge regionale n. 29 del 1997 che istituisce le aree protette. La riserva naturale di Canterno, fino ad oggi, infatti, non è mai stata presente a nessuna iniziativa di educazione ambientale, nonostante uno dei compiti istituzionali delle aree naturali, sia proprio quello di sviluppare un ambiente educativo-formativo, in particolare con il sistema scolastico;

constatato che:

secondo quanto riportato dalla stampa, nelle scorse settimane si è verificata una moria piuttosto consistente di pesci nel lago di Canterno;

si tratterebbe di centinaia di pesci di taglia grande (oltre 4 chili), in particolare carpe e carassi, morti forse a causa del repentino innalzamento delle temperature, ma le indagini in corso aprono anche all'ipotesi più preoccupante di un fenomeno di inquinamento ("Il Messaggero", edizione di Frosinone del 30 maggio 2017);

sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, dalle prime analisi delle acque sarebbe emersa una significativa ed inconsueta presenza di schiuma bianca, della quale, però, non è stata ancora individuata la causa;

considerato che:

a ridosso del lago sorge un impianto di depurazione che gestisce lo smaltimento delle acque reflue, dove le associazioni ambientaliste hanno per anni segnalato sversamenti direttamente nel lago;

secondo l'allarme lanciato dal consigliere comunale di Ferentino, Marco Maddalena, "non è la prima volta che succedono cose allarmanti nella Riserva naturale del Lago di Canterno, come ad esempio cantieri discutibili, il mancato controllo delle attività venatorie, gli sversamenti, le costruzioni abusive" ("Anagnina" del 5 giugno 2017);

l'insolito fenomeno è stato segnalato alla sezione dell'Ente nazionale protezione animali e ai Carabinieri del Corpo forestale dello Stato che hanno avviato le indagini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, ritenga opportuno assumere ulteriori iniziative per chiarire le cause dell'episodio descritto in premessa, al fine di prevenire ulteriori simili fenomeni presso l'area della riserva naturale del Lago di Canterno e se intenda intraprendere azioni per la salvaguardia ambientale, la valorizzazione e la fruizione consona alle attività educative e turistiche.

(4-07946)

LUMIA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il mondo dello *sport* dilettantistico rappresenta in Italia una vastità di associazioni sportive, da quelle minori ad altre, le cui dimensioni sono veramente di portata gigante;

milioni di italiani praticano proficuamente uno *sport* (dilettantistico) e lo fanno attraverso uno dei modelli "societari" più diffusi in assoluto: le ASD (associazioni sportive dilettantistiche);

il panorama giuridico di tali enti è caratterizzato dalle agevolazioni fiscali e tributarie, che incentivano la loro gestione. Anche dal punto di vista giuslavoristico esse sono state fortemente incentivate;

le collaborazioni sportive (istruttori, allenatori, preparatori e addetti alla segreteria gestionale) erano inquadrati con forme di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non assoggettate ad alcuna forma di imposizione fiscale e contributiva, nei limiti di un importo annuo (per singolo percettore) non superiore a 7.500 euro;

a seguito delle novità introdotte dalla riforma del "Jobs Act" e, da ultimo, dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (*Gazzetta ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017), le cosiddette prestazioni occasionali sono diventate materia fortemente controversa e gli operatori sono lasciati in balia di possibili attività ispettive con la prospettiva, nell'incertezza della norma, di essere gravati da onerosissime sanzioni di carattere tributario e contributivo;

tali forme contrattuali sono state da sempre utilizzate nel mondo sportivo dilettantistico con contratti di collaborazione, di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno chiarire definitivamente se le forme contrattuali utilizzate fino ad oggi per l'attività descritta siano ancora utilizzabili, differendo da quelle (che non vengono espressamente abrogate) di cui all'articolo 67, comma 1, lett. *l*) del Testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) che disciplina "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente".

(4-07947)

ANITORI, AIELLO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 4-07304, presentato giovedì 30 marzo 2017, e pubblicato in allegato al resoconto della seduta n.798, gli interroganti avevano posto all'attenzione del Ministro in indirizzo le principali criticità relative alla riorganizzazione dei servizi della medicina di laboratorio nel settore pubblico della Regione Lazio, con specifico riferimento al progetto che vedeva il laboratorio di patologia clinica dell'ospedale Grassi di Ostia (Roma), costituirsi come laboratorio di base (*spoke*), per svolgere solo esami urgenti ed un limitato pannello di esami routinari ai pazienti ricoverati, ed essere sostanzialmente ricondotto al laboratorio ad elevata complessità-specialistico dell'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini, quale *hub* di riferimento;

nell'interrogazione, si evidenziava come la prevista ricollocazione delle attività del laboratorio del Grassi di Ostia rischiava di incidere negativamente sugli ottimi livelli di servizio alla cittadinanza e contrastava con ogni ragione di tipo economico-funzionale;

considerato che:

con la delibera del commissario *ad acta* n. 52 del 22 febbraio 2017 è stato approvato il nuovo programma operativo 2016/2018 per il rientro dal disavanzo di bilancio del settore sanitario regionale: in tale documento, relativamente alla citata riorganizzazione delle ASL, si precisa che "il 2017 rappresenta un anno di transizione su cui costruire un percorso di ulteriore accorpamento che verrà attivato nel 2018"; relativamente alla riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici, si evidenzia, che "nel corso del triennio sarà necessario procedere ad una parziale revisione dell'assetto attuale coerentemente con i nuovi accorpamenti aziendali previsti" e che un nuovo piano di riordino sarebbe stato da stilare entro giugno 2017. Il citato atto di sindacato ispettivo richiedeva che fossero fornite delucidazioni in merito a tali azioni correttive, eventualmente relative anche al laboratorio di Patologia clinica del programma operativo G.B.Grassi di Ostia;

tale revisione si potrebbe specificamente giustificare, piuttosto che per il futuro nuovo assetto delle ASL dell'area metropolitana di Roma, alla luce del fatto che, a quanto risulta agli interroganti, a dicembre 2016 i referenti dei laboratori *hub* sono stati invitati dall'Ufficio programmazione sanitaria ad attivare tutte le iniziative per applicare la disciplina di riorganizzazione contenuta nell'originario decreto commissariale n. 219 del 2014;

rilevato che:

con decreto del commissario *ad acta* del 28 giugno 2017, n. 238, la Regione è effettivamente intervenuta per modificare la disciplina vigente in tema di riorganizzazione dei laboratori pubblici (decreto del commissario *ad acta* 2 luglio 2014, n. 219 e decreto del commissario *ad acta* 8 settembre 2016, n. 274), prevedendo che la rete *hub/spoke* n. 3 del San Camillo Forlani sia soppressa e che il laboratorio base dell'ospedale Grassi di Ostia ed i relativi centri prelievo territoriali (compreso il policlinico L. Di Liegro) della ASL RM 3 (ex Roma D) afferiscano direttamente all'*hub* S. Eugenio della ASL Roma 2, con il primo che mantiene la funzione di *spoke*;

tale soppressione delle rete del San Camillo si aggiunge a quella delle rete del San Giovanni *hub/spoke* n. 4: entrambe si intendono vigenti dal 1° agosto 2017 ed entrambe risultano motivate, secondo il decreto del 28 giugno scorso, dalla considerazione che le attività poste in essere da tali aziende ospedaliere sedi di *hub*, finalizzate al consolidamento della rete, risultano non avviate o incomplete, in particolare rispetto al previsto trasferimento dell'attività analitica dagli *spoke* e dai centri prelievi verso il laboratorio accentrante (*hub*) ed al collegamento dei sistemi informativi e logistici;

quindi, per rimediare alle inadempienze di alcuni *hub*, la Regione Lazio immagina un ulteriore livello di accentramento "verso quei laboratori che, avendo già concluso la fase organizzativa, possono sostenere una ulteriore implementazione della attività analitica, con positive ricadute sia in termini di costi che di qualità del sistema"; è di immediata evidenza che un nuovo e superiore livello di concentrazione delle attività laboratoriali presso

il Sant'Eugenio, causato dai ritardi e dalla conseguente esclusione dalla designazione di *hub* del San Camillo, porti con sé, amplificate, tutte le conseguenze negative che derivano da un tale complicatissimo processo di accentramento che coinvolge il Grassi Ostia, peraltro già evidenziate nel precedente atto di sindacato ispettivo;

in particolare, il modello di riorganizzazione centralizzerebbe le attività complesse e i servizi caratterizzati da bassi volumi di attività e/o da una elevata specificità verso gli *hub*; le strutture a minore complessità (*spoke*), invece, garantirebbero un'attività diagnostica di urgenza e/o di base, consentendo di mantenere la funzione della Medicina del laboratorio in prossimità del luogo delle cure; ai primi spetterebbe anche la funzione di coordinamento delle risorse di personale e tecnologiche delle strutture periferiche ad essi collegati, nonché la definizione dei fabbisogni a livello di rete in un'ottica di centralizzazione delle gare per sistemi macchina-reagenti. I volumi di attività che sarebbero incaricati di svolgere gli *hub* risultano, dall'ultimo decreto del 28 giugno, ancora aumentati rispetto alla precedente disciplina, proprio a causa dell'eliminazione dalla lista degli *hub* delle aziende ospedaliere San Camillo e San Giovanni e la conseguente redistribuzione tra gli *hub* rimasti delle strutture secondarie;

considerato che a giudizio degli interroganti il nuovo intervento sull'assetto dei laboratori regionali, evidenziato dal decreto commissariale n. 52 dello scorso febbraio, sembra necessario alla luce delle difficoltà pratiche riscontrate nel corso della riorganizzazione dei laboratori iniziata nel 2014; le principali criticità risultano agli interroganti essere le seguenti: non sono state compiutamente realizzate, né la rete informatica, né quella dei trasporti: solo quest'ultima sarebbe in fase di avvio; inoltre l'attuazione del nuovo servizio di trasporto comporterà inevitabilmente pesanti aggravii di costo per le ASL, che utilizzano il trasporto interno non esternalizzato, come nel caso del laboratorio Grassi di Ostia; non è stato valutato un piano di georeferenziazione degli *hub*, per evitare di trasportare i campioni biologici in percorsi lunghi e caratterizzati da strade trafficate all'interno della rete urbana metropolitana; nel decreto n. 219 del 2014 non vi è armonizzazione tra la rete dei laboratori e il piano di riordino delle ASL, perché redatti in momenti diversi, causando forme di organizzazione inefficienti;

tenuto conto che:

il laboratorio centrale dell'ospedale Grassi si caratterizza come una eccellenza nel suo genere, con 12 centri prelievo e attrezzature estremamente avanzate, in grado di competere anche per efficienza produttiva e qualità, con ogni altro nosocomio romano; è stata inoltre realizzata una rete di centri di prelievo distrettuali, collegati al laboratorio ospedaliero (con servizio di trasporto *in house*), che garantisce un servizio di elevata qualità anche agli utenti che afferiscono ai tutti i centri prelievi della ASL RM3 (ad esempio Fiumicino, Palidoro Fregene, Ostia Antica, Acilia, eccetera); il laboratorio evidenzia una gestione economico-finanziaria virtuosa e dati contabili stabilmente positivi;

oggi il laboratorio effettua 2,5 - 3 milioni di esami e *test* all'anno, dai più semplici a quelli più sofisticati: da un punto di vista di efficienza economica, numerosi studi sottolineano come l'attività di equilibrio per un labo-

ratorio di analisi cliniche si raggiungerebbe proprio attorno alla predetta soglia; oltre tale riferimento, non è rilevabile la convenienza inversa tra volumi di attività e riduzione dei costi, mentre l'eccessivo accentramento e sovradimensionamento delle strutture di laboratorio non consentono di risparmiare cifre significative, andando invece ad impattare negativamente sulla qualità dei servizi. Ricadute peggiorative potrebbero quindi riguardare i tempi di risposta degli esami di urgenza e *routine* utili ai trattamenti terapeutici o alle dimissioni, la sicurezza dell'operatore, il benessere del paziente e i costi dello smaltimento dei rifiuti sanitari;

tali dati, che già sconsigliavano un accentramento delle prestazioni di laboratorio dal laboratorio del programma operativo G.B. Grassi all'azienda ospedaliera S. Camillo-Forlanini, suggeriscono con forza ancora maggiore di desistere dall'intento di ricondurre le attività del Grassi alle strutture del Sant'Eugenio, che già costituiscono il riferimento dei poli laboratoriali di Frascati, Marino, Albano e Velletri. Per contro, le stesse evidenze potrebbero far immaginare la costituzione del laboratorio del Grassi di Ostia, quale centro cui ricondurre, almeno in parte, le attività degli altri laboratori del litorale laziale, da Civitavecchia ad Anzio. Tale ipotesi, basata sui dati positivi in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali che può vantare il Grassi di Ostia, da una lato consentirebbe di sfruttare appieno le potenzialità e le eccellenze del Grassi stesso, dall'altra diminuirebbe i carichi di lavoro gravanti sugli *hub* destinati a ricomprendere i poli laboratoriali del litorale laziale;

osservato, inoltre, che:

il concetto di efficacia clinica, che dovrebbe essere al centro di ogni processo di riorganizzazione dei laboratori regionali, presuppone un rapporto diretto e quotidiano tra il personale sanitario dei laboratori, presidi medici sul territorio e cittadinanza, fondato su prassi e procedure costanti e riconosciute. Ciò vale ancora di più nel caso del laboratorio Grassi, che rappresenta il punto di riferimento di un vasto e densamente popolato territorio, le cui certezze di assistenza sanitaria verrebbero necessariamente diminuite con la sostanziale destrutturazione del laboratorio stesso e il conseguente impoverimento del presidio ospedaliero nel complesso;

alla base delle modifiche del decreto 28 giugno 2017, n. 238 non potrebbe porsi in alcun modo la motivazione, pure affiorante dal testo del decreto stesso, che richiama la necessità di accedere ai fondi premiali statali in materia sanitaria: nei *considerata* del decreto si legge, infatti, che "il permanere delle criticità sta comportando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione regionale con possibili ricadute anche per l'accesso alla quota premiale, considerato che dal 2009 il Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA ha inserito la riorganizzazione laboratoristica tra gli adempimenti previsti". È chiaro come ogni forma di criticità nelle fasi di riorganizzazione debba essere affrontata con lo spirito di rispondere alle esigenze sanitarie dei cittadini dei territori, perseguendo un modello di *governance* basato sull'efficienza, sulla confrontabilità dei risultati, sull'omogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi, piuttosto che con la finalità di portare a compimento il processo, quale che

sia l'esito finale, per poter evidenziare il risultato agli organi statali ed ottenere nuove risorse economiche;

il decreto 28 giugno 2017, n. 238, forse originato da intenti non sempre chiari, come appena descritto e secondo l'avviso degli interroganti, sembra voler risolvere i problemi applicativi riscontrati negli ultimi mesi nella materia, in modo non solo sbagliato, ma anche affrettato: la sostanziale rivoluzione oggetto appare il risultato di poche settimane di valutazione e sembra tale da rimettere in discussione una fase di pianificazione durata quasi 3 anni; la nuova configurazione si intende vigente dal 1° agosto 2017 e comporta che "le Aziende coinvolte sono tenute ad adeguare, o rimodulare l'acquisizione di nuove tecnologie nel settore, secondo quanto previsto dal presente decreto, per consentire la razionalizzazione delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi"; tale disposizione, a quanto risulta agli interroganti, ha implicato per l'azienda ospedaliera San Camillo di Roma la necessità di revisionare le fasi finali di una gara d'appalto per la fornitura di sistemi macchina reattivi per alcuni esami di Ematologia, Emocoagulazione, Chimica clinica, eccetera, per i bisogni, sia del nosocomio romano, sia del laboratorio del Grassi di Ostia;

il decreto commissariale n. 238, intervenendo senza adeguata ponderazione e riflessione sul processo di riorganizzazione in corso dal 2014, da una parte ha causato difficoltà sia per l'azienda ospedaliera San Camillo e per il Grassi di Ostia nella gestione e nella predisposizione degli strumenti laboratoriali necessari, con conseguenti problemi per il lavoro quotidiano degli operatori sanitari e per le imprese coinvolte negli appalti; dall'altra rischia di provocare, presso l'*hub* del Sant'Eugenio, una situazione caotica caratterizzata da eccessivi carichi di lavoro e conseguenti ed inevitabili disservizi per i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi tempestivamente nelle forme e nei modi ritenuti più efficaci affinché, all'interno del processo di riorganizzazione dei laboratori della Regione Lazio, l'intervento sul Laboratorio di patologia clinica Grassi di Ostia sia oggetto di nuova e ulteriore valutazione, ai fini del suo mantenimento nelle forme giuridiche e organizzative precedenti alla disciplina di riforma recata già dal decreto del commissario *ad acta* 2 luglio 2014, n. 219, alla luce della necessità di confermarlo quale polo di garanzia della salute di decine di migliaia di cittadini del territorio, sottraendolo ai ripetuti ed incoerenti tentativi di ridimensionamento disposti;

se non ritenga opportuno evidenziare, nelle sedi ritenute più opportune, la possibilità che proprio il Laboratorio di patologia clinica Grassi di Ostia, in virtù delle capacità operative e degli spazi finanziari disponibili, si configuri quale centro di riferimento per i laboratori di analisi della fascia litorale laziale.

(4-07948)

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il fenomeno delle cosiddette morti bianche, gli infortuni mortali sul lavoro, è una tragedia che colpisce implacabilmente migliaia di persone e famiglie del nostro Paese;

l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, registra ogni anno il numero di infortuni e decessi sul lavoro, con una netta discrasia, però, tra quanto denunciato dai lavoratori e i casi che risultano effettivamente "accertati";

nel 2016 sono state registrate ad esempio 1.104 denunce, di cui tuttavia soltanto 618 riconosciute dall'INAIL e, dunque, ammesse alla possibilità di ricevere un indennizzo dall'istituto;

le denunce di infortuni, sempre per il 2016, sono state invece 642.000; quelle accertate 419.000, con più di 200.000 casi esclusi dal conteggio;

si tratta, almeno nel caso delle morti, di una discrepanza di circa il 30-40 per cento tra le denunce e i casi riconosciuti. Ci si chiede quale sia il motivo di una differenza così profonda, e quali siano le possibilità per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie di vedersi riconosciuto un indennizzo in merito;

non solo: un divario così significativo impedisce una completa percezione della gravità del fenomeno, nonché la possibilità di intervenire in modo deciso per contrastare le gravissime criticità ancora presenti nella normativa, come dimostrano puntualmente le dichiarazioni successive alla pubblicazione delle statistiche volte per lo più a mettere in luce il continuo calo dei casi di morte per infortuni sui luoghi di lavoro;

l'Osservatorio indipendente di Bologna dei morti sul lavoro è impegnato da anni a registrare e denunciare tale tipo di casistiche nella loro complessità, con numeri che si rivelano molto diversi rispetto a quelli ufficiali: l'Osservatorio si impegna infatti a registrare anche i militari, i lavoratori appartenenti al corpo di Polizia, i Carabinieri e il personale della Guardia di finanza che muoiono in servizio (esenti da copertura assicurativa INAIL) nonché coloro che lavorano in nero;

comparando le statistiche dell'Inail con quelle dell'Osservatorio si rileva un'ulteriore divergenza tra la realtà e l'ufficialità: l'Osservatorio ha ad esempio registrato, per il 2016, 648 morti per infortuni, che salgono a 1.400, qualora si considerino anche i cosiddetti incidenti *in itinere*, avvenuti, ossia, nei tragitti per arrivare sul luogo di lavoro;

tra l'altro le morti *in itinere* sono, evidentemente, molto difficili da registrare nella loro completa esattezza. È dunque facile immaginare come i casi siano potenzialmente superiori persino a quanto denunciato dallo stesso Osservatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza del dato completo dei morti per infortuni sul lavoro, e non solamente di quelli registrati dall'Inail;

se non ritenga necessaria la costituzione di un organismo *ad hoc* che abbia lo specifico compito di monitorare e registrare con precisione ogni caso di morte imputabile ad un infortunio sul lavoro;

se non ritenga altresì urgente l'istituzione di una banca dati ufficiale in grado di registrare tutti gli infortuni e le morti sul lavoro, a prescindere

dal riconoscimento da parte delle varie istituzioni assicurative, in modo da riuscire ad avere una percezione il più chiara possibile del fenomeno e di intervenire sulle criticità ancora presenti nella normativa;

se non intenda avviare nell'immediatezza un percorso di riflessione sul fenomeno degli incidenti e delle morti *in itinere*, al fine di garantire a tutti i lavoratori una piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, in tutte le sue forme.

(4-07949)

BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, MUSSINI, SIMEONI - *Ai Ministri della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

sul tema dell'educazione continua in sanità, in particolare per quanto riguarda la categoria professionale degli infermieri, l'Ipasvi (Federazione nazionale collegi infermieri) ha condotto un'indagine alla quale hanno risposto, in un solo mese, ben 11.000 infermieri, più del 3 per cento della categoria. Tale valutazione è stata concepita al fine di comprendere le disponibilità degli infermieri all'innovazione e le eventuali resistenze in tema di formazione continua. I risultati hanno rivelato un grande interesse della categoria, la quale, infatti, valuta l'educazione continua una priorità, nutrendo, pertanto, grandi aspettative sul punto;

le nuove regole introdotte per il triennio 2017-2019, innovative sul versante dei crediti formativi obbligatori, sembrano aver trovato positivo accoglimento. Al riguardo, occorre considerare come all'indagine abbiano risposto 9.000 donne (82 per cento) e 2.000 uomini (18 per cento) e come il profilo degli intervistati per sesso, qualifica professionale, luogo di lavoro, sia abbastanza allineato alla composizione dell'intera categoria. Le differenze risiedono a seconda dell'area territoriale presa a riferimento; ed invero, un dato sorprendente è che il 70 per cento delle risposte arriva dalle regioni del Nord che rappresentano meno della metà della categoria (46 per cento); soprattutto l'area del Piemonte, Lombardia, Liguria rappresenta il 42 per cento delle risposte. Ad ogni buon conto, la quasi totalità degli intervistati ha già partecipato a corsi ECM (educazione continua in medicina) (98 per cento) e, pertanto, le valutazioni sono fondate su un'esperienza acquisita così come il 75 per cento della categoria è fortemente consapevole dell'utilità dell'educazione continua;

considerato che:

le preferenze espresse della categoria professionale sono uno dei riferimenti da considerare nella progettazione e/o programmazione dell'offerta formativa all'interno o all'esterno del luogo di lavoro, così come occorre guardare agli obiettivi di formazione continua nazionali, regionali, delle singole aziende e strutture aziendali (progetti di sviluppo, criticità clinico-assistenziali, eccetera). La "localizzazione" interna o esterna, al luogo di lavoro, dell'offerta formativa dovrebbe avvenire sulla base di tutti i riferimenti, nonché delle risorse interne disponibili, credibili e attivabili per la conduzione di percorsi di formazione continua (responsabili scientifici, docenti, *tutor* di formazione residenziale, sul campo o autori/e-*tutor* FAD). Fondamentali sono le finalità e gli obiettivi di ciascun progetto formativo. Date

queste affermazioni di principio, in concreto, nelle realtà lavorative in cui è presente un Settore formazione strutturato, la quasi totalità dell'offerta formativa avviene sul luogo di lavoro (ovvero nelle aziende) nelle sue forme residenziali, sul campo e FAD (fruizione). La formazione presso terzi è residuale e autorizzata solo in assenza di offerta formativa interna o per motivazioni specifiche (esigenza di confronto con realtà esterne, di acquisizione di esperienze peculiari, eccetera), avendo un costo nettamente superiore (costi diretti e indiretti);

tuttavia, la categoria manifesta qualche perplessità sul sistema dei crediti formativi obbligatori, non di certo dal punto di vista del riconoscimento dell'utilità dell'ECM, quanto delle modalità di fruizione della medesima. Ed infatti, gli operatori sanitari auspicano di poter fruire effettivamente dell'offerta formativa attraverso modalità tali da garantirne la sostenibilità economica e la compatibilità con l'attività lavorativa. Sono, pertanto, le reali modalità di gestione dei corsi ECM a creare condizionamenti, in quanto queste ultime dovrebbero essere concretamente integrate con l'identità professionale degli infermieri attraverso una effettiva uniformità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, e quindi della disciplina del settore, e una chiara ripartizione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni;

al di là dei profili esaminati, resta fermo per la categoria il bisogno formativo nello svolgimento della propria professione, la sua validità sotto il profilo dei contenuti e la sua indispensabilità;

considerato che a parere degli interroganti appare evidente l'opportunità che le metodologie didattiche, organizzazione dei moduli/sessioni formativi e della loro durata siano coerenti innanzitutto con gli obiettivi di apprendimento. Occorre tenere presente come talvolta l'organizzazione per brevi moduli sia didatticamente efficace, e pertanto perseguita, ed in altri casi, invece, si dimostri non appropriata, così come, in alcuni casi, può rivelarsi utile un modello di interazione ossia un'interconnessione tra professionisti all'interno della medesima struttura sanitaria, tra le varie unità operative, ovvero anche tra più strutture diverse, al fine di migliorare la propria pratica professionale. Ed invero, sulla base di finalità e obiettivi di apprendimento, laddove però chiaramente definiti, è attualmente possibile la costruzione di progetti di formazione continua fondati su un interscambio (di esperienze, competenze, eccetera) aziendale, interaziendale regionale ed extraregionale. Di conseguenza, appare ancora più evidente la necessità di garantire l'uniformità dell'offerta formativa scongiurando, pertanto, gravi ed ingiuste disparità nelle modalità di accesso e fruizione della formazione continua,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare le direzioni generali affinché le stesse favoriscano, garantendo l'utilità dei progetti di formazione obbligatoria, l'accesso per la categoria professionale rappresentata dagli infermieri alle iniziative ECM, inserendosi, del resto, nel solco già delineato dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.

(4-07950)

D'ANNA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

alcuni enti pubblici continuano a pubblicare gare al massimo ribasso con la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

alcune società, tra cui Sintesi SpA, si sono aggiudicati bandi con ribassi che hanno sfiorato l'85 per cento del valore posto alla base di gara, come per esempio quella bandita da Poste Italiane;

tali ribassi eccessivi non garantiscono l'efficienza della prestazione richiesta e rappresentano un pericolo per la garanzia dei diritti dei lavoratori, ai quali spesso, per far fronte alle esigenze finanziarie interne a seguito dell'aggiudicazione di appalti al massimo ribasso, non vengono corrisposte, in tutto o in parte, le relative spettanze;

l'apparente risparmio potrebbe rivelarsi un grave danno per le stazioni appaltanti che, in base alle nuove regole, potrebbero essere aggredite dai dipendenti delle ditte aggiudicatrici, che abbiano pendenze nei confronti di tali lavoratori,

si chiede di sapere se il Governo sia al corrente dei fatti esposti, come li valuti e come intenda porre rimedio a una prassi sempre più dilagante che alcuni operatori economici praticano abitualmente, probabilmente per ragioni a giudizio dell'interrogante talvolta poco cristalline.

(4-07951)

BERGER - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la crisi del settore apistico italiano, un'eccellenza del nostro Paese che coinvolge 45.000 apicoltori di cui quasi 20.000 di professione, si protrae ormai da molti anni e sta mettendo in estrema difficoltà un'attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura;

nel corso del tempo, l'importanza economica delle api è cresciuta in maniera esponenziale, visto che rappresentano un vero e proprio mezzo produttivo per l'agricoltura; infatti, oltre l'80 per cento delle coltivazioni europee (circa 4.000 varietà di verdure e la maggioranza della frutta) esistono solo grazie al servizio reso da questi insetti. Attualmente, secondo le Nazioni Unite, il valore delle colture globali dipendenti dalla loro opera d'impollinazione è arrivato a toccare un valore complessivo di circa 200 miliardi di dollari annui;

le criticità della stagione 2017, con stime sulla produzione estremamente negative, sono riconducibili soprattutto alle condizioni meteorologiche, che hanno colpito le regioni italiane. Ad un inizio di stagione con temperature elevate e tempo soleggiato, con conseguente fioritura anticipata delle piante, è seguito un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. In quasi tutto il Paese, infatti, si è verificato un forte abbassamento delle temperature con gelate e grandinate, che hanno provocato ingenti danni alle fioriture già in stato avanzato (nello specifico, i danni più ingenti si sono riscontrati sulla pianta di "Robinia pseudoacacia");

in tale situazione, e con un ovvio aggravio dei costi, gli apicoltori sono stati costretti ad intervenire con nutrizioni di emergenza a base di sciroppi zuccherini per consentire la sopravvivenza degli alveari;

altri elementi che, in questo ultimo quinquennio, hanno determinato una forte riduzione della produzione sono stati gli spopolamenti, gli avvelenamenti e la difficoltà di contenere l'infestazione da varroatosi;

l'insieme di tutti questi fattori ha determinato un crollo del 70 per cento dei risultati produttivi del settore e, di riflesso, un aumento del 13 per cento delle importazioni dall'estero di miele con Cina, Romania e Ungheria nelle vesti di maggiori importatori di miele in Italia;

l'*import* di miele rappresenta sicuramente un rischio per i consumatori italiani, tenuto conto che in Cina, ad esempio, sono adoperati pollini geneticamente modificati, così come spesso, nelle triangolazioni commerciali, risulta difficile risalire alla reale provenienza del prodotto, visto che spesso l'etichetta, con l'origine esatta di alcuni nettari, viene eliminata;

l'entità dei danni subita e l'impossibilità di inserire l'apicoltura nei piani assicurativi nazionali rischiano seriamente di compromettere l'intero settore,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della grave problematica esposta in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per garantire la sopravvivenza delle aziende apistiche italiane, anche prevedendo, nel rispetto delle normative comunitarie, sgravi sui contributi fiscali.

(4-07952)

GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FUCKSIA, AZZOLLINI, PANGNONCELLI, Luigi MARINO, SONEGO, Mario FERRARA, ARACRI, VILLARI, SERAFINI, CROSIO, MANCUSO, GASPARRI, BORIOLI, MARGIOTTA, FILIPPI, GIOVANARDI, ORRÙ, CANTINI, AMIDEI, MANDELLI, Stefano ESPOSITO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, RANUCCI, CERONI, CASSINELLI, FLORIS, BOCCARDI, BERTACCO, BIANCONI, COLUCCI, D'ASCOLA, ALBERTINI, NACCARATO, ARRIGONI, PAGANO, TORRISI, CONTE, DALLA TOR, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, QUAGLIARIELLO, Mariarosaria ROSSI, ZUFFADA, RAZZI, SUSTA, SPILABOTTE, CERVELLINI, PELINO, Mario MAURO, MALAN, TARQUINIO, AURICCHIO, PICCINELLI, Paolo ROMANI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali indica in 1.679,40 milioni di euro gli introiti derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni) e una variazione percentuale annua pari al 45,69 per cento;

i dati fanno riferimento alle sanzioni per tipologia di infrazione emesse dalla Polizia stradale, dai Carabinieri e dalle polizie locali;

rapportato alla popolazione italiana (60,8 milioni nel 2015) significa che mediamente ogni persona ha speso 28 euro per infrazione al Codice della strada;

l'incremento di introiti del 45,6 per cento (del 2015 rispetto al 2014) va ben oltre l'incremento numerico delle multe, più 7,5 per cento (sempre del 2015 rispetto al 2014). In questo caso è ipotizzabile la concomitanza di due cause: l'inasprimento delle sanzioni e l'incremento della percentuale delle sanzioni andate a buon fine;

un terzo delle sanzioni vanno ai comuni del Lazio, che da solo ha incassato 563 milioni (33,5 per cento); al secondo posto vi è la Campania con 182 milioni (10,8 per cento del totale) e al terzo il Piemonte con 179 milioni (10,7 per cento);

in alcuni casi gli incrementi rispetto agli incassi del 2014, sono arrivati anche al 75,4 per cento: è il caso delle Marche, dove le sanzioni riscosse sono passate da 18,6 milioni a 32,7 milioni e anche il Lazio ha registrato un notevole incremento (con un aumento del 54,7 per cento), partendo però da numeri molto più consistenti: 364 milioni di gettito nel 2014;

le sanzioni amministrative irrogate per la violazione del Codice della strada sono diventate per alcuni enti locali, di fatto, uno strumento improprio per fare cassa;

l'articolo 208 del Codice della strada dispone che il 50 per cento delle somme che i comuni incassano con le multe da infrazioni al codice stesso, irrogate dalla Polizia municipale, deve essere obbligatoriamente utilizzato per finalità connesse alla sicurezza stradale, alla manutenzione delle strade, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature, mentre il restante 50 per cento possa essere liberamente destinato ad altre finalità;

l'articolo 142 dispone che i comuni devono destinare integralmente le somme di loro competenza, derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate attraverso l'utilizzo degli *autovelox*, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e le spese relative al personale,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa, e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del Codice della strada;

se non intendano adoperarsi efficacemente per l'applicazione reale della legge, che prevede l'utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie per il miglioramento della sicurezza stradale, potenziamento dei servizi e manutenzione delle strade a tutela dei fruitori della strada e di tutti i cittadini.

(4-07953)

DIRINDIN, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, GATTI, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

è giunta notizia dello sconcertante caso del giovane ivoriano Ibrahim Manneh deceduto a Napoli, la notte fra il 9 e il 10 luglio 2017, senza aver ricevuto le cure che avrebbero potuto salvargli la vita, un caso in cui la "malasanità" si sommerebbe a trascuratezze, irresponsabilità e discriminazioni nei confronti dei più deboli, in particolare di una persona extracomunitaria;

a quanto risulta, il giovane Ibrahim avrebbe cominciato ad avvertire forti dolori addominali la mattina del 9 luglio; recatosi all'ospedale Loreto Mare di Napoli, al pronto soccorso dello stesso avrebbe ricevuto una semplice iniezione e, senza visita, né diagnosi, sarebbe stato dimesso; le sue condizioni sarebbero presto peggiorate; una farmacia di piazza Garibaldi, a Napoli, avrebbe chiamato un'ambulanza che non sarebbe mai arrivata; una pattuglia dei Carabinieri avrebbe rifiutato l'aiuto al giovane ormai riverso a terra; un taxi chiamato dagli amici avrebbe rifiutato il trasporto con l'argomento della mancanza di "autorizzazione" da parte delle forze dell'ordine; il servizio del 118 avrebbe rifiutato l'invio di un mezzo, perché il caso pareva non sufficientemente grave; la guardia medica avrebbe negato la visita domiciliare; trasportato sempre dagli amici presso la stessa guardia medica, veniva finalmente inviata un'ambulanza del 118, ma il ragazzo sarebbe giunto all'ospedale alle ore 2,30 del 10 luglio in condizioni ormai gravissime; da quel momento si sarebbe persa ogni informazione e solo alle 11 del mattino seguente al fratello sarebbe stata comunicata la morte;

anche il *post mortem* sarebbe a parere degli interroganti sconcertante e solleverebbe ulteriori inquietanti interrogativi: i medici, ancora il giorno 11 luglio, avrebbero rifiutato di parlare con i famigliari del ragazzo, nulla si è potuto sapere di quanto accaduto fra le ore 2,30 e le 11 di martedì 11 luglio, anche se pare certo che il ragazzo sia morto prima che potesse essere sottoposto a intervento chirurgico; ritardato sarebbe stato anche il sequestro della cartella clinica e dello stesso corpo del ragazzo;

i volontari dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario "Je so pazzo", comunità presso la quale il giovane prestava assistenza gratuita agli immigrati, si sono mobilitati per chiedere che sia fatta verità sulle ultime ore di vita di Ibrahim, ma a tutt'oggi non si hanno informazioni su quanto accaduto nella struttura ospedaliera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre immediatamente uno scrupoloso accertamento delle responsabilità nel comportamento del personale sanitario dell'ospedale, dello stesso pronto soccorso, ma anche in ordine alle modalità di allertamento e intervento del sistema del 118, onde fornire tutti gli elementi per assicurare, non solo giustizia ad un ragazzo morto assurdamente a 24 anni, ma nuova credibilità ed efficienza ad un servizio sanitario, troppe volte scaduto a livelli non degni di un Paese civile.

(4-07954)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

secondo quanto dichiarato dal ministro Padoan nel corso del "Question time" presso la Camera dei deputati, il 26 luglio 2017, nel 2016 la spe-

sa dell'Italia per far fronte all'emergenza migranti è ammontata a 3,6 miliardi, al netto dei contributi dell'Unione europea, di cui il 66,5 per cento, pari a 2,4 miliardi, solo per l'accoglienza;

nel 2017, è previsto un aumento di spesa per 4,2 miliardi, di cui 2,8 miliardi per l'accoglienza;

in Veneto c'è una situazione di vero e proprio allarme: al 30 giugno 2017 il numero di arrivi di migranti si aggirava intorno a 1.400;

l'allarme scaturisce a giudizio delle interroganti dall'inadeguatezza di un sistema d'accoglienza, dove tutto è lasciato all'improvvisazione;

secondo il *report* dell'Istat sulla povertà in Italia del 13 luglio 2017, nel 2016 si stima siano 1 milione e 619.000 le famiglie residenti in condizioni di povertà assoluta (l'incidenza della povertà assoluta è salita nel 2016 al 26,8 per cento, dal 18,3 per cento del 2015, tra le famiglie con tre o più figli minori, coinvolgendo, nell'ultimo anno, 137.771 famiglie e 814.402 individui), mentre sono in condizioni di povertà relativa 2.734.000 famiglie e 8.465.000 individui, colpendo di più le famiglie giovani (si raggiunge il 14,6 per cento se la persona di riferimento è un *under 35*);

è impensabile, pertanto, a giudizio delle firmatarie del presente atto, che dinanzi a cifre in crescita di povertà dei cittadini italiani, il Governo continui a sostenere una folle spesa per i migranti, maggiore addirittura di una manovra economica,

si chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di rivedere la politica dell'accoglienza, ponendo un freno a quella incontrollata e rispettando le quote di accoglienza previste dal Piano nazionale di riparto, e se non ritenga doveroso destinare maggiori risorse al contrasto della povertà, ridimensionando la spesa per l'accoglienza di migranti.

(4-07955)

DE POLI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende dell'ennesima crisi finanziaria di un'azienda importante per il nostro territorio che rischia di portare alla perdita di posti di lavoro, il Pastificio bolognese, azienda con sedi in Emilia-Romagna, vicino a Bologna, ed in Veneto a Due Carrare (Padova);

in pericolo vi sono circa 50 posti di lavoro a Bologna e altri 20 nel padovano: a causa di difficoltà finanziarie, infatti, i fornitori non consegnano più le materie prime bloccando la produzione e costringendo l'azienda a porre i lavoratori in ferie;

il Pastificio bolognese è una realtà produttiva importante, sul mercato da più di 30 anni e, al momento, sono in corso alcune trattative per la cessione dell'azienda;

tuttavia, vista la crisi, la mancata erogazione delle spettanze ai lavoratori e il blocco delle forniture, potrebbe essere il caso di ricorrere agli ammortizzatori sociali, strumento utile per le aziende ed i lavoratori in momenti di crisi che permette di mantenere il personale in organico con una certa flessibilità senza dover ricorrere a licenziamenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare con la massima attenzione la delicata questione, avviando al più

presto un negoziato istituzionale ed attivare, al contempo, l'*iter* per l'applicazione degli ammortizzatori sociali e concedere un anno di cassa integrazione straordinaria, che, in questo caso sarebbe di vitale importanza, in attesa di raggiungere una soluzione definitiva alla vicenda.

(4-07956)

AMATI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il grave depauperamento della popolazione mondiale di asini registrata negli ultimi anni è stato determinato soprattutto all'incremento della produzione e del consumo di un prodotto della medicina tradizionale cinese a base di gelatina derivata dalla pelle di asino ("Ejiao");

tra il 2005 e il 2010 una campagna mediatica supportata dal partito e dal Governo cinese ha fatto aumentare in modo vorticoso la domanda sul mercato di asini, con il conseguente dimezzamento di tale specie in Cina;

a partire dal 2010, le aziende cinesi per approvvigionarsi di asini hanno rivolto la loro attenzione verso i Paesi asiatici e sudamericani, con la conseguente decimazione della popolazione di asini, anche in tali Paesi;

per contenere tale fenomeno, diversi Paesi africani hanno deciso di bandire le esportazioni di pelli, ma, tuttavia, il commercio è continuato clandestinamente;

considerato che:

tale fenomeno pone diverse problematiche, sia in termini di benessere dell'animale, sia in termini sociali, soprattutto riguardo a quelle popolazioni, la cui sussistenza dipende dagli asini, nonché di impatto ambientale;

in occasione dell'EXPO di Milano nel settembre 2015 il magnifico rettore dell'Università di Camerino, professor Flavio Corradini, ha firmato un Accordo Quadro per la durata di 5 anni con la maggiore e più rappresentativa compagnia produttrice di Ejiao, (DEEJ, Shandong Dong'E Ejiao, che detiene il 70 per cento della produzione di Ejiao ed il 90 per cento del commercio di pelli d'Asino ed il cui CEO, esponente di spicco della politica cinese, era altresì membro del comitato organizzatore dell'EXPO);

tra le principali strategie, piani di sviluppo ed investimenti della citata Compagnia risultano essere l'impianto di allevamenti in Cina e di mattatoi in Africa e Sudamerica destinati alla produzione di Ejiao (*link* finanziari, aggiornamenti dal Donkey Sanctuary, eccetera);

in un articolo dell'epoca il "Chinadaily" riporta le dichiarazioni del CEO: "per espandere l'industria dell'Ejiao sono stati firmati accordi con l'Università di Camerino in Italia e un produttore di carne in Australia (...) Indagheremo congiuntamente il valore nutritivo del Dong'E black Donkey - razza di asini locale, selezionata nel tempo per un maggiore spessore della pelle e dunque migliore resa per la produzione di Ejiao- per aumentare il valore del brand Dong'E Ejiao";

il rettore Corradini ha nominato responsabile scientifico dell'Accordo il presidente dell'Organo preposto al benessere animale dell'Università di Camerino;

tale Accordo Quadro è stato portato a conoscenza dell'Organo di competenza (Scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria) soltanto il 26 ottobre 2016, quando è stata chiesta una ratifica, che non è stata concessa;

un contratto di ricerca risulta approvato ed autorizzato dal Consiglio della suddetta Scuola nella seduta n. 35 del 23 novembre 2016;

tale contratto, assieme all'Accordo Quadro, è stato fornito per *e-mail* ad un consigliere a metà del dicembre successivo, e poi nel marzo 2017 a tutti i consiglieri per l'approvazione del verbale (*date mail*);

oggetto del contratto è "l'esecuzione di attività di ricerca in accordo con il programma di attività indicate nell'allegato Technical Annex, considerato necessario, essenziale e parte integrante del presente contratto". Il "Technical Annex" consiste in una generica lista di analisi su un numero imprecisato di campioni di carne; le suddette analisi sarebbero eseguite presso un laboratorio accreditato presso altro ente pubblico di ricerca, da cui apposita convenzione;

il verbale della suddetta seduta del consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 35 del 23 novembre 2016, relativo all'approvazione ed autorizzazione del contratto di ricerca, risulta approvato a maggioranza nella seduta n. 38 del 24 maggio 2017, dopo ripetuti rinvii;

i due consiglieri contrari all'approvazione del verbale (che disponevano della registrazione audio della seduta, fornita dalla segreteria amministrativa) avevano ripetutamente e per mesi e fino alla vigilia sostenuto che in sede di consiglio della Scuola n. 35 del 23 novembre 2016 non era stato né approvato e autorizzato, né discusso, né nominato il contratto di ricerca e che tutto aveva lasciato intendere che nella seduta n. 35 la discussione avesse riguardato l'Accordo Quadro, firmato dal rettore nel settembre 2015 e presentato nel consiglio precedente n. 34 del 26 ottobre 2016. Infatti, nella seduta del consiglio precedente n. 34 del 26 ottobre 2016, il direttore ed altri consiglieri si erano ripromessi di chiedere maggiori informazioni in merito al dottor Laus (che ad ottobre era assente); il punto n. 7 all'ordine del giorno del consiglio n. 35 era di nuovo "Accordi di Collaborazione" e non già "Contratti di Ricerca"(OdG convocazione e verbale); il contratto è stato fornito dalla segreteria amministrativa a metà dicembre 2016 ad un consigliere che ne aveva fatto espressa e insistente richiesta (formato pdf), e successivamente il 24 marzo 2017 per l'approvazione del verbale, a tutti i consiglieri (formato *word*);

il contratto di ricerca inviato a suo tempo risulta comunque privo del progetto di ricerca, cioè del necessario allegato ("according to the program of activities in the Technical Annex, considered required, essential and integral part of this contract");

nel contratto è menzionato "il gruppo di ricerca guidato dal dott. Laus", mentre l'interessato ha successivamente e più volte dichiarato non esserci alcun gruppo di ricerca formalmente coinvolto nella collaborazione;

sono state inoltre segnalate le seguenti incongruenze tra la registrazione audio della seduta del Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 35 del 23 novembre 2016 ed il relativo suddetto verbale, approvato a maggioranza nella seduta n. 38 del del 24 maggio 2017: a) durante la seduta n. 35 è stato utilizzato sempre il termine "accordo", e mai

"contratto"; b) in sede di consiglio non è mai stata citato il nome dell'azienda, né il periodo di 12 mesi del contratto; c) le tematiche, ampie e generiche, esposte durante la seduta n. 35 (latte, carne, assistenza sanitaria, analisi genetiche, genomiche e proteomiche) farebbero evidentemente riferimento all'Accordo Quadro e non trovano corrispondenza con il contratto di ricerca (solo per analisi di base riguardanti il valore nutritivo della carne); d) durante la seduta del consiglio n. 35, nulla è stato proposto a votazione o ad approvazione, pertanto nulla può essere stato votato o approvato e autorizzato; e) la discussione durante la seduta del consiglio n. 35 ha quasi interamente riguardato l'attitudine zootecnica dell'azienda (che da parte del proponente e di un altro consigliere si sosteneva essere latte e carne, mentre l'Ejiao sarebbe stato eventualmente un sottoprodotto); f) il dottor Laus ha in realtà chiesto al consiglio di "autorizzare un accordo con una azienda privata cinese che alleva asini per fini produttivi: latte e carne"; g) il dottor Laus non ha specificato che l'accordo riguardasse il "valore nutritivo della carne di asino", anzi ha dichiarato che "l'oggetto di questa ricerca riguarda la produzione di latte e la valutazione dello stato sanitario degli animali";

da alcune testimonianze risulterebbe, inoltre, che prima dell'autunno del 2016, il dottor Laus ha accompagnato una delegazione cinese in visita presso i maggiori allevamenti italiani di asini. I cinesi si sarebbero mostrati interessati all'acquisto di pelli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga di doversi attivare per verificare:

il rispetto dei requisiti relativi al benessere degli animali oggetto di sperimentazione (o studio), secondo gli *standard* della normativa europea;

l'effettivo ritorno (economico e di immagine) per Unicam e per la collettività, a fronte del compenso indicato nel contratto (34.000 euro, anche considerando che le analisi sarebbero da eseguire presso altro ente convenzionato);

i reali interessi della compagnia *partner*, al di là di quanto indicato nell'accordo e nel contratto;

la validità del progetto di ricerca (obiettivi scientifici, risultati attesi, materiali e metodi, attrezzature disponibili, stime dei costi);

la composizione dell'*équipe* di ricercatori Unicam coinvolta nel progetto, oltre al responsabile scientifico, e la valutazione della congruenza tra le tematiche delle ricerche e le relative competenze scientifiche e professionali;

la correttezza formale e la validità delle procedure seguite presso gli organi competenti di Unicam.

(4-07957)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:

secondo quanto pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 21 luglio 2017, "Il Miur non mantiene le promesse fatte: supplenti ancora senza stipendio";

"entro il 20 luglio saranno effettuati i pagamenti" sembra essere l'impegno preso dai vertici del Ministero dell'istruzione nei riguardi dei supplenti precari, che non ricevono lo stipendio da aprile;

i docenti, invece, sono delusi e amareggiati per questa ennesima presa in giro: c'è chi non ha ancora visto neanche un centesimo e chi ha ricevuto la mensilità di maggio, ma non quella di giugno o viceversa;

l'articolo di stampa riporta anche il preoccupante messaggio che gli interessati avrebbero ricevuto per mesi: "Il sistema NoiPa potrà iniziare la lavorazione per liquidare la mensilità soltanto quando il contratto passerà nello stato di 'autorizzato pagamento' il che avverrà quando il sistema della ragioneria generale dopo aver verificato l'effettiva presenza dei fondi autorizzerà il pagamento. Presumibilmente il passaggio da 'Autorizzato scuola' ad 'Autorizzato pagamento' non è ancora avvenuto per mancanza di copertura fondi da parte del Miur sul capitolo di bilancio";

sempre secondo quanto riportato a mezzo stampa, il Ministero avrebbe replicato che "i fondi per le supplenze ci sono, nessuna mancanza di copertura sui capitoli di bilancio del Miur. I ritardi relativi al pagamento dello stipendio di maggio e giugno dipendono da un problema procedurale in via di risoluzione. I pagamenti saranno effettuati entro il 20 luglio";

contrariamente agli annunci, ai supplenti il cedolino sembra non essere ancora arrivato,

si chiede di sapere per quali motivi per alcuni supplenti non risulti ancora avvenuta neanche l'emissione del cedolino, nonostante le rassicurazioni ministeriali, e se effettivamente il Ministro in indirizzo abbia incontrato un problema di disponibilità di fondi ovvero, qualora si fosse trattato realmente di un problema procedurale, se e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per evitare il ripetersi dello stesso in futuro, considerato che il pagamento nei termini previsti è, per molti supplenti precari, oltre che un diritto anche una necessità per arrivare a fine mese.

(4-07958)

DI BIAGIO - Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

a seguito del processo di riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI) ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012, gli autisti soccorritori, che hanno prestato servizio per oltre 15 anni nel circuito dell'emergenza-urgenza nell'ambito della struttura CRI ed afferenti al sistema del 118, sono stati interessati da un processo di mobilità che è stato avviato in data 1° gennaio 2017;

l'articolo 1, comma 397, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) è intervenuta sul portato del decreto legislativo n. 178 del 2012 in particolare per quanto attiene alla disciplina della mobilità degli operatori: nello specifico dispone che "Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti

soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni";

dagli uffici competenti dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana (Esacri), attuale configurazione della già CRI ed ultimo *step* riorganizzativo ai sensi del citato decreto legislativo, risulta essere stato comunicato che al momento sarebbe in corso l'aggiornamento dell'elenco provvisorio del personale che dovrebbe essere collocato nell'ambito del sistema sanitario regionale ai sensi della normativa con relativo ammontare di risorse da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

si evidenzia che il decreto ministeriale 26 gennaio 2017, "Assegnazione delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017, all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, all'Associazione della Croce Rossa Italiana e alle Regioni", ha stanziato ed erogato per il primo semestre 2017 le seguenti risorse: 48.097.079,88 euro in favore dell'Esacri, ente pubblico in vigore fino al 31 dicembre 2017, 12.006.064,94 euro in favore dell'associazione Croce rossa italiana (privata) e 5.782.589,08 euro in favore delle Regioni ove presteranno servizio i soccorritori ex CRI;

risulta all'interrogante che in questi giorni sarebbero oggetto di discussione le quote di erogazione per il secondo semestre 2017, suddivise in 42.673.657,60 euro in favore di Esacri (annuale 90.770.737,48 euro fino al 31 dicembre 2017), 12.671.330,44 euro in favore dell'associazione privata (annuale 24.677.395,38 euro) ed in favore delle Regioni ove presteranno servizio i soccorritori ex CRI 10.594.334,44 euro (annuale 16.323.334,94);

considerando che nella determinazione della Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, del 2 febbraio 2016, n. 4, "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana" si sottolinea come "le spese per il personale civile, pari a euro 96.126.609,23, fanno registrare un aumento di circa euro 22 milioni, essenzialmente da ricondurre a spese per esecuzione di provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari (le spese per il personale militare, pari a euro 49.166.363,53, registrano una diminuzione di circa euro 18,8 milioni)";

nella determinazione del 6 dicembre 2016, n. 124, è previsto tra l'altro che "le spese per il personale civile, pari a € 76.492.498,64, fanno registrare una diminuzione di € 20.647.518,20, essenzialmente da ricondurre ai minori impegni assunti sul capitolo 59/U - spese per esecuzione provvedimenti giudiziari ed extra giudiziari; le spese per il personale militare, pari a € 49.585.365,83, registrano un lieve incremento di € 419.002,30";

si legge ulteriormente che "Dal 31.12.2013 (ultimo biennio) il personale di Croce Rossa si è ridotto in maniera significativa: al 31.12.2015 risultano 1.543 unità in meno, nonostante gli inquadramenti in ruolo (stabilizzazioni), in adempimento a sentenze, pari a n. 329 unità";

si legge inoltre che "a fronte della consistenza organica complessiva (31 dicembre 2015), n. 737 unità risultavano in servizio presso i privatizzati Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 178/2012 e del decreto del Ministro della Salute del 16 aprile 2014" e che "Taluni Co-

mitati regionali hanno fatto ricorso ai servizi di soggetti (società) in regime di somministrazione lavoro (in particolare, con riferimento a rapporti convenzionali, quale l'attività connessa al trasporto infermi)" ed ulteriormente "Il processo di stabilizzazione posto in essere dalla CRI, oltre ad incidere sugli aspetti relativi a situazioni di eccedenza/esubero, ha avuto un forte impatto finanziario sul bilancio dell'ente, con un aumento degli oneri connessi al personale";

rilevato inoltre che all'interno del rendiconto generale della Croce rossa si legge che "Le entrate correnti accertate derivano, prevalentemente, dalla erogazione dei contributi di funzionamento da parte dello Stato, registrati sul capitolo 5/E, per un importo di €. 162.947.358,09 come di seguito specificato: - Ministero della Salute € 9.786.317,00 - Ministero dell'Economia e delle Finanze € 142.003.350,00 - Ministero della Difesa (contributo ordinario) € 11.157.691,09" e che nell'ambito delle uscite è stata rendicontata la voce "Oneri per il personale pari a 135.906.809,50 €";

risulta all'interrogante che i dati forniti da Esacri in molte regioni (Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Emilia-Romagna eccetera) necessitano di integrazione in quanto risultano imprecisi ed incompleti in assenza di specificazione circa i termini e le modalità di impiego del personale che possano acclarare e definire il valore di riferimento del costo;

in alcune regioni i soccorritori hanno svolto nell'ultimo biennio attività diverse da quelle effettuate nell'ultimo biennio come evidenziato in numerosi atti parlamentari;

si tenga conto che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 397, citato al decreto legislativo n. 178 del 2012 prevedono che "Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto";

in assenza di normativa di riferimento riguardante la configurazione operativa e funzionale del profilo professionale del "soccorritore", risulta difficilmente attuabile il transito di questa figura professionale all'interno dei sistemi sanitari regionali, pertanto si evidenzia come in molte Regioni siffatto vuoto normativo abbia legittimato una complessa quanto variegata applicazione della normativa relativa all'inquadramento dei soccorritori con conseguente disparità di trattamento e frammentazione della disciplina applicata;

si ritiene opportuno sottolineare che i fondi erogati dal Ministero dell'economia risultano esigui per una completa attuazione dell'inquadramento e retribuzione di tutti gli operatori soccorritori già operanti nella CRI transitati successivamente nel sistema sanitario regionale, pertanto risulta

all'interrogante che alcune Regioni si sono attivate per richiedere un'integrazione;

considerando che nell'originaria *ratio* del processo di riordino della CRI doveva essere operato un risparmio per l'erario, alla luce di quanto evidenziato risultano di difficile comprensione le motivazioni che hanno condotto, nel corso del 2017, ad un incremento delle erogazioni ad Esacri (che cesserà in data 31 dicembre 2017) pari a 90.770.737,48 euro ed all'associazione CRI privata una quota di 24.677.395,38 euro;

dalle rendicontazioni si evince come il costo del personale sia la voce di spesa maggiormente significativa e, dunque, anche a fronte della mobilità presso altri enti attraverso il portale del Dipartimento della funzione pubblica, non è chiaro perché alle Regioni venga erogato solamente un fondo annuale totale pari a 16.323.334,94 euro,

si chiede di sapere:

quali siano la modalità di quantificazione economica del fondo relativo al trattamento economico completo indicato da Esacri e gli anni ai quali i dati trasmessi fanno riferimento, considerando che allo stato attuale presso alcune Regioni i fondi risultano limitati ed esigui per erogare le competenze stipendiali al personale collocato all'interno dei sistemi sanitari regionali;

se si intenda provvedere all'integrazione del fondo stanziato dal Ministero dell'economia a garanzia della continuità dell'attività prestata presso gli enti del SSN da parte degli operatori soccorritori ex CRI, al fine di garantire un efficace impiego delle risorse umane a garanzia di un servizio sicuro, efficiente e di qualità;

se si intenda definire un intervento normativo al fine di provvedere al riconoscimento della figura professionale del soccorritore con annesso e conseguente inquadramento contrattuale, in quanto elemento essenziale del sistema di emergenza-urgenza italiano del quale i professionisti ex CRI sono attualmente parte attiva ed inderogabile.

(4-07959)

AMATI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il 22 luglio 2017, un escursionista ha denunciato di essere stato aggredito da un orso mentre era a passeggio con il proprio cane nei pressi del lago di Terlago, in Trentino; per sfuggire al plantigrado ha dichiarato di essersi gettato in un canalone. Successivamente, all'ospedale Santa Chiara di Trento gli sono state riscontrate alcune ferite, in particolare all'avambraccio;

l'escursionista ha fornito particolari sulla vicenda, che testimonierebbero una volontà offensiva da parte dell'orso;

in seguito al clamore suscitato dalla vicenda, la Provincia Autonoma di Trento ha emanato un'ordinanza, recante "Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica", che prevede la cattura e finanche la possibilità di uccisione dell'esemplare;

il 31 luglio il responsabile settore grandi carnivori, servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento, Claudio Groff, intervenendo a "Radio3Scienza", ha affermato, citando la testimonianza resa dall'escursio-

nista, che questi "passeggiando con il proprio cane al guinzaglio", fatto peraltro non comprovabile, "ad un certo punto ha sentito una presenza alle spalle e voltatosi ha visto quest'orso che gli stava correndo incontro, il quale si è fermato a pochissima distanza dall'uomo, meno di un metro" secondo quanto riferisce la "vittima", secondo la quale l'orso si è avvicinato "rugliando e minacciando con atteggiamento aggressivo/minaccioso. L'uomo ha reagito", riferisce sempre lui, "in preda al terrore, dando una bastonata in testa all'orso il quale lo ha a quel punto aggredito". Tali affermazioni sembrano non coincidere con la versione resa nota ai *media*, in cui non si faceva cenno all'uso del bastone da parte dell'escursionista;

è da rilevare che l'episodio ha suscitato enorme clamore e prese di posizione "giustizialiste" nei confronti dell'orso, di cui peraltro, ancora oggi, tutto si ignora: in particolare, se si trattasse di una femmina preoccupata per i propri cuccioli. Tuttavia, gli etologi sono concordi nel sottolineare come la reazione dell'orso sia stata del tutto naturale, soprattutto di fronte al presunto colpo di bastone che, comunque, contravverrebbe a qualsiasi indicazione fornita dalla provincia sui corretti comportamenti da attuare in caso di incontro con i plantigradi;

appare decisamente preoccupante il clima che si è creato in Trentino nei confronti degli animali particolarmente protetti, di cui talune forze politiche non esitano a invocare l'uccisione o la rimozione a fini di detenzione, abbandonando ogni politica di conoscenza e di convivenza con gli esemplari più preziosi della nostra biodiversità, convivenza possibile, come nel caso dell'orso dimostrano le esperienze estere, soprattutto con le politiche di prevenzione e di capillare informazione nei confronti della popolazione;

non giova certamente a questa politica, che si dovrebbe praticare anche in ottemperanza alle norme europee e internazionali, l'emanazione dei due decreti legislativi, che nel novembre 2016 hanno voluto dare pieni poteri alle Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in materia di fauna particolarmente protetta, pur essendo tale concessione del tutto in contrasto con il Titolo V, articolo 117 della Costituzione, che pone tali poteri nella potestà esclusiva dello Stato, come ripetutamente affermato dalle sentenze della Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare una deriva di intolleranza nei confronti della fauna più rara, deriva che sta suscitando una fortissima opposizione nell'opinione pubblica italiana;

se siano *in itinere* altri provvedimenti con ulteriori concessioni derogatorie rispetto alla normativa nazionale di tutela della fauna da parte del Governo alle Province Autonome di Trento e Bolzano, compresa la facoltà di uccisione o di cattura senza seguire l'*iter* dovuto e quindi per le vie brevi.

(4-07960)

SANTANGELO, CAPPELLETTI, SERRA, GIARRUSSO, PAGLINI, DONNO, LEZZI, CIAMPOLILLO, MARTON, CRIMI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da notizia riportata dal "Giornale di Sicilia" *on line*, edizione di Trapani del 1° agosto 2017 si apprende: "Carceri di San Giuliano, la Uilpa Polizia Penitenziaria protesta: "Mancano 80 agenti""; lo stesso giorno la Uilpa (Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione) Polizia penitenziaria annunciava una visita ispettiva nella casa circondariale di Trapani per fare il punto sulle criticità e sollecitare adeguati interventi per porre fine ad una situazione di disagio che prosegue da troppi anni;

la stessa Uilpa Polizia penitenziaria, con proprio comunicato stampa del 31 luglio 2017, aveva preannunciato detta visita ispettiva per il giorno successivo alle ore 10.00, presso il penitenziario trapanese unitamente al segretario provinciale del Nucleo operativo traduzioni, per riportare la giusta attenzione della "politica" a tutti i livelli di responsabilità relativamente ai problemi della Polizia penitenziaria, soprattutto sulla carenza di organico, in rapporto a "540 detenuti, tra cui oltre 100 Alta Sicurezza, 373 Comuni, 56 per reati contro la persona ovvero per incolumità personale, 22 in articolo 21, e 4 in semilibertà, ma il dato più drammatico è la presenza di oltre 150 stranieri";

il reparto di Polizia penitenziaria di Trapani nei primi 7 mesi dell'anno 2017 ha dovuto gestire circa 150 eventi critici, tra cui atti di autolesionismo e aggressioni verso la Polizia, con percentuali di un caso al giorno;

per controllare 540 detenuti sono presenti appena 230 poliziotti, considerando che 50 unità sono presenti al Nucleo operativo traduzioni e piantonamenti; nel corso dell'anno 2016, lo stesso Nucleo ha effettuato circa 3.000 trasferimenti di detenuti e oltre 1.000 visite ambulatoriali dei reclusi presso luoghi esterni di cura, con l'impiego di 2.400 poliziotti penitenziari;

considerato che:

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva già depositato, nella seduta n. 473 del 25 giugno 2015, l'atto 4-04189, nel quale si mettevano in evidenza diverse problematiche strutturali della casa circondariale, ma anche carenze del personale;

la situazione dell'organico di Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Trapani a giudizio degli interroganti continua ad essere sotto-dimensionata, come anche segnalato dai sindacati di categoria e dallo stesso personale della casa circondariale;

l'applicazione del regime di "vigilanza dinamica" nel reparto denominato "Mediterraneo", strutturalmente non idoneo a mantenere circa 200 detenuti fuori dalle celle quindi nei ballatoi, nonché la mancanza dei tetti che dividono i piani, producono gravi problemi al personale di Polizia, poiché vi è un "baillamme" che genera alterazioni all'udito del personale stesso. Per tali motivi la Uilpa Polizia penitenziaria ha chiesto di non applicare il regime di sorveglianza aperta nel reparto, e di collocare un rilevatore fonometro per verificare i *decibel* ed i conseguenti danni generati dall'inquinamento acustico nei confronti alla salute dei lavoratori, così come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

ad oggi sono presenti soltanto 2 educatori per tutto il carcere, di conseguenza, inevitabilmente, tutto l'onere grava sul personale di Polizia penitenziaria;

la casa circondariale di Trapani è sede del servizio Nucleo traduzioni e piantonamenti, vista la competenza provinciale;

a parere degli interroganti la cospicua carenza di personale di Polizia penitenziaria, diffusa in tutto il territorio italiano, comporta l'abbassamento della soglia di sicurezza generale nelle stesse case circondariali, compresa quella di Trapani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

a quanto ammonti il contingente del personale di Polizia penitenziaria attualmente in servizio nelle carceri italiane e quello effettivamente previsto nel rispetto delle normative vigenti;

quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere al fine di colmare il *deficit* di organico della Polizia penitenziaria, e degli educatori presso la casa circondariale di Trapani, compresa "l'interruzione" del regime aperto presso il reparto denominato "Mediterraneo", per salvaguardare la salute e l'integrità fisica del personale.

(4-07961)

CERONI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 28 marzo 2014, a seguito di un incontro tenutosi presso la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto un accordo tra il dicastero e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, allo scopo di risolvere la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle gare Consip, riguardanti i lavoratori ex LSU (lavoratori socialmente utili) appartenenti ai cosiddetti appalti storici, deputati alla pulizia delle scuole;

l'allegato tecnico a tale accordo prevede diverse tipologie di interventi tecnici, quali il rifacimento diintonaci e tinteggiature di interni ed esterni degli edifici scolastici, la cancellazione di scritte o segni sulle pareti e sugli infissi, piccole riparazioni e rifacimento della coloritura degli infissi, sostituzione dei vetri, opere di montaggio e rimontaggio o sostituzione di controsoffitti, manutenzione e montaggio di attrezzature sportive, realizzazione di opere in cartongesso, interventi all'impianto idrico-sanitario e all'impianto elettrico, nonché manutenzione dello stesso, riparazione, sostituzione di attrezzature e arredi, e altro ancora;

tali interventi tecnici sono pertanto svolti da lavoratori ex LSU appartenenti alle aziende elencate nel successivo accordo di egual tipologia concluso il 5 maggio 2014, dagli stessi soggetti e presso la stessa sede;

gli stessi interventi tecnici richiederebbero competenze, requisiti ed esperienza e il rilascio di certificazioni di conformità e regolare esecuzione prescritti dalla legge, che determina assunzioni di responsabilità che non possono ricadere su personale che il più delle volte aveva mansioni di semplice pulizia, e quindi assolutamente inadeguato rispetto ai compiti e ai requisiti necessari;

tale disposizione determina pertanto il configurarsi di un possibile danno di triplice entità: da un lato, il non corretto svolgimento delle mansio-

ni può determinare rischi alla sicurezza per gli utenti delle strutture scolastiche, i bambini, che vengono esposti ad uno stato manutentivo delle strutture non svolto a regola d'arte; dall'altro, il rischio in cui incorrono gli stessi operatori cui vengono affidate tali mansioni, a causa dell'impossibilità di svolgere le stesse in piena sicurezza, vista proprio l'assenza di requisiti, qualifiche e conoscenze adeguate; dall'altro ancora, il possibile ammanco di efficienza e funzionalità delle strutture,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano contezza della problematica;

se possano escludere che tale situazione comporti potenziali rischi, tanto per gli utenti quanto per gli operatori;

se non ritengano che le mansioni previste nell'allegato tecnico all'accordo del 28 marzo 2014 debbano essere svolte da personale qualificato, capace e competente, perché la sicurezza dei bambini deve essere assolutamente garantita;

se siano a conoscenza che le condizioni economiche applicate ai lavori affidati sono più elevate rispetto a quelle di mercato;

quali interventi intendano intraprendere per risolvere questa problematica, almeno garantendo che le aziende elencate che forniscono personale presentino certificazioni di conformità e regolare esecuzione, e che provino la competenza e i requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni.

(4-07962)

CERONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Comune di Ussita (Macerata), sito nell'area del cratere del sisma del centro Italia, risulta tra i maggiormente colpiti dagli eventi tellurici del 26 ottobre 2016, essendo localizzato in diretta prossimità dell'epicentro;

come noto, ad un anno dalle prime scosse, lo stato della ricostruzione nelle Marche è embrionale, laddove non è completamente fermo, non essendo ancora stati presi provvedimenti volti a risolvere neppure le situazioni emergenziali di maggiore evidenza ed entità;

il 12 maggio 2017, il sindaco del comune di Ussita, Marco Rinaldi, ha rassegnato le proprie dimissioni per affrontare accuse a suo carico rivoltegli dalla magistratura, con la conseguente interruzione, a partire dal 1° giugno, del regolare svolgimento delle funzioni amministrative essenziali;

il 7 giugno il Ministero dell'interno ha nominato il viceprefetto Mauro Passerotti commissario prefettizio per il comune di Ussita;

il viceprefetto Passerotti risultava già dal 26 maggio 2016 impegnato come commissario per la gestione straordinaria del Comune di Molfetta sino alle elezioni amministrative, tenutesi in data 11 giugno;

nonostante la successiva nomina a commissario per il Comune di Ussita, il dottor Passerotti è rimasto contemporaneamente impegnato a Molfetta sino al ballottaggio, tenutosi il 25 giugno;

sino all'insediamento del neoeletto sindaco del comune pugliese, il dottor Passerotti è rimasto *in loco*, trascurando il suo nuovo incarico nel Comune di Ussita, nel quale si sarebbe recato solamente una volta in tutto il mese di giugno, per una breve visita;

le condizioni catastrofiche in cui ancora versa il Comune di Ussita richiederebbero una presenza stabile, capace e che soprattutto si dedichi alla sua gestione in via esclusiva, in grado di coordinare le attività basilari necessarie alla sopravvivenza di un territorio già messo a dura prova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover dare maggiore attenzione alla situazione del Comune di Ussita e alla sua gestione, dopo oltre un mese di sostanziale non-governo del territorio da parte di un commissario nominato dall'Autorità centrale dello Stato;

quali misure o azioni intenda intraprendere per garantire una costante e corretta gestione di uno dei comuni più colpiti dal sisma del centro Italia e per scongiurare future sovrapposizioni di cariche che, di fatto, compromettono l'attività amministrativa del territorio, ledendo i diritti dei cittadini;

se non ritenga, quindi, di dover nominare un commissario che sia fisicamente presente *in loco* e reperibile, o di garantire che lo stesso si occupi in via esclusiva e a tempo pieno dell'amministrazione del Comune di Ussita.

(4-07963)

LUCIDI, CASTALDI - *Ai Ministri della salute, per lo sport e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", all'articolo 7, comma 11, ha disposto che "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

successivamente è stato approvato il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, come modificato dal decreto ministeriale 11 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2016, recante "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

in data 26 giugno 2017, considerate le lacune e indicazioni tralasciate dai precedenti decreti ministeriali, è stato pubblicato il decreto del Ministro della salute recante "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche" (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2017), il quale ha fornito le ultime indicazioni circa l'obbligo dei defibrillatori, e delle persone formate a utilizzarli, negli impianti sportivi in gare sportive non agonistiche;

prevede che l'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, citato si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite all'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, se utilizzano un impianto sportivo e viene inoltre resa obbligatoria la presenza di una persona formata all'utilizzo del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive competitive e attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche;

l'articolo 4 dispone che dall'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici sono esenti diverse attività a ridotto impegno cardiocircolatorio e quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi;

considerato che:

diversamente da ciò, nella pratica il defibrillatore semiautomatico viene fornito o donato da comitati di cittadini, da benefattori, da fondazioni private e in ogni caso viene acquistato fuori dal perimetro di acquisto della sanità pubblica, potendolo catalogare dunque come un acquisto non fatto dall'amministrazione ma piuttosto da cittadini privati;

tali dispositivi, pur essendo oggetti essenziali per le fasi di emergenza, vengono tassati in fase di acquisto con un'aliquota che li accomuna ad oggetti convenzionali e soprattutto, come evidenziato, questi acquisti avvengono al di fuori dal "circuito statale";

considerato inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", elenca nella Tabella A, Parte II, i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento. Per quanto concerne il settore sanitario, vengono rilevati i beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento al punto 30,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, vista l'importanza e l'ampliamento dell'obbligo dei suddetti strumenti salvavita, di ridurre l'IVA dal 22 al 4 per cento.

(4-07964)

SAGGESE - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il servizio di stenotipia, concernente trascrizioni dei documenti giudiziari, quali verbalizzazioni delle udienze penali e degli interrogatori innanzi ai giudici per le indagini preliminari, rappresenta un passaggio delicato e fondamentale, necessario affinché siano garantite la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei processi e delle attività giudiziarie;

negli ultimi 11 anni il servizio di stenotipia, fono-assistenza e trascrizione in tutto il territorio nazionale è stato regolarmente gestito dal consorzio Astrea, formato da 16 aziende, operanti nel settore della verbalizzazione giudiziaria, già dall'istituzione del servizio nel 1991;

dal 1° luglio 2017, a seguito di un bando di gara nazionale promosso dalla Consip, che si occupa di informatizzazione degli uffici pubblici, quale soggetto appaltatore nazionale, tale servizio risulterebbe revocato al consor-

zio Astrea e assegnato ad una nuova cordata, consorzio Ciclat, aggiudicatrice dell'appalto;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il consorzio Ciclat, sebbene abbia partecipato alla gara risultando aggiudicatario del servizio, non risulterebbe in possesso, né di personale qualificato con adeguata esperienza, né di apparecchiature specifiche per il corretto espletamento dell'attività di verbalizzazione in aula, quali in particolare macchine per stenotipi e *software* dedicato per la stenotipia computerizzata;

tali carenze potevano essere colmate mediante un trasferimento di lavoratori da un consorzio all'altro, ma il trasferimento è stato reso impraticabile dalle condizioni retributive, che Ciclat ha proposto ai lavoratori, notevolmente peggiorative rispetto al passato;

il processo di informatizzazione delle trascrizioni dei verbali di udienza è fortemente strategico, tant'è che il Ministero della giustizia ha diramato una direttiva per chiedere l'invio delle bozze dei verbali al sito centrale entro 2 ore dall'udienza, con successivo completamento del documento, a disposizione sul portale, entro 48 ore; tutto ciò rende ancora più evidente l'esigenza di assicurare un adeguato ed efficiente servizio;

sulla regolarità della gara è pendente un giudizio innanzi ai giudici amministrativi, i quali, all'esito del giudizio di primo grado, hanno espresso parere favorevole alle ragioni rappresentate dai ricorrenti (consorzio Astrea), annullando la gara, per poi adottare, in sede di appello, una decisione diametralmente opposta, che ad oggi risulta oggetto di una richiesta di revocazione;

ritenuto che a corollario di questa vicenda vi sono le pesanti e di certo non trascurabili ricadute occupazionali, che appaiono sempre più preoccupanti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano assumere per garantire la regolarità, la qualità e l'affidabilità del servizio di trascrizione delle attività giudiziarie e per sanare l'aggravio che questa vicenda ha comportato sul lavoro dei tribunali in tutto il territorio nazionale.

(4-07965)

GAETTI, MONTEVECCHI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il nuovo nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 2017, sostituisce il precedente, inserito nel decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, che a sua volta era una riedizione con limitate modifiche dell'originale del 1992. Dopo tutti questi anni era legittimo attendersi che il nuovo nomenclatore, nel contesto dei nuovi livelli essenziali di assistenza, contenesse una radicale riscrittura dei presidi erogabili a carico del Sistema sanitario nazionale (SSN) per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, l'aggiornamento delle modalità di individuazione, tramite accreditamento, dei soggetti abilitati a riforni-

re il SSN e l'adeguamento delle tariffe con le quali questi ultimi vengono remunerati in relazione alle loro prestazioni che sono ancora legate a quelle del 1999 con un aggiornamento del 9 per cento, risalente al 2005, peraltro non recepito da tutte le Regioni;

alla pubblicazione del decreto diverse associazioni di disabili e gli stessi tecnici ortopedici si sono detti insoddisfatti e inascoltati e infatti il nuovo nomenclatore risulta essere una riscrittura semplificata "al ribasso" del precedente testo e prevede in tutti gli elenchi, 1, 2A e 2B, un accorpamento di molte descrizioni di presidi che in precedenza godevano di maggior dettaglio e quindi della relativa maggiore prescrivibilità ed erogabilità;

secondo il Centro studi e ricerche ausili per persone disabili (Csr) di Confindustria e Federvarie, tra i motivi del dissenso c'è l'aver trovato nell'allegato dei dispositivi di serie anche alcuni ausili che, a loro parere, non dovrebbero essere acquistati a gara in quanto si tratta di ausili che dovrebbero piuttosto essere individuati in base alle reali e specifiche esigenze della persona con disabilità. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano *on line* "quotidianosanita" anche l'associazione "Coscioni" ha sollevato la stessa criticità spingendo per un'immediata modifica della modalità di acquisizione degli ausili presenti negli elenchi 2A e 2B del nuovo nomenclatore che, in ragione della loro forte necessità di personalizzazione, secondo le esigenze degli assistiti, per nulla si prestano ad uno schema standardizzato;

a parere degli interroganti per quanto riguarda le protesi e le ortesi su misura presenti nell'elenco 1, risultano del tutto limitati gli aggiornamenti dei presidi erogabili in relazione alle nuove tecnologie che si sono rese disponibili sul mercato negli ultimi 20 anni: a fronte degli inserimenti dei "*ligner*" per le protesi e dei piedi protesici a restituzione di energia in carbonio, peraltro con descrizioni assolutamente generiche quando invece varie sono le loro tipologie, sono invece stati completamente dimenticati, solo per citare i casi più eclatanti, i ginocchi protesici a controllo elettronico, le mani protesiche poliarticolate, le ortesi a controllo elettronico della fase statica e dinamica del passo. Inoltre, nel nuovo nomenclatore non vi è nessuna reale innovazione di presidi per quanto concerne gli ausili salva l'introduzione dei comunicatori, peraltro acquisibili ed erogabili solo tramite gara d'appalto, mentre viene abolita completamente l'erogabilità di alcune categorie di presidi, come ad esempio tutte le calzature predisposte per plantare, anche quelle destinate a soggetti in età evolutiva o affetti da gravi patologie quali il diabete;

le nuove tariffe, non ancora entrate in vigore, proposte dal Ministero della salute il 31 marzo 2017 alle associazioni dei fornitori del SSN, in particolare alle aziende ortopediche convenzionate, prevedono ribassi oltre il 50 per cento rispetto a quelle attuali che già, come ricordato, risalgono al 1999 con un parziale aggiornamento risalente al 2005 e l'istituzione della facoltà, da parte delle Regioni, di rinegoziare al ribasso quelle che saranno le tariffe nazionali per un ulteriore 20 per cento;

il nuovo nomenclatore, a parere degli interroganti e contrariamente ad ogni legittima attesa da parte dei disabili, non solo non colma, ma amplia ulteriormente la forbice che separa l'Italia dai *partner* europei in termini di assistenza ed erogabilità di presidi ortoprotesici ed ausili ai disabili; a mero

scopo esemplificativo, al disabile in Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Benelux, l'erogabilità di un ginocchio protesico elettronico, così come di un'ortesi a controllo elettronico, è da anni garantita a carico del servizio sanitario. È evidente che con il nuovo nomenclatore il disabile, oltre a non essere messo nella condizione di ricevere presidi adeguati ai propri bisogni fisici e sociali, poiché continueranno a mancare i riferimenti a tutti i presidi che utilizzano moderne tecnologie, si vedrà costretto a contribuire personalmente da un punto di vista economico (art. 17, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017) qualora sia nella condizione di farlo, all'acquisizione di quanto gli occorra, poiché le tariffe proposte alle aziende fornitrici convenzionate saranno state largamente ribassate rispetto alle tariffe attuali già risalenti al 1999;

per quanto il capitolo di spesa riguardante il nuovo nomenclatore tariffario incida sulla finanza pubblica in maniera relativamente modesta in relazione alla complessiva spesa in sanità, che si attesta intorno ai 115 miliardi di euro, si stima che dei circa 3 milioni di disabili presenti in Italia, circa 1,5 milioni siano quelli che necessitano in particolare di protesi, ortesi ed ausili che sopperiscono a disabilità motorie permanenti e che verranno interessati dal nuovo sistema. Peraltro, si può ritenere che anche tutti i relativi nuclei familiari, che nella maggior parte dei casi si prendono cura quotidiana della persona disabile, siano interessati dall'aggiornamento della nomenclatura e delle tariffe degli ausili e delle protesi;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

il nuovo nomenclatore tariffario probabilmente porterà anche, come effetto collaterale, ad una dispersione di professionalità specifiche del settore ortoprotesico e degli ausili e ad una "desertificazione" del tessuto delle aziende del comparto sul territorio nazionale e conseguente disoccupazione;

potrebbe essere utile riconoscere e stimare quale sia l'impatto della mancata o scarsa adeguatezza e qualità delle protesi, ortesi ed ausili, attraverso il calcolo dei costi diretti, indiretti e intangibili legati ai costi sociali, al fine di evidenziare come il raggiungimento di risparmi per il sistema sanitario nel breve periodo, sia per la mancata introduzione delle nuove tecnologie disponibili, sia per l'accorpamento di molte descrizioni dei presidi, sia per il mancato aggiornamento delle tariffe, sia per l'attivazione di procedure, si traduca in maggiori costi nel medio e lungo periodo e in definitiva possa minare l'equilibrio e la sostenibilità del sistema sanitario stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda ridefinire, in modo condiviso con le associazioni dei disabili, le associazioni di categoria dei fornitori e l'Inail, l'impianto dei presidi erogabili, le modalità di acquisizione, le relative tariffe e l'accreditamento dei fornitori, in modo da riallineare realmente gli *standard* assistenziali nel campo delle protesi e degli ausili a quelli esistenti a livello europeo;

se ritenga opportuno un adeguamento delle tariffe corrisposte ai fornitori quantomeno pari alle dinamiche dell'inflazione registrate dall'Istat nel periodo 2005-2016;

se intenda introdurre specificatamente presidi tecnologicamente più avanzati negli elenchi;

se intenda promuovere uno studio comparativo per la valutazione del rapporto tra costi e benefici socioeconomici delle protesi e delle ortesi di nuova generazione a controllo elettronico nei confronti di quelle tradizionali;

a quanto ammonti il capitolo di spesa riguardante il nuovo nomenclatore tariffario;

se intenda superare la logica delle gare ad evidenza pubblica, vinte al massimo ribasso con possibili ripercussioni sulla qualità dei prodotti, assegnando ai prodotti un prezzo, che verrà poi rimborsato, anche lasciando al cittadino la scelta della ditta da cui acquistarlo.

(4-07966)

ANITORI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso che:

con l'ordinanza protocollo n. 0375916 del 20 luglio 2017, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di fatto bloccava i prelievi dal lago di Bracciano per l'approvvigionamento idrico della capitale, lanciando l'allarme circa l'abbassamento repentino del livello d'acqua del bacino lacustre e del rischio di catastrofe ambientale connesso;

dinanzi all'ordinanza, l'ACEA, la *multiutility* controllata dal Comune di Roma per l'erogazione del servizio idrico, ha reagito bollinando come "illegittimo" il provvedimento della Regione, spiegando che solo l'8 per cento di tutto il fabbisogno della capitale arriva dal bacino laziale. Il rischio concreto è che la capitale si trovi davanti a un fermo della fornitura a turno in diversi quartieri, con disagi per circa 1,5 milioni di cittadini;

in questa fase emergenziale, aggravata dalla costante siccità, che ha piegato oltre 10 regioni italiane, il Comune di Roma ha messo in atto un piano per combattere l'emergenza idrica a Roma, che prevede la graduale chiusura delle piccole fontane disseminate nel territorio capitolino, per avviare i primi interventi di riparazione delle numerose perdite della rete idrica;

anche il Ministro dell'ambiente, nel corso di un'audizione in Senato, il 27 luglio 2017, ha sottolineato come, nell'ambito dell'emergenza siccità, la situazione di Roma è, allo stato, quella che preoccupa maggiormente. Una parte consistente ed annosa dei problemi della capitale e dei rischi che oggi corre sono da ricollegare alle intollerabili perdite di rete, che caratterizzano la sua infrastrutturazione idrica;

il 28 luglio, un accordo tra il Comune di Roma, il Ministero dell'ambiente e la Regione ha portato alla rivisitazione della precedente ordinanza, stabilendo che non ci sarà nessun razionamento; in ogni caso, i prelievi potranno essere effettuati unicamente in forma ridotta;

paradossale sembra quanto avvenuto, poiché il problema si sta risolvendo autorizzando la violazione di quanto disposto dalla normativa in materia e, in particolare, delle prescrizioni di tutela del lago di Bracciano, che costituivano il fondamento dell'ordinanza di sospensione del presidente Zingaretti;

considerato che:

il presidente della Regione Lazio, paventando un disastro ambientale, aveva procurato un allarme a parere dell'interrogante ingiustificato; purtuttavia, oggi, rivedendo l'ordinanza e autorizzando la continuazione dei prelievi dal lago, si è assunto consapevolmente l'eventuale responsabilità di contribuire ad un disastro ambientale da lui stesso annunciato;

il Ministro dell'ambiente ha ricordato che il 28 luglio, a seguito dell'intesa raggiunta, è stata emanata dalla Regione Lazio un'ordinanza che impone ad Acea Ato 2 di azzerare ogni prelievo dal bacino del lago di Bracciano a partire dal 1° settembre 2017; di limitare il prelievo alla soglia massima di 400 litri al secondo a partire dal giorno 29 luglio fino al 10 agosto; di limitare il prelievo alla soglia massima di 200 litri al secondo a partire dall'11 agosto e fino al 31 agosto; di trasmettere alla competente Direzione regionale i dati giornalieri del livello idrometrico del lago;

anche il Ministro della salute, preoccupato dall'imminente pericolo della razionalizzazione del servizio idrico nella capitale, con sospensioni sino ad 8 ore per utente, ha comunicato di aver scritto personalmente al presidente della Regione Lazio e al sindaco di Roma capitale, evidenziando come un'eventuale sospensione generalizzata dell'erogazione di acqua nella città di Roma, anche a fronte dello straordinario incremento delle temperature registratosi in queste ultime settimane, potrebbe pregiudicare gravemente il livello igienico-sanitario di tutte le strutture ricettive e di ristorazione della capitale e di tutti gli uffici pubblici, ma soprattutto potrebbe comportare gravi pregiudizi per l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari essenziali. Infatti, seppur nel pieno di una fase emergenziale, deve essere assicurata una presenza continua e sufficiente di risorse idriche tale da garantire senza interruzioni i servizi sanitari e socio-sanitari essenziali e di verificare che non sia messa a rischio la salute dei pazienti;

considerato, inoltre, che:

tra le tante cause che hanno portato all'emergenza idrica attuale, riveste particolare rilievo la mancanza di una manutenzione ordinaria e costante delle reti, che sta provocando perdite d'acqua costanti;

a parere dell'interrogante la crisi idrica non è occasionale, ma è strutturale a causa del sistema di gestione Acea. In particolare, Acea, tramite Ato2, gestisce la risorsa acqua per circa 4 milioni di abitanti e 112 comuni;

in tempi di siccità come questi è impensabile perdere il 40 per cento dell'acqua per tubazioni colabrodo; allo stesso tempo, è inaccettabile che dei 300 miliardi di metri cubi d'acqua piovana di ogni anno si riesca a captarne solo l'11 per cento; è uno spreco che un Paese come il nostro, che deve e dovrà fare ancor di più i conti in futuro con problemi di siccità, non si può permettere;

a parere dell'interrogante l'efficientamento della rete è un passo da affrontare nell'immediato, dopo che altri provvedimenti sono stati sbloccati: ad esempio, la riorganizzazione dei distretti era un provvedimento atteso da 20 anni e si è riusciti a realizzarlo con l'approvazione del collegato ambientale. Oggi serve una forte assunzione di responsabilità istituzionale a tutti i livelli;

nonostante l'attività legislativa costante, risulta imperdonabile l'immobilità di alcune amministrazioni: ad esempio, è imperdonabile che ci

siano ancora Regioni che non hanno istituito gli ambiti territoriali ottimali (Ato) e Comuni che ancora non vi hanno aderito; ci sono Regioni dove, nonostante l'esercizio dei poteri sostitutivi e le numerose diffide inviate da parte del Ministero, non sono stati istituiti enti di ambito o, anche se istituiti, non sono operativi;

c'è bisogno soprattutto di un cambiamento culturale. Capita infatti troppe volte che opere pubbliche fondamentali per l'ambiente, come ad esempio gli invasi, siano osteggiate da comitati locali o da un certo ambientalismo che appartiene al passato e che paradossalmente fa male all'ambiente;

ritenuto, inoltre, che:

nel corso della citata audizione, il Ministro ha confermato lo stanziamento di 21 milioni di euro destinati alla Regione Lazio nel quadro di un più ampio "piano di sostituzione delle reti", previsto dalla programmazione dei fondi di sviluppo e coesione. La somma stanziata dovrà essere un volano per gli investimenti, ai quali i soggetti gestori e le Regioni dovranno concorrere, anche per realizzare nuovi invasi e promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica, sia nell'irrigazione che negli usi potabili;

allo stesso tempo, il Ministro ha sottolineato la richiesta indirizzata ai Carabinieri forestali e al Nucleo operativo ecologico di indagare sul fenomeno dei prelievi illeciti dal lago. L'Osservatorio sull'Appennino centrale, chiamato ad affrontare le azioni rivolte alla salvaguardia del lago, ha deciso l'ulteriore diminuzione delle portate emunte dallo stesso lago di Bracciano che sono passate, secondo quanto comunicato da Acea, da 1.300 a circa 1.000 litri al secondo. Il gestore ha evidenziato un recupero di circa 105 litri al secondo dal controllo delle perdite su manufatti idraulici e un recupero di circa 180 litri al secondo dalla ricerca delle perdite occulte di rete;

valutato che:

la *querelle* tra Regione Lazio ed Acea ha portato nelle ultime ore alla costituzione di una "cabina di regia", per scongiurare il razionamento dell'acqua nella capitale, dopo lo *stop* ai prelievi dal lago di Bracciano, e per cercare un percorso che sia il meno impattante possibile sui cittadini;

nonostante i fondi già iscritti nei capitoli di bilancio delle diverse istituzioni coinvolte, sembra mancare nell'azione di efficientamento delle infrastrutture idriche un coordinamento e un monitoraggio a livello nazionale; molto spesso, le istituzioni locali si attribuiscono vicendevolmente le colpe per i mancati interventi, senza che si riesca a capire di chi sia la responsabilità effettiva. Manca una visione d'insieme comune, che eviti una dispersione delle risorse pubbliche per interventi parziali, localistici e settoriali che non risolvono le problematiche sistemiche ormai esistenti,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di adottare, nel più breve tempo possibile, un programma straordinario di intervento per la riqualificazione delle infrastrutture idriche del territorio italiano, attraverso la nomina di un commissario, che possa garantire in tempi rapidi l'attuazione di interventi di completamento degli schemi idrici relativi alle interconnessioni tra bacini, aventi valenza anche interregionale ed intersettoriale ed al riefficientamento e ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo, mediante l'uso prioritario delle risorse ancora disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesio-

ne, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nell'ambito della programmazione 2014-2020;

se non sia il caso di istituire con i Carabinieri forestali e i Nuclei operativi ecologici delle forme più efficaci di cooperazione per indagare sul fenomeno dei prelievi illeciti dal lago e punire efficacemente i colpevoli;

se non sia necessario procedere al commissariamento di quei Comuni che non aderiscono ancora oggi agli enti d'ambito, come nel caso degli enti del lago di Bracciano, per procedere tempestivamente ad un efficientamento delle modalità di gestione della rete idrica;

quali siano i dati relativi all'attuale stato di salute del lago di Bracciano, tali da giustificare il prelievo di 400 litri al secondo (invece di 900), ovvero quali siano stati gli elementi valutati per scongiurare la catastrofe ambientale evocata in un primo momento;

se non sia il caso di accertare le gravi inefficienze di Acea, soprattutto nella manutenzione e nella gestione delle condutture, con ispezioni puntuali e mirate;

considerata la prolungata siccità che ha colpito il territorio nazionale, se non sia il caso di dichiarare lo stato di calamità naturale soprattutto per le Regioni più colpite, in modo tale da dare un sostegno concreto alle attività produttive fortemente danneggiate dagli eventi climatici;

se non sia opportuno chiedere, per quanto di competenza, alla Regione di approvare la legge sui bacini idrografici per attuare la legge regionale del 2014 sull'acqua pubblica e coinvolgere le comunità locali nella gestione dell'acqua.

(4-07967)

CAMPANELLA, DIRINDIN, BATTISTA, GATTI, GRANAIOLA, RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 29 luglio 2017, dopo la recente approvazione della legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha aggiornato i testi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e del foglio illustrativo (FI), contenuti nella banca dati del farmaco relativamente ai vaccini;

i documenti sono reperibili nel sito dell'AIFA;

con riguardo all'esavalente Hexyon, in commercio in Italia e sotto monitoraggio addizionale, l'RCP aggiornato al 29 luglio riporta al paragrafo 4.8 che "La sicurezza di Hexyon nei bambini di età superiore ai 24 mesi non è stata studiata in studi clinici" e al paragrafo 5.1 che "L'immunogenicità di Hexyon in bambini di età superiore ai 24 mesi non è stata studiata in studi clinici";

le precisazioni ora richiamate erano già presenti nel testo disponibile *on line* prima dell'aggiornamento del 29 luglio;

sempre con riguardo all'esavalente Hexyon, il foglio illustrativo aggiornato riporta solo che "Hexyon viene somministrato ai bambini a partire da sei settimane di età?", senza alcun riferimento all'età massima di 24 mesi; mentre in precedenza (testo aggiornato al 10 giugno 2016) il foglio illustra-

tivo riportava "Hexyon viene somministrato ai bambini a partire da sei settimane fino a 24 mesi di età";

i testi dell'EMA (Agenzia europea dei medicinali) aggiornati al 29 luglio 2017 contengono la stessa modifica riscontrata nel foglio illustrativo pubblicato dall'AIFA;

considerato che:

il testo aggiornato dell'RCP, con l'indicazione dell'età massima di somministrazione del prodotto, lascia intendere che permane la mancanza di studi clinici sulla sicurezza e sull'immunogenicità di Hexyon oltre i 24 mesi di età;

le modifiche introdotte nel FI, documento rivolto ad un pubblico non necessariamente di professionisti, contengono una lacuna che non contribuisce a rafforzare la chiarezza e la completezza dell'informazione, che, proprio in questi anni, dovrebbe costituire uno degli strumenti principali attraverso i quali ristabilire un rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni sanitarie;

ritenuto che la sicurezza e l'immunogenicità oltre i 24 mesi di età dei vaccini esavalenti sono elementi fondamentali in vista dell'applicazione del decreto vaccini che prevede il richiamo anche fino a 16 anni di età di coloro che non sono stati vaccinati in precedenza, pur secondo il calendario vaccinale della coorte di nascita;

considerato che questioni analoghe sembrerebbero riguardare altri vaccini oltre a quello menzionato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

sulla base di quali criteri siano selezionati, dall'autorità competente europea e nazionale, gli elementi da inserire (o da non inserire) nel foglio illustrativo di un farmaco;

se l'informazione relativa alla mancanza di studi clinici sulla sicurezza di un vaccino oltre una specifica età non sia da riportare in tutti i documenti accessibili a operatori e cittadini;

se risultino disponibili studi clinici sulla sicurezza e sull'immunogenicità di Hexyon oltre i 24 mesi di età e, in caso negativo, se non ritenga necessario garantire la massima chiarezza anche nel foglio illustrativo del prodotto;

quali siano i dati in suo possesso relativi alla variazione dell'età massima di somministrazione del vaccino Hexyon ed i motivi che hanno portato all'omissione di tale dato all'interno del foglio illustrativo;

se la questione segnalata sia riferita anche ad altri vaccini, in particolare a prodotti esavalenti;

quali azioni intenda mettere in atto per garantire un corretto utilizzo del farmaco, la tutela della salute dei cittadini e una completa informazione.

(4-07968)

SONEGO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa del 25 luglio 2017 si apprende che una cooperativa della provincia di Treviso ha proposto manodopera a 400 euro mensili per lavori di facchinaggio alle aziende del territorio;

l'offerta pubblicizzava la disponibilità di "ragazzi gentili, umili, volenterosi, con un'ottima resistenza fisica e che non avanzano nessuna pretesa economica dal punto di vista retributivo, professionale o di turnazione";

le persone proposte per i lavori di facchinaggio sarebbero immigrati in attesa di asilo assistiti dalla cooperativa nell'ambito delle azioni statali gestite dalla locale Prefettura sulla base delle risorse pubbliche assegnate alla cooperativa medesima;

inoltre, il proposito della cooperativa per l'impiego degli immigrati si avvarrebbe del programma "Garanzia Giovani" della Regione Veneto;

la Regione Veneto sarebbe del tutto ignara dell'impiego a dir poco improprio del proprio programma Garanzia Giovani;

la cooperativa chiederebbe i 400 euro mensili senza peraltro retribuire in modo alcuno i migranti per il lavoro svolto,

si chiede di sapere:

se Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover avviare un'inchiesta amministrativa sulla vicenda, con particolare riferimento ai risvolti connessi alla materia della gestione dei fenomeni migratori;

se non ritenga di dover informare senza indugio l'autorità giudiziaria;

se non ritenga di attivarsi presso il Ministero dello sviluppo economico ai fini di una scrupolosa attività di verifica dell'operato della cooperativa;

se non ritenga di attivarsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per una scrupolosa attività ispettiva finalizzata all'applicazione delle norme in materia di lavoro e avviamento al lavoro;

se non ritenga che offrire, peraltro illegalmente, manodopera a 400 euro mensili costituisca una gravissima azione di adulteramento del mercato del lavoro e del regime retributivo vigente in un territorio;

ritenga che l'adulterazione costituisca giustamente motivo di preoccupazione per i lavoratori del territorio.

(4-07969)

DI BIAGIO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

risultano all'interrogante crescenti criticità in relazione alla disciplina del Consorzio per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene (Polieco), di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche a causa dell'incertezza del perimetro di operatività del Consorzio;

è opportuno ricordare che nell'ambito delle previsioni generali del codice dell'ambiente, nel 2006 si è ritenuto opportuno introdurre una speciale normativa per alcuni flussi di rifiuti, allo scopo di tutelare l'ambiente e il mercato attraverso strumenti consortili che potessero, da un lato, assicurare la raccolta e il riciclo di beni ad elevato rischio di abbandono, dall'altro, coordinare i rapporti nel settore per assicurare un regime concorrenziale e sovrintendere al recupero di materie con un valore significativo per molte attività imprenditoriali. In particolare tali disposizioni hanno interessato i rifiuti di beni in polietilene e i rifiuti di imballaggi;

per quanto riguarda le disposizioni in materia di polietilene, la normativa ha subito numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, che stanno determinando un clima di incertezza in capo agli operatori, produttori e distributori, potenzialmente coinvolti;

nella sua formulazione originaria, il citato articolo 234 prevedeva, al comma 2, che il Ministero dell'ambiente individuasse, con apposito decreto e in maniera puntuale, le tipologie di beni in polietilene ricadenti sotto la gestione consortile, anche al fine di garantire certezza operativa alle imprese;

la lacuna normativa derivante dalla mancata emanazione del decreto è stata colmata in prima istanza solo nel 2014, con la legge di conversione del decreto competitività (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014), che aveva stabilito con chiarezza l'ambito di operatività di Polieco, ossia i rifiuti di beni "composti interamente da polietilene", da individuare con apposito decreto ministeriale. In via transitoria, poi, in attesa del citato decreto ministeriale, la legge di conversione del decreto competitività aveva individuato una prima elencazione di beni di competenza di Polieco: i teli e reti ad uso agricolo quali i *film* per copertura di serre e *tunnel*, *film* per la copertura di vigneti e frutteti, *film* per pacciamatura, *film* per insilaggio, *film* per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, *film* per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

la modifica intervenuta rispondeva alla necessità di offrire un'esplicita definizione al concetto di beni in polietilene, fornendo una norma chiarificatrice e individuando chiaramente i beni ricadenti nella gestione consortile, anche per escludere i beni in cui il polietilene rappresenta solo una parte residua;

d'altra parte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 (decreto "sblocca Italia"), presso la VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, il menzionato comma 2 è stato abrogato, dopo soli 3 mesi, eliminando proprio quella disposizione che prevedeva il chiarimento interpretativo sul concetto di "beni in polietilene";

le ulteriori disposizioni di modifica del codice ambientale sul tema, in particolare al comma 13 dell'art. 234, per quanto improntate alla differenziazione del contributo percentuale di riciclo sulla base dell'effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e della sua durata temporale, non si sono dimostrate, ad oggi, in grado di garantire l'adeguata certezza normativa, come attestato dall'elevato contenzioso tra aziende e Consorzio generatosi nel corso degli ultimi anni;

le modifiche normative successive al 2006 e la mancata entrata in vigore del decreto ministeriale, che avrebbe dovuto dare attuazione alla disciplina del codice relativa a Polieco, hanno creato un vuoto normativo circa il perimetro di azione del Consorzio stesso, che negli anni sembrerebbe aver esteso autonomamente la propria attività in assenza di chiare previsioni normative, che garantissero gli operatori, ai sensi del comma 7 del citato art. 234, circa la possibilità di organizzare autonomamente il sistema di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, quanto alla loro raccolta e restituzione al

termine dell'utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previ accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate;

sulla materia sono dovute intervenire, negli anni, numerose pronunce giurisprudenziali, ad esempio del TAR di Roma, III sezione civile, che nel richiamare la possibilità di scelta ai sensi del citato comma 7, sulla modalità di gestione (autonoma o previa iscrizione al consorzio) dei rifiuti in polietilene entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dello statuto tipo, hanno ricordato espressamente le difficoltà derivanti dal ritardo nell'adozione dei decreti attuativi;

è opportuno ricordare che il decreto ministeriale 29 luglio 2016, adottato dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha approvato lo schema di statuto tipo del Consorzio per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene, ma allo stato attuale manca ancora all'appello il decreto definitivo di approvazione, da parte dei citati Ministeri, del nuovo statuto del Consorzio Polieco adeguato allo schema tipo e che il Consorzio avrebbe dovuto trasmettere per l'approvazione, ai sensi dell'art. 234, comma 3. Tale ritardo rappresenta un grave *vulnus* rispetto a quei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, che hanno ispirato la normativa e tutelano l'operatività degli operatori coinvolti;

l'art. 234, comma 2, prevede altresì che: "In ogni caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico", mentre non risulta all'interrogante che tale decreto sia stato adottato;

vale la pena menzionare che lo schema tipo, di cui al citato decreto ministeriale 29 luglio 2016, prevede una normativa esplicita e dettagliata con richiami che non trovano invece corrispondenza nello statuto, attualmente in vigore, ancorché non ufficialmente approvato, del Consorzio. Un esempio fra tutti è dato dal richiamo esplicito, contenuto nell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2016, che, tuttavia, non trova spazio nell'attuale statuto del consorzio, circa il fatto che "Il consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione dei rifiuti di beni in polietilene costituiti ai sensi dell'art. 234, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità ai principi di concorrenza e libera iniziativa economica. A tal fine il consorzio non può limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del consorzio";

ulteriori criticità in tema di trasparenza sussistono in riferimento al mancato controllo della Corte dei conti e alla verifica degli adempimenti di cui al comma 12 dell'art. 234, concernenti il fatto che "Il Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I Consorzio di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al

comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente";

stante il fatto che, come peraltro rimarcato già dalle sentenze n. 43347/14 e n. 43341/2014, la continua modifica della normativa negli ultimi anni ha di fatto reso molto complessa l'attività degli operatori coinvolti nel comparto, a fronte di questa mancanza di chiarezza, il contenzioso tra Consorzio e imprese, perdurato dal 2006 ad oggi, ha palesato una forte iniziativa da parte del Consorzio a far valere una presunta obbligatorietà di iscrizione, anche quando questa non era ancora cogente. Risulta altresì all'interrogante che tale iniziativa sia stata condotta nei confronti di aziende non consorziate, attraverso modalità discutibili e comunque di dubbia legittimità, anche con riferimento ai criteri di applicazione del contributo di riciclaggio;

peraltro, a fronte di tale iniziativa, alcune dinamiche gestionali del Consorzio stesso appaiono poco chiare, dal momento che oltre alle richiamate questioni inerenti ai bilanci e alle prescritte relazioni sulla gestione, sembrerebbe sussistere una mancanza di trasparenza relativamente al diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale, di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005;

vale la pena di ricordare inoltre che, ai sensi della normativa vigente (art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006), l'ammontare dei contributi dovuti al Consorzio, ai sensi del comma 10, lettera *b*), così come l'ammontare dell'eventuale contributo percentuale di riciclo, di cui al comma 10, lettera *d*), dovrebbe essere univocamente definito con cadenza biennale mediante decreto ministeriale, ai sensi del già citato comma 13, mentre tale decreto non risulta sia stato ancora adottato;

in mancanza della deliberazione dei citati decreti si assiste ad un procedere autonomo del Consorzio, mediante accordi individuali o collettivi sul territorio: un dato che, nel palesare positive sinergie a livello locale, in mancanza di un chiaro orientamento normativo da parte del Ministero, rischia di determinare condizioni lesive, anche con riferimento ai principi, di cui all'art. 237 del codice ambientale;

su tutta la materia regna ancora una grande incertezza, che si traduce nel paradossale obbligo per gli operatori, stante l'adozione del citato decreto ministeriale 29 luglio 2016, di approvazione dello schema di statuto tipo, di aderire ad una realtà consortile i cui contorni statutari, amministrativi ed operativi risultano ancora non rispondenti ai principi normativamente sanciti e dunque suscettibili di illegittimità;

considerato che:

gran parte del contenzioso tra Polieco e le imprese è scaturito soprattutto a causa di carenze legislative e regolamentari ed è connesso alle previsioni, di natura non normativa, dell'attuale statuto del Consorzio, il quale, nel modificarlo, ha esteso negli anni il suo raggio d'azione a tutti i rifiuti di "beni a base di polietilene", anziché occuparsi dei soli rifiuti di "beni in polietilene" come previsto dalla legge. Tale situazione desta perplessità, in particolare, in relazione ai beni in cui il polietilene rappresenta una parte assolutamente residua e comunque il cui smaltimento presenti delle peculiarità;

la mancanza di una lista definita di beni in polietilene, che consenta di chiarire il campo di applicazione delle attività dei consorzi, di cui all'art. 234, come originariamente previsto dalla normativa, definisce un'*impasse* derivante dal fatto che, in un sistema consortile principalmente strutturato per tipologia di bene, si definisce un *unicum* relativo ad un materiale specifico, in questo caso il polietilene, che inevitabilmente determina il rischio di sovrapposizione di competenze tra gestioni consortili differenti, a danno degli operatori, che di fatto si trovano a svolgere attività in un ambito normativamente complesso;

l'urgenza di dare chiarezza normativa e operativa all'ambito delle materie plastiche, e segnatamente al polietilene, è stata riconosciuta dal Governo, proprio in sede di discussione del decreto-legge n. 133 del 2014, accogliendo l'ordine del giorno G/1651/162/8e13 con l'impegno: "ad adottare le opportune misure finalizzate a chiarire la definizione di «prodotti in polietilene», specificando in maniera puntuale le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche per escludervi quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni che hanno una componente significativa di polietilene";

in tal senso l'evoluzione della normativa nazionale sulla materia ha configurato un *focus* altamente restrittivo su un materiale plastico, quale il polietilene, che in realtà sarebbe tra i più sicuri e più diffusi, configurando una situazione che rischia di provocare alterazioni della concorrenza, tra materie plastiche ed altri materiali, la cui giustificazione non è derivabile neanche da ipotetiche direttive comunitarie;

viceversa, il venir meno della specificità originariamente prevista per la raccolta e gestione dei rifiuti plastici impiegati in agricoltura, rischia di pregiudicare la massimizzazione dei risultati nell'ambito più delicato del recupero e riciclo di beni in polietilene sul territorio, che è proprio l'ambito agricolo, se si considera che il consumo totale di *film* agricolo in Italia è di circa 90 Ktons e le colture protette al Centro-Sud del Paese ne assorbono circa i due terzi, quindi circa 60 Ktons. A fronte di questi dati, il riciclo si stima in non più di 15 Ktons e una legislazione più dettagliata e coerente con gli obiettivi di recupero dei materiali di contrasto all'inquinamento consentirebbe forse di governarne al meglio la tracciabilità e il recupero, anche attraverso un potenziamento di attività di contrasto dello smaltimento illecito,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per superare le criticità evidenziate, garantendo certezza operativa alle imprese condizionate dalle lacune normative, nonché tutelando i principi di libera concorrenza e trasparenza, attraverso una definizione dei "prodotti in polietilene", di cui all'art. 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che chiarisca puntualmente le tipologie di beni ricadenti nella gestione consortile citata;

se non ritengano opportuna una celere definizione dei decreti di cui all'art. 234, commi 2, 3 e 13, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se non ritengano opportuno chiarire che, stante la grande incertezza normativa che ha caratterizzato il comparto in questi anni e che tuttora non

garantisce certezze per la mancanza dei numerosi decreti attuativi previsti dall'art. 234, i contributi, di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo;

se non ritengano opportuno chiarire ulteriormente la definizione di "beni in polietilene" anche per escludere quelle tipologie di beni che, per le peculiarità di composizione e trattamento, non siano assimilabili ai beni che hanno una componente significativa di polietilene;

quali iniziative intendano adottare, affinché sia effettivamente garantita la libertà di scelta degli operatori circa le modalità di gestione dei rifiuti di beni in polietilene, ai sensi del comma 7 del citato art. 234 e se siano attualmente in corso procedure di definizione di sistemi alternativi;

quale sia lo stato attuale della raccolta, gestione e riciclo dei rifiuti in polietilene, anche con particolare riguardo ai materiali impiegati in agricoltura e quali siano gli obiettivi minimi di riciclo previsti per il comparto per il prossimo biennio;

se siano state avviate iniziative di monitoraggio sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene anche con riguardo agli adempimenti di cui al comma 12 del citato art. 234.

(4-07970)

PANIZZA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

le organizzazioni professionali agricole da tempo lamentano i ritardi e le inefficienze nella gestione dei finanziamenti alle aziende dei PSR (piani di sviluppo rurale) e della PAC: da ultima la CIA (Confederazione italiana agricoltori), a pochi giorni dalla fine della campagna PAC 2017, la terza consecutiva in regime di proroga, ha scritto una lettera aperta alle istituzioni per una revisione totale del sistema, chiedendo un deciso cambio di passo. "Anche quest'anno, si riporta nella lettera, garantire agli agricoltori la presentazione nei tempi delle domande uniche e di quelle di PSR è stato difficile e impegnativo, a causa dei malfunzionamenti del sistema amministrativo e informatico ormai del tutto inadeguato";

per le aziende agricole gli aiuti comunitari e nazionali rappresentano un'importante e spesso fondamentale risorsa economica che può fare la differenza in periodi di crisi, caratterizzati da eventi climatici avversi, in un mercato in cui la competizione è sempre più forte. Viceversa, questa campagna rischia di ingrossare le fila delle aziende agricole che potrebbero non ricevere l'aiuto senza averne alcuna responsabilità;

proprio alla fine di questo lungo e durissimo percorso, è stata espressa una forte protesta per le difficoltà nelle quali le organizzazioni professionali agricole sono state costrette ad operare, su come sia stata precaria e assolutamente inadeguata la logica con cui l'amministrazione si è posta e, di conseguenza, quanto sia alto il rischio di errori inconsapevoli;

non è accettabile che le evidenti mancanze tecniche e le inadeguate o tardive decisioni amministrative ricadano sugli agricoltori e sui centri di assistenza agricola (CAA), loro strumenti. Non è possibile accettare che anche

un solo agricoltore resti fuori dagli aiuti che gli spettano a causa del malfunzionamento della macchina amministrativa;

in particolare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e AGEA non hanno valutato appieno le prevedibili complessità legate alla transizione al modello di domanda grafica, in un Paese come l'Italia che già presenta numerose specificità territoriali e produttive e che genera circa 900.000 domande uniche di aiuto e oltre 200.000 domande di PSR. Con il modello di domanda grafica la mole di informazioni richiesta, infatti, aumenta rallentando ulteriormente l'*iter* burocratico. Solo un impegno straordinario dei tecnici delle organizzazioni professionali, infatti, ha reso possibile il raggiungimento dell'obiettivo del 75 per cento di superficie agricola gestita in modalità grafica. "Di fronte a queste inefficienze, conclude la lettera, è evidente che occorre cambiare il modello di AGEA e procedere ad un radicale cambio di rotta";

a questo va aggiunto il fatto che l'apparato AGEA, che ha gestito l'anno 2017, potrebbe non essere lo stesso che gestirà la fase di verifica e le istruttorie che presiedono ai pagamenti e potrebbe verificarsi, come già successo, il disconoscimento di impegni e di accordi tecnici presi nelle riunioni per gestire le criticità emergenti;

sarebbe dunque opportuno un cambiamento del modello AGEA per un'inversione di tendenza tangibile, che non scarichi sui deboli le responsabilità di un sistema che ha generato danni e di cui non è ancora nemmeno possibile valutare appieno gli effetti. Qualità ed efficienza devono viaggiare a braccetto con i diritti e i doveri di ogni attore coinvolto: agricoltori, CAA, politica e pubblica amministrazione. Le risorse comunitarie e quelle nazionali destinate al settore agricolo sono messe a disposizione dai cittadini contribuenti, sono risorse erogate perché si riconosce questo settore come primario e strategico per il nostro Paese;

considerato che:

la definizione di regole positive sulla carta, ma poi di applicazione pratica difficile, se non addirittura, in taluni casi, impossibile, rappresenta ormai la quotidianità dell'operare del nostro Paese. La condizione espressa del ricorso alla superficie grafica, negoziato con la Commissione UE e gestito male, sta di fatto rischiando di far saltare il banco degli aiuti a superficie;

ai territori di montagna, in particolare, preoccupa la proposta ministeriale (fino ad ora tamponata) di dare il dettaglio del dato grafico alla varietà, condizione che potrebbe trovare logica applicazione nei seminativi e nelle colture erbacee, ma che non risulta assolutamente applicabile nelle coltivazioni arboree. Si provi ad immaginare la definizione dei poligoni grafici in una particella di una valle alpina che rappresenti le singole varietà. Il tutto poi deve tornare con le superfici catastali, con le rese per le denominazioni di origine, con i dati di conferimento alle strutture cooperative e con le rese del PAI (piano assicurativo individuale). Non a caso le zone di montagna risultano le ultime in Italia nella definizione della superficie grafica;

purtroppo Ministero ed AGEA stanno spingendo fortemente in questa direzione per blindare i controlli automatici attraverso il sistema integrato di gestione e controllo di AGEA, che garantisce soprattutto l'operato di

AGEA ma non una gestione efficiente e allo stesso tempo corretta degli aiuti agli agricoltori;

un altro aspetto importante, che però vede corresponsabili anche le Regioni, è riferito alla definizione dei sistemi informativi (nazionale e regionali) ed al loro interscambio dati. In questo senso l'incertezza della gara del sistema informativo nazionale non rappresenta certo un elemento di chiarezza e di prospettiva per il prossimo futuro. Non è facile difendere il sistema informativo nazionale in un tale contesto, ma l'incapacità di realizzare una reale semplificazione delle procedure rappresenta il reale "scoglio insuperabile" da affrontare e demolire,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire agli agricoltori italiani la presentazione di domande uniche e di domande PSR in un sistema amministrativo e informativo più adeguato rispetto agli obiettivi da raggiungere, onde evitare confusione e difficoltà di gestione del sistema, il cui rischio che gli agricoltori italiani non vedessero riconosciuti i propri diritti si è potuto evitare solo grazie al lavoro straordinario svolto dai tecnici e dagli uffici delle organizzazioni professionali;

se non ritenga prioritario adoperarsi per una concreta e reale semplificazione delle procedure, preso atto che quelle adottate a livello nazionale risultano di complessa applicazione e pertanto incapaci di dare positive prospettive al sistema.

(4-07971)

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, DONNO, BLUNDO, CIOFFI, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO, LUCIDI, CAPPELLETTI, GIROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile. Presidente del CNR, attualmente, è il professor Massimo Inguscio, mentre direttore generale dello stesso ente è il dottor Massimiliano Di Bitetto;

la rete scientifica del CNR è composta da oltre 104 istituti, articolati in 7 dipartimenti, con circa 8.000 dipendenti. La comunità scientifica del Cnr è ampiamente rappresentata a Catania, ove hanno una sede 9 dei suddetti 104 istituti di ricerca;

dalla "Informativa sui Contratti di Locazione relativi all'area di ricerca di Catania", redatta dal dirigente *ad interim* dell'Ufficio sviluppo e gestione del patrimonio edilizio del CNR, in data 22 giugno 2017, si apprende che 6 istituti del CNR in Catania (IBB- ICB-ISTC-ISN-IPCB-IVALSA) sarebbero ospitati in sedi in locazione, in virtù di due distinti contratti. La stessa informativa precisa che "in riferimento, ai due contratti sopra citati si segnala che, a seguito di notizie apprese a mezzo stampa, l'Ente è venuto a conoscenza del rinvio a giudizio, per concorso esterno in associazione mafiosa, disposto dal GUP del Tribunale di Catania, Dott.ssa Loredana Pezzino, nei confronti del Sig. Ciancio San Filippo Mario, titolare di partecipazioni

dirette o indirette nelle società proprietarie degli immobili di Via Gaifami nn. 9 e 18 in Catania";

da notizie apparse sulla stampa ("Foglietto della Ricerca" del 5 luglio 2017), il consiglio di amministrazione del CNR con deliberazione n. 87 del 2017 "nella seduta del 27 giugno ha deliberato l'avvio dell'iter destinato - salvo sorprese - a concludersi con l'acquisto del complesso immobiliare di proprietà della società Myrmex, ubicato in via Franco Gorgone, nella Zona industriale di Catania, a circa 10 km al centro della città, avente una superficie coperta lorda di circa 12mila mq, suddivisa in due corpi di fabbrica tra loro collegati, già sede del Centro di Tossicologia della Pfizer Italia, ceduto nel 2011 alla medesima Myrmex al prezzo di un euro e oggi non più operativo, dopo il licenziamento di tutti i dipendenti. Dopo che sarà richiesto e acquisito dall'Agenzia delle Entrate il parere di congruità del prezzo richiesto dalla Myrmex (circa 11,5 milioni di euro), sottoscritto il contratto ed effettuati i necessari lavori di adattamento, la prima fase del trasloco - che coinvolgerebbe l'attuale sede di via Gaifami n. 18 e gli istituti ISN, IPCB e ICB - avverrebbe all'incirca entro un anno; la seconda, riguardante l'immobile di via Gaifami n. 9, si dovrebbe, invece, concludere nel giro di due anni (istituti IBB, ISTC e IVALSA)";

la notizia di stampa precisa che "la scelta operata dall'ente di piazzale Aldo Moro, su indicazione di una apposita commissione che ha preso in esame le offerte pervenute a seguito di un avviso pubblico apparso su alcuni organi di stampa, non appare gradita dai lavoratori dell'Area della Ricerca di Catania che, in più occasioni, hanno manifestato la loro motivata contrarietà";

considerato che, risulta agli interroganti:

la "Commissione di valutazione delle proposte di acquisto" è stata nominata in data 8 novembre 2016 con provvedimento prot. n. 74446 ED ed è composta da: professor ingegner Antonio Occhiuzzi (ordinario Tecniche delle costruzioni dell'Università Partenope di Napoli, direttore ITC-Cnr); architetto Riccardo Licari (dirigente II fascia Area tecnica edilizia del Politecnico di Milano); dottor Sebastiano Cavallaro (direttore ISN-Cnr); dottor Concetto Puglisi (responsabile UOS IPCB-Cnr); architetto Luca Landini (*fund manager* INVMIT SGR SpA);

la Myrmex Srl è stata costituita il 28 luglio 2004, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio industria e artigianato di Catania il 9 novembre 2011 e attualmente di esclusiva proprietà di Gian Luca Calvi, che ne è anche presidente del consiglio di amministrazione;

da notizie apparse sulla stampa ("La Sicilia" del 6 luglio 2017) in merito all'immobile che Myrmex Srl intende vendere al CNR si apprende che la medesima Myrmex «acquisì ad 1 euro il laboratorio di ricerca Pfizer con circa 80 ricercatori acquisizione suffragata da una delibera di giunta regionale (la n. 189 del 5 agosto 2011 "Sostegno al progetto di sviluppo la salvaguardia dell'occupazione del centro di ricerca della Pfizer Italia Spa"- ndr) che garantiva l'occupazione dei lavoratori e che prevedeva, qualora si fosse dimostrata l'inadempienza dell'imprenditore, di avvalersi della restituzione dell'immobile con la sue innovate attrezzature per venderla ad un altro

valido imprenditore. Ma nel febbraio 2016, e dopo due anni di cassa integrazione, l'azienda chiude ponendo in mobilità i suoi dipendenti»;

con comunicato del 25 maggio 2017 le rappresentanze sindacali unitarie del CNR di Catania hanno reso noto che "il personale del CNR di Catania, riunitosi il 19 maggio c.a., chiede di essere informato in merito ai lavori della Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute (...). Il personale esprime forte preoccupazione in merito alla possibilità che i fondi stanziati dal CNR per realizzare investimenti immobiliari nell'area di Catania nel triennio 2016-2018 non vengano spesi a Catania per la realizzazione di una sede funzionale e di prestigio, come atteso da 30 anni. Il personale, ribadendo quanto espresso nelle precedenti comunicazioni e dai verbali redatti dai Consigli di Istituto, auspica che il CNR prenda in considerazione, tra tutte le offerte pervenute, quelle che più rispondono ai requisiti logistici e di visibilità adeguati ad una produttiva attività di ricerca. In special modo che si tenga conto dell'esigenza di vicinanza con la Cittadella Universitaria, l'azienda Policlinico, gli Ospedali e altre strutture site nell'area urbana, con le quali esistono già rapporti di collaborazione attivi". Ed ancora, che "Il personale, ribadendo quanto già affermato nel comunicato dell'8 settembre 2016 in cui si esprimevano grandi perplessità derivanti da un eventuale trasferimento alla degradata zona industriale di Catania (ove è ubicato lo stabile Myrmex, ndr) - perplessità espresse anche nei verbali dei Consigli d'Istituto degli Istituti afferenti all'area - auspica che la trattativa possa essere conclusa nei tempi previsti dal piano immobiliare dell'Ente e tali da non sprecare l'opportunità che alcune delle valide offerte di vendita pervenute rappresentano";

considerato infine che, a parere degli interroganti:

un'oculata gestione dei fondi della ricerca pubblica permetterebbe agli enti preposti di dare nuovo impulso alla ricerca scientifica quale volano per l'uscita del Paese dalla crisi economica, nonché dare reale applicazione al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, permettendo la stabilizzazione dei tanti scienziati precari oggi presenti anche nel CNR;

ogni scelta relativa al potenziamento delle strutture adibite ad attività di ricerca scientifica non può prescindere da un'adeguata considerazione di quanto richiesto ed evidenziato dalla comunità scientifica interessata,

si chiede di sapere:

se risulti che il CNR abbia richiesto ai componenti della "Commissione di valutazione delle proposte di acquisto" regolare dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'espletamento dell'incarico svolto e, in particolare, con una o più delle società proprietarie degli immobili offerti in acquisto al CNR stesso e oggetto di valutazione da parte degli stessi componenti;

se gli stessi componenti della "Commissione di valutazione delle proposte di acquisto" abbiano o meno intrattenuto rapporti di natura commerciale, professionale o comunque retribuita con qualcuna delle società, che ha formulato offerta di vendita immobiliare oggetto della procedura;

se il CNR abbia valutato l'opportunità di acquisire, per il tramite della Regione Sicilia, giusto il deliberato della Giunta regionale n. 189 del 5

agosto 2011, l'immobile ex Pfizer, all'importo di euro 1, in luogo degli 11,5 milioni di euro deliberati dal consiglio d'amministrazione il 27 giugno 2017;

se il CNR abbia, comunque, verificato la reale disponibilità per cassa della somma di 11,5 milioni di euro, impegnata per la descritta operazione immobiliare, oppure se debba ricorrere all'utilizzo del fondo di riserva o di strumenti finanziari, quali mutui, nel caso in cui avesse speso le risorse previste per l'acquisto della sede dell'Area di ricerca di Catania già erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito dell'Intesa di programma per il potenziamento delle infrastrutture del Mezzogiorno per altre finalità;

se, qualora i fatti riportati dovessero trovare conferma, il Ministro in indirizzo ritenga di disporre il commissariamento dell'ente, per come più volte richiesto in altri atti di sindacato ispettivo dagli interroganti, in ragione dell'incapacità gestionale dell'attuale *management* del CNR;

quali iniziative intenda assumere al fine di porre rimedio all'inarrestabile emorragia di risorse sperperate dall'ente, in ragione dei numerosi fatti di *mala gestio*, già sollevati dagli interroganti in precedenti atti di sindacato ispettivo, nonché portati alla ribalta da servizi giornalistici di carattere nazionale.

(4-07972)

MUSSINI, VACCIANO, BENCINI, SIMEONI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'art. 1, comma 25, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), novellando l'art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria, per il solo anno 2013, al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, ovvero nello specifico "per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013", nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

successivamente, l'art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), modificando il già citato art. 37, comma 11, ha fatto sì che fosse disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, ovvero "per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014", nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

nonostante lo svolgimento di un periodo annuale di completamento della formazione (2013) ed uno di perfezionamento (2014), la normativa di settore, piuttosto che regolamentare le modalità di inserimento in pianta stabile di tali figure professionali negli uffici giudiziari, ha semplicemente rin-

novato, di anno in anno, la possibilità di accedere ad un nuovo periodo di perfezionamento, della medesima durata;

considerato che:

invero, anche a fronte dell'istituzione del cosiddetto ufficio per il processo (art. 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni), volto a garantire la ragionevole durata del processo mediante l'innovazione dei modelli organizzativi nonché un uso più efficiente delle risorse, le modalità di impiego dei tirocinanti sono rimaste ancorate a periodi di perfezionamento, retribuiti (per i soli aventi diritto in base al titolo di studio, all'età ed all'esperienza formativa) con una borsa di studio "nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili" (art. 16-*octies* introdotto dall'art. 50, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);

a tutt'oggi, a ben 5 anni dal completamento della formazione, e nonostante i periodi di perfezionamento già svolti, i tirocinanti non hanno alcuna possibilità di inserimento in pianta stabile negli uffici giudiziari, e sono pertanto costretti a "galleggiare" nella precarietà, accedendo a periodi di ulteriore perfezionamento alle condizioni economiche già richiamate (art. 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), senza la benché minima speranza di cogliere i frutti del loro impegno pluriennale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se e come intenda riconoscere e valorizzare l'esperienza professionale maturata da queste persone, nonché le competenze da loro acquisite, ad esempio bandendo concorsi *ad hoc* per coloro che hanno intrapreso e portato avanti quest'impegno lavorativo, ovvero riservando loro un determinato numero di posti nell'ambito di concorsi pubblici che saranno banditi in futuro;

in quali tempi ritenga che sia possibile metter fine a questa forma di precariato.

(4-07973)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in merito alla situazione dell'ex Lucchini di Piombino (Livorno), a causa del mancato rispetto del precedente accordo firmato nel 2015, recentemente è stata sottoscritta una nuova intesa tra Cevital-Aferpi ed il commissario Piero Nardi;

all'interno di questo accordo, che, come il precedente, prevede tutta una serie di impegni per il rilancio dell'area di Piombino, è presente un *addendum*, i cui contenuti non sono pubblici, né divulgabili;

dalle informazioni rese note il nuovo accordo tra Cevital-Aferpi e commissario straordinario prevedrebbe la ripresa dell'attività di laminazione ad agosto 2017 per rotaie, e a ottobre per barre e vergella, lo smantellamento degli impianti piccoli con fine lavori a settembre, l'assegnazione dell'ordine

per lo smantellamento dei grandi impianti entro ottobre 2017, con fine lavori per ottobre 2019, l'impegno a individuare entro ottobre 2017 una *partnership* per la parte siderurgica o a presentare un piano industriale con evidenza delle fonti di finanziamento certe;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

durante l'ultimo Consiglio comunale di Piombino è stato approvato un ordine del giorno che richiede di rendere pubblico l'*addendum* ;

in merito alla situazione produttiva ed agli impegni del gruppo Cevital, il sindaco di Piombino ha comunicato di aver preso atto di "un ritardo che si potrebbe prospettare nelle attività di laminazione previste per agosto";

non ci sono notizie positive "verificate e verificabili" rispetto alla ricerca della *partnership* industriale, mentre sul piano degli smantellamenti, l'azienda, sempre secondo l'amministrazione comunale di Piombino, avrebbe iniziato la demolizione, "a spot", di piccoli impianti, per i quali avrebbe richiesto regolari autorizzazioni edilizie;

l'amministrazione comunale, nonostante Cevital-Aferpi ad oggi non stia rispettando gli impegni, ha approvato le controdeduzioni alle 24 osservazioni sulla variante Aferpi, che concede un'ulteriore parte importante di territorio, il Quagliodromo (area adiacente agli attuali laminatoi) a Cevital-Aferpi;

è notizia di pochi giorni fa che il Governo algerino avrebbe ufficialmente informato le autorità italiane del diniego al gruppo Cevital di trasferire fondi all'estero;

considerato inoltre che:

con il nuovo accordo, il rapporto con i lavoratori si è ulteriormente complicato, in quanto una parte di loro, in realtà pochi lavoratori che lavorano a tempo pieno, viene retribuito direttamente da Aferpi, un'altra parte che lavorano solo alcuni giorni e per il resto saranno pagati da Inps ed altri ancora saranno pagati per due giorni da Aferpi e per il resto da Inps;

di fatto questa modalità di pagamento a parere degli interroganti punisce alcuni rispetto ad altri, che rischiano di attendere più del dovuto per ricevere il proprio salario e, di conseguenza, divide i lavoratori;

ritenuto che a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno rendere pubblico l'*addendum* collegato all'accordo da poco stilato, al fine di conoscere, nel dettaglio, gli impegni che le parti hanno sottoscritto e che riguarda la vita di un intero territorio, quello di Piombino e di migliaia di lavoratori dell'ex Lucchini e dell'indotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano o meno rendere pubblico l'*addendum* dell'accordo sottoscritto con Cevital-Aferpi;

se intendano o meno riferire al Parlamento sull'aggiornamento degli impegni presi da Cevital-Aferpi e sul rispetto delle scadenze previste rispetto alla ripartenza della produzione e di tutte le attività connesse al rilancio dell'area di crisi di Piombino.

(4-07974)

D'ADDA, Stefano ESPOSITO, MANASSERO, ANGIONI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, TOCCI, ALBANO, PAGLIARI - *Ai Ministri per la*

semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la legge 7 aprile 2014, n. 56, in prospettiva di una riforma del titolo V della Costituzione, prevedeva l'abolizione delle Province;

la legge ha disposto una radicale riforma della struttura istituzionale e organizzativa, trasformando l'ente Provincia in un ente di area vasta;

con la legge di stabilità per l'anno 2015 è stato operato un taglio anticipato di quasi 3 miliardi di euro di risorse destinate ai bilanci delle Province e delle Città metropolitane;

considerato che:

tra le funzioni svolte in via transitoria dagli enti di area vasta risultano alcune funzioni fondamentali quali: manutenzione, messa in sicurezza, gestione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali, spese di gestione delle utenze per più di 5.000 istituti scolastici secondari di secondo grado, la predisposizione di interventi e opere a difesa dell'ambiente e per il contrasto al dissesto idrogeologico, pianificazione territoriale e dei trasporti;

ulteriori tagli ai trasferimenti sono stati operati negli anni successivi creando seri problemi alle amministrazioni provinciali che in alcuni casi hanno comportato il loro dissesto finanziario;

considerato inoltre che:

gli ordini del giorno accolti dal Governo in sede di discussione della manovra di bilancio del giugno 2017 sono certamente apprezzabili, ma non hanno alcun effetto concreto a breve termine, così come importanti sono i 2.500.000 euro messi a disposizione per l'edilizia scolastica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, risorse operanti su orizzonti temporali non brevi;

ad oggi, numerose amministrazioni provinciali non hanno risorse sufficienti per assolvere né alle funzioni fondamentali che la legge assegna loro né alle spese ordinarie di funzionamento delle scuole: a nelle scuole del comune di Varese, ad esempio, è alto il rischio di non pagare le bollette elettriche, le bollette del riscaldamento, le spese di funzionamento e manutenzione e le piccole ristrutturazioni, con seri problemi per l'avvio del nuovo anno scolastico;

gli effetti negativi delle scarse risorse presenti nella casse delle amministrazioni locali determinano seri problemi anche per i lavoratori dipendenti che in molti casi rischiano di non vedersi pagati gli stipendi,

si chiede per sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano assumere con urgenza, al fine di consentire alle Province di garantire l'ordinario funzionamento di enti che oggi rischiano il *default* come sostenuto dal presidente dell'Unione Province italiane Achille Variati, durante l'incontro con il Presidente della Repubblica.

(4-07975)

BLUNDO, ENDRIZZI, PAGLINI, GIARRUSSO, PUGLIA, CAPPELLETTI, MORONESE - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 1° agosto 2017, in occasione dell'audizione dei dirigenti scolastici delle zone colpite dai terremoti in centro Italia nell'agosto 2016 e gennaio 2017, tenutasi presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, è emerso che molte scuole non sono sicure, tant'è che l'indice di vulnerabilità di diversi plessi scolastici è molto basso;

la criticità della situazione era già emersa nei giorni scorsi sugli organi di stampa, quando erano stati resi pubblici gli indici di vulnerabilità delle scuole della città di Teramo. Infatti, è risultato che almeno 6 plessi scolastici registrano un indice inferiore a 0,2 e pertanto sono estremamente vulnerabili ai terremoti. Il pericolo concreto per l'incolumità degli studenti e degli operatori scolastici a parere degli interroganti è evidente;

attualmente, quindi, molte scuole potrebbero essere a rischio riapertura nel prossimo mese di settembre, in quanto è acclarata la scarsa disponibilità di spazi in cui trasferire, eventualmente, le attività didattiche delle scuole ad alta vulnerabilità sismica;

considerato che, a parere degli interroganti:

sia i proprietari degli edifici scolastici, spesso comuni e province, sia il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ma anche i prefetti, in quanto figure dotate di speciali competenze e poteri sul territorio, potrebbero disporre la chiusura degli edifici a rischio. Tale decisione, tuttavia, non può essere lasciata all'assoluta discrezionalità del sindaco, del dirigente o del Prefetto di turno che, in assenza di luoghi idonei alternativi per l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018, potrebbero risultare riluttanti ad emettere provvedimenti di chiusura;

è ipotizzabile, quindi, un rimpallo di responsabilità, tipico dell'amministrazione italiana, anche a causa di una scarsa chiarezza delle norme, che non impone l'immediata chiusura degli edifici pubblici con indici di vulnerabilità sotto una determinata soglia;

è ormai urgente a giudizio degli interroganti un intervento del Governo, che chiarisca quale sia l'autorità che deve garantire l'incolumità degli studenti e del personale scolastico e, nel contempo, l'avvio delle attività didattiche;

non è più procrastinabile un atto urgente, che indichi in modo specifico le responsabilità degli enti e dei soggetti preposti alla sicurezza delle scuole e, soprattutto, i requisiti minimi indispensabili per l'apertura o meno di una scuola, come ad esempio l'indice di vulnerabilità sismico minimo. Inoltre, nel caso in cui il plesso scolastico non potrà essere riaperto, è altresì necessario comprendere quali siano le linee guida sulle procedure da seguire per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e le relative risorse disponibili,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuna l'adozione immediata di direttive chiare rivolte a sindaci, prefetti e dirigenti scolastici, con lo scopo di assicurare l'incolumità degli studenti e del personale scolastico e, nel contempo, garantire l'avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2017/2018.

(4-07976)

MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'art. 11, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nel recepire il provvedimento di concertazione per le forze armate, dispone: "L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corrispondenza a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio";

l'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che: "Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili";

lo Stato maggiore della difesa, con lettera protocollo n. M_D SSMD 0089929 del 7 novembre 2012, ha divulgato la "direttiva per l'applicazione dell'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183", e riporta: «Il primo aspetto è l'analisi riferita al "vitto e alloggio", in particolare deve essere chiarito se il legislatore ha voluto inserire la congiunzione in modo da rendere i due termini parti di un unico requisito complesso, ovvero se il ricorso a strutture dell'amministrazione possa essere disposto anche in presenza della possibilità di usufruire del solo vitto o del solo alloggio (lettura disgiuntiva). In base a quella che risulta essere la *ratio* della norma, si ritiene che, ancorché soltanto nel caso di disponibilità di entrambi i servizi si otterrebbe effettivamente il massimo contenimento della spesa, anche il ricorso al solo alloggio a carico dell'amministrazione ovvero la somministrazione di un solo pasto, devono comunque essere perseguiti quale imprescindibile misura di minimizzazione della spesa. In merito alle indicate "apposite strutture", come chiarito nella relazione tecnica, il legislatore si riferisce al patrimonio immobiliare esistente e già destinato a finalità alloggiative di cui dispongono i Ministeri della difesa e dell'interno. In particolare, alla luce delle tipologie di alloggi individuate dall'art. 279 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le categorie di alloggi qualificate per assolvere allo scopo sono APP e ASC e quelle assimilabili per l'Arma dei Carabinieri, qualora disponibili e dopo aver soddisfatto le esigenze del personale che svolge servizio nella stessa sede, fatti salvi i requisiti di fruibilità e le caratteristiche essenziali di seguito specificate. Il ricorso alle foresterie non è proscritto, fatta salva la prioritaria funzione di protezione sociale (...) Pertanto, l'autorità che

dispone la missione avrà il compito di verificare che dall'applicazione della norma non discendono oneri maggiori rispetto agli altri regimi di trattamento di missione (rimborso piè di lista o forfettario)»;

lo Stato maggiore della marina, con il messaggio prot. n. MARI-STAT/10005337/A/4 del 28 giugno 2017, nel convocare tutti i delegati COIR (consiglio intermedio di rappresentanza) presso il COCER (consiglio centrale di rappresentanza militare) nei giorni 5 e 6 luglio 2017, ordina: «in considerazione delle vigenti disposizioni in merito all'espletamento delle missioni, della necessità di contenimento della spesa e della durata della presente convocazione, si richiama l'attenzione dei comandi in indirizzo sulle conseguenti determinazioni in ordine al trattamento di missione spettante al personale in oggetto, da valutare nell'ottica sia della maggiore convenienza economica per l'amministrazione (in alternativa: ricorso al regime forfettario, a richiesta degli interessati; espletamento della missione con alloggio a carico dell'amministrazione presso il circolo, con fruizione del pasto meridiano presso la mensa di palazzo marina, per la cui eventuale aggregazione potranno essere presi accordi diretti con il p.d.c. del presente messaggio; rimborso a piè di lista), che del regolare/agevole svolgimento della particolare attività alla quale il personale in oggetto è comandato a partecipare»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga conforme alla norma di legge la deroga al cosiddetto accasermamento (vitto e alloggio a carico dell'amministrazione) e se ritenga legittima la delega esercitata nel messaggio dello Stato maggiore della marina dall'autorità che ha disposto la missione, poiché, tra l'altro, a parità di attività potrebbe verificarsi un diverso trattamento economico di missione per i singoli delegati convocati;

quale sia stata per l'evento la spesa effettuata per il COCER e per ogni COIR, suddivisa in funzione del numero dei delegati intervenuti e per tipologia di trattamento economico corrisposto;

se non ritenga, in un'ottica di riduzione delle spese e delle volontà espressa dal legislatore, di dover disporre, per il futuro, l'aggregazione per il vitto e l'alloggio presso le strutture delle forze armate, anche presso gli organismi di protezione sociale e l'ente circoli, per tutti i membri COCER, COIR e COBAR (consiglio di base di rappresentanza), così come già avviene per il restante personale militare in occasione dello svolgimento delle missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio.

(4-07977)

PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

in data 11 novembre 2010 la signora P. A. residente a S.Giorgio a Morceto (Reggio Calabria), nella qualità di moglie e tutrice di A. A., soggetto con danni irreversibili da epatiti *post* trasfusionali, chiedeva, ai sensi della legge 25 febbraio 1992 n. 210, di ottenere un indennizzo per i gravi danni subiti dal marito;

nel 2016 veniva trasmesso alla signora A. copia del processo verbale della C.M.O. (Commissione medica ospedaliera) di Messina n. 21, legge n. 210 del 1992, del 19 febbraio 2016, con il quale veniva riconosciuto il nesso

causale tra trasfusione ed epatite, ma si riteneva che "la domanda non era stata presentata nei termini di Legge";

visto che a parere dell'interrogante:

tale decisione, nella parte riguardante il mancato rispetto dei "termini di Legge", è frutto di una interpretazione errata da parte della C.M.O. dell'art. 3 della legge n. 210 del 1992, come sottolineato e specificato nel ricorso, proprio contro il verbale della C.M.O., promosso e depositato presso il Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, il 21 giugno 2016 dalla signora A.;

in data 28 giugno 2016 la responsabile dell'Ufficio del Dipartimento, dottoressa Rosanna Verdoliva, ha trasmesso il ricorso al Ministero della salute (prot. 735/210) per "il proseguo di competenza";

considerato che:

ad oggi, dopo oltre un anno dalla trasmissione al Ministero della salute, nessuna risposta e nessun provvedimento sono giunti alla signora A., negandole così il diritto, costituzionalmente previsto, di difesa da un atto palesemente errato ed il diritto all'informazione;

la famiglia A., pur avendone il diritto per il grave danno recato al signor A. A. dal Sistema sanitario nazionale, dopo oltre 7 anni dalla richiesta dell'indennizzo, non ha ancora percepito quanto le spetterebbe;

tale episodio aggrava una situazione già critica, collegata ad un episodio di malasanità e probabilmente non rappresenta un caso unico a livello nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia intenzionato o meno a verificare la situazione descritta in premessa, così come eventuali altri casi analoghi, e se ritenga opportuno intervenire, affinché si provveda ad una celere risposta.

(4-07978)

MUSSINI, BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, VACCIANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017 sui vaccini è stato aggiunto all'articolo 3 il comma 3-*bis* contenente la seguente disposizione: "Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale";

come già sottolineato dalla prima firmataria del presente atto nel corso della discussione generale e delle votazioni in Senato, tale disposizione lascia perplessi per la sua formulazione ambigua, non essendovi alcuna precisazione su che cosa si intenda con la formula generica di "situazione vaccinale" e sulle modalità di presentazione della certificazione richiesta;

rilevato che:

il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 che regola, tra l'altro, le disposizioni sulle certificazioni sostitutive, all'art. 49, rubricato "Limiti di utilizzo della misura di semplificazione", dispone al

comma 1 che "I certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni normative di settore";

dunque risulterebbe che non possano essere autocertificate le situazioni personali di salute (comprese, quindi, quelle relative allo stato di vaccinazione) che invece devono essere documentate da certificato medico;

dunque i soggetti identificati nel citato comma 3-*bis*, non potendo provvedere con una semplice autocertificazione sulla propria situazione vaccinale, dovrebbero quindi in realtà presentare un apposito certificato medico;

i docenti statali (di ruolo o supplenti annuali) sono circa 856.000, che il personale ATA statale (di ruolo o supplente annuale) è di circa 207.000 persone e perciò complessivamente gli operatori scolastici statali sono circa 1.063.000;

a questi va poi aggiunto il personale docente e ATA delle scuole non statali, stimabile intorno alle 136.000 unità;

a questi operatori scolastici con lavoro fisso e continuato, vanno tuttavia aggiunti anche i supplenti temporanei (a contatto con gli alunni a volte per pochi giorni) stimabili in almeno 200.000 unità;

considerato che:

dunque, circa 1.400.000 operatori scolastici delle scuole statali e private entro 3 mesi dovranno richiedere alle autorità sanitarie competenti altrettante attestazioni mediche che documentino la propria situazione vaccinale;

in base ai dati Istat, i medici di base sono 45.200 e questi dovrebbero rilasciare in media una trentina di certificazioni a testa,

si chiede di sapere se, come e quando, il Ministro in indirizzo intenda provvedere a fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni citate.

(4-07979)

PEZZOPANE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

da quanto emerge dalle ultime statistiche riguardanti la situazione carceraria, l'Italia continua a registrare un sovraffollamento superiore a tutti i Paesi europei;

la media del sovraffollamento carcerario delle Regioni italiane è del 106 per cento, mentre in Abruzzo si registra un affollamento pari al 109,58 per cento, con circa 300 detenuti in eccesso rispetto alla capienza consentita;

nella medesima Regione, l'organico della Polizia penitenziaria registra un'assenza di personale pari al 13 per cento in meno rispetto all'organico previsto di 1.285 persone, e la maggior carenza di personale si registra tra i commissari ed i sovrintendenti, con un *deficit* che registra una carenza di unità pari alla metà (dati ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria);

nel carcere di Sulmona, stando agli organi di informazione, nei giorni scorsi un medico di turno sarebbe stato aggredito con ferocia da un detenuto di origine pugliese, appartenente alla cosca mafiosa della Sacra corona unita;

l'episodio sarebbe avvenuto all'interno dell'infermeria del carcere, durante una visita di *routine* dove, senza apparenti motivi, il detenuto si sarebbe scagliato contro il medico di guardia colpendolo, prima con una sedia e poi con calci e pugni, e solo grazie al pronto intervento di un assistente di Polizia penitenziaria sono state evitate conseguenze più gravi;

nei giorni seguenti l'accaduto, il segretario territoriale della UIL penitenziari, a salvaguardia del diritto ad un lavoro quanto più possibile sicuro per il personale che presta servizio nelle carceri, anche alla luce della norma di recente approvazione sulla tortura, proponeva di istituire la figura di un garante anche per tutti gli operatori penitenziari;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

nel carcere di Sulmona il personale è sottoposto ad una situazione estremamente difficile, con evidenti necessità di potenziamento degli organici;

è necessario garantire il massimo delle tutele ad ogni lavoratore, che svolge il proprio compito all'interno delle carceri;

enormi sforzi negli anni hanno prodotto un evidente miglioramento delle condizioni di qualità della vita nel carcere di Sulmona, ove in passato si erano verificati episodi clamorosi e di costante gravità,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per adeguare il personale di Polizia penitenziaria al numero dei detenuti ed alla specificità del supercarcere di Sulmona, che, come è noto, presenta un corposo numero di detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* con detenuti facenti parte di pericolose cosche mafiose e camorriste.

(4-07980)

RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFA-DA, AURICCHIO, PICCINELLI, FUCKSIA, CASSINELLI, PELINO, AMIDEI, BERTACCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'ultimo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013) è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015;

con decreto del 25 luglio 2016 del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunità, è stata costituita la cabina di regia interistituzionale prevista dal paragrafo 3.1 del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

inoltre, è stato istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità, un Osservatorio che avrebbe l'obiettivo di supportare la cabina di regia "mediante studi e ricerche, proposte di intervento, monitoraggio dell'attuazione del Piano e valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne e protezione vittime",

si chiede di sapere quante volte si siano riuniti la cabina di regia e l'Osservatorio e se sia possibile avere contezza delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti da entrambi gli organi dalla loro istituzione.

(4-07981)

AIELLO, VICECONTE, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ASCOLA, COLUCCI, GUALDANI, MANCUSO, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, BILARDI, DI GIACOMO, ZIZZA, FAZZONE, TORRISI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

i mesi che intercorrono tra il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione medica sono in media circa 8-10, posticipando così di molto in Italia l'inizio della scuola di specializzazione rispetto agli altri Paesi europei;

la normativa vigente prevede un tirocinio di 3 mesi con solo 2 sessioni annue di esami per ottenere l'abilitazione alla professione medica;

considerato che:

il bando per le scuole di specializzazione ancora non è stato emesso, ma verosimilmente per l'anno accademico 2016/2017 i vincitori di concorso prenderanno servizio nel periodo compreso fra dicembre 2017 e gennaio 2018;

questa tempistica certamente non favorisce coloro che ottengono il diploma di laurea fra giugno 2017 e ottobre-novembre 2017, in quanto potranno effettuare l'abilitazione alla professione non prima del mese di febbraio 2018; questo comporterebbe l'allungamento dei tempi di specializzazione di migliaia di ragazzi laureati che già risultano svantaggiati rispetto ai medici degli altri Paesi europei, con danni gravi sia per la loro carriera, sia economici, a causa delle spese enormi di formazione sostenute dalle rispettive famiglie;

considerato, inoltre, che:

secondo quanto asserito dall'osservatorio giovanile nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCO), tali laureati risultano fortemente penalizzati, in quanto la mancata partecipazione al concorso comporterebbe la perdita forzata di un anno di studio. Al momento, il bando prevede il conseguimento dell'abilitazione entro la data di inizio delle attività nei criteri di ammissione come di seguito riportato: "Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007, nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 48/2015 al concorso possono partecipare tutti i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso fissata al successivo art. 5";

ai sensi del citato comma 433 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 e del citato decreto ministeriale n. 48 del 2015, il candidato che supera il concorso è ammesso alla scuola a condizione che entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'anno accademico 2015/2016 al 1° novembre 2016, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

si deduce che, per solo pochi mesi, migliaia di laureati tra giugno e ottobre 2017 non potranno partecipare al citato concorso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuna l'adozione di un provvedimento di urgenza che consenta la partecipazione alle prossime scuole di specializzazione ai laureati, che, risultati idonei al termine delle relative procedure concorsuali, siano ancora in attesa dell'abilitazione all'esercizio della professione, in modo tale che costoro possano

iniziare a frequentare i corsi di specializzazione non appena abilitati, senza dover attendere forzatamente il successivo bando di concorso.

(4-07982)

PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CAPPELLETTI, CASTALDI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), dispone che coloro che sono affetti da mesotelioma, asbestosi e cancro polmonare, riconosciuti di origine professionale o causa di servizio, hanno diritto al conseguimento di una pensione di inabilità;

l'INPS avrebbe rifiutato l'applicazione della legge, sostenendo che dovesse essere emanato il decreto del Ministro del lavoro, che nel frattempo è stato emanato in data 31 maggio 2017 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2017, n. 166;

nel decreto è previsto, per l'anno 2017, un termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione per depositare le domande di pensione e centinaia di persone affette da tali malattie si sono già recate presso gli sportelli INPS per conseguire la pensione di inabilità: si tratta di malati gravi, ormai condannati a morte;

ancora oggi l'INPS rifiuta di accogliere le citate domande; considerato che:

tra le domande rifiutate, vi è quella presentata del signor G. G. affetto da asbestosi, che è stata oggetto della diffida inoltrata dall'avvocato Ezio Bonanni al Ministro, al presidente dell'INPS e al direttore della sede INPS di Massa Carrara;

la vicenda del signor G. G. rappresenta una vera e propria odissea, prima di tutto giudiziaria;

dopo aver condotto un primo giudizio a carico dell'INPS e aver ottenuto l'accredito dei benefici amianto (Tribunale di Massa, sezione lavoro, sentenza n. 514/2011, periodo riconosciuto dal 3 giugno 1982 al 31 dicembre 1992, *ex art.* 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992), il signor G. G. si ammala di asbestosi;

il signor G. G. non ha ancora l'età per essere collocato in pensione perché nel frattempo l'età pensionabile e l'anzianità è stata innalzata con la "legge Fornero". L'asbestosi viene denunciata all'INAIL, che però nega la patologia. A questo punto, il signor G. chiama in giudizio l'INAIL che viene condannata a riconoscere l'asbestosi come di origine professionale (Tribunale di Massa, sezione lavoro, n. 13/2016, sentenza passata in giudicato);

l'INAIL e l'INPS oppongono resistenza al prepensionamento, sostenendo che il lavoratore non ha raggiunto l'anzianità contributiva, pur con la maggiorazione a causa dell'amianto;

successivamente, il signor G. G. ha inoltrato all'INPS una lettera con cui ha chiesto di vedersi applicato l'art. 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016, a cui ha dato riscontro il direttore provinciale INPS di Massa, assumendo che la norma non poteva trovare applicazione, perché era necessaria l'adozione del decreto ministeriale;

in seguito, il Ministro, con decreto 31 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2017, ha stabilito i termini e le moda-

lità attraverso le quali dare applicazione alla citata legge, peraltro con il descritto termine di 60 giorni dalla pubblicazione e dando rilevanza alla data di deposito delle domande, considerato che all'art. 4, comma 3, del decreto stesso si dispone che: "qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda";

il signor G. G., in più occasioni, si è recato presso l'INPS di Massa Carrara per verificare lo stato della domanda o per, eventualmente, riformulare la domanda sul formulario INPS, solo che, presso l'INPS di Massa Carrara sostengono di essere privi della modulistica per formalizzare il deposito della domanda amministrativa;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

l'Osservatorio nazionale amianto denuncia che a tutt'oggi è impossibile depositare le domande, ai sensi dell'art. 1, comma 250, della legge n. 232 del 25016, nonostante sia stato emanato il decreto ministeriale che contiene peraltro un primo termine di 60 giorni (fino al 16 settembre 2017) per il deposito delle domande per l'anno 2017;

l'Osservatorio nazionale amianto ha censito circa 2.000 casi di malati gravi, terminali, che potrebbero accedere al conseguimento della pensione di inabilità per effetto della legge, per il poco che rimane loro da vivere;

a parere degli interroganti questo stato di cose è inconcepibile per uno Stato di diritto, tanto più colpevole di aver per lungo tempo utilizzato, e fatto utilizzare, amianto, messo al bando solo con la legge n. 257 del 1992,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di permettere ai malati di mesotelioma, cancro polmonare e asbestosi, riconosciute come malattie professionali, ovvero come cause di servizio, l'immediato conseguimento della pensione di inabilità.

(4-07983)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03936, della senatrice Valentini, sulla disciplina del settore della vigilanza privata;

3-03945, del senatore Cardiello, sulla situazione nel comune di Ussita (Macerata);

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03954, della senatrice Bertuzzi e del senatore Pagliari, sui suicidi in carcere, specie a Parma;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03953, della senatrice Blundo e del senatore Puglia, su alcune passività dell'Istituto bancario centrale per l'anno 2016;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03935, del senatore Pagliari, sul rifinanziamento del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;

3-03944, dei senatori Lucidi ed altri, sul potenziamento infrastrutturale della galleria del bivio Orte sud, sulla direttissima Roma-Firenze;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03937, del senatore Romano, sul funzionamento dei nuovi contatori elettronici in provincia di Caserta;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03938, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sull'utilizzo dei fondi PON-SPAO 2014-2020 da parte della Regione Siciliana;

3-03947, della senatrice Catalfo, sulla procedura di licenziamento collettivo da parte di Ericsson Italia;

3-03949, della senatrice Catalfo ed altri, sul rischio di licenziamento dei lavoratori della Ericsson Italia;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03939, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti in località Lo Uttaro, a Caserta.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 869ª seduta pubblica del 1° agosto 2017, alle pagine 44, 45 e 46, il testo dell'interrogazione 3-03928 deve intendersi sostituito dal seguente:

«GIARRUSSO, DONNO, SANTANGELO, MORONESE, CAPPELLETTI, CATALFO – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche nazionali e locali in data 29 giugno 2017, l'ex sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Francesco La Rosa è stato sottoposto agli arresti domiciliari per l'ipotesi di reato di voto di scambio con Cosa nostra;

l'ex sindaco sarebbe stato tratto in arresto dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, che, nell'ambito di un'inchiesta denominata "polis", avrebbe chiesto ed ottenuto 9 ordinanze di custodia cautelare per i reati di associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso;

"il Fatto Quotidiano" *online* del 29 giugno evidenzia che le accuse mosse, tra gli altri anche all'ex assessore Carlo Attardi, sarebbero quelle di aver posto in essere "un patto con Cosa Nostra alle amministrative del 2012". Inoltre, gli inquirenti avrebbero acquisito intercettazioni audio e video che "hanno permesso di accertare che appartenenti all'organizzazione criminale mafiosa Cosa nostra di Niscemi e di Gela si incontravano in aperta campagna per discutere degli accordi politico-mafiosi";

secondo la Procura distrettuale antimafia, l'inchiesta avrebbe fatto emergere un "quadro allarmante del rapporto esistente fra mafia e politica a Niscemi. È uno scenario che bisogna approfondire per verificare il tipo di incidenza sugli appalti e sui vantaggi illeciti che Cosa nostra ha conseguito, come si legge su "il Giornale di Sicilia" del 30 giugno;

risulta agli interroganti che gli inquirenti avrebbero affermato che sarebbe stata acquisita documentazione interessante anche in relazione all'ultima tornata di elezioni che ha visto l'ex sindaco arrestato sconfitto al ballottaggio da un suo ex assessore;

a quanto si apprende dal quotidiano *on line* "meridionews" del 29 giugno, dalle intercettazioni ambientali sarebbe emerso come fosse palese l'operato di Cosa nostra per favorire la vittoria del candidato La Rosa già nelle elezioni del 2012, in cui quest'ultimo non solo si sarebbe rivolto ai mafiosi per ottenerne l'appoggio, ma avrebbe acquistato voti pagandoli 100 euro l'uno e promettendo assunzioni presso la società di smaltimento di rifiuti gestita dell'imprenditore Giuseppe Attardi, padre di Carlo Attardi, allora candidato, poi eletto consigliere e successivamente nominato assessore;

risulta che gli inquirenti avrebbero scoperto che La Rosa avrebbe offerto 10.000 euro per avere come candidata, nella sua lista civica, la sorella di Salvatore Ficarra, parente del *boss* Alessandro Barberi (cosa peraltro regolarmente avvenuta);

a notizia degli interroganti, Carlo Attardi nel 2012, in piena campagna elettorale, avrebbe promesso posti di lavoro nell'azienda di smaltimento di rifiu-

ti del padre, che operava anche in Lombardia per lo smaltimento di rifiuti speciali;

tale circostanza sarebbe stata verificata dagli inquirenti, che hanno accertato come ben 67 niscemesi siano stati assunti nell'azienda di Attardi padre, tra il 2012 e il 2017, tra cui anche Salvatore Ficarra;

i *boss* Barberi e Giugno sarebbero stati intercettati a festeggiare l'esito dell'elezione del 2012;

inoltre, gli inquirenti avrebbero precisato come, anche per Attardi figlio, le ingerenze mafiose furono molteplici in quel periodo, per rispettare il patto costituito;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

non è comprensibile il motivo per cui un'amministrazione che notoriamente, a quanto risulta agli interroganti, è stata aiutata dalla mafia in campagna elettorale non sia stata sciolta e sia invece stata libera di operare indisturbata per ben 5 lunghi anni, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, dal 2012 e sino alla scadenza non è stata inviata nemmeno la commissione prefettizia di accesso;

non si comprende perché un'inchiesta del 2012 sia rimasta ferma per ben 5 anni e sino alla scadenza del mandato del sindaco, il cui arresto è stato disposto solo dopo la campagna elettorale del 2017 addirittura dopo il ballottaggio, con evidentissima compromissione anche della campagna elettorale del 2017;

a causa dell'inerzia degli organi preposti al contrasto delle mafie a Niscemi, la democrazia risulta di fatto sospesa dal 2012 ed i cittadini lasciati da allora ad ora in balia delle cosche mafiose,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e per quali motivi non sia stato disposto l'avvio delle procedure ispettive previste dalla legge, nonché dell'*iter* amministrativo per lo scioglimento degli enti locali, considerato che, a parere degli interroganti, la mancata attivazione di tali strumenti ha determinato per un lungo periodo un *vulnus* alla vita democratica e alle istituzioni elettive della città;

quali interventi urgenti di propria competenza intendano intraprendere, per ripristinare la legalità e la democrazia a Niscemi.»